dossier

21 agosto 2020

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (cd. "Decreto Agosto")

Volume II - Articoli 56 - 115

Bozza

D.L. 104/2020 - A.S. 1925

XVIII LEGISLATURA

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 281 Vol. II

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 332 Vol. II

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA 7

Articolo 56 ***(Pagamento dei debiti di Campione d'Italia)*** **..... 9**

Articolo 57 ***(Disposizioni in materia di eventi sismici)*** **..... 12**

Articolo 58 ***(Fondo per la filiera della ristorazione)*** **..... 30**

Articolo 59 ***(Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici)*** **..... 35**

Articolo 60 ***(Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese)*** **..... 39**

Articolo 61 ***(Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio)*** **..... 50**

Articolo 62 ***(Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese)*** **..... 56**

Articolo 63 ***(Semplificazione procedimenti assemblee condominiali)*** **..... 58**

Articolo 64 ***(Fondo di garanzia PMI, interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno e in favore degli enti del terzo settore)*** **..... 62**

Articolo 65 ***(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)*** **..... 67**

Articolo 66 ***(Interventi di rafforzamento patrimoniale)*** **..... 74**

Articolo 67 ***(Riassetto gruppo SACE)*** **..... 75**

Articolo 68 ***(Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)*** **..... 83**

Articolo 69 ***(Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche)*** **..... 84**

Articolo 70 ***(Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato)*** **..... 89**

Articolo 71 ***(Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società)*** **..... 90**

Articolo 72 ***(Sottoscrizione semplificata di contratti bancari e assicurativi)*** **..... 93**

Articolo 73 ***(Rifinanziamento*** **cashback** **-** ***Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)*** **..... 95**

Articolo 74 ***(Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive)*** **..... 97**

Articolo 75, commi 1-3 ***(Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa)*** **.....103**

Articolo 75, comma 4 ***(Modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*** **.....106**

Articolo 76 ***(Sospensione scadenza titoli di credito)*** **.....109**

Articolo 77 ***(Misure urgenti per il settore turistico)*** **.....112**

Articolo 78 ***(Esenzioni IMU per turismo e spettacolo)*** **.....114**

Articolo 79 ***(Agevolazioni settore turistico e termale)*** **.....116**

Articolo 80, commi 1, lettera *a*), e 7 ***(Incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali)*** **.....118**

Articolo 80, commi 1, lettera *b*), e 7 ***(Incremento delle risorse per il funzionamento di musei e luoghi della cultura statali)*** **.....120**

Articolo 80, commi 2 e 7 ***(Incremento dei Fondi emergenze spettacolo, cinema, audiovisivo)*** **.....121**

Articolo 80, commi 3 e 7 ***(Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)*** **.....124**

Articolo 80, commi 4 e 7 ***(Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali")*** **.....126**

Articolo 80, comma 5 ***(Risorse in favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità)*** **.....128**

Articolo 80, comma 6 ***(Superbonus dimore storiche)*** **.....129**

Articolo 81 ***(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)*** **.....131**

Articolo 82 ***(Misure per i Campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021)*** **.....137**

Articolo 83 ***(Rifinanziamento Fondo servizio civile)*** **.....144**

Articolo 84 ***(Disposizioni in materia di autotrasporto)*** **.....146**

Articolo 85 ***(Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)*** **.....149**

Articolo 85, commi 5 e 6 ***(Disposizioni sul trasporto aereo)*** **.....152**

Articolo 86 ***(Misure in materia di trasporto passeggeri su strada)*** **.....156**

Articolo 87 ***(Misure urgenti per il trasporto aereo)*** **.....159**

Articolo 88 ***(Decontribuzione cabotaggio crociere)*** **.....162**

Articolo 89 ***(Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo)*** **.....165**

Articolo 90 ***(Modifiche al Buono viaggio)*** **.....167**

Articolo 91 ***(Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative)*** **.....170**

Articolo 92 ***(Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali)*** **.....177**

Articolo 93 ***(Disposizioni in materia di porti)*** **.....179**

Articolo 94 ***(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali)*** **.....183**

Articolo 95 ***(Misure per la salvaguardia della zona lagunare di Venezia e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia)*** **.....184**

Articolo 96, comma 1 ***(Credito d'imposta per investimenti pubblicitari)*** **.....206**

Articolo 96, commi 2 e 7 ***(Credito d'imposta per acquisto di carta per la stampa)*** **.....208**

Articolo 96, commi 3-6 ***(Interventi relativi ai contributi diretti ad imprese editrici di quotidiani e periodici)*** **.....209**

Articolo 97 ***(Rateizzazione versamenti sospesi)*** **.....216**

Articolo 98 ***(Proroga secondo acconto ISA e forfettari)*** **.....219**

Articolo 99 ***(Proroga riscossione coattiva)*** **.....221**

Articolo 100 ***(Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)*** **.....223**

Articolo 101 ***(Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale)*** **.....232**

Articolo 102 ***(Siti oscuramento)*** **.....234**

Articolo 103 ***(Servizi dell'Agenzia delle dogane)*** **.....237**

Articolo 104 ***(Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro)*** **.....239**

Articolo 105 ***(Lotteria degli scontrini*** **cashless*)*** **.....242**

Articolo 106 ***(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)*** **.....244**

Articolo 107 ***(Tassa automobilistica per veicoli in locazione a lungo termine senza conducente)*** **.....247**

Articolo 108 ***(Maggiorazione ex-Tasi)*** **.....249**

Articolo 109 ***(Proroga esonero Tosap e Cosap)*** **.....251**

Articolo 110 ***(Rivalutazione beni d'impresa)*** **.....254**

Articolo 111 ***(Riscossione diretta società in house)*** **.....259**

Articolo 112 ***(Elevamento per il 2020 del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore)*** **.....262**

Articolo 113 ***(Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020)*** **.....264**

Articolo 114 ***(Norma di copertura)*** **.....266**

Articolo 115 ***(Entrata in vigore)*** **.....276**

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 56
(Pagamento dei debiti di Campione d'Italia)

L'**articolo 56** interviene sulla disciplina relativa al **pagamento dei debiti contratti dal comune di Campione d'Italia** con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019.

La disposizione, in particolare, integra l'articolo 57 del decreto-legge n.124 del 2019, prevedendo che, ferma restando la dotazione del Fondo a tal fine istituito (5,5 milioni di euro per il 2019), i debiti contratti dal comune di Campione d'Italia con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019, **sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla modalità semplificata di liquidazione**, disciplinata dall'articolo 258 del decreto legislativo n.267 del 2000[1].

I **commi da 2-*decies* a 2-*quaterdecies*** dell'articolo 57 del decreto-legge n.124 del 2019, hanno previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo con una dotazione pari a **5,5 milioni** di euro per l'anno **2019**, destinato al pagamento dei debiti, esigibili al 31 ottobre 2019, contratti da **comuni italiani interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea** con enti e imprese aventi sede legale in tali Paesi. Una quota del Fondo, non inferiore a **3 milioni,** viene riservata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria destinata al pagamento dei suddetti debiti contratti dai **comuni** che hanno deliberato il **dissesto finanziario[2] entro il 31 dicembre 2018** e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi. Alla **ripartizione** del Fondo **tra i comuni beneficiari** si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da emanare **entro il 28 dicembre 2019)**.
Benchè formulata in termini generali e astratti, la disposizione riguarda unicamente il comune di **Campione d'Italia**, in quanto completamente circondato dal territorio della Confederazione Elvetica. Il previsto **decreto di riparto, adottato il 31 marzo 2020**, è stato pertanto finalizzato unicamente ad individuare le somme da assegnare al Commissario straordinario di liquidazione (nella misura di 3 milioni) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, e quelle da assegnare al Comune di Campione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 (nella misura di 2,5 milioni).

---

[1] Tale disposizione prevede, in particolare, che nel caso di adesione del Comune alla proposta di modalità semplificata di liquidazione formulata dal Commissario liquidatore, possano essere definite transattivamente le pretese dei creditori, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito.

[2] Si ricorda che il comune di **Campione d'Italia** ha **deliberato il dissesto** finanziario nel **giugno 2018** e con D.P.R. 12 luglio 2018 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del comune (per approfondimenti si rinvia al *box* successivo).

• *Il Comune di Campione d'Italia*

Si ricorda che con il D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto crescita) e, prima ancora, con il D.L. n. 119/2018 (articolo 25-*octies*) e con la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 570, legge n. 145/2018), il legislatore è intervenuto per dare **sostegno finanziario** al comune di Campione d'Italia, a seguito della situazione di grave **squilibrio finanziario dell'ente** conseguente al **fallimento della Casa da gioco**, imputabile, secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti (deliberazione della Corte dei conti n. Lombardia/101/2018/PRSP del 6 aprile 2018), principalmente alla mancata riscossione delle somme accertate verso la Società Casinò di Campione d'Italia S.p.a., società a totale partecipazione comunale costituita per la gestione della casa da gioco, i cui proventi, al netto dei costi, sono destinati al comune socio.
Di conseguenza, il comune di Campione d'Italia ha **deliberato il dissesto** finanziario nel giugno 2018 e con D.P.R. 12 luglio 2018 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del comune.

Secondo la normativa vigente (di cui all'articolo 10-*bis* del D.L. n. 174/2012), la gestione della **casa da gioco** di Campione d'Italia è affidata ad una **società per azioni** - la Società Casinò di Campione d'Italia S.p.A., costituita in data 31 luglio 2014 - soggetta a certificazione di bilancio, il cui **socio unico** è il Comune di Campione d'Italia; la stessa società è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, attraverso la nomina di 2 rappresentanti nel collegio sindacale. A valere **sui proventi** annuali della casa da gioco - al netto del prelievo fiscale - viene quantificato il contributo finalizzato al **finanziamento del bilancio del comune** di Campione d'Italia.
A seguito del ridimensionamento degli introiti della casa da gioco e del conseguente squilibrio finanziario del comune, con l'articolo 1, comma 763, della legge n. 208/2015 è stato attribuito al comune di Campione d'Italia un contributo di **9 milioni** di euro per l'anno **2016** e, successivamente, in sede di riparto del Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare (istituito dal comma 433, dell'art. 1 della legge n. 232/2016), con il D.P.C.M. 10 marzo 2017 è stato costituito un **fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1379), con dotazione nel limite massimo di **10 milioni** di euro annui a decorrere **dall'anno 2017**, in considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune[3].

[3] Per l'utilizzo delle suddette risorse, i commi 7 e 8 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 10 marzo 2017, prevedono che, a valere su detto fondo, qualora il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente sia inferiore al valore di 1,31 franchi svizzeri per euro, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, sia attribuito al Comune di Campione d'Italia un contributo, fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di parità fra le due valute, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell'anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31. Nel caso contrario - in cui, cioè, il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente superi il valore soglia di 1,31, il Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato una somma, fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di tasso di cambio medio dell'anno precedente di 1,62 franchi svizzeri per euro, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell'anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31.

Più di recente, con il cd. D.L. Crescita (D.L. n. 34/2019, articolo 38, comma 2-*quinquies*) è stato corrisposto al comune di Campione d'Italia un contributo fino alla misura massima di **5 milioni di euro annui** a decorrere **dall'anno 2019**, per le esigenze di bilancio del comune, finalizzato a riportare in equilibrio di bilancio del comune di Campione d'Italia, che, a seguito del fallimento e della conseguente chiusura della casa da gioco non è più nelle condizioni di erogare i servizi pubblici essenziali e di pagare dipendenti e fornitori a causa delle mancate entrate in precedenza garantite dalla Casa da gioco stessa.
Inoltre, per il rilancio di Campione d'Italia, si ricorda quanto disposto dall'art. 25-*octies* del D.L. n. 119/2018, come modificato dal comma 570 della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018), che ha previsto:

- la **nomina**, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un **commissario straordinario** incaricato di elaborare un programma di **risanamento del gestore** ovvero di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un **nuovo soggetto giuridico** per la gestione della **casa da gioco** nel comune di Campione d'Italia, in particolare anche attraverso la **costituzione di una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico**, che potrebbe operare in deroga a talune disposizioni[4] del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175). Il Commissario è chiamato a predisporre, **entro 45 giorni**, un **piano degli interventi** da realizzare, anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia, al fine di superare la crisi sociale e occupazione del territorio, soggetto all'**approvazione del Ministero dell'interno**. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altri emolumenti;
- numerose modifiche al **regime fiscale di persone fisiche e società di Campione d'Italia**, cui sono state concesse specifiche **agevolazioni** (in particolare, consistenti nella riduzione delle imposte sui redditi e dell'IRAP).

[4] Le deroghe riguarderebbero le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 (che, in linea generale, consente alle P.A. la costituzione e la partecipazione a società solo per lo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente attinenti al perseguimento delle proprie finalità istituzionali) e dell'articolo 14, comma 6 (ove si prevede che nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita).

Articolo 57
(Disposizioni in materia di eventi sismici)

L'**articolo 57**:

- proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (**comma 1**), e la gestione straordinaria dell'emergenza (**comma 2**);
- incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di 300 milioni per l'anno 2021 (**comma 1**);
- prevede, dal 1° gennaio 2022, la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle regioni e dagli enti locali del sisma del 2009 in Abruzzo e del sisma 2016-2017 in Centro Italia (**comma 3**);
- stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche per la ricostruzione privata del sisma 2016-2017, è stabilito nella misura, ridotta del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, prevista per i compensi professionali riconosciuti in sede giurisdizionale in base al D.M. 140/2012 (**comma 4**);
- prevede una compensazione, autorizzata dal commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, fino ad un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore dei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, per sopperire ai maggiori costi della gestione dei rifiuti e/o alle minori entrate della TARI (**comma 5**);
- estende le agevolazioni fiscali, previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, anche ad imprese e professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021, e la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d'imposta 2022; integra, inoltre, l'autorizzazione di spesa prevista di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022 (**comma 6**);
- stabilisce la predisposizione e l'aggiornamento di un cronoprogramma delle spese per la ricostruzione post-terremoto da parte dei Commissari straordinari per la ricostruzione (**comma 7**);
- proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza del terremoto avvenuto in Sicilia nella provincia di Catania nel 2018 (**comma 8**);
- dispone la proroga o il rinnovo, sino all'anno 2021, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, dei contratti stipulati dai comuni del cratere sismico, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche (**comma 9**);
- proroga fino al 31 dicembre 2021, la dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città

dell'Aquila e dell'ufficio speciale per i comuni del cratere), e i contratti a tempo determinato dei medesimi Uffici (**comma 10**);

- proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato per il comune dell'Aquila (**comma 11**);
- estende le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste fino al 31 dicembre 2020, a tutte le utenze situate nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016-2017 e dal sisma di Ischia del 2017; proroga, inoltre, tali agevolazioni oltre il 31 dicembre 2020, ma solo per le utenze degli immobili dichiarati inagibili (**comma 18**);
- proroga fino all'anno 2021 l'autorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai comuni colpiti dal sisma ed alle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con contratto di lavoro flessibile nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (**comma 12**);
- proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale in servizio presso la Regione e gli enti territoriali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (**comma 13**);
- proroga della Convenzione con Fintecna, al fine di assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (**comma 14**);
- prevede l'impignorabilità delle risorse dedicate alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma 20-29 maggio 2012 (**comma 15**);
- autorizza la spesa di 15 milioni per il pagamento da parte dei commissari delegati per i maggiori interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari per gli immobili danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (**comma 16**);
- proroga all'anno 2022 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012 (**comma 17**).

Di seguito sono analizzate le disposizioni contenute nell'articolo in esame riguardanti diversi eventi sismici avvenuti in Italia, a partire dal sisma che ha coinvolto la regione Abruzzo nel 2009.
Per maggiori approfondimenti sugli interventi adottati per tali calamità si rinvia al tema web "Terremoti" della Camera dei Deputati.

Sisma Centro Italia 2016-2017, Abruzzo 2009 e Ischia 2017 (commi 1-6, 9-11 e 18)

Proroga dello stato di emergenza, della gestione commissariale e rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali - sisma Centro Italia 2016 e 2017

Il **comma 1** introduce il comma 4-*quinquies* all'art. 1 del D.L. 189/2016, al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato per il

sisma del 2016 e 2017 avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e di incrementare il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018), di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto-legge (vedi la relativa scheda del presente dossier).

Si ricorda che il comma 4-quater del D.L. 189/2016, inserito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, aveva prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020.

La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'art. 44 del Codice della protezione civile, è stata recentemente rideterminata dall'art. 18, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e, successivamente, dall'art. 14, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, per complessivi 3.150 milioni di euro per l'anno 2020.

Si ricorda inoltre che l'art. 34 del decreto-legge in esame (vedi la relativa scheda) prevede un incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di 580 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Il **comma 2** proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della gestione straordinaria dell'emergenza del sisma 2016, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ivi incluse le dotazioni di personale degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016, della Struttura del Commissario straordinario, dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile, nei limiti di spesa previsti per l'anno 2020.

Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi *supra*).

L'intervento in esame modifica l'articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), che prevedeva la proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del Centro Italia. La proroga riguardava, nei limiti di spesa previsti per il 2018, anche gli Uffici speciali per la ricostruzione, la struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da Comuni e dal Dipartimento della Protezione civile a fronte dell'emergenza. Il comma disponeva inoltre la proroga automatica, fino alla data della proroga prevista del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale.

In particolare, il citato comma 990 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 prorogava il disposto dell'art.1, comma 4, del D.L. 189/2016, relativo alla gestione straordinaria dell'emergenza, e le disposizioni degli artt. 3, 50 e 50-bis del medesimo decreto-legge. Nello specifico, l'articolo 3 prevede l'istituzione da parte delle Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) e dai Comuni interessati, di Uffici speciali per la ricostruzione con compiti istruttori di supporto agli enti locali. A tali uffici è assegnato personale distaccato o comandato dalle Regioni e dai Comuni, oppure assunto con forme contrattuali flessibili. L'articolo 50 prevede che il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ivi previsti con i poteri conferitigli, in piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e disciplina l'articolazione interna della propria struttura. Oltre al personale già assegnato con DPR 9 settembre 2016 (articolo 2) la

struttura commissariale può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo 225 unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione, a supporto delle Regioni e dei Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio. L'articolo 50-bis stabilisce che, ferma restando la struttura degli Uffici speciali per la ricostruzione, i Comuni specificati dagli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016, possano assumere unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile o incrementare la durata di contratti a tempo parziale già in essere. Analogamente il Dipartimento della Protezione civile può assumere con contratto a tempo determinato della durata di un anno fino a un massimo di 20 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile e prorogare contratti in essere fino alla scadenza dello stato di emergenza.

Contratti di lavoro a tempo indeterminato – sisma Abruzzo 2009 e Centro Italia 2016-2017

Il **comma 3** stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la possibilità per le regioni, e gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 in Abruzzo e del sisma del 2016-2017 avvenuto in Centro-Italia, di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei suddetti crateri.
La norma in esame prevede che tali assunzioni avvengano in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in base alle procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (cd. decreto di riforma del lavoro pubblico).
L’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione del personale, nonché del relativo vincolo di spesa massima sostenibile. L’art. 6 del suddetto decreto ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di “dotazione organica” che, come indicato nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni” emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018), si sostanzia in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa.
L’art. 20 del citato D.Lgs. 75/2017 reca la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni. In via generale, fino al 31 dicembre 2021 le amministrazioni possono procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

- sia in servizio. successivamente al 28 agosto 2015, con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione);
- abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Si ricorda che le medesime amministrazioni - nel periodo 2018-2020 ovvero nel periodo 2018-2022 per le assunzioni relative al personale sanitario - possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga determinati requisiti.

Compensi professionali per interventi privati – sisma Centro Italia 2016-2017

Il **comma 4** sostituisce il comma 5 dell'art. 34 del D.L. 189/2016 e dispone che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, prevista per i compensi professionali delle professioni di natura tecnica, per interventi privati, determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia*, Capo V, artt. 33-39).

In sostanza, rispetto al previgente comma 5 dell'art. 34 del D.L. 189/2016, che prevedeva due tipologie di contributo massimo, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata (la prima tipologia era nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, mentre la seconda tipologia, riguardante i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni, prevedeva un contributo massimo pari al 7,5 per cento), si applica il calcolo del compenso professionale che il D.M. 140 del 20 luglio 2012 stabilisce per le professioni dell'area tecnica (architetti, ingegneri, geologi, geometri, etc.), come determinato dai parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia.

Il comma 4 prevede altresì che, nell'ambito delle sole indagini o prestazioni specialistiche, si riconosca soltanto il già previsto contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

La norma previgente stabiliva la possibilità di un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Si conferma, inoltre, nella norma in esame il già previsto ulteriore contributo, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza

degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari.

Compensazione per le minori entrate della TARI – sisma Centro Italia 2016-2017

Il **comma 5** autorizza il Commissario per la ricostruzione - al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (si tratta dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del richiamato decreto-legge) la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani – a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Si ricorda che la tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo (art. 1, commi 667-668, della legge n. 147 del 2013).

Il comma 5 prevede inoltre la comunicazione da parte del Commissario al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in merito alle compensazioni effettuate in favore di ciascun comune.

L'art. 106 del D.L. 34/2020 istituisce al comma 2, al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di

gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il citato tavolo tecnico è stato istituito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 (che non risulta pubblicato in G.U).
Per le finalità di cui al comma 5, la contabilità speciale del Commissario è integrata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del citato articolo 114 (vedi *supra)*.

Zona franca urbana – sisma Centro Italia 2016-2017
Il **comma 6** prevede l'estensione di alcune agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – che ha istituito la Zona franca urbana nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia - anche alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della predetta Zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2019).
La norma dispone inoltre la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d'imposta 2022 (rispetto al previgente termine del 2020) e l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022.

Si ricorda che il richiamato articolo 46 prevede le seguenti agevolazioni:

- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
- esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Con la circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317 del MISE sono stati stabiliti modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 46.
Per una panoramica dettagliata sulla disciplina della Zona franca urbana sisma centro Italia si rinvia alla pagina *web* del sito istituzionale del MISE.

La norma chiarisce inoltre che il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal comma in esame e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.
Nella Relazione tecnica che accompagna il testo del decreto si evidenzia che, tenuto conto che risultano economie dei bandi precedenti pari a circa 40 milioni di euro, con le risorse stanziate dal presente comma, pari a complessivi 110 milioni di euro, sarà possibile pubblicare un nuovo bando di importo pari a circa 150 milioni di euro, superiore all'importo del bando pubblicato nel 2019.
Il comma, infine, stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione della norma in esame si provvede ai sensi dell'articolo 114, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Estensione e proroga delle agevolazioni tariffarie - sisma Centro Italia 2016-2017 e sisma Ischia 2017
Il **comma 18**, che modifica il comma 1-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, estende le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste fino al 31 dicembre 2020, adottate dalle competenti Autorità di regolazione nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, delle assicurazioni e della telefonia, alle utenze situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Centro Italia (i comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016).
In base alla norma previgente tali agevolazioni erano invece limitate alle utenze dei soli immobili dichiarati inagibili.
La norma in esame consente, inoltre, di prorogare le agevolazioni tariffarie, oltre il termine del 31 dicembre 2020, per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che, entro il 31 ottobre 2020, dichiarino, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.
Le suddette disposizioni si applicano, come prevede il comma 1-ter dell'art. 8 del D.L. 123/2019, anche ai territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
Il comma 18 precisa, infine, che restano fermi i pagamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Proroga dei contratti di lavoro presso la P.A.- Sisma Abruzzo 2009
Il **comma 9** proroga sino all'anno 2021 le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.
Tali disposizioni hanno autorizzato, per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni

del cratere sismico a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Le predette ordinanze, il cui riferimento è integrato nella norma vigente, recano ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare le conseguenze derivanti dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo.
Agli oneri derivanti, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi *supra*).

Proroga della dotazione di personale e dei contratti degli uffici speciali per la ricostruzione – sisma Abruzzo 2009
Il **comma 10** proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'ufficio speciale per i comuni del cratere) di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2.
Tale termine è stato da ultimo oggetto di proroga al 31 dicembre 2020 ad opera dell’art. 2-bis, comma 35 del D.L. 148/2017.
Più nel dettaglio, il comma 35 ha prorogato al 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 dicembre 2018) la possibilità riconosciuta a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione (istituiti a seguito del sisma in Abruzzo del 2009), di impiegare fino ad un massimo di 25 unità di personale a tempo determinato, nell’ambito del limite massimo di 50 unità fissato in generale per la dotazione organica degli Uffici medesimi. Si ricorda che il suddetto termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2015 (dall’art. 67-ter, c. 3, del D.L. 83/2012), è stato già prorogato una prima volta, per un ulteriore triennio, dall’art. 1, c. 434, della L. 208/2015 (Stabilità 2016).
Si ricorda che l’art. 62-bis, comma 2 del D.L. 83/2012 istituisce due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere. Essi sono preposti al controllo degli interventi di ricostruzione, svolgendo tra l’altro un’attività di: promozione e assistenza tecnica della qualità della ricostruzione; monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi; informazione a fini di trasparenza sull’utilizzo dei fondi; controllo della conformità e della coerenza urbanistica ed edilizia delle opere nonché verifica della coerenza rispetto al progetto approvato con controlli in corso d’opera. Essi curano anche

l'istruttoria per l'esame delle richieste di contributo degli immobili privati, oltre a verificare la congruità tecnica ed economica.
Il medesimo articolo del decreto-legge n. 83 disciplina la composizione dei due Uffici speciali, la dotazione di risorse strumentali ed umane, il reclutamento di queste ultime.
Il comma 10 proroga, inoltre, fino al 31 dicembre 2021, i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012 (vedi *infra*), stipulate ai sensi del citato articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.
Tal termine per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione era stato fissato al 31 dicembre 2020 dal comma 36 dell'art. 2-bis del D.L. 148/2017.
Relativamente alle intese richiamate, a cui fa esplicito riferimento il comma in esame, si ricorda che il comma 3 dell'art. 67-ter del D.L. 83/2012 ha previsto, al fine di pervenire alla costituzione degli Uffici speciali in questione, la stipula di apposite intese (con una serie di soggetti, tra cui, in particolare, i Ministri per la coesione territoriale e dell'economia e delle finanze, i presidenti della regione Abruzzo e della Provincia dell'Aquila). Lo stesso comma 3 ha previsto che nell'ambito delle citate intese sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalità di selezione dei titolari, nonché la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nei limiti massimi summenzionati. In attuazione di tale disposizione sono state siglate: l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012; l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto 2012.
Il comma 10 prevede che alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il 2021, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi *supra)*.
L'art. 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012 riconosce a ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Personale con contratto a tempo determinato per il comune dell'Aquila – sisma Abruzzo 2009

Il **comma 11** proroga sino al 31 dicembre 2021 la possibilità per il comune dell'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di

spesa di 1 milione di euro, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, come previsto dall'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi *supra)*.
Si ricorda che l'art. 9-sexies, comma 1 del D.L. 123/2019 ha riconosciuto anche per il 2020 al Comune de L'Aquila la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente. Più nel dettaglio, l'articolo 9-sexies dispone che tale facoltà è esercitabile, fino al 31 dicembre 2020:

- in deroga ai limiti al ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni, limiti posti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
- applicando il sistema derogatorio previsto dall'articolo 4, comma 14, del D.L. 101/2013, che consente al comune de L'Aquila, in relazione agli eventi sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato;

  In base al richiamato comma 14, il comune de L'Aquila sino al 2019 (termine così prorogato, da ultimo, dall'art. 1, c. 715, della L. 205/2017) poteva prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 2, c. 3-sexies, del D.L. 225/2010, ossia in deroga a determinate disposizioni sul blocco delle assunzioni[5], avvalendosi del sistema derogatorio di cui all'art. 7, c. 6-ter, del D.L. 43/2013 (che consente di derogare alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di pubblico impiego), nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
- nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e delle disposizioni sul contenimento della spesa complessiva di personale.

Cronoprogramma della spesa da parte dei Commissari straordinari per la ricostruzione post terremoto (comma 7)

Il **comma 7** dispone la predisposizione e l'aggiornamento, mediante apposito sistema reso disponibile dalla RGS, da parte dei Commissari straordinari per la ricostruzione post terremoto, in relazione alle proprie contabilità speciali, di un cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere

[5] Più specificamente, il richiamato c. 3-sexies ha riconosciuto al Comune de L'Aquila la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in deroga all'articolo 14, comma 9, del D.L. 78/2010, e all'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, recanti, rispettivamente, norme volte al contenimento dei costi del personale degli enti territoriali e norme concernenti le progressioni di carriera nella P.A.

sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Tali impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Il comma 7 consente, inoltre, al Commissario di avviare le procedure di affidamento dei contratti, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale, e il trasferimento di tali risorse, da parte delle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciali, sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario.
Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (che disciplina il monitoraggio di opere pubbliche sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).
Secondo la Relazione Tecnica (RT) del presente provvedimento la presente disposizione uniforma le procedure di gestione amministrativo contabili dei Commissari per la ricostruzione a quelle previste per i Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto legge 32 del 2019, come modificato dal decreto legge 76 del 2020, nominati per determinati interventi infrastrutturali.

Proroga dello stato di emergenza - sisma Catania 2018 (comma 8)

Il **comma 8** proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, nell'ambito delle risorse già rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11 giugno 2019.
La norma in esame deroga esplicitamente a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che stabilisce che la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
Si ricorda che con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, è stato dichiarato, per dodici mesi (fino al 28 dicembre 2019), lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della **Provincia di Catania.** Per l'attuazione dei primi interventi, si è provveduto nel limite di 10 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Con la delibera del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 è stato disposto un ulteriore stanziamento di 37 milioni di euro. Con la delibera del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2019 , lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi (fino al 21 dicembre 2020).

Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (commi 12-17)

Proroga dei contratti di lavoro flessibile – sisma maggio 2012

Il **comma 12** proroga fino all'anno 2021 l'autorizzazione prevista dal comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, che consente ai Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il citato art. 3-bis del D.L. 113/2016 detta disposizioni riguardanti i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, volte a prorogare i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione, e ad autorizzare l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, il comma 2 dell'art. 3-bis, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale conseguente al sisma del 2012, autorizza fino al 31 dicembre 2020, i Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli in materia di personale attualmente previsti da specifiche disposizioni, entro i medesimi limiti di spesa previsti e con le modalità stabilite.

I commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006 riguardano, rispettivamente, gli enti sottoposti e quelli non sottoposti al patto di stabilità interno (riferimento da intendersi ora al vincolo del pareggio di bilancio). I primi assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia. Per i secondi, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi *supra*).

Proroga delle prestazioni di lavoro straordinario –sisma maggio 2012

Il **comma 13** proroga al 31 dicembre 2021 il riconoscimento, previsto dal comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, da parte dei commissari delegati, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, del compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili.

Per l'anno 2021, lo stanziamento passa a 300.000 euro dai 500.000 euro previsti per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Tali risorse incrementano le relative contabilità speciali dei commissari delegati.

Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi *supra)*.
Si ricorda che l'articolo 14, comma 9, del D.L. 244/2016 ha prorogato al 31 dicembre 2019 (termine, successivamente, prorogato al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1002, della legge 145/2018 – Legge di bilancio 2019) il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 6-sexies, comma 3, del D. L. 43/2013) per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno riguardato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo), da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto). Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, e nel limite di 500.000 euro per il 2019, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (istituito dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012).

Proroga della Convenzione Fintecna - sisma maggio 2012
Il **comma 14** estende all'anno 2021 la previsione di cui al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in base alla quale Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
L'art. 10 del D.L. 83/2012 ha previsto al comma 14 una apposita convenzione da stipularsi tra i Commissari delegati e Fintecna o società da questa interamente controllata, per assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Successivamente, è stato introdotto il comma 14-bis, in base al quale le disposizioni del comma 14 sulla convenzione si applicano anche negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (tale previsione è stata inserita dall'art. 1, comma 3-bis, D.L. 12 maggio 2014, n. 74; per le successive proroghe in materia, si vedano, l'art. 11, comma 2-ter, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, l'art. 1, comma 759, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, e l'art. 1 comma 999 della legge 145/2018).
Riguardo alla succitata convenzione si ricorda che essa è stata stipulata il 20 febbraio 2013 con ordinanza n. 21 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato (i relativi testi sono pubblicati nel B.U.R. Emilia-Romagna n. 44/2013). La durata è stata originariamente prevista tra il 1 agosto 2012 e il 31 dicembre 2013 con possibilità di proroga per un altro anno, poi successivamente prorogata. L'oggetto della convenzione con Fintecna è la disponibilità fino ad un massimo di 20 unità di personale, dotate delle necessarie competenze professionali tecnico-ingegneristiche, per la realizzazione delle attività necessarie al ripristino dell'operatività degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture oggetto degli interventi per il terremoto. Per un quadro delle attività svolte in tale ambito, si veda la pagina web Fintecna per l'Emilia. A tal fine, Fintecna può anche stipulare contratti di prestazione di

servizi, anche professionali e contratti di collaborazione a progetto con soggetti professionalmente qualificati.
Fintecna, società interamente partecipata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ha per oggetto, principalmente, l'assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni in Società o Enti, operanti in Italia ed all'Estero nei settori industriale, immobiliare e dei servizi e l'acquisto e l'alienazione di beni immobili di qualunque genere o destinazione.
A tal fine, le contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, assegnate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono incrementate di 2 milioni di euro complessivi per l'anno 2021.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi *supra*).

Impignorabilità dei fondi per la ricostruzione delle aree colpite - sisma maggio 2012

Il **comma 15** prevede che - al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite, nonché i contributi ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento dei suddetti interventi non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
Tali risorse non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).
Le disposizioni del presente comma si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati.
Il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 è disciplinato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, che recentemente risulta essere stato incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 1, comma 1011, L. 30 dicembre 2018, n. 145 - Legge di bilancio 2019).
I contributi previsti dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 sono, in particolare, destinati alla ricostruzione pubblica e privata e alla ripresa economica (art. 3, comma 1, lettere a), b) e f) del D.L. 74/2012). Tali contributi, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato da parte di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, assistiti da garanzia dello Stato, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro.
Si sottolinea che recentemente l'art. 39 del D.L. 109/2018 (cd. "Decreto Genova") ha presentato una norma analoga che qualifica come insequestrabili e impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario

delegato o straordinario, assegnate a carico della finanza pubblica e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la ricostruzione e la riqualificazione infrastrutturale nei territori oggetto degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emila Romagna e del 2016 nelle regioni dell'Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), prevedendo la temporaneità della disciplina introdotta sino: a) al 31 dicembre 2019, con riferimento al terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009; b) al 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Emilia Romagna e le regioni centrali, rispettivamente nel 2012 e nel 2016.
Per approfondire si rinvia alla relativa scheda sull'art. 39 del D.L. 109/2018.

Pagamento dei maggiori interessi derivanti dalla sospensione delle rate dei mutui bancari per gli immobili privati danneggiati – sisma maggio 2012

Il **comma 16** autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021 per l'attuazione - fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente - da parte dei commissari delegati per la ricostruzione, di quanto previsto dall'art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, che dispone sulla sospensione delle rate dei mutui bancari per gli immobili privati danneggiati dal sisma del 2012.
La norma in esame comporta un onere pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'art. 114 (vedi *supra*).
In primo luogo, in base al riferimento esplicito all'art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, la norma in esame è circoscritta ai soggetti che, a partire dal 2014 e fino al 31 dicembre 2020 (ultima proroga dettata dall'art. 9-*vicies sexies*, comma 1, D.L. 123/2019), hanno avuto la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari, residenti, nei comuni interessati dall'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 che hanno subito altresì il sisma del 20 e 29 maggio 2012, nei comuni colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. La sospensione di tali mutui, relativa ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto, all'inizio era stata fissata fino al 31 dicembre 2015, termine poi prorogato al 31 dicembre 2020.
In secondo luogo, la norma in esame specifica di fare salvo "quanto previsto dalla normativa vigente", che, sebbene non chiaramente esplicitato, sembrerebbe richiamare, come puntualizzato dalla Relazione tecnica (RT), una serie di norme che iniziano dall'art. 1, comma 359, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), e terminano con il citato art. 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, in cui, in sintesi, si provvede a prorogare la sospensione dei mutui ed a stanziare le risorse (che ora si aggiungono allo stanziamento di 15 milioni di euro previsto dal comma in esame), per il pagamento dei maggiori interessi, maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di

qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle medesime rate, sebbene, tuttavia, tali disposizioni richiamate non esplicitino chiaramente tale finalità.
Infatti, è solo l'art. 1, comma 359, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che prevede l'autorizzazione ai Commissari delegati, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate sospese.
Ciò premesso, si valuti l'opportunità, ai fini di maggior chiarezza della disposizione, di richiamare espressamente quanto previsto dall'art. 1 comma 359 della legge 147/2013.

Proroga della sospensione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali – sisma maggio 2012
Il **comma 17** proroga fino all'anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2021, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa - e poi trasferiti al MEF - agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017.
In particolare, si tratta della sospensione dei suddetti oneri previsti dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), da ultimo prorogata all'anno 2021 dall'articolo 9-vicies quater del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123.
I suddetti oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Sono incluse nella predetta sospensione anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'art. 114 (vedi la relativa scheda).
L'individuazione dei comuni colpiti è stata operata dall'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012. A tali territori sono stati aggiunti quelli, in presenza di nessi causali tra danni accusati ed eventi sismici suddetti, dei comuni indicati dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012. L'art. 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017, ha stabilito che, a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, sia ridotto a 30 Comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul

Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno e Vigarano Mainarda. La norma consente ai Presidenti delle regioni dei territori colpiti dal sisma (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) in qualità di Commissari delegati, di procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.
Il successivo comma 44 dell'art. 2-bis del D.L. 148/2017 ha prorogato lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 2012 al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Da ultimo, lo stato di emergenza è stato poi prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 15, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162.

Articolo 58
(Fondo per la filiera della ristorazione)

L'**articolo 58** istituisce un Fondo dotato di 600 milioni per l'anno 2020 al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che acquistino prodotti agricoli e alimentari.

Il **comma 1** istituisce un **Fondo** nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una **dotazione di 600 milioni per il 2020**, per aiutare **la ripresa dell'attività da parte degli esercizi di ristorazione e** per ridurre **lo spreco alimentare**.
Il **comma 2** stabilisce che le risorse finanziarie disposte sul Fondo sono destinate all'erogazione di un **contributo a fondo perduto** a favore delle imprese registrate con codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. La disposizione prosegue specificando che potranno avere accesso a tale contributo solo gli esercizi commerciali che abbiano registrato nei mesi da marzo a giugno 2020 una **perdita di fatturato** pari ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi registrati nei mesi da marzo a giugno 2019. Con una *rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2020* è stato specificato che per i soggetti che hanno avviato **l'attività a decorrere dal 1 gennaio 2019**, per i quali viene confermata l'applicabilità della disposizione, **non valgono i limiti di fatturato** indicati nel periodo precedente.

La relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame specifica che sulla base del rapporto annuale 2019 della ristorazione pubblicato da Confcommercio FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi), le attività interessate dalla presente norma, al 31 dicembre 2018, risultano essere 125.657 imprese, secondo il riparto indicato nella tabella in calce.
In particolare le attività interessate alla misura sono:

- 122.381 di cui al codice ATECO 56.10.11;
- 1871 di cui al codice ATECO 56.29.10;
- 1405 di cui al codice ATECO 56.29.20;

Si riporta di seguito la tabella allegata alla relazione tecnica.

2.3 Il comparto ristoranti

Il numero delle imprese registrate con il codice di attività 56.1 (ristoranti e attività di ristorazione mobile) ammonta a 184.587 unità.

Tab. 11 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile
(Distribuzione delle imprese attive - anno 2018)

Regione	Valori assoluti	valori %
Piemonte	13.166	7,1
Valle d'Aosta	605	0,3
Lombardia	25.843	14,0
Trentino A.A.	3.043	1,6
Veneto	13.813	7,5
Friuli V. Giulia	3.735	2,0
Liguria	6.926	3,8
Emilia Romagna	13.628	7,4
Toscana	13.493	7,3
Umbria	2.587	1,4
Marche	5.022	2,7
Lazio	21.346	11,6
Abruzzo	4.875	2,6
Molise	1.003	0,5
Campania	17.460	9,5
Puglia	11.095	6,0
Basilicata	1.333	0,7
Calabria	6.123	3,3
Sicilia	13.573	7,4
Sardegna	5.918	3,2
Italia	**184.587**	**100,0**

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere

Ai sensi del **comma 3,** i soggetti interessati possono presentare per l'elargizione del contributo apposita **istanza** secondo le modalità che saranno fissate nel decreto previsto al comma 10.
Il contributo sarà erogato, per un importo pari al 90 per cento, al momento in cui la domanda verrà accettata.
L'accettazione presuppone che vengano presentati i documenti fiscali comprovanti gli acquisti effettuati - anche senza quietanza – e l'autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sull'assenza delle condizioni ostative stabilite dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Il saldo del contributo verrà corrisposto una volta presentata la quietanza di pagamento secondo le modalità tracciabili previste dalla legislazione vigente.

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 richiamato, recante il **Codice** delle leggi **antimafia** e delle misure di prevenzione, prevede, all'articolo 67, gli specifici effetti delle misure di prevenzione. Il particolare, esclude dalla possibilità di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali alle persone alle quali è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione.

Il **comma 4** prevede che l'erogazione del contributo venga effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis.*
Il **comma 5** prevede che il contributo in esame non concorra alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevi, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi e non concorra alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In merito al richiamato **Testo Unico delle imposte sui redditi, l'articolo 61** prevede, al comma 1, che gli **interessi passivi** inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Il comma 2 specifica che la parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 non dà diritto alla detrazione dall'imposta per oneri. Quanto **all'articolo 109, comma 5**, esso prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al *comma 3 dell'articolo 95*, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

Il **comma 6** introduce la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'erogazione del contributo in esame, apposite convenzioni con **concessionari di servizi pubblici** che:

- risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale;
- abbiano disponibilità di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate;
- abbiano l'identificazione come *Identity Provider* e la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- possano vantare un'esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento.

Per l'accesso ai benefici, il **richiedente** è tenuto a:

- registrarsi nella piattaforma digitale messa a disposizione del concessionario convenzionato, denominata "**piattaforma della ristorazione**";
- recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato.

In entrambi i casi dovrà essere fatta richiesta di accesso al beneficio e dovranno essere forniti i dati richiesti, tra i quali copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il concessionario pubblicano nei propri siti internet le informazioni necessarie per la richiesta di accesso al beneficio.
Una volta trasmessa al Dicastero agricolo la richiesta di erogazione del contributo, lo stesso Dicastero verificherà i requisiti sulla base della documentazione trasmessa in formato digitale dal concessionario convenzionato.
Se la verifica avrà esito positivo, il concessionario convenzionato effettuerà il bonifico, previo accredito da parte del Dicastero, a favore dell'esercizio commerciale richiedente, per un importo pari al novanta per cento del valore del contributo complessivo.
Gli acquisti dei prodotti agricoli e alimentari, anche DOP e IGP, è certificato dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti richiesti – che secondo il comma 2 deve avvenire al momento della presentazione dell'istanza - utilizzando la piattaforma della ristorazione o recandosi presso gli uffici del concessionario convenzionato; all'esito della verifica il concessionario convenzionato provvederà ad emettere, nelle medesime modalità, i bonifici a saldo del contributo.
La disposizione prosegue attribuendo al personale impiegato presso il concessionario convenzionato la qualità di incaricato di pubblico servizio al fine di poter espletare le attività necessarie all'identificazione degli aventi diritto.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sarà determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio richiesto e i criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato.

Si rileva che non risulta chiaro dalla disposizione in esame cosa debba intendersi per "onere a carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio richiesto".

Il **comma 7** prevede che il Dicastero agricolo possa avvalersi dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per le verifiche relative ai contributi erogati.
Il **comma 8** stabilisce che l'indebita percezione del contributo, oltre a prevedere il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo di cui non si aveva diritto. All'irrogazione della sanzione provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione contributo non spettante è effettuata con modello F24, senza possibilità di compensazione con crediti, entro sessanta giorni dalla data di

notifica dell’atto di accertamento effettuato dall’ICQRF; in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati, la riscossione coattiva viene effettuata mediante ruolo.
Il **comma 9** prescrive che, qualora il percettore del contributo a fondo perduto **cessi l'attività d’impresa** successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto che ha presentato richiesta è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero è effettuato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.
Il **comma 10** prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d’intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, saranno stabiliti i criteri, i limiti e le modalità di erogazione del contributo.
Il comma 11, infine, prevede la copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo in esame, pari, appunto a 600 milioni per l’anno 2020; le risorse finanziarie sono rinvenute nell’ambito dell’articolo 114 che dispone la copertura complessiva del provvedimento, salvo prevedere che all’espletamento delle attività connesse all’articolo in esame, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 59
(Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici)

L'**articolo 59** riconosce un **contributo a fondo perduto** ai soggetti esercenti attività di impresa di **vendita di beni** o **servizi** al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei **comuni capoluogo di provincia** o di **città metropolitana** che abbiano registrato **presenze turistiche** di cittadini **residenti in paesi esteri**: per i comuni **capoluogo di provincia**, in numero **almeno tre volte superiore** a quello dei **residenti** negli stessi comuni; per i comuni **capoluogo di città metropolitana**, in numero **pari o superiore** a quello dei **residenti** negli stessi comuni. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** riferito al mese di **giugno 2020**, degli esercizi sopra descritti, realizzati nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, sia **inferiore** ai **due terzi** dell'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** realizzati nel corrispondente mese del 2019. L'**ammontare** del **contributo** è determinato nelle seguenti misure: **15 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori** a **400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; **10 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori** a **400.000 euro** e fino a **un milione** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; **5 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori** a **un milione** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. L'ammontare del **contributo** a fondo perduto è riconosciuto, comunque, in misura **non inferiore** a **mille euro** per le **persone fisiche** e a **duemila euro** per i soggetti **diversi** dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni sopra indicati. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere **superiore** a **150.000 euro**.

In particolare, il **comma 1** riconosce un **contributo a fondo perduto** ai soggetti esercenti attività di impresa di **vendita di beni** o **servizi** al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei **comuni capoluogo di provincia** o di **città metropolitana** che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato **presenze turistiche** di cittadini **residenti in paesi esteri**:
a) per i comuni **capoluogo di provincia**, in numero **almeno tre volte superiore** a quello dei **residenti** negli stessi comuni;
b) per i comuni **capoluogo di città metropolitana**, in numero **pari o superiore** a quello dei **residenti** negli stessi comuni.

Il **comma 2** prevede che il contributo spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** riferito al mese di **giugno 2020**, degli esercizi sopra descritti, realizzati nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, sia **inferiore** ai **due terzi** dell'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono **autoservizi** di **trasporto pubblico** non di linea l'**ambito territoriale** di esercizio dell'attività è riferito all'**intero territorio** dei comuni di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede che l'**ammontare** del **contributo** è determinato applicando una **percentuale** alla **differenza** tra l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** riferito al mese di **giugno 2020** e l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

a) **15 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori** a **400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

b) **10 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori** a **400.000 euro** e fino a **un milione** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

c) **5 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori** a **un milione** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per il **comma 4**, l'ammontare del **contributo** a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, in misura **non inferiore** a **mille euro** per le **persone fisiche** e a **duemila euro** per i soggetti **diversi** dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere **superiore** a **150.000 euro**.

Il **comma 5** estende al contributo a fondo perduto l'applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del D.L. n. 34/2020 (L., n. 77/2020).

L'articolo 25 in questione ha disposto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ai sensi del comma 7, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, base imponibile dell'IRAP ai sensi del decreto legislativo n. 446 del 1997.

I commi 8, 9 e 10 indicano le modalità per ottenere il contributo a fondo perduto. I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi (comma 8). L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

Ai sensi del comma 9, l'istanza contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.

Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12.

Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (Confisca).

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (articolo 10).

Ai sensi del comma 11, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi di Bilancio".

L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 12 disciplina l'attività di controllo dei dati, recupero dei contributi non spettanti e relativa sanzione,

In particolare, l'attività di controllo dei dati dichiarati dal richiedente viene attribuita agli uffici delle imposte ai sensi degli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973 riguardanti le funzioni, nonché i poteri di accesso, ispezione e verifica degli uffici medesimi.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (dal 100 al 200% della misura del contributo) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 (4% annuo), in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, da commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004).

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 78 del 2010. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 546 del 1992 (recante disposizioni sul processo tributario).

Il comma 13 stabilisce che, qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Il comma 14, infine, dispone che, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-*ter* del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Il **comma 6** prevede che il contributo a fondo perduto **non è cumulabile** con il contributo di cui all'articolo 58 per le **imprese della ristorazione** ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per **uno solo** dei **due contributi**.
Il **comma 7** rinvia all'articolo 114 per la copertura degli oneri relativi all'articolo in esame, valutati in **500 milioni di euro** per il 2020.

Articolo 60
(Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese)

L'**articolo 60, comma 1,** rifinanzia di **64 milioni** di euro **per il 2020** la cd. **Nuova Sabatini**, misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
Il **comma 2** rifinanzia di **500 milioni** di euro per il **2020** lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008).
Il **comma 3** rifinanzia ed estende l'ambito di intervento del "**Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa**", istituito dall'articolo 43 del D.L. n. 34/2020. In particolare, alla **lett. *a)*** rifinanzia il Fondo di **200 milioni** per il **2020**; alla **lett. *b*)** interviene sull'ambito di operatività del Fondo destinandolo al salvataggio e alla ristrutturazione anche di **imprese che**, indipendentemente dal numero degli occupati, **detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale**; la **lett. *c*)** dispone che il Fondo - nelle ipotesi di autorizzazione alla proroga di sei mesi della cassa integrazione - opera per i costi da sostenersi in relazione alla proroga, indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata, e la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga.
Alla **lettera *d)***, il comma interviene sulle **modalità procedurali di adozione del decreto** del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, atto a disciplinare i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, disponendo che esso **non** abbia **più forma di un regolamento ministeriale,** di cui all'articolo 17, comma 3 del D.L. n. 400/1988.
Il **comma 4** rifinanzia di **50 milioni** di euro per l'anno **2021** l'autorizzazione di spesa per il c.d. "*Voucher Innovation Manager*", contributo a fondo perduto, in forma di *voucher*, per l'acquisizione di **consulenze specialistiche** in innovazione di cui all'articolo 1, comma 231 della legge di bilancio 2019.
Il **comma 5** rifinanzia il **Fondo per la crescita sostenibile** di **10 milioni** di euro per l'anno **2020**, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello **sviluppo delle società cooperative** di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. "**Nuova Marcora**").
Il **comma 6** incrementa di **950 milioni** di euro per l'anno **2021** la dotazione del **Fondo IPCEI** (Importanti progetti di interesse comune europeo), di cui all'articolo 1, comma 232 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019).
Il **comma 7** quantifica gli oneri derivanti dalle misure contenute nell'articolo in esame in **774 milioni** di euro per l'anno **2020** e in **1.000 milioni** di euro per il

2021, disponendo che ad essi si provveda ai sensi dell'articolo 114, che reca le disposizioni di copertura finanziaria del decreto legge.

Segnatamente, il **comma 1** rifinanzia di **64 milioni** di euro **per il 2020** la cd. **Nuova Sabatini**. La misura, adottata nella precedente legislatura con il D.L. n. 69/2013 (articolo 2), costituisce una delle principali forme di sostegno alle imprese per investimenti in beni strumentali.
Essa è in particolare volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, alle micro, piccole e medie imprese:

- di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché
- di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti, concesso dal MISE. L'autorizzazione di spesa relativa al contributo statale in conto impianti (di cui all'articolo 2, comma 8 del D.L. n. 69/2013) è stata più volte rifinanziata e implementata. Il comma qui in esame rifinanzia ulteriormente l'autorizzazione di spesa in questione.

La **relazione illustrativa** al decreto legge afferma che il rifinanziamento è finalizzato a garantire continuità alla "Nuova Sabatini", incrementando le risorse già autorizzate dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 226-229, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

> La Legge di bilancio ha previsto un **rifinanziamento** della "Nuova Sabatini" di **105 milioni** di euro per l'anno **2020**, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Sulle somme così autorizzate è stata mantenuta la **riserva** del 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale del 30% per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0".
> La maggiorazione del contributo statale per investimenti "Industria 4.0" è stata fissata nella misura del 100%, per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni a valere sulle risorse autorizzate. Secondo quanto recentemente previsto dal D.L. cd. "Semplificazioni", i contributi sono erogati in **unica soluzione** con **modalità procedurali stabilite con decreto** del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, in aggiunta all'importo di 60 milioni, l'intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti diversi da quelli relativi a "Industria 4.0" (**comma 226**, come **da ultimo modificato** dall'art. 39, comma 2 del **D.L. n 76/2020, cd. Semplificazioni**, (il cui *iter* parlamentare di conversione in legge è in corso).
> Una ulteriore riserva pari al 25% delle risorse autorizzate è stata destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante *leasing*

finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. Anche per tali operazioni opera una maggiorazione del contributo statale, che viene rapportato, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 % (dunque, il contributo statale è maggiorato del 30% rispetto al contributo ordinario) (**comma 227**). Le risorse delle riserve non utilizzate alla data del 30 settembre di ciascun anno rientrano nella disponibilità della misura (**comma 228**).
Sui finanziamenti concessi di cui al precedente periodo, è stata concessa a titolo gratuito la garanzia del **Fondo di garanzia PMI**, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (**comma 229**).

Si ricorda, per quanto riguarda la concessione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, del contributo in conto impianti, che l'ammontare del contributo in questione è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento. Il contributo è erogato alle imprese in sei quote annuali, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.L. n 34/2019 (c.d. Decreto crescita, conv. con mod. in L. n. 58/2019, che ha novellato l'art. 2, comma 4 del D.L. n. 69/2013): in caso di finanziamento non superiore a 100 mila euro, per le domande di finanziamento presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019 fino al 16 luglio 2020, il contributo è erogato alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione.
Il D.L. n. 76/2020, all'articolo 39, comma 1, ha recentemente innalzato, per le domande presentate **a decorrere dal 17 luglio 2020**, da 100.000 a **200.000 euro** la soglia entro la quale il **contributo statale in conto impianti** è erogato in un'**unica soluzione** (con una novella all'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013).
La relazione tecnica evidenzia che **risulta pressoché esaurita la quota parte di risorse stanziate dalla legge di bilancio 2020**. Per evitare la chiusura dello sportello e per dare attuazione alla norma introdotta dal c.d. decreto Semplificazioni, è disposto un ulteriore stanziamento per il 2020 di 64 milioni di euro, importo stimato secondo le analisi previsionali di seguito riportate.

Il **comma 2** rifinanzia di **500 milioni** di euro per il **2020** lo strumento dei **Contratti di sviluppo**, istituito dall'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008).
Come evidenziato dalla **relazione illustrativa**, i contratti di sviluppo costituiscono la principale misura agevolativa nazionale di sostegno alla realizzazione di grandi investimenti produttivi e per l'attuazione delle politiche industriali nazionali. Il rifinanziamento è finalizzato a garantire continuità operativa alla misura.

I Contratti di sviluppo, operanti mediante una procedura valutativa a sportello e gestiti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, hanno ricevuto, dalla data di loro operatività, nel 2011, stanziamenti a valere su diverse fonti finanziarie, europee (programmi

operativi nazionali e regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei), statali (Fondo per lo sviluppo e la coesione, leggi di bilancio, fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83/2012, programmazione complementare) e regionali, registrando una forte risposta da parte del tessuto produttivo.
Da ultimo, la dotazione dei contratti di sviluppo è stata incrementata dalla **legge di bilancio per il 2020** (articolo 1, comma 231, della legge n. 160/2019) e dal "**Decreto cd. Cura Italia**" (articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), che hanno destinato allo strumento risorse pari, rispettivamente, a **100 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2020 e 2021**, e a **400 milioni** di euro per il **2020**.
Con **direttiva** del Ministro dello sviluppo economico del **15 aprile 2020** è stato definito l'utilizzo e il riparto di tali risorse, che sono state destinate al finanziamento delle iniziative rientranti nella procedura cd. *fast track*. In particolare, la metà delle risorse complessive (300 milioni di euro) è stata destinata al finanziamento di domande già pervenute e la restante parte al finanziamento di nuove domande in specifici e circoscritti settori particolarmente strategici nell'attuale contingenza (*green* e biomedicale).
Tale **dotazione** – afferma sempre la relazione illustrativa - è, tuttavia, **insufficiente a garantire la continuità dello strumento**, in particolare per i settori non interessati dalla direttiva; in tal senso, la norma è volta a garantire, rifinanziandolo, la continuità allo strumento agevolativo.

Per una descrizione dettagliata delle modalità di funzionamento della misura si rinvia al paragrafo "contratti di sviluppo" del **tema dell'attività parlamentare** sul "**sostegno alle imprese**".

Il **comma 3** rifinanzia ed estende l'ambito di intervento del "**Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa**" istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 43 del D.L. n. 34/2020.

Il **Fondo** per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell' attività d'impresa è stato istituito presso il MISE, dalla citata norma, con una dotazione iniziale di **100 milioni di euro per il 2020** (**comma 1**) ed è stato destinato alla **ristrutturazione** di **imprese titolari** di **marchi storici di interesse nazionale** iscritte nel relativo registro, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria, da individuarsi sulla base di criteri che verranno stabiliti con decreto ministeriale attuativo (**comma 2**).
Il Fondo opera, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle predette condizioni, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio), nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli

occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro (**comma 3**).
Le imprese, qualora intendano avvalersi del Fondo, notificano al MISE le informazioni relative a:
a) le azioni che intendono adottare per ridurre gli impatti occupazionali, (incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa);
b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa, o le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli *asset* da parte degli stessi (**comma 4**).
La norma originaria, nella sua formulazione precedente all'intervento novellatore qui in esame, ha demandato ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo (**comma 5**).

Il comma 3 in esame, alla **lettera *a)***, rifinanzia il Fondo di **200 milioni** di euro per il **2020**, portandone la relativa dotazione da 100 a 300 milioni di euro per l'anno in corso (novella al comma 1 dell'articolo 43 del D.L. n 34/2020).

La **relazione tecnica** evidenzia, a motivazione dell'intervento in esame, che la dotazione finanziaria originaria del Fondo, di 100 milioni di euro per il 2020, risulta insufficiente ad una piena efficacia dello stesso, in considerazione delle situazioni di crisi che possono essere interessate dall'applicazione dell'intervento (già al 2019, presso il MISE, risultavano aperti circa 150 tavoli di crisi e, al presente, per effetto dell'attuale situazione epidemiologica, è presumibile un aumento delle situazioni di crisi); della tipologia di interventi e del *target* delle imprese beneficiarie, che presumibilmente determineranno interventi consistenti, nell'ordine di diversi milioni di euro ciascuno.

Alla **lettera *b)*** il comma interviene sull'ambito di operatività del Fondo destinandolo al salvataggio e alla ristrutturazione anche di **imprese che**, indipendentemente dal numero degli occupati, **detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale** (novella al comma 2 dell'articolo 43 del D.L. n. 34/2020).
Con riferimento a tale previsione si valuti l'opportunità di definire, per via normativa, i criteri per la definizione di beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

Alla **lettera *c)***, il comma introduce la previsione per cui il Fondo - nelle ipotesi di autorizzazione alla **proroga** di sei mesi della **cassa integrazione** riconosciuta alle imprese in crisi, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale (di cui all'art. 44 del D.L. n. 109/2018) - opera per

i **costi da sostenersi** dalla società in relazione alla proroga ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata.
In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva (inserimento di un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 43 del D.L. n. 34/2020).
Sul punto, si ricorda che l'articolo 14 del presente decreto – alla cui scheda di lettura si rimanda – prevede ulteriori fattispecie di sospensione dell'operatività del licenziamento.

Alla **lettera *d)***, il comma interviene sulle **modalità procedurali di adozione del decreto** del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, atto a disciplinare i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, disponendo che esso **non** abbia **più forma di un regolamento ministeriale,** di cui all'articolo 17, comma 3 del D.L. n. 400/1988[6] (novella al comma 5 dell'articolo 43 del D.L. n. 34/2020).

Il **comma 4** rifinanzia di **50 milioni** di euro per l'anno **2021** l'autorizzazione di spesa per il riconoscimento alle piccole e medie imprese di un contributo a fondo perduto, in forma di *voucher*, per l'acquisizione di **consulenze specialistiche** in innovazione di cui all'articolo 1, comma 231 della legge di bilancio 2019 (c.d. "*Voucher Innovation Manager*").

La relazione tecnica afferma che l'incremento di risorse risulta necessario per garantire efficacia all'intervento, per il quale si prevede di adottare un nuovo bando nel 2021. Sulla base dell'esperienza registrata con la prima edizione della misura, la dotazione finanziaria risulta, infatti, insufficiente a soddisfare l'ampia adesione allo strumento.
Il primo bando (2019) ha visto l'approvazione di 3.512 domande per investimenti in consulenza per l'innovazione per un importo complessivo concesso di oltre 92 milioni di euro. Il contributo medio per impresa è risultato pari a oltre 26.000 euro (investimento medio per impresa pari a quasi 57.000 euro). L'incremento della dotazione per il bando 2021 di 50 milioni di euro potrà comportare il soddisfacimento di quasi 1.900 domande in più rispetto alle circa 950 domande ammissibili con lo stanziamento già disponibile.

> La **legge di bilancio 2019** (legge n. 145/2018, art. 1, commi 228-231) ha riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di **consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi**

[6] L'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 stabilisce che i regolamenti ministeriali (e interministeriali) sono adottati con decreto del singolo Ministro (e con decreto interministeriale). Per essi è richiesto il parere del Consiglio di Stato e la registrazione della Corte dei conti. Prima della loro emanazione devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri. Tali atti devono recare la denominazione "regolamento" e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi.
A tal fine, è stato ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo con una dotazione complessiva pari a 75 milioni di euro, ripartita in **25 milioni** per **ciascuno degli anni del triennio 2019-2021**.
Il contributo è riconosciuto **per i due periodi d'imposta** successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella forma di ***voucher***, per l'acquisto di consulenze specialistiche relative a tali processi. Il contributo viene concesso secondo modalità e percentuali diversificate in base alla dimensione dell'impresa:

- in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro nei confronti delle micro e piccole imprese e
- in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro nei confronti delle medie imprese.

In caso di adesione a un contratto di rete avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo per l'acquisto delle consulenze specialistiche è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro.
L'attribuzione del contributo è subordinata alla condizione che le consulenze specialistiche relative ai processi d'innovazione siano rese da società e manager qualificati iscritti in un apposito elenco istituito con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019, il quale ha stabilito anche i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione del *voucher*.
Il Decreto direttoriale del MISE 29 luglio 2019 ha fissato le modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco (fino al 25 ottobre 2019). Con il successivo Decreto direttoriale del MISE 25 settembre 2019 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione, da parte delle PMI e delle reti, delle domande di agevolazione nonché delle relative richieste di erogazione.
Con decreto direttoriale 20 dicembre 2019 è stato definito, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e dell'applicazione delle riserve previste nell'ambito dell'intervento, l'**elenco delle domande di agevolazione finanziabili**.
A fronte delle **numerose istanze di accesso** alle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019, per le annualità 2019 e 2020, **superiori alla dotazione finanziaria** disponibile per l'intervento (50 milioni di euro), il Ministero, con decreto direttoriale 13 dicembre 2019, ha disposto la **chiusura dello sportello** per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni con effetto **dal 13 dicembre 2019.**
Successivamente, con **D.M. 14 gennaio 2020**, ha destinato alla misura **risorse aggiuntive** pari a **46,1 milioni** di euro circa per l'anno **2020**. Si tratta di risorse rivenienti da economie registrate nell'ambito dell'attuazione dello strumento agevolativo "*voucher per la digitalizzazione delle PMI*" (di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. n. 145/2013) disponibili nella contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile.
Si rinvia, al sito istituzionale del MISE, alla pagina dedicata alla misura in questione.

Il **comma 5** rifinanzia il **Fondo per la crescita sostenibile** di **10 milioni** di euro per l'anno **2020**, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle **società cooperative** di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. "**Nuova Marcora**").

La norma, afferma la relazione illustrativa, è volta a garantire continuità al regime di aiuto istituito con il predetto decreto.

Il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 dicembre 2014**, adottato ai sensi dell'**art. 1, co. 845,** della **L. 27 dicembre 2006, n. 296** (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, ha istituito, all'art. 6, un **regime di aiuto (c.d. "Nuova Marcora")** - finalizzato a **promuovere** la **nascita** e lo **sviluppo** di **società cooperative** di **piccole e medie dimensioni** - **nell'ambito delle risorse** – ascritte a tale finalità - sul **Fondo per la crescita sostenibile**.

Ai sensi dell'articolo 1 e 3, possono beneficiare delle agevolazioni non tutte le **società cooperative** di piccola e media dimensione, ma solo quelle nelle quali la società finanziaria del Ministero dello Sviluppo Economico, Cooperazione Finanza Impresa - **Cfi Scpa**, ha assunto delle partecipazioni (di minoranza) con l'obiettivo di assicurare un piano di impresa e sicurezza finanziare alle cooperative stesse. Il D.M., sempre all'articolo 3, indica espressamente i casi di non ammissione al beneficio.

Il D.M. prevede che **il finanziamento agevolato venga concesso** da **CFI Scpa**, cui è affidata l'attuazione degli interventi con capitale proprio, ai sensi della legge Marcora originaria. CFI Scpa è partecipata al 98,32% dal MISE. La società, nell'anno 2019, ha incorporato **Soficoop sc**, già partecipata al 99,85% dal MISE.

Il D.M., all'articolo 5, comma 1, autorizza infatti la **società finanziaria a concedere alle società cooperative finanziamenti a tasso agevolato,** a fronte della realizzazione di iniziative indicate dall'articolo 6 del D.M. Si tratta delle iniziative volte a sostenere:

a) sull'**intero territorio nazionale**, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di *società cooperative* sociali e di *società cooperative* che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;

b) nei **territori delle *Regioni del Mezzogiorno***, oltre a quanto previsto alla lettera *a)*, **lo sviluppo o la ristrutturazione di *società cooperative* esistenti.**
L'agevolazione statale è pari alla **differenza** tra le rate calcolate al tasso di attualizzazione e rivalutazione, vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelle da corrispondere al predetto tasso agevolato (articolo 5, comma 3) [7].

Con **Decreto Direttoriale del 16 aprile 2015** sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative

[7] Il D.M. (articolo 5, comma 4) prevede che la concessione delle agevolazioni sia effettuata ai sensi dell'art. 17 del Regolamento europeo di esenzione per categoria (GBER - Reg. UE n. 651/2014) ovvero del Regolamento europeo sugli aiuti di Stato *de minimis*.

agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il MISE e la società finanziaria a cui è affidata la gestione dell'intervento.
Quanto alle **risorse finanziarie**, l'articolo 4 del D.M. dispone l'utilizzo della Sezione del **Fondo crescita sostenibile** dedicata agli interventi per il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi (articolo 23, comma 2, lett. *b)* D.L. n. 83/2012). Il Fondo cresta è gestito in regime di contabilità speciale (n. 1201)[8]. A tal fine, il D.M. ha disposto:
- il versamento alla predetta Sezione del Fondo crescita delle risorse già disponibili sul capitolo dello stato di previsione del MISE concernenti il Fondo competitività e sviluppo, afferenti gli interventi la salvaguardia dell'occupazione a favore di PMI cooperative (cap. 7421, pg.21) pari a circa **8,8 milioni di euro** (dati di consuntivo 2014);
- che le agevolazioni possano altresì essere finanziate con risorse provenienti da Programmi Operativi cofinanziati con Fondi Strutturali, nell'attuazione di azioni, previste nei predetti Programmi Operativi, coerenti con le finalità e gli ambiti di intervento del presente decreto. Dunque, le risorse trasferite per la concessione dei finanziamenti agevolati sono ammontate complessivamente a **circa 9,8 milioni di euro**. Le risorse originariamente assegnate agli interventi sono state erogate per la concessione di finanziamenti in corso.
La misura è stata rifinanziata dalla **legge di bilancio 2017** (legge n. 232/2016), la quale, all'art. 1, **comma 74** ha incrementato il Fondo per la crescita sostenibile di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018.
La **relazione tecnica** al provvedimento in esame afferma che a **luglio 2020** risulta una **disponibilità residua** di risorse - **tenendo conto del carattere rotativo** dell'intervento e dei rientri delle rate di finanziamento - pari a **poco più di 16 milioni di euro**, che determina un fabbisogno di risorse ulteriori.

Il **comma 6** incrementa di **950 milioni** di euro per l'anno **2021** la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo), di cui all'articolo 1, comma 232 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019).

Il Fondo per i contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'**Importante Progetto di Interesse Comune Europeo** sulla **microelettronica**[9] è stato istituito dall'articolo 1, comma 203 della **legge di bilancio 2019** (Legge n. 145/2018), con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. In attuazione della norma istitutiva, il **Decreto ministeriale 30 ottobre 2019** ha definito i criteri per

[8] I rientri del fondo crescita, iscritti all'entrata, vengono assegnati al **capitolo 7483/MISE** per essere poi trasferiti alla contabilità speciale. Mentre, sul **capitolo 7342/pg6** confluiscono risorse della contabilità speciale per poi essere assegnate ad interventi agevolativi.

[9] IPCEI (*Important Project of Common European Interest*): importante progetto di interesse comune europeo ai sensi della comunicazione n. 188/2014. l'IPCEI integrato nel settore della microelettronica, approvato dalla decisione n. 8864/2018 della Commissione europea C(2018) 8864 *final*, del 18 dicembre 2018, si compone del documento comune «Connecting Europès microelectronic industry to foster digitisation in Europe» («Chapeau»), degli allegati tecnici comuni relativi ai cinque settori tecnologici in cui si articola l'iniziativa, e dei project portfolio dei singoli partecipanti.

l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.
La Legge bilancio 2020 (L. n. 160/2019, articolo 1, comma 232) ha poi incrementato la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro nel 2020 e di 90 milioni nel 2021, disponendo, contestualmente, che il Fondo stesso possa intervenire per il **sostegno finanziario** delle imprese che partecipano alla realizzazione di **importanti progetti di comune interesse europeo** di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)*, TFUE, **intrapresi in tutti gli ambiti** di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. È stato inoltre demandato ad un **decreto del Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

La **relazione tecnica** al provvedimento in esame richiama la Decisione C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018 con la quale la Commissione europea ha approvato l'IPCEI microelettronica. In tale Decisione, la Commissione ha autorizzato un aiuto di Stato per l'Italia, tra gli altri, pari a circa 800 milioni di euro per il periodo 2018-2024.
A stanziare una prima quota di tale fabbisogno si è dunque provveduto – afferma la relazione - attraverso la legge di bilancio per il 2019, che, come sopra accennato, ha istituito il Fondo (dotandolo di complessivi 410,2 milioni di euro nel periodo 2019-2024).
Con il successivo decreto di concessione 19 dicembre 2019, lo stanziamento di 410,2 milioni di euro è stato completamente impegnato.
Inoltre, la relazione evidenzia come la Commissione europea abbia approvato, il 10 dicembre 2019, il primo IPCEI batterie (il cosiddetto *Summer Batteries IPCEI*) che comporta per l'Italia un aiuto di Stato pari a 572 milioni di euro. È in corso di approvazione un secondo IPCEI batterie (denominato *EUbatIn*, approvazione prevista novembre 2020), che comporterà per l'Italia un aiuto di Stato pari a circa 600 milioni di euro.
A fronte di questi sviluppi, la legge di Bilancio 2020, al comma 232, ha integrato il comma 203 della legge di Bilancio 2019 estendendone l'ambito di operatività anche ai futuri IPCEI, trasformando il "Fondo IPCEI per la microelettronica" nel nuovo "Fondo IPCEI" e rifinanziandolo con 100 milioni di euro (per il biennio 2020/2021), contro una richiesta iniziale del MISE di circa 1,2 miliardi di euro per il periodo 2020/2027, motivata dalle effettive necessità finanziarie dello strumento.
I 100 milioni stanziati non sono stati infatti sufficienti, afferma la relazione, per avviare a realizzazione gli investimenti previsti dalla Decisione della Commissione sul primo IPCEI Batterie, in quanto il suddetto rifinanziamento coprirebbe soltanto il 15% dell'ammontare autorizzato, che risulta essere pari a

572 milioni. Per lo stesso motivo non è stato possibile, ad oggi, emanare il previsto decreto attuativo.
A tal fine la norma, per concorrere alla copertura del fabbisogno stimato, indica un incremento finanziario del Fondo pari a complessivi 950 milioni di euro per l'anno 2021.

Il **comma 7** quantifica gli oneri derivanti dalle misure contenute nell'articolo in esame **774 milioni** di euro per l'anno **2020** e in **1.000 milioni** di euro per il **2021**, disponendo che ad essi si provveda ai sensi dell'articolo 114, che reca le disposizioni di copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Articolo 61
(Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio)

L'**articolo 61** stabilisce che tutti i procedimenti di **accorpamento** delle Camere di commercio, **pendenti** alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si concludono con l'insediamento degli **organi** della **nuova** camera di commercio entro e non oltre il termine di **60 giorni** dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento. La **scadenza** di tale termine comporta la **decadenza**, con successiva nomina di un **commissario straordinario**, degli organi delle camere di commercio che **non hanno completato** il processo di **accorpamento**, ad esclusione del **collegio dei revisori dei conti**. Si prevede la **decadenza**, sempre ad esclusione del **collegio dei revisori dei conti**, anche degli organi delle Camere di commercio **in corso di accorpamento** che sono **scaduti** alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con successiva nomina di un **commissario straordinario**. Ulteriori disposizioni riguardano le eventuali procedure di rinnovo dei consigli delle camere di commercio accorpate, i criteri per la determinazione delle **sedi** delle stesse, le procedure per la partecipazione societaria e la costituzione, da parte delle camere di commercio, di **aziende speciali**, i criteri di composizione e le competenze delle Giunte delle camere di commercio accorpate.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che tutti i procedimenti di **accorpamento** delle Camere di commercio disciplinati dal d.lgs. n. 219/2016, **pendenti** alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si concludono con l'insediamento degli **organi** della **nuova** camera di commercio entro e non oltre il termine di **60 giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il sistema delle funzioni e dell'organizzazione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – come disciplinato dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e già modificato dal d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 – è stato oggetto di riforma ad opera del **d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219**, di attuazione della delega di cui all'art. 10 della **legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni** (legge 7 agosto 2015, n. 124).

Si ricorda in proposito che la L. n. 580/1993 disciplina le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come enti pubblici dotati di autonomia funzionale, che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Il **sistema camerale italiano** è costituito dalle camere di commercio, dalle unioni regionali delle camere di commercio, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché dai loro organismi strumentali. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del

sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e quelle estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato italiano. Ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. La vigilanza sul sistema camerale spetta, rispettivamente, al MISE (per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato), che si avvale di un comitato indipendente di esperti; alle regioni (nelle materie di propria competenza). Organi delle camere di commercio sono il consiglio, la giunta, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

Il d.lgs. n. 219/2016 ha introdotto una serie di importanti novità, con particolare riguardo alle funzioni delle camere di commercio, all'organizzazione dell'intero sistema camerale e alla sua *governance* complessiva. Sulla base dell'art. 3 del decreto legislativo, la cui rubrica reca *Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale*, l'Unioncamere ha trasmesso al MISE una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, nel rispetto di due vincoli (almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte). Il medesimo art. 3 ha poi rinviato a un successivo decreto del MISE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione.

In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del MISE 8 agosto 2017. Successivamente è stato adottato decreto del MISE 16 febbraio 2018 ("Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale") il quale ha disposto la cessazione dell'efficacia del precedente decreto dell'8 agosto 2017.

Il d.lgs. n. 219/2016 ha poi definito compiti delle Camere di commercio, con l'obiettivo di focalizzarne l'attività sui servizi alle imprese. In particolare, le Camere di commercio svolgono le seguenti attività: tenuta e gestione del Registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri registri e albi attribuiti alle Camere di commercio dalla legge; formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa; tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione; sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e *start up*, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero; valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero; orientamento al lavoro e alle professioni e alternanza scuola-lavoro; attività oggetto di convenzione con soggetti pubblici e privati; attività in regime di libero mercato.

La Corte costituzionale, con la sentenza 8 novembre-13 dicembre 2017, n. 261 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 219/2016, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", anziché previa intesa

con detta Conferenza. La Corte, nella medesima sentenza, ha tuttavia stabilito che le modifiche apportate dal d.lgs. n. 219/2016 non hanno alterato i caratteri fondamentali delle camere di commercio, essendo stata "realizzata una razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale, confermando, tra le altre: l'attribuzione dei compiti in materia di pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese; le funzioni specificatamente previste dalla legge in materia di tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale; le competenze in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rafforzando la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico" (cfr. anche sentenza n. 86 del 2017). Accanto a queste sono stati mantenuti compiti che incidono su competenze regionali, tenuto conto della perdurante attribuzione, tra le altre (in via meramente esemplificativa) delle funzioni di sviluppo e promozione del turismo, di supporto alle imprese, di orientamento al lavoro ed alle professioni nella parte in cui concernono anche dette competenze.

Con la sentenza n. 225 del 29 ottobre 2019, la Corte costituzionale ha affermato che le Camere di commercio non possono definirsi enti locali in senso proprio, ma sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Nel caso di specie, la Corte ha deciso che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, adottare il decreto ministeriale del 16 febbraio 2018, recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», limitatamente agli artt. 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nella parte in cui si applicano alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nonché agli Allegati A), C) e D), nelle parti espressamente riferite alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni.

Infatti, in tema di Camere di commercio, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si distingue non solo dagli enti regionali ad autonomia ordinaria, ma anche dalle altre Regioni a statuto speciale: mentre queste sono titolari, al più, di alcune competenze in ordine alle Camere di commercio, la Regione Valle d'Aosta è direttamente titolare delle funzioni attribuite alle Camere di commercio, godendo quindi di una posizione del tutto peculiare.

L'art. 11 del d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946, al secondo comma, stabilisce che «[n]ella circoscrizione della Valle d'Aosta i compiti demandati alla Camera di commercio, industria e agricoltura sono assunti dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con apposito ufficio e proprio personale».

Il primo comma dell'art. 11 ha disposto la «soppressione» dell'allora Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta. Di conseguenza, l'art. 22 di detto decreto ha stabilito che «[i]l personale della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta sarà trasferito alla Valle d'Aosta ed alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino secondo la ripartizione che sarà fatta tra i due Enti in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi […]».

Nel territorio valdostano, tutte le funzioni tradizionalmente svolte dalle Camere di commercio appartengono alla Regione, che può discrezionalmente scegliere le forme organizzative ritenute più opportune per il loro esercizio.

In virtù dell'ampia discrezionalità in materia, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha poi trasferito dette funzioni a un ente di propria creazione.

La legge reg. Valle d'Aosta n. 7 del 2002 ha infatti riorganizzato il sistema camerale, istituendo la «Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales». Ad essa ha trasferito «le funzioni assunte dalla Regione (...) ai sensi dell'art.11 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946 n. 532» (art. 1, comma 1), ma definendolo ente autonomo «collegat[o] alle camere di commercio italiane ed europee e agli enti che ne rappresentano gli interessi» (art. 1, comma 3), quasi a sottolineare la posizione di separatezza – oltre che, naturalmente, di connessione funzionale – rispetto al sistema camerale nazionale. Ha trovato così realizzazione un'ipotesi espressamente contemplata nel d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946, il quale già ammetteva, all'art. 15, la possibilità di istituire un ente autonomo destinatario del patrimonio dell'ente nel frattempo soppresso.

Il procedimento di modifica della previsione che assegna le attribuzioni della Camera di commercio alla Regione (il citato art. 11 del d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946) è stato successivamente irrigidito dal decreto legislativo di attuazione statutaria n. 320 del 1994, che, all'art. 1, indica il d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946 tra gli atti che necessitano, per essere modificati, del procedimento di cui all'art. 48-*bis* dello statuto reg. Valle d'Aosta. Tale norma affida a una commissione paritetica, composta da rappresentanti del Governo e della Regione, previo parere del Consiglio regionale, il compito di elaborare gli schemi dei decreti legislativi di attuazione statutaria.

Emerge chiaramente, dunque, come lo Stato non abbia tenuto in adeguata considerazione la particolare competenza della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, intervenendo con un atto fonte secondario, inidoneo, per espressa disposizione statutaria, a disciplinare la Camera Valdostana e a soddisfare la complessa procedura richiesta dall'art. 48-*bis* dello statuto speciale.

Su tali basi argomentative la Corte ha riconosciuto la fondatezza del conflitto.

Con sent. n. 169/2020 la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar del Lazio sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle Camere di commercio. Il Tar lamentava la violazione del principio di leale collaborazione tra le istituzioni perché la legge di delega prevedeva il parere, anziché l'intesa, tra lo Stato e le Regioni sul decreto legislativo di attuazione. Le questioni sono state dichiarate non fondate. In particolare, in coerenza con la sua costante giurisprudenza, la Corte costituzionale ha ritenuto che non vi sia stata una violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni per le plurime interlocuzioni che il Governo ha avuto con le autonomie regionali.

Esso dispone che la **scadenza** di tale termine comporta automaticamente la **decadenza**, dal **trentesimo giorno** successivo al predetto termine di 60 giorni, degli organi delle camere di commercio che **non hanno completato** il processo di **accorpamento**, ad esclusione del **collegio dei revisori dei conti**, e che il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un **commissario straordinario** per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.

Il **comma 2** prevede che, ad esclusione del **collegio dei revisori dei conti**, gli organi delle Camere di commercio **in corso di accorpamento** che sono **scaduti** alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame **decadono** dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello sviluppo

economico, sentita la Regione interessata, nomina un **commissario straordinario**.
Esso esclude l'applicazione del regime di *prorogatio* previsto dall'articolo 38 della L. n. 273/2002.

> Il co. 1 dell'articolo 38 della L. n. 273/2002 ha previsto che, in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.

Il **comma 3** abroga la disposizione (comma 5-*quater* dell'articolo 1 della L. n. 580/1993) secondo cui le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto ministeriale istitutivo della nuova camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.
Il **comma 4** sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della L. n. 580/1993).
Il nuovo comma 3 prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018.
Per le camere di commercio di cui all'allegato B) del suddetto decreto sono **sedi** delle camere di commercio le **sedi legali** e tutte **le altre sedi** delle camere di commercio accorpate.
L'allegato B) elenca le nuove camere di commercio istituite mediante accorpamento.
Il **comma 5** novella i commi 4 e 5 dell'articolo 2 della L. n. 580/1993.
Per effetto di tali modifiche, non è più richiesta la **previa approvazione** del Ministro dello sviluppo economico relativamente alla partecipazione, da parte delle camere di commercio, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, ma è sufficiente la sola **comunicazione** al MISE.
La **previa approvazione** del Ministro dello sviluppo economico è sostituita dalla semplice **comunicazione** al MISE anche relativamente alla costituzione, da parte delle camere di commercio, di **aziende speciali** operanti secondo le norme del **diritto privato**.
Il **comma 6** novella l'articolo 14 della L. n. 580/1993, inserendovi il nuovo **comma 3-*bis***, in base al quale le Giunte delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della nuova disposizione, nominano tra i propri membri uno o più vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento.
Si dispone inoltre la sostituzione della lettera c) del comma 5.

La nuova disposizione assegna alla giunta della camera di commercio la competenza relativa alla definizione dei **criteri generali** per l'**organizzazione** delle **attività** e dei **servizi**, in particolare quelli **promozionali**, in tutte le sedi della camera di commercio, al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi.
Nella previgente formulazione, alla giunta era assegnato il potere di istituire uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza, anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio nei casi di accorpamenti tra camere di commercio.
Il **comma 7** novella l'articolo 12, comma 4, della L. n. 580/1993, stabilendo che il regolamento di attuazione del Ministro dello sviluppo economico relativo alla designazione e nomina dei **componenti** del **consiglio** ed all'elezione dei **membri** della **giunta** delle camere di commercio non è più chiamato a individuare, per le camere di commercio **accorpate**, i criteri con cui garantire la **rappresentanza equilibrata** nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.

> L'adozione del regolamento (DM n. 156/2011, Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio) era stata prevista dal richiamato articolo 12, comma 4, della L. n. 580/1993, in base al quale esso avrebbe dovuto individuare i tempi, i criteri e le modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con il medesimo regolamento avrebbero dovuto essere individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.

Articolo 62
(Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese)

L'**articolo 62** dispone che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del D.L. n. 34/2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Specificamente, l'articolo integra con tale previsione l'articolo 61 del D.L. n. 34/2020 (nuovo comma 1-*bis*).

Il D.L. n. 34/2020, agli articoli 54-60, ha definito la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare, sino al 31 dicembre 2020, taluni regimi di aiuti alle imprese, conformemente ai criteri, ai massimali e alle modalità definiti dal "*Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*" - "***Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19***" di cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e ss. mod. e int.

Gli articoli 54-60 prevedono i seguenti regimi **di aiuti** :

- **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili** o **agevolazioni fiscali** (art. 54)**;**
- **garanzie sui prestiti alle imprese** (art. 55);
- prestiti alle imprese con **tassi d'interesse agevolati** (art. 56);
- finanziamenti di progetti di **ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti** (art. 57);
- **investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling*** necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58):
- **investimenti per la produzione** di **prodotti connessi al COVID-19**(art. 59);
- **sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti** per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60).

La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è stata **subordinata all'adozione della decisione positiva di compatibilità** da parte della Commissione europea, intervenuta il 21 maggio 2020.

L'articolo 61 del D.L. n. 34/2020 ha poi fissato, per le categorie di aiuti di cui agli articoli 54-60, delle norme comuni. In particolare, secondo l'articolo 61, **comma 1**, non possono essere concessi aiuti alle imprese che risultino **già in difficoltà** alla data del **31 dicembre 2019** ai sensi:

- dell'**articolo 2, punto 18** del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, cd. GBER);
- dell'**articolo 2, punto 14** del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006);
- dell'**articolo 3, punto 5** del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).

Le citate disposizioni **definiscono in modo analogo** le **condizioni** rilevanti ai fini della qualificazione di un'impresa come "**impresa in difficoltà**"[10].

La norma introdotta dall'articolo qui in esame opera dunque una **deroga** a tale previsione, **recependo peraltro quanto** recentemente **consentito dalla Commissione UE**, con la **Comunicazione C(2020) 4509** ("terza modifica al *Temporary framework*").
La Comunicazione della Commissione ha esteso il campo di applicazione del *Temporary framework* **a tutte le micro e piccole imprese** (imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di EUR), **anche a quelle che -il 31 dicembre 2019 – si trovavano già in difficoltà finanziarie** (la nozione di impresa in difficoltà rimane quella contenuta nell'articolo 2, punto 18, del Reg. n.651/2014/UE).
Per un quadro aggiornato del "*Temporary framework*, si rinvia all'apposito tema dell'attività parlamentare.

[10] È in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse da PMI con determinate caratteristiche) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società diverse da PMI con determinate caratteristiche, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
   i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
   ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Articolo 63
(Semplificazione procedimenti assemblee condominiali)

L'**articolo 63** prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Più nel dettaglio la disposizione inserisce un ulteriore comma (comma 9-*bis*) nell'articolo articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (conv. l. n. 77 del 2020) con il quale si prevede che l'approvazione degli interventi ivi contemplati (vedi infra) da parte dell'assemblea condominiale richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

L'**articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio)** introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Il termine per fruire dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

La detrazione è prevista inoltre per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento. Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Per quanto riguarda i *quorum* deliberativi in materia condominiale, è opportuno ricordare che l'articolo 1136 c.c. distingue due *quorum* deliberativi diversi a seconda che si tratti di prima o seconda convocazione dell'assemblea. La norma stabilisce infatti al secondo e terzo comma che:

- in prima convocazione "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio";
- in seconda convocazione "La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio".

La normativa vigente distingue le maggioranze richieste (semplici o qualificate) a seconda della **materia**. Le materie sulle quali l'assemblea condominiale può deliberare a maggioranza semplice sono tutte quelle per le quali la legge non prevede un quorum specifico. **Sono residuali** in quanto, per quasi la totalità delle decisioni condominiali, la legge richiede la maggioranza qualificata. Si tratta in particolare di:

- misure di manutenzione ordinaria;
- approvare il preventivo delle spese annuali e il rendiconto finale del condominio redatti dall'amministratore. Il riferimento normativo sono i numeri 2 e 3 dell'articolo 1135 del codice civile;
- impiegare i residui attivi della gestione, di cui al numero 3 dell'articolo 1135 del codice civile.

Nella maggior parte dei casi la legge richiede che l'assemblea deliberi con una maggioranza qualificata corrispondente al numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio è richiesta. Tale maggioranza è richiesta:

- per le questioni che riguardano la sfera dell'**amministratore**. In particolare la nomina e la revoca di cui all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la determinazione del compenso, il mancato rinnovo dell'incarico e l'autorizzazione dello stesso a partecipare ai programmi e alle iniziative territoriali di cui all'ultimo comma dell'articolo 1135 del codice civile;
- nelle **liti attive e passive** relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore ai sensi del quarto comma dell'articolo 1136 del codice civile;
- per la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità (articolo 1136 del codice civile, quarto comma);
- per la cessazione di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni;
- riguardo alle **innovazioni** di cui al secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile;
- l'installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni dell'edificio di cui all'articolo 1122-ter del codice civile;
- locazione di parte comune dell'edificio con durata inferiore ai nove anni;

- approvare il regolamento condominiale ai sensi dell'articolo 1138 del codice civile;
- sostituire una delibera condominiale precedente con una nuova se la maggioranza richiesta per l'approvazione originaria era del 50 per cento più uno e della metà del valore dell'edificio;
- nominare il revisore contabile del condominio ai sensi dell'articolo 1130-bis del codice civile;
- modificare un regolamento condominiale di natura assembleare.

L'indicazione delle modalità di deliberazione su talune materie da parte dell'assemblea condominiale è contenuta in alcune leggi speciali. Il *quorum* deliberativo del **50 per cento più uno dei votanti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio** è indicato:

- nella legge n. 13 del 1989, all'articolo 2, primo comma, relativamente all'**eliminazione di barriere architettoniche** e installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati;
- all'articolo 26, comma 5, della legge n. 10 del 1991 per le **innovazioni dei sistemi di riscaldamento**;
- al secondo comma dell'articolo 30 della legge n. 457 del 1978 per gli interventi di recupero relativi a un unico immobile composto da più unità immobiliari;
- nella legge n. 122 del 1989, al comma 3 dell'articolo 9, per realizzare **parcheggi** al piano terra o nel sottosuolo;
- all'articolo 17-*quinquies* del decreto-legge n. 83 del 2012 (conv., con mod, dalla legge n. 134 del 2012) per le opere edilizie utili all'installazione delle infrastrutture di **ricarica elettrica dei veicoli** (ma per la seconda convocazione, in questo caso, resta ferma la rappresentanza di almeno un terzo del valore dell'edificio).

La maggioranza del **50 per cento più uno dei votanti che rappresentino almeno i due terzi del valore dell'edificio** è invece necessaria nei seguenti casi:

- per l'installazione e l'adeguamento di impianti non centralizzati, ai sensi dell'articolo 1122-bis del codice civile;
- sulle **innovazioni relative alle cose comuni**. In particolare, quelle dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento di cui al primo comma dell'articolo 1120 del codice civile. Quelle di cui all'articolo 1108, primo comma, in cui però la maggior parte dei partecipanti deve rappresentare almeno i due terzi del valore della cosa comune;

- per costituire l'ipoteca al fine di "garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune" ai sensi dell'articolo 1108, ultimo comma, del codice civile;
- quando vanno compiuti **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** ai sensi del secondo comma dell'articolo 1108 del codice civile;
- se il condominio va sciolto e diviso in parti autonome e non possa farsi ciò senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini (articolo 62 delle disposizioni attuative al codice civile di cui al regio decreto n. 318/1942);
- per sostituire una delibera condominiale precedente con una nuova se la maggioranza richiesta per l'approvazione originaria era del 50 per cento più uno e di almeno due terzi del valore dell'edificio;
- riguardo alle innovazioni in due casi. Se vanno fatte opere di installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e audiovisivi ai sensi del comma 13 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 5 del 2001 (conv, con mod., dalla legge n. 66 del 2001). Se, per far passare i **cavi di fibra ottica** nell'edificio, sono richiesti lavori di ammodernamento. Il riferimento legislativo in questo caso è il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 69 del 2009.

Infine la maggioranza del **50 per cento più uno dei votanti che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio** è richiesta quando sono necessari interventi su edifici e impianti per il **contenimento del consumo energetico** di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 10 del 1991.

Articolo 64
(Fondo di garanzia PMI, interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno e in favore degli enti del terzo settore)

L'**articolo 64**, al **comma 1**, primo periodo, rifinanzia il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** di **3.100 milioni** di euro per l'anno **2023**, di **2.635 milioni** di euro per il **2024** e di **1.600 milioni** di euro per il **2025**.
Il medesimo comma 1, al secondo periodo, assegna all'I**SMEA** una somma pari a **200 milioni** di euro per l'anno **2023**, a **165 milioni** di euro per il **2024** e a **100 milioni** per il **2025**, per le attività di garanzia sul credito agrario. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale – intestato ad ISMEA - per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La quantificazione degli oneri è operata dal **comma 5**.
Il **comma 2** amplia l'ambito delle operazioni finanziarie mediante utilizzo delle risorse assegnate ad INVITALIA, in origine destinate al sostegno alle imprese del Mezzogiorno tramite l'intervento di Mediocredito Centrale. Si dispone che le predette risorse siano destinate **anche** ad iniziative strategiche di sostegno, inclusa **la partecipazione diretta o indiretta al capitale delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno**.
Il **comma 3** interviene sulla norma che destina, sino al 31 dicembre 2020, una quota parte delle risorse del Fondo di garanzia PMI (fino a 100 milioni euro) agli enti del Terzo settore, per la concessione a loro favore della garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale. Il comma dispone ora che le risorse in questione sono destinate – per le predette operazioni di garanzia – a favore degli **enti non commerciali**, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il **comma 4** subordina l'efficacia della disposizione all'autorizzazione della Commissione europea.

Nel dettaglio, il **comma 1**, primo periodo, rifinanzia il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** di **3.100 milioni** di euro per l'anno **2023**, di **2.635 milioni** di euro per l'anno **2024** e di **1.600 milioni** di euro per l'anno **2025**.

> Il Fondo, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei **principali strumenti di sostegno pubblico** finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese.
> Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta **possibilità di ottenere finanziamenti**, **senza garanzie aggiuntive** - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - **sugli importi garantiti dal Fondo** stesso.
> Il Fondo, in via ordinaria, **garantisce o contro-garantisce operazioni**, aventi natura **di finanziamento ovvero partecipativa**, a favore di piccole e medie imprese, nonché a favore delle imprese cd. *small mid-cap* (imprese con un numero

di dipendenti fino a 499), ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., attività finanziarie e assicurative).
Recentemente, con i Decreti legge di marzo-maggio 2020, in considerazione della crisi economica determinata dalla pandemia, la disciplina ordinaria del Fondo è stata potenziata e, contestualmente, affiancata da una **disciplina speciale, straordinaria e temporanea** - destinata ad operare **fino al 31 dicembre 2020**. Sono stati così estesi gli importi garantibili e i beneficiari finali del Fondo, nell'ottica di assicurare la necessaria **liquidità** al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia rientra, in questo senso, tra le principali misure finalizzate a **controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi**.
Per una esame analitico degli interventi del Fondo, autorizzati sino al 31 dicembre 2020 in deroga alla disciplina ordinaria, si rinvia al **tema** dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l'emergenza da coronavirus", ed, in particolare, al paragrafo sulle "misure di sostegno alle imprese", ricordandone in questa sede le misure principali (richiamate anche dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica al provvedimento in esame). In particolare, le disposizioni dell'**articolo 49 del D.L. n. 18/2020** (L. n. 27/2020), successivamente trasfuse ed estese dall'**articolo 13 del D.L. n. 23/2020** (Legge n. 40/2020) hanno previsto l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per impresa; l'accesso automatico e senza valutazione, con garanzia al 100%, per i finanziamenti di importo fino a 25.000 euro – poi innalzato, in sede di conversione del D.L. n. 23/2020 a 30.000 euro – con durata non superiore a 120 mesi (anche tale importo è stato innalzato in sede di conversione), concessi a PMI e a persone fisiche esercenti arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19; l'innalzamento della garanzia diretta del Fondo al 90% dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi e l'accesso al Fondo senza valutazione, così consentendo l'accesso anche alle PMI più rischiose.
Come evidenzia la **relazione tecnica**, le misure straordinarie di potenziamento del Fondo hanno considerevolmente incrementato, per numero, tipologia e percentuale di copertura, il *basket* dei finanziamenti suscettibili di essere garantiti (e contro garantiti, in ultima istanza, dallo Stato), incrementandone il fabbisogno, a fronte dell'aumento delle posizioni garantite e, correlativamente, dell'esposizione complessiva del Fondo stesso.
In particolare, le misure introdotte dalle norme sopramenzionate hanno rivelato un elevato potenziale di tiraggio del Fondo, consentendo di garantire nei primi 4 mesi di operatività, oltre 700.000 operazioni, per un ammontare finanziato di oltre 40 miliardi.
Per le predette finalità, **il Fondo è stato consistentemente rifinanziato**. Dapprima l'articolo 25 del D.L. n. 9/2020 poi trasfuso nell'articolo 49-*bis* del **D.L. n. 18/2020**), l'ha rifinanziato di **50 milioni** di euro **per il 2020** (le risorse sono state finalizzate all'estensione, sino al massimo consentito in via ordinaria, della garanzia e riassicurazione a favore di PMI con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19, individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020).
Successivamente, l'articolo 49 del D.L. n. 18/2020 ha rifinanziato il Fondo di **1.500 milioni di euro per il 2020** per gli interventi ivi previsti. Come detto, le

misure dell'articolo 49 sono state trasfuse ed estese dall'articolo 13 del D.L. n. 34/2020, che ha autorizzato, per esse, **ulteriori 229 milioni per il 2020** rispetto alla somma già stanziata dal D.L. n. 18.
Il **D.L. n. 34/2020** (L. n. 77/2020) cd. D.L. Rilancio, ha, infine, rifinanziato, all'articolo 31, comma 2, il **Fondo** di ulteriori **3.950 milioni** di euro per il **2020**, per le già previste finalità di potenziamento ed estensione dell'ambito del suo ambito di operatività del Fondo sino al 31 dicembre 2020.
Lo stesso articolo 31, con il comma 2, ha poi previsto che - al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese - possano essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo[11].
Secondo la **relazione tecnica**, tale previsione ha costituito la base per la definizione dello stanziamento qui autorizzato, necessario a garantire la continuità operativa del Fondo. In particolare, il Fondo non necessita di stanziamenti aggiuntivi per gli anni 2020, 2021 e 2022, ma è emersa la necessità e l'urgenza di procedere ad uno stanziamento aggiuntivo, su base pluriennale, che consenta di dotare il fondo stesso di disponibilità allineate al profilo temporale delle perdite attese.

Il comma 1, secondo periodo, assegna all'Istituto di Servizi per il Mercato agricolo Alimentare- **ISMEA** una somma, pari a **200 milioni** di euro per l'anno **2023**, a **165 milioni** di euro per il **2024** e a **100 milioni** di per il **2025**, per le attività di garanzia sul credito agrario, di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 102/2004, svolte dall'Istituto.
Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale – intestato ad ISMEA ai sensi di quanto previsto dal cd. D.L. liquidità (articolo 13, comma 11 del D.L. n. 23/2020 - per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Si rammenta che – per far fronte alle **esigenze di liquidità** delle **imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca** nell'attuale **crisi pandemica** - l'**articolo 13**, **comma 11** del D.L. n. 23/2020 ha previsto che la disciplina transitoria e straordinaria dettata per il Fondo di garanzia PMI sino al 31 dicembre 2020, dal comma 1 del medesimo articolo 13, trovi applicazione, in quanto compatibile, anche alle **garanzie rilasciate da ISMEA** a fronte di finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari in favore delle suddette imprese, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n.

[11] Il Fondo di garanzia PMI è inoltre chiamato ad intervenire in garanzia su una quota degli importi oggetto della moratoria *ex lege* sui finanziamenti in essere concessa, ai sensi del D.L. n. 18/2020 cd. "Cura Italia", alle micro piccole e medie imprese (MPMI) che autocertifichino di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID (articolo 56). A tale fine, il D.L. ha rifinanziato il Fondo di ulteriori **1.730 milioni** di euro per il 2020 (successivamente rideterminati in circa 1.430 milioni di euro dal D.L. n. 23/2020) destinandoli ad una apposita **Sezione speciale** istituita per le garanzie concesse dal Fondo sulle moratorie dei finanziamenti in essere a favore delle PMI sino al **30 settembre 2020** (**ora 31 gennaio 2021** ai sensi della proroga contenuta nell'articolo 65 del D.L. in esame).

102/2004. Per tali finalità ha **assegnato a ISMEA 100 milioni** di euro per l'anno **2020**, disponendo che le risorse in questione vengano versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Il D.L. n. 34/2020, articolo 32, comma 3, ha poi assegnato a **ISMEA** ulteriori **250 milioni** di euro per il **2020**.

Gli oneri complessivamente recati dal comma 1 - pari a 3.300 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.800 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2025 – sono quantificati dal successivo **comma 5**. Il comma 5 prevede che ad essi si provveda ai sensi dell'articolo 114, che reca disposizioni di copertura finanziaria del decreto legge.

Il **comma 2 amplia l'ambito delle operazioni finanziarie** che possono essere effettuate mediante utilizzo delle **risorse assegnate ad INVITALIA,** ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 142/2019, per il rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale – MCC, volto al sostegno del sistema imprenditoriale del Mezzogiorno.

Si ricorda che il decreto-legge n. 142 del 2019 ha disciplinato una complessa operazione finanziaria, ai sensi della quale:

- sono stati attribuiti a Invitalia uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale - MCC;
- l'operazione è stata volta a consentire a MCC la promozione di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;
- a seguito di tali operazioni realizzate da MCC, viene prevista la possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate le menzionate attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le misure del provvedimento citato si inseriscono nell'azione di rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB); si rinvia alla documentazione predisposta in occasione del provvedimento per ulteriori informazioni.

Il comma in esame, nel dettaglio, introduce la previsione che le risorse assegnate (fino a 900 milioni di euro per il 2020) **non** siano destinate **interamente** alla finalità sopra indicata, bensì anche **ad iniziative strategiche**, mediante **operazioni finanziarie**, inclusa la **partecipazione diretta o indiretta al capitale**, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel **Mezzogiorno.**
Dunque, secondo quanto evidenzia la **relazione illustrativa**, il comma aggiunge agli interventi intermediati dal settore bancario e finanziario, la possibilità per **INVITALIA di sviluppare direttamente iniziative strategiche di sostegno dell'occupazione e delle imprese**, inclusi gli interventi aventi ad oggetto la partecipazione diretta o

indiretta al capitale di imprese, anche nel Mezzogiorno, fermo restando lo snodo decisionale dell'organo politico che avvia il processo.

Il **comma 3** interviene sulla disposizione - articolo 13, comma 12-*bis* del D.L. n. 23/2020 - che destina, sino al 31 dicembre 2020, una quota parte delle risorse del Fondo di garanzia PMI (fino a 100 milioni euro) agli enti del Terzo settore, per la concessione a loro favore della garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale.
Il comma dispone che le risorse in questione sono destinate – per le predette operazioni di garanzia – a favore degli **enti non commerciali** (tutti), **compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.**

La formulazione testuale dell'**articolo 13, comma 12-*bis* del** D.L. n. 23/2020**,** precedente all'intervento in esame, prevedeva che, fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia PMI, sono destinate, fino a un importo di euro 100 milioni, all'erogazione della garanzia al 100% sui finanziamenti di importo fino a 30.000 euro con durata non superiore a 120 mesi (di cui alla lett. m) del comma 1 del medesimo articolo 13) in favore degli **enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento**. Tale formulazione è stata dunque soppressa e sostituita con un riferimento più esteso agli **enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti**.
Il **comma 4** subordina l'efficacia della disposizione all'autorizzazione della Commissione europea.
Con riferimento alla formulazione del comma 4, si rileva l'opportunità di specificare la disposizione cui il comma intende fare riferimento.

Articolo 65
(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

L'**articolo 65** dispone un **prolungamento fino al 31 gennaio 2021** della **moratoria straordinaria** già prevista sino al 31 settembre 2010 dall'articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020 sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI. La moratoria è accompagnata da **garanzia pubblica**, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del **Fondo di garanzia per le PMI** che copre parzialmente le esposizioni interessate.

In particolare, il **comma 1** dispone la **proroga al 31 gennaio 2021** della **sospensione** - originariamente prevista dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al 30 settembre 2020 - delle **scadenze** relative a varie **esposizioni debitorie** delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia.
In particolare:

- non possono essere revocate, neanche parzialmente, **fino al 31 gennaio 2021** le **aperture di credito "a revoca", nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti**, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020; la disposizione trova applicazione sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata (articolo 56, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 18 del 2020);
- sono **prorogati fino al 31 gennaio 2021**, alle **medesime condizioni**, i **contratti relativi a prestiti non rateali,** con scadenza contrattuale antecedente a quella data; la misura si applica anche a tutti gli elementi accessori (in particolare le garanzie) relativi al contratto principale (articolo 56, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 18 del 2020);
- sono **prorogati al 31 gennaio 2021 i pagamenti** - con scadenza antecedente a quella data - **di rate o canoni di *leasing*** relativi a **mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale,** ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale (articolo 56, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 18 del 2020).

Il medesimo **comma 1** dispone altresì che sono **prorogate** dal 30 settembre 2020 **al 31 gennaio 2021** le scadenze previste dal comma 6 del medesimo articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale dunque ora prevede che le operazioni oggetto delle misure di sostegno siano ammesse, senza valutazione[12], alla

[12] Le percentuali di copertura e l'importo massimo garantito a valere sul Fondo sono, di norma, fissate in relazione alla tipologia dei beneficiari e alla tipologia e durata delle operazioni finanziarie.

garanzia, per un importo pari al 33%, mediante apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI di:

- maggiori utilizzi, alla data del 31 gennaio 2021, rispetto all'importo utilizzato al 17 marzo 2020, con riferimento alle aperture di credito e ai finanziamenti di cui al comma 2, lettera *a*) dell'articolo 56;
- singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di cui al comma 2, lettera *c)* dell'articolo 56.

Per effetto del comma in esame, infine, la **proroga** dal 30 settembre 2020 **al 31 gennaio 2021** si applica anche alla **disciplina della procedura di escussione** della suddetta garanzia contenuta nel comma 8 dell'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020. Con specifico riferimento ai **mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale**, anche perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie (si tratta del caso previsto dal comma 2, lettera *c)* dell'articolo 56) la garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing **sospesi sino al 31 gennaio 2021** (anziché 30 settembre 2020).

Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che la moratoria era stata introdotta dal decreto-legge n. 18 del 2020 per supportare le PMI nel superare la caduta produttiva connessa con l'emergenza sanitaria, al fine di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari. La misura si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del decreto legge n. 18. La **misura in questione è stata a suo tempo autorizzata dalla Commissione europea** ai sensi dell'art. 107(3)(b) TFUE (C/2020 1984 final del 25 marzo 2020) **nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19"** e si sarebbe rivelata utile e apprezzata dalle imprese.
Per approfondimenti sugli aiuti di Stato nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea si rinvia alla Nota breve n. 52 del Servizio studi del Senato e al relativo tema sull'attività parlamentare della Camera.

Il **comma 2** disciplina l'**operatività della proroga** in ciascuna delle due fattispecie possibili:

- per le **imprese già ammesse**, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, la **proroga della moratoria opera automaticamente** senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020;
- le **imprese** che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, **presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure**

Durante le fasi istruttorie per la concessione dell'intervento, le disposizioni operative recano specifici criteri, adottando un modello di valutazione (modello di *rating*) in base al quale le percentuali di copertura siano accordate anche in base alla rischiosità dell'impresa beneficiaria finale.

> **di sostegno** di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario **secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56**.

In conseguenza di quanto stabilito dai precedenti commi, il **comma 3** prevede che il **termine di diciotto mesi** per l'avvio delle **procedure esecutive** di cui all'articolo 56, comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020 nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, come modificato ai sensi del comma 1, **decorre dal termine delle misure di sostegno** di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.

Il **comma 4** dispone la **proroga al 31 gennaio 2021** della **sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia** riguardanti le microimprese e le PMI destinatarie delle misure di cui all'articolo 56, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020. La legislazione vigente (articolo 37-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020) fissava il termine di tale sospensione al 30 settembre 2020.

> Si ricorda che la Banca d'Italia ha pubblicato alcune FAQ relative alla Centrale Rischi nella fase dell'emergenza sanitaria.
> Al riguardo l'istituto ha reso noto che, per il periodo di gravi difficoltà economiche dovute al COVID-19, la Centrale Rischi (CR) – oltre a recepire i provvedimenti d'urgenza - ha fornito agli intermediari **indicazioni sulle nuove modalità di rappresentazione della situazione di tutti coloro che ricorreranno alle "moratorie":** per costoro **i ritardi nei pagamenti dei prestiti che beneficiano delle moratorie non verranno segnalati in CR**.
> La Banca d'Italia ha chiarito che in caso di adesione alle "moratorie" previste dal decreto-legge n. 18 del 2020 e da altre analoghe previsioni di legge, accordi o protocolli d'intesa, non sono segnalati ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria, in quanto le rate sono sospese. Inoltre, il cliente non può essere segnalato a sofferenza dal momento in cui la moratoria gli è stata concessa. L'istituto ha precisato anche che: il diretto interessato non ha diritto alla cancellazione di una eventuale propria posizione a sofferenza se questa è stata iscritta in un momento antecedente la concessione della moratoria; in Centrale dei rischi la richiesta di una moratoria non qualifica in alcun modo il richiedente come un "cattivo pagatore". Peraltro, possono beneficiare delle moratorie solo i clienti che alla data della richiesta non hanno segnalazioni di inadempienze negli obblighi contrattuali rispetto a prestiti ricevuti (clienti *in bonis*).

Si ricorda che la **Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d'Italia,** è una base dati sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. Essa è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari. È prevista una soglia di rilevazione: il cliente

è segnalato se l'importo che deve restituire all'intermediario è pari o superiore a 30.000 euro; questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente è in sofferenza.

Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in CR quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito. La classificazione presuppone che l'intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.

La Banca d'Italia comunica agli intermediari partecipanti l'indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento che hanno ricevuto e la regolarità o meno dei loro pagamenti.

Gli intermediari possono chiedere informazioni anche su soggetti non clienti ma che hanno presentato una domanda di finanziamento o stanno per rilasciare una garanzia e potrebbero, quindi, diventare loro clienti, esclusivamente per valutarne il merito di credito, cioè la capacità del cliente di rimborsare il finanziamento.

La disciplina della CR è contenuta nella Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012.

La Banca d'Italia ha emanato le istruzioni per gli intermediari con apposita circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991.

Il **comma 5** stabilisce che la presente disposizione opera in **conformità** all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'**articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**.

L'articolo 108 del TFUE disciplina, insieme al precedente articolo 107, gli **aiuti di Stato** da parte dei paesi membri come segue:

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Il medesimo **comma 5** prevede inoltre che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere **integrate le disposizioni operative del Fondo** di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 662 del 1996.

L'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 662 del 1996 istituisce il **Fondo di garanzia per le PMI**, uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese.
Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso.
Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, nonché a favore delle imprese c.d. *small mid-cap* (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., attività finanziarie e assicurative).
Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è recentemente aggiunta una disciplina speciale, straordinaria e temporanea - destinata ad operare fino al 31 dicembre 2020 - approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, sia per ciò che attiene agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano fortemente colpito dall'epidemia da COVID. Il Fondo di garanzia rientra, in questo senso, tra le principali misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi.
Per un'illustrazione degli interventi strutturali adottati nel corso della presente legislatura alla disciplina ordinaria del Fondo, sulla quale sono comunque parzialmente intervenuti anche i recenti decreti legge di marzo-maggio 2020, adottati per far fronte agli effetti della crisi determinata dalla pandemia, si veda il tema dell'attività parlamentare della Camera dedicato al "Sostegno alle imprese", e in particolare al paragrafo sul "sostegno al credito e alla liquidità". Per una esame analitico degli interventi del Fondo, autorizzati, in deroga alla disciplina ordinaria, sino al 31 dicembre 2020, si rinvia al tema dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l'emergenza da coronavirus", ed, in particolare, al paragrafo sulle "misure di sostegno alle imprese".

Il **comma 6** precisa che alle finalità di cui al presente articolo si fa fronte con la **vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI** di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020.

La sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI è stata inizialmente dotata di 1,73 miliardi di euro per il 2020. L'importo è stato successivamente rideterminato in 1,43 miliardi dal decreto-legge n. 23 del 2020 e poi rifinanziato per 3,95 miliardi di euro dal decreto-legge n. 34 del 2020.

Il **comma 6** dispone infine che le **risorse** della citata sezione speciale che allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di escussione di cui all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli anni successivi dovessero risultare **eccedenti** le esigenze della sezione speciale sono **impiegate per l'ordinaria operatività del Fondo** di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 662 del 1996.

Secondo la relazione tecnica, sulla base della rilevazione condotta settimanalmente dalla Banca d'Italia presso un ampio campione di banche, fino al 3 luglio le piccole e medie imprese (PMI) avevano presentato oltre **1,2 milioni di domande di adesione alla moratoria** ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, che facevano riferimento a **prestiti per un valore di 157 miliardi**. Di questi, 16 miliardi sono relativi al "congelamento" di linee di credito, 5 miliardi al prolungamento della durata di prestiti a breve termine e 135 miliardi ai mutui per i quali è stata richiesta la sospensione del pagamento delle rate.
La relazione tecnica stima che, in base all'utilizzo attuale, ammontino a circa **700 milioni le risorse pubbliche impegnate** per le garanzie statali offerte a fronte di tali operazioni.

Dati più aggiornati sono forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) nel comunicato stampa n. 187 del 19 agosto 2020 sulla scorta della rilevazione settimanale effettuata dalla *task force* costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte MEF, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace.
La Banca d'Italia continua a rilevare presso le banche, con cadenza settimanale, i dati riguardanti l'attuazione delle misure governative relative ai decreti legge 'Cura Italia' (decreto-legge n. 18 del 2020) e 'Liquidità' (decreto-legge n. 23 del 2020), le iniziative di categoria e quelle offerte bilateralmente dalle singole banche alla propria clientela.
Sulla base di dati preliminari, al 7 agosto sono pervenute oltre **2,7 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti, per 299 miliardi**. Si stima che, in termini di importi, circa il 93% delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato accolto dalle banche, pur con differenze tra le varie misure; il 3% circa è stato sinora rigettato; la parte restante è in corso di esame.
Più in dettaglio, le domande provenienti da società non finanziarie rappresentano il 44% del totale, a fronte di prestiti per 196 miliardi. Per quanto riguarda le PMI,

le richieste ai sensi dell'art. 56 del decreto-legge 'Cura Italia' (quasi 1,3 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per oltre 158 miliardi, mentre le 50 mila adesioni alla moratoria promossa dall'ABI hanno riguardato oltre 12 miliardi di finanziamenti alle PMI.
Sulla base della rilevazione settimanale della Banca d'Italia, si stima che le **richieste di finanziamento pervenute agli intermediari per l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI** abbiano continuato a crescere nella settimana dal 31 luglio al 7 agosto, superando **1,17 milioni, per un importo di finanziamenti di oltre 87 miliardi**. La percentuale di prestiti erogati risulta in ulteriore crescita rispetto alla fine della settimana precedente in termini di importi. In particolare, al 7 agosto è stato erogato oltre l'87% delle domande per prestiti interamente garantiti dal Fondo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) segnalano che sono complessivamente 992.477 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo al 18 agosto 2020 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 70,4 miliardi di euro. In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti legge 'Cura Italia' e 'Liquidità' sono 987.448, pari ad un importo di circa 69,7 miliardi di euro. Di queste, oltre 834.833 sono riferite a finanziamenti fino a 30.000 euro, con percentuale di copertura al 100%, per un importo finanziato di circa 16,5 miliardi di euro che, secondo quanto previsto dalla norma, possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore. Al 19 agosto sono state accolte 978.593 operazioni, di cui 973.892 ai sensi dei decreti legge 'Cura Italia' e 'Liquidità'.

Articolo 66
(Interventi di rafforzamento patrimoniale)

L'**articolo 66** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere **aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato** per un importo complessivo fino a **1,5 miliardi di euro per l'anno 2020**.

L'articolo 66, al fine di sostenere programmi di **sviluppo e rafforzamento patrimoniale**, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore, consente la **sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione delle società soggette a controllo dello Stato**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per un importo complessivo fino a **1,5 miliardi di euro** in conto capitale per l'anno 2020.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114, alla cui scheda di lettura si fa rinvio.

Le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, fra le quali rientrano le società partecipate dallo Stato, sono disciplinate dal Testo Unico approvato con il decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel 2019 il MEF ha presentato un Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni. Ulteriori dati sulle dimensioni del settore sono contenuti nella Relazione che la Corte dei conti ha presentato al Parlamento nel 2019. Le società partecipate pubbliche attive nel 2017 erano 6.310 (-4% rispetto al 2016) e impiegavano 847 mila addetti (+0,1% rispetto al 2016), come risulta dal Rapporto ISTAT di febbraio 2020. Con specifico riferimento alle società partecipate dal MEF, sia quotate che non quotate, i dati sulle partecipazioni dirette sono costantemente aggiornati e disponibili sul sito del Ministero.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo tema *web* della Camera dei deputati.

Articolo 67
(Riassetto gruppo SACE)

L'**articolo 67** dispone in ordine al **riassetto** del **Gruppo SACE**. Specificamente, il **comma 2** prevede un previo accordo **tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A**. Il riassetto è poi determinato con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. Il decreto determina il **valore di trasferimento delle partecipazioni interessate** ritenuto congruo dalle parti, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. n. 23/2020.
Il **comma 4** prevede che il **MEF** possa avvalersi - per le attività previste dall'articolo in esame - della **consulenza e assistenza di esperti** di provata esperienza nel limite massimo di 75 mila euro per l'anno 2020.
Il **comma 5** dispone che **SACE S.p.A. consulti preventivamente il MEF e il MAECI** anche sulle decisioni relative alla partecipata **SIMEST S.p.A**. (novella all'articolo 3, comma 2, lett. *e)* del D.L. n. 23/2020).
Quanto alle risorse finanziarie, il **comma 1** prevede che **una quota degli apporti in titoli di Stato** assegnati alla costituzione del cd. Patrimonio Rilancio, di cui all'articolo 27, comma 17, del D.L. n. 34/2020, **può essere destinata alla copertura** di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE; mentre il **comma 3** dispone che all'**onere** in termini di fabbisogno derivante dal versamento del corrispettivo del trasferimento, **cui si dà corso tramite titoli di Stato**, **anche appositamente emessi** - nel **limite massimo di 4.500 milioni per l'anno 2020** - si provvede ai sensi dell'articolo 114 del provvedimento in esame, che reca le disposizioni di copertura finanziaria del decreto legge. Inoltre, vengono **esentati da ogni imposizione fiscale**, diretta e indiretta, e da tassazione tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione del dell'articolo in esame.

Segnatamente, l'**articolo 67**, **comma 2**, dispone che - **previo accordo** tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. - **con decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, **di concerto** con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, è determinato il **riassetto del gruppo SACE.**
Il decreto determina il **valore di trasferimento delle partecipazioni** interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando, **in quanto compatibili**, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. n. 23/2020 cd. "Liquidità", estensive delle competenze della Società e riformatrici della relativa *governance* societaria.
La disciplina sulla *governance* viene inoltre integrata dal **comma 5**. Il comma dispone che **SACE S.p.A. consulti preventivamente** il MEF e il MAECI anche

sulle **decisioni** relative alla partecipata **SIMEST S.p.A**. A tal fine, il comma novella il citato articolo 3 del D.L. n. 23/2020 (integrandone il comma 2, lett. *e)*).

Gli **articoli 2 e 3 del D.L. n. 23/2020**:

- prevedono un **nuovo sistema di coassicurazione tra SACE e Stato** sugli impegni derivanti dall'attività assicurativa della Società, finalizzato a rafforzarne il ruolo di supporto all'*export* e all'internazionalizzazione, e una **nuova forma di operatività permanente** di **SACE a supporto della liquidità delle imprese (garantita dallo Stato) (articolo 2);**
- **ridefiniscono la *governance* di SACE S.p.A**., società attualmente **partecipata al 100% da Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A)**, sottraendo la stessa dall'attività di direzione e coordinamento di CDP e prevedendo un'attività concertativa tra MEF e CDP circa l'esercizio da parte di CDP dei diritti derivanti dalla sua partecipazione in SACE. A sua volta il MEF, su talune attività, agisce di concerto con il MAECI.

  Nel dettaglio, l'**articolo 3** del D.L. dispone, al comma 1, che SACE S.p.A. concordi con CDP S.p.A. le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'*export* e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

  Il **comma 2** prevede che **CDP S.p.A.** concordi **preventivamente con il MEF,** sentito il MAECI, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il MEF agisce di concerto con il MAECI (comma 2, lett. *a)*).

  In merito alle altre operazioni di gestione della partecipazione in SACE, la Società CDP deve consultare preventivamente il MEF (comma 2, lett. *b)*).

  Lo stesso comma sottrae **SACE S.p.A.** all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A. (comma 2, lett. *c)*), disponendo che la Società **consulti preventivamente**:

  - il MEF in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti (comma 2, lett. *d)*);
  - il MEF e il MAECI in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti (comma 2, lett. *e)*). Su tale aspetto, come detto, interviene l'articolo qui in esame che impone a SACE l'obbligo di consultazione anche sulle decisioni relative alla **SIMEST S.p.A., società partecipata al 76% da SACE S.p.A**.

  Nella predisposizione del piano annuale di attività, SACE deve inoltre tenere conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal MAECI e dal MISE (comma 2, lett. *f)*.

  Rimangono ferme le funzioni direttive esercitate dal MAECI nei confronti di **SIMEST** S.p.A., in ordine agli interventi della predetta Società ai sensi della sua normativa istitutiva (L. n. 100/1990).

  La riforma della *governance* di SACE, per esplicita previsione normativa, è stata adottata in considerazione del ruolo strategico della Società per l'attuazione delle

misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti. Si ricorda, in proposito, che lo **schema di garanzie straordinarie sulle operazioni di finanziamento delle imprese** per far fronte all'emergenza economica determinata dalla pandemia e sostenerne la carenza di liquidità è incentrato, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020, sul ruolo di **SACE oltre che su quello del** Fondo di garanzia delle PMI. Inoltre, SACE svolge ulteriori compiti straordinari di sostegno all'economia nell'attale crisi, ai sensi del D.L. n. 34/2020.
Per una ricostruzione analitica dell'assetto proprietario del gruppo, della *governance*, e dei compiti attribuiti alla società, si rinvia al *Box* infra.

Il **comma 4** prevede che il **MEF** possa avvalersi - per le attività previste dall'articolo in esame - della **consulenza e assistenza di esperti** di provata esperienza nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2020.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto - ai fini del bilancio triennale 2020-2022 – nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2020 utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La **relazione illustrativa** motiva l'intervento di riassetto in esame in ragione del ruolo svolto dal Gruppo SACE, e del conseguente legame che si è creato con il bilancio pubblico, evidenziando i significativi compiti assegnati al Gruppo nell'ambito della strategia di contrasto agli effetti economico-finanziari dell'emergenza da Covid-19 e di rilancio dell'economia, quali il ruolo centrale in relazione alle attività pubbliche di sostegno alla liquidità e al sostegno pubblico alle esportazioni e ai processi di internazionalizzazione delle imprese, nonché la funzione primaria all'interno dell'obiettivo di preservare gli scambi commerciali tra aziende.

Quanto alle **risorse finanziarie**, il **comma 1** prevede che **una quota degli apporti in titoli di Stato** assegnati alla costituzione del cd. Patrimonio Rilancio, di cui all'articolo 27, comma 17, del D.L. n. 34/2020 **può essere destinata alla copertura** di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE.

Il **comma 3** dispone che all'**onere** in termini di fabbisogno derivante dal versamento del corrispettivo del trasferimento, cui si dà corso tramite **titoli di Stato, anche appositamente emessi,** - nel **limite massimo di 4.500 milioni per l'anno 2020** - si provvede ai sensi dell'articolo 114, che reca le disposizioni di copertura finanziaria del decreto legge.
Il comma inoltre **esenta da ogni imposizione fiscale**, diretta e indiretta, e da tassazione tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione del dell'articolo in esame.

L'**articolo 27 del D.L. n. 34/2020** prevede che Cassa Depositi e Prestiti istituisca un Patrimonio destinato, denominato **"Patrimonio Rilancio", con durata di**

dodici anni (è tuttavia possibile per CDP estenderne o ridurne la durata, su richiesta del MEF)**, per interventi di sostegno delle imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro** (commi 1, 4 e 12). L'obiettivo esplicito è quello di realizzare, attraverso questo strumento, interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano colpito dall'emergenza Covid-19 (comma 1).
Al Patrimonio Rilancio sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze ed esso può essere articolato in comparti. Gli apporti sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2).
Ai fini degli apporti, è autorizzata **per l'anno 2020** l'**assegnazione a CDP** di **titoli di Stato**, nel limite massimo di **44 miliardi di euro**, appositamente emessi (**comma 17**). A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del MEF, strumenti finanziari di partecipazione la cui remunerazione è condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato (comma 2).
Le **risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate**, come detto, per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma (**PNR**), in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica.
Gli interventi del Patrimonio Destinato sono destinati a società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che abbiano un fatturato annuo superiore cinquanta milioni di euro, la sede legale in Italia e non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo (comma 4).
È rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico la definizione dei requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e modalità degli interventi. Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si dovranno pronunciare entro quattordici giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo temporaneo dell'UE sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", ovvero a condizioni di mercato. I termini e le condizioni stabiliti dall'articolo per gli interventi possono essere integrati o modificati con decreto del MEF per adeguarli alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato via via applicabile.

- **SACE S.p.A.**

SACE, già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, è stata trasformata in S.p.A. ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 269/2003, subentrando, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo al predetto ente pubblico economico.

SACE è attualmente controllata da **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.** che **ne detiene** - ai sensi del processo di riassetto delle partecipazioni pubbliche previsto dall'articolo 23-*bis* del D.L. n. 95/2012 - **il 100% delle partecipazioni** (inizialmente possedute dal MEF).

A sua volta, **SACE detiene** il **76%** delle partecipazioni nella **SIMEST S.p.A - Società italiana per le imprese all'estero**, con la quale agisce in sinergia nelle attività di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese.

SACE detiene inoltre il **100% delle azioni di SACE Fct**, **società per azioni operante nel *factoring***, costituita nell'anno 2009, iscritta all'albo degli intermediari finanziari e **SACE BT S.p.A.**, costituita nel 2004 come società specializzata nell'**assicurazione a breve termine** (attività con dilazioni di pagamento fino a 12 mesi). Dal 2005, SACE BT ha esteso la propria operatività alle cauzioni e alla protezione dei rischi della costruzione mediante l'acquisizione di ASSEDILE (poi SACE Surety). **SACE BT** a sua volta detiene il 100% di **SACE SRV**, società a responsabilità limitata specializzata in servizi d'informazione commerciale e **recupero crediti**.

Sulla *governance* di SACE è recentemente intervenuto il Decreto-legge cd. liquidità, D.L. n. 23/2020, articolo 3. La riforma della *governance*, per esplicita previsione normativa, è stata adottata in considerazione del potenziamento (con il D.L. n. 23/2020 e il D.L. n. 34/2020) del ruolo strategico della Società nell'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti, anche nell'ambito della strategia di contrasto agli effetti economico-finanziari dell'emergenza da Covid-19.

Con la riforma, SACE è stata sottratta all'attività di direzione e coordinamento di CDP. In suo luogo, si prevede un'attività concertativa tra MEF e CDP circa l'esercizio da parte di CDP dei diritti derivanti dalla sua partecipazione in SACE. A sua volta il MEF, su talune attività (inerenti il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese), agisce di concerto con il MAECI.

Come rilevato dalla Corte dei Conti, nell'ultima relazione sul controllo di gestione eseguito sulla Società (*cfr*. Delibera n. 5/2020 relativa all'anno 2018), i **compiti legislativamente attribuiti a SACE sono plurimi**.

In buona parte, sino ai recenti interventi, i compiti a essa riconosciuti sono stati essenzialmente quelli già attribuiti al preesistente ente pubblico economico, strumentali al progresso e al consolidamento della **internazionalizzazione** dell'economia italiana e dei suoi operatori.

SACE, infatti, svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 143/1998, e ss. mod. e integrazioni[13], che consistono nell'**assicurazione**, **riassicurazione**, **coassicurazione** e la **garanzia dei rischi** di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le società a questi collegate o da questi controllate, anche estere, nella loro attività con l'estero o di internazionalizzazione dell'economia italiana.

Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate da SACE anche a banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, **destinati al finanziamento delle attività di internazionalizzazione**, nonché per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati. Accordi di riassicurazione e di coassicurazione possono essere

[13] Per le integrazioni alla citata disciplina, si veda in particolare le modifiche apportate da D.L. n. 35/2005 (L. n. 80/2005) e dall'art. 1, commi 1335 e ss., della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006.

conclusi da SACE con enti o imprese italiani, autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché con **enti od imprese esteri** ed **organismi internazionali** [14].

La Società può anche acquisire **partecipazioni in società italiane ed estere** direttamente strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e di garanzia o per consentire un più efficace recupero degli indennizzi erogati, concordando l'esercizio coordinato di tale attività con la partecipata **SIMEST S.p.A. - Società italiana per le imprese all'estero** (*cfr*. art. 4, Statuto della Società). Le funzioni di SIMEST, ai sensi della Legge istitutiva n. 100/1990, sono appunto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, ovvero da imprese aventi stabili organizzazioni in uno Stato dell'UE, controllate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e/o di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per le PMI, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche. Si ricorda che, ai sensi della legge, il MAECI , sentita SACE, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a., con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto.

Quanto alle ulteriori funzioni di SACE a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana, essa può intervenire, quale tramite della Capogruppo CDP, anche attraverso l'esercizio diretto del credito (art. 3, D.L. n. 3/2015 (L. n. 33/2015)).

Ai sensi dell'**articolo 6, comma 9** del **D.L. n. 269/2003**, come recentemente modificato dal recente "D.L. liquidità"**, D.L. n. 23/2020, articolo 2**, **SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione** del settore produttivo italiano, **privilegiando** gli impegni nei **settori strategici per l'economia italiana** in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Con il D.L. cd. "Liquidità" **(D.L. n. 23/2020, articolo 2**), sono stati esplicitamente qualificati come **strategici** la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del *made in Italy*, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.

Gli **impegni assicurativi assunti da SACE a sostegno dell'internazionalizzazione sono garantiti dallo Stato** nei limiti fissati dalla legge di bilancio (il limite è distinto per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi). Nel rispetto di tali limiti e della disciplina europea, il MEF, di concerto con il MAECI, individua le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale.

Disposizioni normative successive al D.L. n. 269/2003 avevano già **esteso** l'ambito di applicazione delle garanzie **dello Stato a favore di SACE** (D.L. n. 91/2014 (conv. con modificazioni in L. n. 116/2014), legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015, articolo 1, comma 879) e Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, comma 267). L'impianto normativo è stato significativamente **riformato con l'articolo 2 del D.L. n. 23/2020,**

[14] Le funzioni suddette sono relative ad operazioni già definite dal CIPE ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del citato D.Lgs. n. 143/1998 e dalla disciplina UE in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato.

cd. "D.L. liquidità". Il Decreto, intervenuto per far fronte al contesto economico congiunturale fortemente colpito dalla crisi pandemica, nel quadro di un generale potenziamento degli strumenti a supporto dell'*export*, ha introdotto un **nuovo sistema di coassicurazione**. A decorrere **dal 1° gennaio 2021,** gli impegni derivanti dall'attività assicurativa della Società sono assunti dallo **Stato** e da **SACE S.p.A**. in una proporzione pari, rispettivamente, al **90** e al **10 per cento.** Si demanda alla legge di bilancio la definizione dei limiti cumulati all'assunzione di impegni da parte di SACE S.p.A. e Stato, sulla base del piano annuale di attività deliberato, su proposta di SACE, dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione e approvato dal CIPE. Al Comitato, istituito presso il MEF, è attribuito, tra l'altro, il compito di deliberare il sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework*). I rapporti tra il MEF e SACE S.p.A. sono regolati con convenzione. Nello stato di previsione del MEF, a decorrere dall'anno 2020 è poi istituito un **Fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato** nel quale confluiscono anche le risorse già presenti sul Fondo già istituito nello stato di previsione del MEF, dal comma 9-*bis* dell'articolo 6, del D.L. n. 269/2003 nella sua formulazione vigente prima del D.L. liquidità. Il Fondo, gestito da SACE su indirizzo del MEF, è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del MEF, al netto delle commissioni trattenute dalla Società (articolo 2 che ha sostituito i commi da 9-*bis* a 9-*quater* e inserito gli ulteriori commi da 9-quinquies a 9-octies nell'articolo 6 del D.L. n. 269/2009).

Il **D.L. n. 23/2020** ha assegnato a SACE, ulteriori significativi compiti. Viene introdotta una **nuova forma di operatività** con finalità di **sostegno e rilancio dell'economia**. In particolare, l'articolo 2 del decreto legge autorizza la Società a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Sugli impegni assunti da SACE opera **la garanzia statale** (comma 1, lett. *c)*).

Inoltre, lo **schema di garanzie straordinarie sulle operazioni di finanziamento delle imprese** per far fronte all'emergenza economica determinata dalla pandemia e sostenerne la carenza di liquidità, è incentrato, ai sensi dell'**articolo 1 del D.L. n. 23/2020**, sul ruolo di **SACE oltre che su quello del** Fondo di garanzia delle PMI. Ai sensi dell'articolo 1, SACE S.p.A. è autorizzata concedere **fino al 31 dicembre 2020** garanzie, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro e sulle esposizioni assunte dalla Società opera la garanzia dello Stato.

Il successivo **D.L. n. 34/2020**, articolo 35 e articolo 31, comma 1, ha ulteriormente esteso le competenze di SACE a sostegno della liquidità delle imprese nell'attuale emergenza. Ai sensi dell'articolo 35, SACE è autorizzata a concedere **garanzie** in favore delle **imprese di assicurazione** del ramo credito in misura pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a **crediti commerciali a breve termine** maturati **fino al 31 dicembre 2020**, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro Sulle obbligazioni assunte dalla Società opera la garanzia statale**.**

Infine, si segnala il ruolo riconosciuto a SACE dal recente **D.L. n. 76/2020 (cd. D.L. Semplificazioni", articolo 64)**, in materia di **rilascio** delle **garanzie per** la

realizzazione di **progetti** economicamente sostenibili nell'ambito del piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un ***green new deal*** italiano, previsto dalla **legge di bilancio 2020** (articolo 1, commi 85-100). Il rilascio delle garanzie è a titolo oneroso e nella misura massima dell'80 per cento dell'investimento. Le garanzie sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni fissato annualmente dalla legge di bilancio, conformemente ai termini e condizioni previsti da una apposita convenzione stipulata tra il MEF e SACE S.p.A. e approvata con delibera del CIPE.

Quanto alle ulteriori eterogenee funzioni già svolte da SACE, si ricorda come alla Società sia stato attribuito anche il compito di assicurare i rischi derivanti da mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, promuovendo la fattorizzazione o le anticipazioni dei crediti *pro-soluto* (art. 9, D.L. n. 185/2008 (L. n. 2/2009)).

Articolo 68
(Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

L’**articolo 68 aumenta a 300.000 euro le somme o valori che gli investitori possono destinare annualmente ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere da 1° gennaio 2020**.

L'articolo in esame **modifica l'articolo 1, comma 101 della legge n. 232 del 2016** (legge di bilancio 2017), già modificato dall’articolo 136, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, sostituendo integralmente l'ultimo periodo.
Si segnala che la norma appare indirizzata a sostituire gli ultimi due periodi dell'articolo 1, comma 101 della legge di bilancio 2017, piuttosto che solo l'ultimo.

L'articolo 136 del citato decreto n. 34 del 2020 ha modificato la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine. La lettera *a)* del comma 2 ha reso meno stringenti i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine, portandoli da 30.000 a 150.000 euro annuali, fino a un massimo complessivo elevato da 150.000 euro a 1.500.000 di euro. La lettera *b)* ha stabilito che ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1° gennaio 2020.

Per effetto della modifica in esame, fermi restando i limiti di 30.000 euro all'anno e di 150.000 euro complessivi per i "vecchi" piani, ai PIR 2020 gli investitori possono destinare somme o valori per un **importo non superiore a 300.000 euro all’anno** e a 1.500.000 euro complessivi. Tali limiti, elevati di 10 volte rispetto alla legislazione che aveva originariamente disciplinato i PIR, non si applicano (così come quelli previsti per gli strumenti emessi fino al 31 dicembre 2019) agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e alle forme pensionistiche complementari).

Articolo 69
(Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche)

L'**articolo 69** introduce alcune norme volte a regolamentare **l'eventuale permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili** conferiti o trasferiti ai **Fondi comuni di investimento immobiliare**. A tal fine la disposizione prevede che l'**Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare, rinnovare o stipulare nuovi contratti di locazione** sulla base delle condizioni contrattuali disciplinate da uno o più **decreti** del Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, in caso di mancata sottoscrizione di nuovi contratti, **laddove le amministrazioni permanessero negli immobili dei Fondi (**in assenza di sedi alternative) **l'indennità di occupazione è pari all'importo del canone fino a quel momento corrisposto**.

In particolare, il **comma 1** della disposizione in esame, **aggiungendo due nuovi commi** (2-*sexies* e 2-*septies*) all'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, introduce norme volte a **garantire la permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti** ai sensi del sopra citato articolo 4, anche in considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza sanitaria nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare.

Si ricorda che il richiamato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze **è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più Fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili** a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti sono concessi in locazione all'**Agenzia del demanio, che li assegna** ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di amministrazioni statali agli enti pubblici anche territoriali, entro il 31 dicembre 2019 per **il Fondo immobili pubblici (Fip)** e il 31 dicembre 2020 per **il Fondo Patrimonio Uno (Fpu).**
In base a tale norma, sono stati apportati e trasferiti a Fip e a Fpu **immobili di proprietà dello Stato e di alcuni enti previdenziali e assistenziali per un valore complessivo di circa 3,9 miliardi di euro**. Attualmente le obbligazioni contrattualmente assunte a carico del Ministero afferenti tali operazioni sono gestite dal Dipartimento del tesoro del MEF. Gli immobili dei due compendi Fip e Fpu sono stati concessi in locazione all'**Agenzia del Demanio**, che riveste la qualifica di **conduttore unico**, e che provvede ad assegnarli alle amministrazioni per i loro fini istituzionali.
La Corte dei conti nella Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia del demanio per il 2018, trasmessa alle Camere il

2 luglio 2020, ha reso noto gli importi dei canoni corrisposti alle varie proprietà degli immobili Fip e Fpu:

Tabella 11- Canoni annuali di locazione attiva e passiva

2018	
LOCAZIONI ATTIVE	**IMPORTI**
FIP	269.821.000
FP1	36.907.000
Proventi straordinari canoni di sublocazione riferiti anni precedenti	108.000
TOTALE LOCAZIONI ATTIVE	**306.836.000**
LOCAZIONI PASSIVE	**IMPORTI**
FIP	271.140.000
FP1	37.060.000
Oneri straordinari canoni di sublocazione riferiti anni precedenti per riconoscimento al MEF	108.000
TOTALE LOCAZIONI PASSIVE	**308.308.000**

Fonte: dati conto consuntivo

I contratti di locazione passiva degli immobili **Fip e Fpu scadranno rispettivamente il 29 dicembre 2022 e il 30 dicembre 2023.**
Per una panoramica su tali Fondi immobiliari si consiglia la lettura della pagina *web*: Valorizzazione immobili pubblici e gestione adempimenti Fip, Fpu, Scip e Scci consultabile sul sito istituzionale del MEF.

Il **nuovo comma 2-*sexies***, introdotto dal comma 1, stabilisce che, con riferimento ai **contratti di locazione** degli immobili conferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliari, **l'Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi**, sulla base di quanto previsto da uno o più **decreti** del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020.

Tali decreti disciplinano:

- **la decorrenza e la durata** dei nuovi contratti;
- **i canoni di locazione**, in ogni **caso non superiori a quelli applicati alla data di entrata in vigore del presente comma**, che dovranno essere definiti tenendo conto della normativa vigente (articolo 3, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95) limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando eventuali proroghe dello stesso;
- gli eventuali **oneri, penali e maggiorazioni** da riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione degli immobili per scioglimento o cessazione del contratto di locazione;
- le **ulteriori condizioni** contrattuali.

Si ricorda che **l'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95**, prevede che ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle amministrazioni centrali come individuate dall'Istituto nazionale di statistica nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte

dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Tuttavia tali norme **non trovano applicazione ai Fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti** ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, nonché agli aventi causa da detti Fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi Fondi (comma 8).

Il nuovo **comma 2-*septies*** stabilisce che, in caso di mancata sottoscrizione di nuovi contratti, **laddove le amministrazioni permanessero negli immobili dei Fondi (**in assenza di sedi alternative) **l'indennità di occupazione è pari all'importo del canone sino ad allora corrisposto**.
In particolare la norma dispone in caso di mancata sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-*sexies* e di **permanenza delle amministrazioni utilizzatrici,** in mancanza di alternative, **negli immobili** per i quali si verifichi ogni ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di locazione previsti, è dovuta **un'indennità di occupazione precaria pari al canone *pro tempore* vigente**, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione **fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore.**
Rimane fermo, come previsto anche al comma 2-*sexies*, che i canoni di locazione devono essere definiti tenendo conto della **non applicabilità della riduzione del 15%** (articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95) **limitatamente alla durata residua** del finanziamento originario, non rilevando eventuali proroghe dello stesso.
Le disposizioni del comma in esame **si inseriscono automaticamente nei contratti di locazione in corso**, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente e hanno efficacia per un periodo **massimo di ventiquattro mesi** a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetta. **Nelle more dell'adozione dei decreti** del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-*sexies*, che devono disciplinare, tra l'altro, metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti di locazione in essere, **sono sospese le relative procedure**.

Si ricorda che l'articolo 1339 del codice civile stabilisce che le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Il **comma 2** stabilisce che per i medesimi fini previsti al comma 1 (ovvero assicurare **continuità nell'operatività** delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili), a decorrere dall'anno 2021, con la legge di bilancio **possono essere definite le risorse da appostare nel bilancio dello Stato finalizzate all'acquisto di immobili aventi caratteristiche di strategicità, infungibilità ed esclusività**, adibiti o da adibire ad uffici delle amministrazioni statali secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Si ricorda che **l'articolo 2, comma 222,** stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato (indicate all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai Fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all' articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio. È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 3** stabilisce che **l'Agenzia del demanio**, in qualità di conduttore unico, nell'ambito degli indirizzi, criteri e risorse individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, **cura la definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed assistenza tecnico-specialistica** alle amministrazioni utilizzatrici dei predetti immobili nelle **attività valutative, di analisi e scelta, oltre che delle condizioni economiche di mercato, della proposta complessivamente più conveniente** volta all'acquisto ovvero alla locazione di immobili per finalità istituzionali. Tale attività viene svolta nell'ambito di un ristretto elenco di possibili soluzioni alternative individuate anche a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle amministrazioni interessate.
La norma chiarisce che l'Agenzia svolge tale servizio di supporto contemperando le molteplici e motivate esigenze istituzionali, logistico, funzionali, di razionalizzazione e sociali di lungo periodo dell'amministrazione interessata.
In base ai risultati dell'attività svolta **l'Agenzia del demanio rende specifico parere tecnico anche asseverando le specifiche esigenze dell'amministrazione richiedente** e tenendo conto della natura giuridica del soggetto offerente.
Tali attività**, svolte senza nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica, possono essere fornite anche a richiesta delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti previdenziali.

Nella relazione tecnica che accompagna il testo si evidenzia che l'attività di supporto alle amministrazioni prevista per l'Agenzia del demanio dal comma 3, in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione**, rientra tra le attività istituzionali** della medesima Agenzia ed è quindi **svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili** a legislazione vigente.

Articolo 70
(Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato)

L'**articolo 70** differisce di un anno, al 31 dicembre 2021, il termine di riferimento per il **rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato**.

L'**articolo 70** dispone che il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato, con riferimento al quinquennio in scadenza il 31 dicembre 2020, sia effettuato con riferimento alla situazione dei beni esistenti in uso al 31 dicembre 2021, tenuto conto della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di Covid-19 e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle amministrazioni statali anche mediante la dilazione degli adempimenti.

Il D.P.R. n. 254 del 2002, Regolamento concernente la gestione dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, prevede all'articolo 17, comma 5, richiamato dalla disposizione in commento, che i consegnatari dei beni mobili provvedono almeno ogni 5 anni al rinnovo degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni, secondo le istruzioni emanate dalla Ragioneria generale dello Stato.
L'ultimo rinnovo inventariale dei beni mobili di proprietà dello Stato è stato effettuato, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa del provvedimento, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2015, in ottemperanza alla norma richiamata e alla circolare n. 26 del 2015 della Ragioneria generale. Il successivo quinquennio si compirebbe, pertanto, alla data del 31 dicembre 2020.
La norma in esame differisce al 31 dicembre 2021 il termine di riferimento per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili connesse al rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato – che presuppongono, in particolare, la ricognizione fisica dei singoli cespiti – in considerazione della situazione emergenziale dovuta al Covid-19.
La relazione governativa evidenzia che il differimento di un anno non incide sull'aggiornamento dei valori dei beni inventariati, in virtù del criterio dinamico dell'ammortamento, di regola attualmente applicato.

Articolo 71
(Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società)

L'**articolo 71**, **comma 1**, chiarisce che alle assemblee delle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici si applicano le **modalità di svolgimento semplificate** previste dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020. Il **comma 2** dell'articolo in esame stabilisce la possibilità per i **Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati** di **prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio**.

Il **comma 1** dell'articolo 71 stabilisce che alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020.
Tale **ultima disposizione** ha stabilito **norme applicabili alle assemblee sociali convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero, per espressa indicazione, entro la data**, se successiva, **fino alla quale sarebbe rimasto in vigore** sul territorio nazionale **lo stato di emergenza** relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19 (**comma 7**). Il **comma 2 dell'articolo 106 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie**. In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere** che:

- il **voto** venga espresso in **via elettronica o per corrispondenza**;
- l'**intervento** all'assemblea avvenga **mediante mezzi di telecomunicazione**;
- l'**assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il **comma 3** consente che l'espressione del **voto** avvenga mediante **consultazione scritta** o **per consenso espresso per iscritto**.
I **commi 4** e **5** dell'articolo 106 mirano a **incentivare un più ampio ricorso alle deleghe di voto** per l'esercizio dei relativi diritti nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Per effetto del **comma 4**, le società con azioni quotate in mercati regolamentati **possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante** al quale i soci possono conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno **anche ove lo statuto disponga diversamente**. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che **l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato**, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, che detta le regole generali (e meno stringenti) applicabili alla rappresentanza in assemblea, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF che, invece, in ragione della

specifica condizione del rappresentante designato dalla società, esclude la possibilità di potergli conferire deleghe se non nel rispetto della più rigorosa disciplina prevista dall'articolo 135-*undecies* stesso. Per effetto del **comma 5**, le disposizioni di cui al comma 4 sono applicabili anche alle **società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione** e alle società con **azioni diffuse** fra il pubblico in misura rilevante.
Il **comma 6** dell'articolo 106 prevede che anche le **banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici**, **in deroga** alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, **possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del TUF**. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Viene tuttavia esclusa l'applicabilità del comma 5 dell'articolo 135-*undecies* del TUF, per cui viene esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante. Il **termine** per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. La possibilità di designare un rappresentante che raccolga un numero indefinito di deleghe viene prevista in deroga all'articolo 150-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), ai sensi del quale lo statuto delle banche popolari determina il numero massimo (comunque non superiore a 20) di deleghe che possono essere conferite a un socio; all'articolo 135-*duodecies* del TUF, che esclude l'applicabilità alle società cooperative della disciplina sulle deleghe di voto; all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, che, con riferimento alle banche di credito cooperativo stabilisce che ciascun socio può rappresentare fino a 10 soci, nonché alle disposizioni statutarie che prevedono un limite al numero di deleghe che possono essere conferite a un medesimo soggetto.

Il **comma 2** dell'articolo in esame stabilisce la possibilità per i **Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati** di **prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio**. In particolare, per le citate tipologie di fondi, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.M. 5 marzo 2015 n. 30, le società di gestione del risparmio (SGR) possono usufruire, con il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA, di una proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori 3 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, fermo restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun fondo alternativo.

Si ricorda che con la direttiva 2011/61/UE, attuata nell'ordinamento nazionale per effetto del decreto legislativo n. 44 del 2014, sono state disciplinate le **attività dei gestori di fondi di investimento alternativi** (GEFIA). Tali **fondi di investimento alternativi** (FIA) sono organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli, in conformità di una politica di investimento predefinita, a beneficio degli stessi. Vengono definiti "alternativi" in quanto sono oggetto della disciplina tutti i fondi che non sono soggetti alla direttiva 2009/65/CE (e successive modifiche e integrazioni) sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM, in inglese *undertakings for the collective*

investment in transferable securities - UCITS, acronimo con il quale viene identificata la relativa direttiva, modificata da ultimo dalla direttiva 2014/91/UE, cosiddetta "UCITS V"). I fondi "UCITS" sono caratterizzati da una disciplina armonizzata e da una quota significativa di investimenti facilmente liquidabili e da un livello di trasparenza sui valori degli attivi rafforzato (valori mobiliari). I FIA sono invece caratterizzati da una maggiore flessibilità rispetto agli attivi "eleggibili" nell'ambito della politica di investimento. Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (*hedge funds*), dei fondi di *private equity*, di *venture capital*, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.
Proprio in ragione della ridotta quota di valori mobiliari inclusi fra le attività, tali organismi assumono di norma la forma di **fondi chiusi**, caratterizzati da un numero fisso di quote di partecipazione e da diritti di rimborso dei partecipanti connessi a date predeterminate. Tali fondi sono pertanto contraddistinti da una scadenza di lungo periodo, in genere superiore ai 10 anni, e da un taglio minimo della quota generalmente superiore a quello degli altri fondi. Queste caratteristiche non impediscono lo scambio delle quote dei partecipanti sul mercato, tuttavia le oscillazioni del loro valore non incidono su quello del patrimonio del fondo stesso.
I **fondi riservati** sono fondi non armonizzati a cui partecipano solamente investitori qualificati (imprese di investimento, banche, SGR, fondi pensione, imprese di assicurazione, etc.). In ragione di tale limitazione, i fondi riservati sono caratterizzati da una maggiore flessibilità regolamentare e operativa rispetto ad altri fondi.

Articolo 72
(Sottoscrizione semplificata di contratti bancari e assicurativi)

L'**articolo 72 estende fino al 15 ottobre 2020** l'ambito temporale di applicazione delle norme relative **alla sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati**, introdotte dai decreti n. 23 e n. 34 del 2020.

L'articolo 4 del decreto legge n. 23 del 2020 e gli articoli 33 e 34 del decreto legge n. 34 del 2020 hanno introdotto una disciplina relativa alla **sottoscrizione semplificata di contratti bancari e assicurativi**, prevedendone l'applicabilità fino al 31 luglio 2020. L'articolo in esame **estende fino al 15 ottobre 2020 l'ambito temporale di applicazione di tali norme**.

L'**articolo 4 del decreto legge n. 23 del 2020** ha stabilito una disciplina applicabile alla **conclusione dei** contratti relativi a **operazioni e servizi bancari e finanziari** (disciplinati dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, Testo unico bancario - TUB), dei **contratti di credito** (125-*bis* del TUB), dei contratti relativi a **servizi di pagamento** (126-*quinquies* del TUB) e dei contratti relativi al **servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta** (126-*quinquiesdecies* del TUB), **ferme restando le previsioni** sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Con riferimento ai tali **contratti**, i quali devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, l'articolo in esame stabilisce che, gli stessi **si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo**, laddove risultino rispettate alcune **specifiche condizioni**.

In particolare, viene disposto che, durante lo stato di emergenza, risultino **soddisfatti i requisiti di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici** previsti dall'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), a condizione la comunicazione mediante la quale viene espresso il consenso sia:

- **accompagnata da copia di un documento di riconoscimento** in corso di validità del contraente;
- faccia **riferimento ad un contratto identificabile in modo certo**,
- sia **conservata insieme al contratto** medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

Viene inoltre previsto che il **requisito della consegna di copia del contratto** sia soddisfatto mediante la **messa a disposizione del cliente di copia del testo del**

contratto su supporto durevole e che l'intermediario consegni la copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Si prevede, infine, che il **medesimo strumento** impiegato per esprimere il consenso al contratto possa essere utilizzato dal cliente **per esercitare il diritto di recesso** previsto dalla legge.

L'**articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2020 ha esteso tali previsioni** alla **conclusione di specifiche categorie di contratti legati all'attività finanziaria e assicurativa**. Si tratta, in particolare, dei **contratti** relativi allo svolgimento **dei servizi e delle attività di investimento**, disciplinati dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF), dei contratti relativi all'adesione ad **offerte al pubblico di prodotti finanziari**, disciplinati dalle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 95 del TUF, per gli strumenti finanziari comunitari e i prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti, e dell'articolo 98-*quater* per le quote o azioni di OICR aperti, nonché dei **contratti di assicurazione** disciplinati dall'articolo 1888 del codice civile e dell'articolo 165 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP).

L'**articolo 34 del decreto legge n. 34 del 2020**, infine, ha consentito, fino al 31 luglio 2020, la **stipula per via telefonica dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati**, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Articolo 73
(Rifinanziamento cashback *- Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

L'**articolo 73 incrementa la dotazione del fondo per il finanziamento delle misure premiali in argomento**, previsto dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), **di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1 miliardo e 750 milioni di euro per l'anno 2021**. Viene inoltre eliminato il termine originariamente previsto (30 aprile 2020) entro il quale adottare le misure attuative per l'attribuzione del rimborso. Viene inoltre previsto che il MEF utilizzi la piattaforma PagoPA, affidi a PagoPA S.p.A. i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso e a Consap le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi.

L'articolo in esame **modifica e integra le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici** previste dalla legge di bilancio 2020.

L'articolo 1, **comma 288** della legge di bilancio 2020 prevede che le **persone fisiche maggiorenni** residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un **rimborso in denaro**, **"nei casi" (con integrazione disposta dalla lettera *a)*** del **comma 1 dell'articolo in esame)**, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo **comma 289**.
Quest'ultimo viene integralmente sostituito dalla lettera *b)* del comma 1, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai **commi 288**, **289-*bis*** e **289-*ter***, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma **290** (dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020). Viene pertanto **eliminato il termine originariamente previsto (30 aprile 2020) entro il quale adottare le misure attuative per l'attribuzione del rimborso**.

La **lettera *c)*** del **comma 1** integra le norme in esame inserendo nell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 i nuovi commi 289-*bis* e 289-*ter*.
Il **comma 289-*bis*** prevede che il MEF debba **utilizzare la piattaforma** di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), e **affidare alla società** di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 135 del 2018, **i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del**

rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al **comma 290** dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020.
L'articolo 5, comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale ha previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. In attuazione di tale disposizione l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha realizzato il **sistema pagoPA**. Il decreto legge n. 135 del 2018 ha "trasferito" la gestione di pagoPA alla Presidenza del Consiglio disponendo inoltre (articolo 8, comma 2) la **costituzione di una società per azioni interamente partecipata dallo Stato**, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 175 del 2016, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel giugno del 2019 è stata pertanto costituita la **società PagoPA S.p.A.** che, oltre a gestire l'omonima piattaforma, ha il più ampio obiettivo di diffondere i servizi digitali in Italia
Il **comma 289-*ter*** prevede che le **attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi**, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, siano **affidate dal MEF alla Consap** - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, sono anch'esse a carico delle risorse finanziarie di cui al già citato **comma 290**.

Il **comma 2 dell'articolo 73 incrementa la dotazione del fondo per il finanziamento delle misure premiali in argomento**, previsto dall'articolo 1, comma 290, della legge di bilancio 2020, **di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1 miliardo e 750 milioni di euro per l'anno 2021**. Gli oneri per l'anno 2020 sono coperti ai sensi dell'articolo 114 del decreto in esame, alla cui scheda di lettura di fa rinvio.
Il **comma 290** ha stanziato, in apposito fondo nello stato di previsione del MEF, **3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022**. L'importo può essere elevato in considerazione dell'emersione di base imponibile a seguito dell'applicazione della misura premiale. L'emersione è rilevata dalla Commissione chiamata a predisporre la "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" ai sensi dell'art. 10-*bis*.1 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dedicato al monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva.

Articolo 74
(Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive)

L'**articolo 74 rimodula** il **contributo,** introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, **per l'acquisto di autoveicoli nuovi,** elettrici e ibridi con emissioni fino a 60 g/km di CO_2 nonché con emissioni di CO_2 fino a 110 g/km, con o senza rottamazione. Si **incrementano** inoltre le **risorse** per il 2020 per l'incentivo, c.d. ecobonus, **per l'acquisto di autoveicoli nuovi,** nella misura complessiva di 400 milioni di euro, di cui **300 milioni riservati all'incentivo aggiuntivo per l'acquisto di autoveicoli nuovi, sia a basse che a maggiori emissioni di CO_2,** previsto dal DL 34/2020 e qui rimodulato, definendo altresì una specifica ripartizione di tale stanziamento tra i contributi concessi per le diverse categorie di veicoli; inoltre, le risorse già stanziate dal DL 34/3020 per tale incentivo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, vengono riservate in via esclusiva a tale contributo (commi 1 e 2).
Si rinvia ad un **provvedimento attuativo** la disciplina dell'**agevolazione fiscale sul trasferimento di proprietà dei veicoli,** già prevista nel caso di acquisto di veicoli usati con rottamazione**,** fissando per questa un limite di spesa di **5 milioni di euro per il 2020**.
L'ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di categoria M1 viene concesso solamente sotto forma di credito d'imposta, anziché di ulteriore sconto sul prezzo di vendita.
Il comma 3 istituisce poi un **fondo di 90 milioni di euro** per l'anno 2020, per l'erogazione di contributi per l'installazione di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti**.
Si agevola infine (comma 4), l'acquisto o il noleggio da parte di pubbliche amministrazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i previgenti limiti di cilindrata.

Incentivi per l'acquisto di autoveicoli (comma 1)
In dettaglio, con il **comma 1**, **lettere a) e b),** si interviene sulle disposizioni dell'articolo 44, comma 1-*bis*, del DL 34/2020, che ha recentemente previsto un **contributo ulteriore per l'acquisto di autoveicoli nuovi,** estendendo l'originario incentivo, c.d. "ecobonus*",* anche a categorie di veicoli maggiormente inquinanti rispetto a quelle elettriche ed ibride per le quali si applica l'ecobonus.
Si ricorda infatti che l'ecobonus è stato concesso dalla legge di bilancio 2019 fino al 2021, per i soli veicoli elettrici e ibridi.
Con le **lettere a) e b)** in commento, si **modificano** infatti le **tabelle** per la quantificazione del contributo ulteriore, in base ai livelli di inquinamento dei veicoli**,** suddividendo la precedente fascia unica da 61 a110 g/km CO_2 in due sottofasce e **aumentando il contributo per la sottofascia da 61 a 90 gr/Km di**

CO_2 (per la previgente fascia unica da 61 a 110 gr/Km di CO_2, i contributi erano di 1500 euro con rottamazione e di 750 euro senza rottamazione).
I **nuovi importi dei contributi**, previsti dall'articolo in commento, **per l'acquisto dei veicoli, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, con o senza rottamazione** e che si ricorda sono **concessi a condizione che il venditore pratichi uno sconto** di almeno 2.000 euro o di 1.000 euro (rispettivamente con e senza rottamazione), sono i seguenti:

emissioni di Co2 g/Km	**Contributo con rottamazione** (euro)	**Contributo senza rottamazione** (euro)
0-60	2.000	1.000
61-90	1.750	1.000
91-110	1.500	750

Si ricorda che **per i veicoli elettrici ed ibridi**, quindi gli autoveicoli della fascia di emissioni tra 0 e 60 gr/Km di CO_2, **tale contributo è cumulabile con l'ecobonus** previsto dalla legge di bilancio 2019. Nella tabella seguente **si riassumono i contributi attualmente vigenti, distinti per le varie fasce di inquinamento degli autoveicoli,** dopo le modifiche apportate dal decreto in commento:

Contributo statale con rottamazione (in euro)			
emissioni di Co2 g/Km	**DL 104/20**	**Legge di bilancio 2019** (comma 1031)	**Contributo totale statale**
0-20	2.000	6.000	8.000
21-60	2.000	2.500	4.500
61-90	1.750	-	1.750
91-110	1.500	-	1.500

Contributo statale senza rottamazione (in euro)			
emissioni di Co2 g/Km	**DL 104/20**	**Legge di bilancio 2019** (comma 1031)	**Contributo totale statale**
0-20	1.000	4.000	5.000
21-60	1.000	1.500	2.500
61-90	1.000	-	1.000
91-110	750	-	750

Si ricorda che i **contributi di cui al presente articolo,** che come detto modifica l'articolo 44, comma 1-*bis*, del DL n. 34/2020**,** si riferiscono all'acquisto di **autoveicoli nuovi con qualsiasi alimentazione**, anche con emissioni superiori a 60 g/Km di CO_2, **purché** di **classe almeno Euro 6,** sia con che senza rottamazione, e sono concessi a **condizione che il venditore pratichi uno sconto di almeno 2000 euro nel caso di rottamazione e di 1.000 euro senza rottamazione;** sono inoltre **cumulabili**, a condizione che si rispettino i requisiti di prezzo massimo del veicolo e le rispettive fasce di emissioni previste dai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 44, **con** il precedente **ecobonus**, che come detto è fruibile per i soli veicoli elettrici e ibridi. **Il contributo previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020 è riconosciuto** alle persone fisiche e giuridiche che acquistino in Italia **dal 1º agosto 2020 al 31 dicembre 2020**, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di categoria M1 (autovetture). Per quanto riguarda la rottamazione, è richiesta la contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data

anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione. In base al comma 1-ter, possono fruire del nuovo bonus i veicoli con qualsiasi alimentazione di carburante, entro la soglia di emissioni inquinanti di 110 g/Km di CO_2, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un **prezzo inferiore a 40.000 euro**, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Per i **veicoli elettrici ed ibridi** invece, con emissioni di CO_2 comprese tra 0 e 60 g/km, il contributo ulteriore è riconosciuto per gli autoveicoli che abbiano un **prezzo inferiore** a quello previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019, quindi inferiore **a 50.000 euro**, sempre al netto dell'Iva.

Con la **lettera c) del comma 1** viene modificato il comma 1-*sexies* dell'articolo 44, che ha previsto per **l'acquisto di veicoli usati** omologati in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO_2 inferiori o uguali a 60 g/km, **l'agevolazione del pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento del veicolo**, per le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamino un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 3. Tale disposizione viene integrata dalla **lettera c)** demandando ad un **decreto MEF** la sua **attuazione e** prevedendo un **limite di spesa di 5 milioni di euro** per l'anno **2020** per tale disposizione.

La **lettera d) del comma 1**, modifica il comma 1-*septies* dell'art. 44, che ha previsto un ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che **rottamino un secondo veicolo di categoria M1 (autovetture)**, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO_2 comprese tra 0 e 110 g/km. La norma viene modificata prevedendo **la sola possibilità di fruire di un credito di imposta,** del valore di 750 euro, da **destinare all'acquisto di mezzi di mobilità alternativa**, eliminando pertanto la possibilità per il beneficiario di optare per lo sconto aggiuntivo di 750 euro. La norma è diretta, secondo la relazione al decreto, a favorire una semplificazione, attesa la complessità amministrativa della opzione dello sconto, precedentemente prevista; si specifica inoltre che **il credito è concesso nel limite delle risorse disponibili**, fissato in **5 milioni di euro per l'anno 2020**.
Il credito di imposta rimane fruibile, in alternativa, entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Si rinvia ad un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per le modalità attuative**, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

La **lettera *e*)** modifica il comma 1-*octies*, **destinando le risorse per la concessione del contributo per l'acquisto di veicoli nuovi**, di cui al comma 1-bis, pari a **50 milioni di euro per il 2020, all'attuazione delle sole misure dell'incentivo del comma 1-*bis*,** anziché dei commi da 1-*bis* a 1-*septies*, ed elimina la previsione di un decreto attuativo per assicurare il rispetto del limite di

spesa, non necessario in base alle modifiche dei precedenti commi 1-*sexies* e 1-*septies*, essendo operativa dal 1° agosto 2020, come evidenziato nella relazione al decreto, la piattaforma amministrativa per la richiesta del bonus.

Rifinanziamento del fondo per l'ecobonus e per i contributi all'acquisto dei veicoli nuovi e ripartizione dello stanziamento (comma 2)

Il **comma 2**, prevede un **rifinanziamento Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni** di cui all'articolo 1, **comma 1041**, della legge di bilancio 2019, per un importo pari a **400 milioni di euro per il 2020**, **di cui 300 milioni** di euro vengono individuati come **limite di spesa per l'esclusiva attuazione del comma 1-bis** d**ell'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2020**, come modificato dal presente articolo, individuando inoltre la seguente ripartizione delle risorse:

a) **50 milioni** riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di **autoveicoli elettrici e ibridi** (quelli compresi nelle fasce 0-20 g/km **CO_2** e 21-60 g/km Co2);

b) **150 milioni** riservati per i contributi all'acquisto di **autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km CO_2,** acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

c) **100 milioni** riservati per i contributi all'acquisto di **autoveicoli maggiormente inquinanti, compresi nella fascia 91-110 g/km CO_2,** acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

I **restanti 100 milioni** rimangono quindi **imputati all'ecobonus** previsto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1031) **a beneficio dei veicoli elettrici ed ibridi con emissioni fino a 60 g/Km di CO_2**.

La misura si pone pertanto a **sostegno complessivo della domanda per la ripresa della domanda nel settore automobilistico**, destinando la **maggior parte delle ulteriori risorse** stanziate (250 milioni su 300 milioni complessivi) all'acquisto di **veicoli con livelli di emissioni più alte, pari o superiori a 61 g/Km di CO_2,** rispetto a quelle destinate ai veicoli elettrici o ibridi, pari a ulteriori 50 milioni di euro.

Si ricorda che il **Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni** di CO_2 è stato istituito, dal comma 1041 della legge di bilancio 2019, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per provvedere all'erogazione del c.d. *ecobonus* previsto dal comma 1031 della stessa legge di bilancio 2019, **per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni**.

Il Fondo aveva inizialmente una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituiscono limite di spesa per la concessione del beneficio.

L'art. 12, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (proroga termini) ha prorogato agli acquisti effettuati nell'anno 2020 il contributo, già riconosciuto per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 1057, per l'acquisto di motocicli, ciclomotori, tricicli e quadricicli elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante assicurando la copertura finanziaria, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, a valere su questo Fondo **che è stato corrispondentemente ridotto divenendo di importo pari a 62 milioni di euro**.

Il comma 1 dell'art. 44 del DL 34/2020, ha poi incrementato il Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per il 2021.

Si ricorda inoltre che il comma 1-*octies* dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto **un ulteriore incremento del Fondo di 50 milioni di euro** destinati tuttavia a finanziare i contributi all'acquisto di veicoli nuovi previsto dall'articolo 44, comma 1-*bis* e seguenti (come già detto, a seguito delle modifiche introdotte dalla presente disposizione, le risorse sono state limitate al finanziamento dell'incentivo previsto dal comma 1-bis).
La dotazione del Fondo ammontava pertanto, dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020, a 212 milioni di euro per il 2020 ed a 270 milioni di euro per il 2021.

Lo **stanziamento del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO_2 per il 2020** ammonta attualmente complessivamente a **612 milioni di euro**, che comprendono i fondi per le due tipologie di incentivi, l'iniziale *ecobonus* per veicoli elettrici ed ibridi ed il contributo aggiuntivo per i veicoli con emissioni da 61 fino a 110 gr/Co2, introdotto dal DL n. 34/2020 e qui rimodulato.
In dettaglio gli stanziamenti 2020 sono riassunti nella tabella seguente:

	Stanziamenti 2020 del Fondo per i contributi per l'acquisto di veicoli nuovi (in milioni di euro)			
emissioni di Co2 g/Km	**Legge di bilancio 2019** (comma 1041)	**DL 34/2020**		**DL 104/20**
0-60 (Ecobonus)	62	100	50	50 + 100
61-90 (contributo DL 34)	-			150
91-110 (contributo DL 34)	-			100

Incentivi per l'installazione di colonnine di ricarica (comma 3)
Il **comma 3 istituisce** nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico **un fondo,** con una dotazione di **90 milioni di euro per l'anno 2020**, per **l'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** effettuata da **professionisti** (persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni), nonché da **imprenditori**, soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Con **decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni** saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo.
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
Incentivo all'utilizzo di veicoli elettrici, ibridi o a idrogeno per le pubbliche amministrazioni (comma 4)
Il **comma 4** dispone che nel caso di **acquisto o noleggio da parte di pubbliche amministrazioni** di **veicoli** ad alimentazione **elettrica**, **ibrida** o a **idrogeno**, **non valgano i limiti di cilindrata**, di 1600 cc, imposti alla categoria dei veicoli a motore a combustione interna in base all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 5** reca la **copertura finanziaria** della norma, i cui oneri sono quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 114, alla cui scheda si rinvia per approfondimenti.

Articolo 75, commi 1-3
(Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa)

L'**articolo 75** prevede che si intendono autorizzate in **deroga** alle procedure previste dalle norme a tutela della **concorrenza** e del **mercato** le operazioni di **concentrazione** di **dimensione non comunitaria**, che rispondono a **rilevanti interessi generali** dell'**economia nazionale** e riguardano **imprese** operanti in **mercati** caratterizzati dalla presenza di **servizi ad alta intensità di manodopera** ovvero di **interesse economico generale** che abbiano registrato **perdite di bilancio** negli **ultimi tre esercizi** e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero **cessare** le loro attività. Le imprese interessate sono soggette all'obbligo di **comunicare preventivamente** le **operazioni di concentrazione** all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, **prescrive** le misure ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della **sostenibilità complessiva** dell'operazione.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 2, si intendono autorizzate in **deroga** alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge n. 287 del 1990 le operazioni di **concentrazione** di **dimensione non comunitaria**, che:

- ✓ rispondono a **rilevanti interessi generali** dell'**economia nazionale**;
- ✓ e riguardano **imprese** operanti in **mercati** caratterizzati dalla presenza di:
  - **servizi ad alta intensità di manodopera**[15];
  - ovvero di **interesse economico generale**[16];

che abbiano registrato **perdite di bilancio** negli **ultimi tre esercizi** e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero **cessare** le loro attività.

Riguardo alle concentrazioni di dimensione non comunitaria, si ricorda che ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004 (Regolamento comunitario sulle concentrazioni), una concentrazione ha una «dimensione comunitaria» se: il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate

[15] L'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) definisce i servizi ad alta intensità di manodopera quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto di lavori e servizi.

[16] L'articolo 14 del TFUE prevede che, fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 dello stesso TFUE, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

è superiore a 5 miliardi di EUR; e il fatturato totale realizzato singolarmente nell'UE da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR, a meno che ciascuna di tali imprese realizzi più di due terzi del proprio fatturato totale nell'UE all'interno di un unico paese dell'UE.
Anche se le soglie sopra riportate non sono raggiunte, si tratta di una concentrazione di dimensione comunitaria nel caso in cui: il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR; in ciascuno di almeno tre paesi dell'UE, il fatturato totale realizzato da tutte le imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR; in ciascuno di almeno tre paesi dell'UE, il fatturato totale realizzato singolarmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR; il fatturato totale realizzato singolarmente nell'UE da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR, a meno che ciascuna delle imprese di cui sopra realizzi più di due terzi del proprio fatturato totale nell'UE all'interno di un unico paese dell'UE.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della L. n. 287/1990.

L'art. 2 della L. 287/1990 ha definito quali intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. Esso ha quindi vietato le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
L'art. 3 ha vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

Ai sensi del **comma 2**, le imprese devono **preventivamente comunicare** le **operazioni di concentrazione** all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di **misure comportamentali** idonee a prevenire il **rischio** di imposizione di **prezzi** o altre **condizioni contrattuali gravose** per gli utenti in conseguenza dell'operazione.
L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro 30 giorni dalla comunicazione, sentito il **parere** del MISE e dell'Autorità di regolamentazione del settore, **prescrive** le suddette misure con le **modificazioni** e **integrazioni** ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della **sostenibilità complessiva** dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le **sanzioni** previste dall'articolo 19 della L. n. 287/1990.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni sopra descritte si applicano alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020.

Articolo 75, comma 4
(Modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

L'**articolo 75, comma 4 reca modifiche alla disciplina degli assetti proprietari delle società di gestione dei mercati regolamentati**. In particolare, viene **estesa la disciplina degli obblighi di comunicazione preventiva alla Consob** in relazione all'acquisto di partecipazioni in una società di gestione di mercati regolamentati, identificando determinate soglia del capitale detenuto segnaletiche di una **influenza significativa** sugli assetti proprietari del gestore del mercato: **10**, **20**, **30** o **50** per cento. Con riferimento all'acquisizione del **controllo**, viene specificato tale situazione sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e vengono individuate una serie di situazioni nelle quali il controllo si presume esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria. Vengono inoltre specificati gli **elementi di valutazione ai fini dell'esercizio del potere di opposizione**. In caso di mancata comunicazione, nonché di esercizio del potere di opposizione, **non possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore del mercato, i diritti di voto inerenti alle azioni eccedenti le suddette soglie**, o alla partecipazione acquisita in violazione dei commi 4 e 5, e **gli altri diritti che consentono di influire sul gestore del mercato**.

L'articolo 64-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF) disciplina gli **obblighi riguardanti le persone che esercitano un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato**.
In particolare, il comma 1 impone alle persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato di rispettare i requisiti di onorabilità determinati con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia. Il comma 2 stabilisce, a carico del soggetto acquirente, l'obbligo di comunicare entro ventiquattro ore al gestore del mercato regolamentato gli acquisti di partecipazioni nel capitale del gestore stesso, nonché le successive variazioni, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Nel caso in cui l'acquisto determini la possibilità di esercitare un'influenza significativa, l'acquirente deve, altresì, trasmettere al gestore del mercato regolamentato, la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti di onorabilità. Le società di gestione dei mercati regolamentati, ai sensi del comma 3, trasmettono alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e rendono pubbliche le informazioni sui relativi assetti proprietari, e in particolare l'identità delle parti che sono in grado di esercitare un'influenza significativa sulla sua gestione e l'entità dei loro interessi. I gestori dei mercati comunicano, inoltre, alla Consob e rendono pubblico qualsiasi trasferimento di proprietà che determini un cambiamento dell'identità delle persone che esercitano un'influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato.

I commi 4 e seguenti, oggetto di modifica da parte delle norme in esame, stabiliscono specifici **obblighi di comunicazione preventiva alla Consob in**

relazione agli acquisiti di partecipazioni nel capitale del gestore del mercato, **funzionali all'esercizio da parte della stessa Consob del potere di opposizione a tali acquisti**.

In particolare, il comma 4 viene integralmente sostituito dalla **lettera *a)* del comma in esame**, prevedendo la **comunicazione preventiva alla Consob a carico di chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente**:
a) una **partecipazione nel capitale del gestore del mercato o nel soggetto che**, anche **indirettamente**, lo **controlla**, in misura tale che la **quota** dei diritti di voto o del capitale detenuta **raggiunga o superi**, in aumento o in diminuzione, il **10**, **20**, **30** o **50** per cento;
b) il **controllo** del gestore del mercato.
Viene dunque **estesa la disciplina degli obblighi di comunicazione** che **non riguardano più esclusivamente l'acquisto di una partecipazione di controllo**, come previsto dalla formulazione previgente del comma 4, ma sono **associati a determinate soglia del capitale detenuto segnaletiche di una influenza significativa sugli assetti proprietari del gestore del mercato**.
Inoltre, con riferimento all'acquisizione del **controllo**, **viene specificato tale situazione sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile**.
Ai sensi di tali disposizioni, sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Il **nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 64-*bis*, inserito nel TUF dalla lettera *b)* del comma in esame**, richiama, facendo riferimento all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) **una serie di situazioni nelle quali il controllo si presume** esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi con altri soci, ha il **diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione**;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la **nomina o la revoca della maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione**;
3) **sussistenza di rapporti**, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo **idonei a conseguire uno dei seguenti effetti**:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione del gestore del mercato con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta dei membri dell'organo amministrativo o dei dirigenti delle imprese;
4) **assoggettamento a direzione comune**, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi."

Il comma 5 dell'articolo 64-*bis* del TUF, come modificato dalla **lettera *c)* del comma in esame**, prevede che **entro 90 giorni** dalla comunicazione prevista dal precedente comma 4, la Consob possa opporsi **all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 4**, oltre che ai cambiamenti negli assetti di controllo, quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che **venga messa** a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato, **valutando tra l'altro la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri (ove applicabili), elencati dall'articolo 15, comma 2 del TUF:**
a) la **reputazione del potenziale acquirente**;
b) **l'idoneità** da parte di **coloro che in esito alla prevista acquisizione svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo**;
c) la **solidità finanziaria** del potenziale acquirente;
d) la **capacità** del gestore del mercato di **rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività**;
e) **l'idoneità della struttura del gruppo** del potenziale acquirente a consentire l'**esercizio efficace della vigilanza**;
f) **l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa con operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**.

La **lettera *d)* del comma in esame modifica il comma 7** dell'articolo 64-*bis* del TUF, che stabilisce, tra l'altro, **le conseguenze della mancata comunicazione prevista dal comma 4**, **nonché dell'esercizio del potere di opposizione ai sensi del comma 5**. In tali casi, ai sensi delle disposizioni come modificate dal comma in esame, **non possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore del mercato, i diritti di voto inerenti alle azioni eccedenti le soglie individuate ai sensi del comma 4**, **o alla partecipazione acquisita in violazione dei commi 4 e 5**, **e gli altri diritti che consentono di influire sul gestore del mercato**.

Articolo 76
(Sospensione scadenza titoli di credito)

L'**articolo 76** dispone la **sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza,** relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito,** nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

Più nel dettaglio la disposizione modifica, in primo luogo (lettera *a)*), il comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge n. 23 del 2020 (conv., con modificazioni, dalla legge n.40 del 2020).

Tale disposizione, nella formulazione vigente prima della entrata in vigore del decreto-legge in conversione, dispone, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, la sospensione dei **termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020**, relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito** emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

L'articolo 76, in secondo luogo (lettera *b)*), riscrive il primo periodo del comma 2 dell'art. 11 prevedendo che:

- gli assegni portati all'incasso **non sono protestabili** fino al 31 agosto;
- le **sanzioni amministrative** pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la **penale**, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata legge 386 del 1990, **si applicano in misura dimezzata** se il traente, entro il 30 ottobre (entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione cioè il 31 agosto), effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

Il **comma 2** dell'art. 11, prima delle modifiche apportate dal decreto legge in esame, precisava che l'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è **pagabile nel giorno di presentazione**. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) (iscrizione del nominativo del traente da parte del trattario, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari) della **legge n. 386 del 1990**, nonché all'articolo 9-*bis*, comma 2 (preavviso di revoca), della medesima legge n. 386 del 1990;

d) il termine per il **pagamento tardivo dell'assegno** previsto dall'articolo 8, comma 1 (termine per il pagamento tardivo), della stessa legge n. 386 del 1990.

Il **comma 3** dell'art. 11, non modificato dal decreto-legge in conversione, stabilisce che i **protesti o le constatazioni equivalenti** levati **dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio**; ove già pubblicati le camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro **cancellazione**. Con riferimento allo stesso periodo sono **sospese** le **informative al Prefetto** di cui all'articolo 8-*bis*, commi 1 e 2, della legge n. 386 del 1990 (procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative) **e le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (**articolo 10-*bis* della medesima legge n.386 del 1990), che, ove già effettuate, **sono cancellate**.

L'applicazione in misura dimezzata di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame si riferisce:

- alle **sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge n. 386 del 1990**, recante "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari".

  In particolare, l'art. 2 disciplina l'emissione di assegni senza provvista, prevedendo che chiunque emetta un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (lire sei milioni). Tuttavia, se l'importo dell'assegno è superiore a euro 10.329 (lire venti milioni) o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 6.197 (lire dodici milioni).

  L'art. 5 - in materia di sanzioni amministrative accessorie - prevede che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della medesima legge n. 386, relative alla emissione di assegni senza autorizzazione, comporti il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione del suddetto art. 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, risulti superiore a euro 2.582 (lire cinque milioni).

  Il medesimo art. 5 dispone altresì che - se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a euro 51.645 (lire cento milioni), ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a euro 10.329 (lire venti milioni), accertate con provvedimento esecutivo - l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporti anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale; b) interdizione dall'esercizio degli uffici

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- alla **penale, pari al 10 per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata legge n. 386**.
  L'art. 3 dispone, infatti, che, nei casi previsti dall'art. 2 (emissione di assegni senza provvista), il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al 10 per cento della somma dovuta e non pagata. Prevede, infine, che l'assegno bancario abbia gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.

Articolo 77
(Misure urgenti per il settore turistico)

L'**articolo** 77 estende, alle medesime condizioni, alle strutture **termali** il **credito d'imposta** già riconosciuto dall'articolo 28 del cosiddetto decreto "Rilancio" alle strutture **alberghiere e agrituristiche**, alle **agenzie di viaggio** e **turismo** e ai ***tour operator***. Inoltre, tale credito d'imposta deve ora essere commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento anche al mese di **giugno**, oltre a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture **turistico ricettive** con attività **solo stagionale** il periodo da prendere in considerazione deve ora comprendere, oltre a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, anche il mese di **luglio**.
Inoltre, l'operatività del fondo istituito per il 2020 nello stato di previsione del MIBACT al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator è estesa alle **guide** e agli **accompagnatori turistici** e la dotazione dello stesso è incrementata da 25 a **265 milioni** di euro. Infine si proroga sino al **31 marzo 2021**, limitatamente alle imprese del comparto **turistico**, la **moratoria straordinaria** prevista dal decreto "Cura Italia" per la parte concernente il pagamento delle **rate** dei **mutui** in scadenza **prima del 30 settembre 2020**.

Il **comma 1** novella alcuni articoli del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).
La **lettera *a)*** modifica l'articolo 28, comma 3.
L'articolo 28 ha attribuito ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 un **credito d'imposta** nella misura del **60 per cento** dell'ammontare **mensile** del canone di **locazione**, di **leasing** o di **concessione** di **immobili** ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività **industriale**, **commerciale**, **artigianale**, **agricola**, di **interesse turistico** o all'esercizio **abituale** e **professionale** dell'attività di **lavoro autonomo**.
Con la modifica al comma 3, l'attribuzione del credito di imposta è estesa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, anche alle strutture **termali** oltre a quelle **alberghiere e agrituristiche**, alle **agenzie di viaggio** e **turismo** e ai ***tour operator***.
La **lettera *b)*** modifica l'articolo 28, comma 5.
Dal momento che il credito d'imposta previsto dall'articolo 28 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, con la novella in questione si stabilisce che il periodo da prendere in considerazione per la determinazione dell'agevolazione comprende anche il mese di **giugno** mentre per le strutture **turistico ricettive** con attività **solo stagionale** il periodo da prendere in considerazione comprende, oltre a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, anche il mese di **luglio**.
La **lettera *c)*** modifica l'articolo 182, comma 1.

L'articolo in questione ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020 al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.
Con la novella in esame le finalità di sostegno del fondo sono estese anche alle **guide** e agli **accompagnatori turistici** e la dotazione dello stesso è incrementata da 25 a **265 milioni** di euro.
Il **comma 2** proroga sino al **31 marzo 2021**, limitatamente alle imprese del comparto **turistico**, la **moratoria straordinaria** prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera *c)*, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), per la parte concernente il pagamento delle **rate** dei **mutui** in scadenza **prima del 30 settembre 2020**.

> La disposizione sopra richiamata ha previsto, in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese aventi sede in Italia, che per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per le predette finalità il comma in esame incrementa di **8,4 milioni** di **euro** per il 2021 la dotazione della **sezione speciale** del **Fondo di garanzia PMI** istituita dallo stesso articolo 56, comma 6, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).
Il **comma 3** subordina l'efficacia delle disposizioni sopra descritte all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
Il **comma 4** rinvia all'articolo 114 del provvedimento in esame per la copertura dei relativi oneri, pari a 339,2 milioni di euro per il 2020 e a 8,4 milioni di euro per il 2021.

Articolo 78
(Esenzioni IMU per turismo e spettacolo)

L'**articolo 78** prevede **l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)** per alcune categorie di immobili, quali gli **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti **termali**, alberghi, pensioni e immobili destinati alle **attività turistiche**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per **eventi fieristici o manifestazioni**, nonché per quelli destinati a **spettacoli cinematografici** e **teatrali** e a **discoteche e sale da ballo**.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria, per l'anno **2020 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)** per alcune tipologie di immobili.

Si ricorda che i **commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020** hanno **riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale**, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. **L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento** e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell'ambito di una griglia individuata con **decreto** del MEF. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche.
In particolare, il comma 772 dispone, relativamente agli **immobili strumentali**, la **deducibilità dell'IMU** dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, diversamente da quanto accade per **l'IRAP**, imposta rispetto alla quale il tributo locale risulta, invece, **indeducibile**. In via transitoria, il **comma 773**, stabilisce che la deduzione si applica nella misura del **60 per cento per gli anni 2020 e 2021** (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre **l'intera deducibilità** dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS ha effetto **a decorrere dal 2022**, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Si tratta in particolare di:

- immobili adibiti a **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti **termali**;
- immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a **condizione** che i relativi **proprietari siano anche gestori** delle attività ivi esercitate;

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di **eventi fieristici o manifestazioni**;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a **discoteche, sale da ballo, night-club** e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che **l'articolo 177 del decreto legge n. 34 del 2020** (cd. decreto Rilancio) ha previsto **l'abolizione della prima rata dell'IMU per l'anno 2020** per i medesimi immobili, ad eccezione di quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo, non erano compresi in tale agevolazione.
Per **il ristoro ai comuni** a fronte delle minori delle entrate derivanti dall'abolizione dell'IMU, il medesimo articolo ha istituito uno specifico **fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Ai sensi del **comma 2**, l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal **Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19.

Per gli immobili destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, inoltre, **l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022** (**comma 3**). Ai sensi del **comma 4**, l'efficacia di tale esenzione è subordinata **all'autorizzazione della Commissione europea**.

Per il **ristoro ai comuni** della perdita di gettito conseguente all'abolizione della seconda rata dell'IMU e per gli anni 2021 e 2022 dell'IMU dovuta per gli immobili adibiti a sale cinematografiche e teatrali si provvede con uno o più **decreti** del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa **intesa** in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (**comma 5**). A tal fine, il citato fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto Rilancio è incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Infine, ai sensi del **comma 6**, agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Articolo 79
(Agevolazioni settore turistico e termale)

L'**articolo 79** riconosce per i due periodi di imposta **2020 e 2021** i**l credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive** turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014.
L'agevolazione è prevista nella **misura del 65 per cento** ed è estesa anche alle strutture che svolgono **attività agrituristica**, **agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria aperta**.

In particolare, il **comma 1** della disposizione in esame prevede che il **credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere** introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, è riconosciuto **nella misura del 65 per cento** (piuttosto che nell'originario 30 per cento) **per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019**.

Si ricorda che il citato articolo 10 stabilisce che il credito d'imposta è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, per le spese relative a interventi di **ristrutturazione edilizia** (articolo 3, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), **di eliminazione delle barriere architettoniche,** di **incremento dell'efficienza energetica**, nonché per le spese relative **all'acquisto di mobili e componenti d'arredo**, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
Le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere sono stabilite con il decreto 7 maggio 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Si segnala inoltre che, analogamente alla norma in esame, l'articolo 1, comma 4, della legge 232 del 2016-Legge di bilancio 2017- ha riconosciuto il sopra citato credito d'imposta (c.d. *Tax credit* riqualificazione strutture ricettive turistico alberghiere), nella misura del 65 per cento, per i periodi di imposta 2017 e 2018.

Il credito di imposta **è utilizzabile esclusivamente in compensazione** (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e per la sua liquidazione **non si applica la ripartizione in quote annuali** prevista dal comma 3 dell'articolo 10.
La norma chiarisce inoltre che per quanto non diversamente disposto dall'articolo in esame si osservano, ove applicabili, le disposizioni dell'articolo 10 sopra illustrato.

Il **comma 2** dispone che sono **comprese tra i beneficiari** del credito di imposta anche **le strutture che svolgono attività agrituristica**, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, **gli stabilimenti termali,** nonché le **strutture ricettive all'aria aperta.**

Per gli **stabilimenti termali** (definiti all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323) l'agevolazione è riconosciuta anche per la realizzazione di **piscine termali** e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle **attività termali**.

Il **comma 3** stabilisce che per l'attuazione delle norme introdotte **è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Il **comma 4** prevede che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, si provvede **all'aggiornamento del decreto attuativo** dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014, adeguandolo alle disposizioni dell'articolo in esame.

Articolo 80, commi 1, lettera *a*), e 7
(Incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali)

L'**articolo 80, comma 1**, **lettera *a*)**, **incrementa** di **€ 60 mln** per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, ampliando, altresì, le possibilità di utilizzo dello stesso.
Il **comma 7** reca le disposizioni di copertura finanziaria.

In particolare, il **comma 1, lettera *a*)**, dispone che la dotazione del Fondo è incrementata, per il 2020, (da € 171,5 mln) a **€ 231,5 mln** e che lo stesso è destinato, con riferimento a **spettacoli, fiere, congressi e mostre**, al ristoro delle perdite derivanti non solo dai casi di annullamento, ma anche di **rinvio** (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di **ridimensionamento**, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
A tali fini, novella l'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

L'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020, istituendo nello stato di previsione del Mibact il **Fondo per le emergenze delle imprese e istituzioni culturali**[17], con una dotazione, per il **2020** – prima delle modifiche ora apportate - di **€ 171,5 mln**[18], lo ha destinato al sostegno dei **musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura **non statali**, nonché delle **librerie**, dell'**intera filiera dell'editoria**, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, e al ristoro delle perdite derivanti dall'**annullamento**, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di **spettacoli, fiere, congressi e mostre**[19].
Ha, altresì, previsto che le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, devono essere stabilite con uno o più **decreti** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto[20].
In attuazione, sono finora intervenuti:

- il DM 267 del 4 giugno 2020, cha ha destinato **€ 30 mln** al **sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria** tramite l'acquisto di libri. Le risorse sono **assegnate alle biblioteche**, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995, per l'acquisto di libri;

[17] In base al disegno di legge di assestamento, il Fondo è allocato sul **cap. 2062**.
[18] Il testo originario del D.L. prevedeva una dotazione pari a € 210 mln (così indicata nel citato disegno di legge di assestamento).
[19] Al riguardo, si veda il tema web Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il settore dei beni e delle attività culturali, curato dal Servizio Studi della Camera.
[20] Al riguardo, sia la Commissione Affari costituzionali della Camera, nel parere reso il 10 giugno 2020, sia la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere reso in pari data, avevano richiamato l'attenzione sulla mancata previsione di coinvolgimento, ai fini dell'emanazione dei decreti, della Conferenza unificata.

- il DM 268 del 4 giugno 2020, che ha destinato **€ 10 mln** al c.d. "**tax credit librerie**", ossia il credito di imposta, istituito dall'art. 1, co. 319, della L. 205/2017 a decorrere dal 2018, di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano;
- il DM 297 del 26 giugno 2020 che ha destinato **€ 50 mln** ai **musei civici**, ai **musei diocesani,** agli **altri musei e luoghi della cultura non statali** dotati di personalità giuridica, agli altri musei e luoghi della cultura non statali di appartenenza pubblica dotati di autonomia organizzativa e di bilancio, anche costituiti in forma di fondazione, istituzione e azienda speciale;
- il DM 372 del 3 agosto 2020 – il cui testo sarà visibile dopo la registrazione – che ha destinato quota parte del Fondo al ristoro degli **operatori nel settore delle mostre d'arte**. Il comunicato stampa fa presente che si tratta di **€ 20 mln** destinati agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il **rinvio**, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno una mostra d'arte in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;
- il DM 371 del 3 agosto 2020 – il cui testo sarà visibile dopo la registrazione – che ha destinato quota parte del Fondo al ristoro degli **operatori nel settore delle fiere e dei congressi**. Il comunicato stampa fa presente che si tratta di **€ 20 mln** destinati agli operatori che abbiano subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il **rinvio**, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020.

Infine:
- con comunicato stampa del 31 luglio 2020 è stata resa nota la destinazione di **€ 10 mln** alla **piccola editoria**. Per le vie brevi, si è acquisita la notizia che si tratta del DM 364 del 30 luglio 2020 recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, per il sostegno dei piccoli editori;
- con comunicato stampa del 12 agosto 2020 è stata resa nota la destinazione di **€ 12 mln** ai **concerti annullati**. Anche in tal caso, solo per le vie brevi si è acquisita la notizia che si tratta del DM 394 del 10 agosto 2020, recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinata al ristoro delle perdite, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel settore dei concerti di musica leggera".

Il **comma 7** dispone che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 80, commi 1, lettera *b*), e 7
(Incremento delle risorse per il funzionamento di musei e luoghi della cultura statali)

L'**articolo 80, comma 1**, **lettera *b*)**, **incrementa** di **€ 65 mln** per il 2020 le risorse da destinare al **funzionamento** dei **musei** e dei **luoghi della cultura statali**, tenuto conto delle **mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso** conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19[21].
Il **comma 7** reca le disposizioni di copertura finanziaria.

In base all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), sono istituti e luoghi della cultura, oltre che i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

In particolare, il **comma 1, lettera *b*)**, incrementa (da € 100 mln) a **€ 165 mln** l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), che viene novellato[22].
Il **comma 7** dispone che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), nell'apposita sezione del sito del Mibact è evidenziato che si tratta di una misura **immediatamente operativa** (ossia, che non richiede l'adozione di atti applicativi).

[21] Al riguardo, si veda il tema web Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il settore dei beni e delle attività culturali, curato dal Servizio Studi della Camera.
[22] In base al disegno di legge di assestamento, le risorse sono allocate sul **cap. 5676** dello stato di previsione del Mibact.

Articolo 80, commi 2 e 7
(Incremento dei Fondi emergenze spettacolo, cinema, audiovisivo)

L'**articolo 80, comma 2**, **incrementa** complessivamente di **€ 90 mln** la dotazione dei Fondi di parte corrente e in conto capitale destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19[23].
Il **comma 7** reca le disposizioni di copertura finanziaria.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'**art. 89, co. 1,** del **D.L. 18/2020** (L. 27/2020) ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di **due Fondi** – uno di parte corrente, l'altro in conto capitale[24] – volti a sostenere l'**emergenza** dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento, per il 2020, rispettivamente, di **€ 80 mln** e di **€ 50 mln**.
In base al **co. 3**, al relativo onere, pari a **€ 130 mln** per il 2020, si provvede:

a) quanto a **€ 70 mln**, ai sensi dell'art. 126;
b) quanto a **€ 50 mln,** mediante corrispondente riduzione delle risorse del **Fondo sviluppo e coesione** di cui all'art. 1, co. 6, della L. 147/2013. Conseguentemente, con delibera CIPE si provvede a rimodulare e a **ridurre di pari importo**, per l'anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 al **Piano operativo "Cultura e turismo**" di competenza del MIBACT.
c) quanto a **€ 10 mln**, mediante riduzione delle disponibilità del FUS[25].

Successivamente, l'art. 183, co. 1, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020), novellando l'art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), ha incrementato a **€ 145 mln** le risorse del Fondo di parte corrente e a **€ 100 mln** le risorse del Fondo in conto capitale.
Al riguardo, tuttavia, si ricorda che l'art. 84, co. 15, dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha ridotto la disponibilità del Fondo di parte corrente a **€ 135,4 mln**, destinando le ulteriori risorse a misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra i quali vi sono anche lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale.
Al relativo onere si è provveduto, in base al co. 12 dello stesso art. 183, ai sensi dell'art. 265. Pertanto, il co. 3 dell'art. 89 del D.L. 18/2020 non è stato novellato.

---

[23] Al riguardo, si veda il tema web Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il settore dei beni e delle attività culturali, curato dal Servizio Studi della Camera.

[24] La relazione tecnica all'A.S. 1766 (relativo al D.L. 18/2020) faceva presente che il Fondo di parte corrente è destinato agli operatori dei settori, mentre il Fondo di parte capitale è destinato a sostenere gli investimenti finalizzati al rilancio degli stessi settori. In base al disegno di legge di assestamento, le risorse di parte corrente sono allocate sul **cap. 1919**, mentre quelle in conto capitale sono allocate sul **cap. 7250.**

[25] La relazione tecnica all'A.S. 1766 faceva presente che si sarebbe attinto alle risorse del cap. 6621, riguardante le fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, il **comma 2** dispone che la dotazione del **Fondo di parte corrente** è incrementata (da € 145 mln) a **€ 185 mln**, mentre la dotazione del **Fondo in conto capitale** è incrementata (da € 100 mln) a **€ 150 mln**.
A tal fine, la **lettera *a***) novella ulteriormente l'art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).
La **lettera *b***), invece, novella (solo) l'alinea del co. 3 dello stesso art. 89, indicando nello stesso la nuova disponibilità complessiva di risorse.
Al contempo, in base al **comma 7**, agli oneri derivanti (fra l'altro) dal comma 2, si provvede ai sensi dell'art. 114.

Sembrerebbe, dunque, che vada espunto quanto previsto dal comma 2, lett. b).

In attuazione di quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e dal D.L. 34/2020, sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:

- con DM 188 del 23 aprile 2020 sono stati destinati **€ 20 mln**, quota parte del Fondo di parte corrente, agli **organismi operanti nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS nel 2019**.
  Tali risorse sono poi state incrementate di **€ 6,8 mln**, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, con DM 278 del 10 giugno 2020. Al riguardo, con comunicato stampa dell'11 giugno 2020, il Mibact aveva fatto presente che l'incremento permetteva di soddisfare tutte le domande pervenute;
- con DM 211 del 28 aprile 2020 sono stati destinati **€ 5 mln**, quota parte del Fondo di parte corrente, allo **spettacolo viaggiante**;
- con DM 273 del 5 giugno 2020 sono stati destinati al **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo € 100 mln**, provenienti dal Fondo in conto capitale;
- con DM 274 del 5 giugno 2020 sono stati destinati **€ 20 mln**, quota parte del Fondo di parte corrente, al **sostegno delle sale cinematografiche**. **Ulteriori € 20 mln** sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, al fine di potenziare il ristoro dei mancati introiti da biglietteria, con DM 10 luglio 2020. Inoltre, lo stesso decreto destina **ulteriori € 2 mln**, sempre del Fondo di parte corrente, al **sostegno della programmazione delle sale all'aperto nella stagione estiva**;
- con DM 313 del 10 luglio 2020 sono stati destinati **€ 10 mln**, quota parte del Fondo di parte corrente, al **sostegno dell'esercizio teatrale privato** (e, al contempo, sono state apportate modifiche al DM 211 del 28 aprile 2020). Al riguardo, successivamente, con comunicato stampa del 18 agosto 2020 è stata data notizia della firma di un ulteriore DM che consente l'accesso al beneficio anche alle piccole sale teatrali (fra 100 e 299 posti) e, al contempo, aggiorna i criteri previsti dal DM 313/2020;
- con DM 380 del 5 agosto 2020 – il cui testo sarà visibile dopo la registrazione - si è proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente per il **sostegno all'industria musicale, discografica e fonografica.** In base al comunicato stampa, si tratta di **€ 10 mln**.

Infine, con comunicato stampa del 12 agosto 2020 è stata resa nota la destinazione di **€ 10 mln per live club e organizzatori dei concerti.** Per le vie brevi si è acquisita la notizia che si tratta del DM 397 del 10 agosto 2020, recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinata al ristoro del settore della musica dal vivo".

Articolo 80, commi 3 e 7
(Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)

L'**articolo 80, comma 3, incrementa**, per il **2020**, di 5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei **soggetti giuridici creati o partecipati** dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (**MIBACT**). Il **comma 7** reca la relativa copertura.

In particolare, la diposizione prevede che, per il **2020**, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, co. 317, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018)[26] è **incrementata** (da 1 milione di euro) a **6 milioni di euro,** mentre resta immutato l'importo di 1 milione di euro a decorrere dal 2021.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 317, della L. 205/2017 aveva autorizzato la spesa di 1 milione di euro per il 2018 e di 500.000 euro annui dal 2019 per il **funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT** al fine di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
Tale autorizzazione di spesa è stata già incrementata dall'art. 1, co. 372, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), che ne aveva previsto un aumento (da 500.000 euro) a 1 milione di euro a decorrere dal 2020. Al contempo, nella **II sezione** della medesima legge di bilancio 2020 è stato operato un rifinanziamento della stessa autorizzazione di spesa per un ulteriore milione di euro. Pertanto, in base al D.M. 30 dicembre 2019, le risorse complessivamente disponibili, allocate sul **cap. 1952** dello stato di previsione del MIBACT, sono pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (l'importo di 2 milioni di euro è confermato anche nel disegno di legge recante **l'assestamento del bilancio,** approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato - A.S. 1913, Tabella 13), cui si aggiunge l'incremento in esame.

Si prevede che la **ripartizione delle risorse** è effettuata **annualmente** con **decreto del Ministero** dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Per il 2018 le risorse in esame sono state ripartite con D.M. 193 del 5 aprile 2018.
Per il 2019, esse sono state ripartite con D.M. 578 dell'11 dicembre 2019.

In base all'art. 112, co. 4, del **d.lgs. 42/2004** (Codice dei beni culturali e del paesaggio), lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di **valorizzazione**, nonché per elaborare i conseguenti **piani strategici di sviluppo culturale** e i programmi, relativamente ai **beni culturali di pertinenza pubblica**. Gli accordi possono riguardare anche **beni di proprietà privata**, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente, ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

Il co. 5 dello stesso art. 112 dispone che lo **Stato**, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le **regioni** e gli **altri enti**

[26] La relazione illustrativa all'A.S. 2960 – poi divenuto L. 205/2017 - evidenziava che la norma si rendeva necessaria perché in più occasioni la Corte dei conti aveva mosso rilievo nei confronti di finanziamenti riferiti a soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio.

pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi **soggetti giuridici** cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici o vi partecipa (co. 7) .

Ai citati soggetti giuridici possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto (co. 8).

Ai sensi dell'**art. 115** del Codice, le **attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica** sono gestite in forma diretta o indiretta. In particolare, la **gestione indiretta** è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei **soggetti giuridici** costituiti ai sensi dell'art. 112, co. 5, qualora siano conferitari dei beni, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti.

Ai relativi oneri, in base al **comma 7,** si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Articolo 80, commi 4 e 7
(Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali")

L'**articolo 80, comma 4,** incrementa di **25 milioni** di euro, per l'anno **2020**, l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del **Piano strategico** "**Grandi Progetti Beni culturali**". Esso inoltre **amplia il contenuto** del suddetto **Piano strategico**, includendovi anche beni o siti di interesse **paesaggistico** e consentendo la possibilità di effettuare **acquisizioni** nell'ambito degli interventi organici ivi previsti. A tal fine, novella l'art. 7, co. 1, secondo periodo, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014). Il **comma 7** reca la relativa copertura.

In dettaglio, la disposizione stabilisce che **l'autorizzazione di spesa** di cui all'art. 1, co. 337, della L. 208/2015 è rifinanziata, per l'attuazione degli interventi del **Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali"**, nella misura di **25 milioni** di euro per l'anno **2020**.

Si ricorda che l'art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto l'adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno (con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata), di un **Piano strategico**, denominato "**Grandi Progetti Beni culturali**", che individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici[27].

Per la realizzazione degli interventi del Piano, l'art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Per gli anni successivi, il meccanismo di finanziamento previsto originariamente dal D.L. 83/2014 è stato superato con la L. 208/2015 (art. 1, co. 337), che ha autorizzato la spesa di 70 milioni di euro per il 2017 e di **65 milioni** di euro annui a decorrere **dal 2018**.

Le risorse sono allocate sul cap. **8098** dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel disegno di legge di assestamento, già approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato (A.S. 1913), il cap. 8098 della Tabella 13 reca **risorse assestate** per il **2020** pari a 112.724.411 euro.

In base a quanto si apprende dal comunicato stampa del MIBACT del 9 agosto 2020, il valore degli investimenti del prossimo Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali" è di 103.630.501 euro e finanzierà 11 interventi. Sul relativo decreto è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata dopo il passaggio in Consiglio superiore dei beni culturali.

[27] L'art. 13, co. 2, lett. *n)*, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del MIBACT, stabilisce che il Segretario generale cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, del Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali"; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una relazione concernente gli interventi del Piano strategico già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.

L'art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi. L'ultima **relazione** concernente gli interventi realizzati e avviati nell'ambito del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali" relativa all'anno 2019 è il *Doc*. CXI, n. 3. Di seguito si riporta un **prospetto** contenuto nella **relazione 2019** di cui al citato *Doc*. CXI, n. 3, relativo all'annualità, al decreto di programmazione all'importo e al numero degli interventi.

Annualità	**Decreto di programmazione**	**Importo del finanziamento (euro)**	**Numero di interventi**
2014	D.M. 6 maggio 2015	5.000.000	2
2015	D.M. 1° settembre 2015	30.000.000	12
2016		50.000.000	
2017	D.M. 2 dicembre 2016, n. 556	70.000.000	23
2018		65.000.000	
2019	D.M. 29 settembre 2017, n. 428	65.000.000	17
Riprogrammazione economie di gara	D.M. 29 gennaio 2018, n. 67	3.680.0000	3
2020	D.M. 20 maggio 2019, n. 240	46.173.560	3
	Totale	**334.853.560**	**60**

Sull'art. 7, co. 1, secondo periodo, del D.L. 83/2014 interviene la **novella** in commento, in virtù della quale il Piano strategico include anche beni o siti di eccezionale interesse **paesaggistico** (oltre a quelli di interesse culturale) e di rilevanza nazionale, per i quali sia necessario e urgente realizzare**, anche mediante acquisizione,** i sopraccitati interventi organici.

Ai relativi oneri, in base al **comma 7,** si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Articolo 80, comma 5
(Risorse in favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità)

L'**articolo 80, comma 5, incrementa** il Fondo per gli interventi a favore di **cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità** di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro a decorrere dal 2021.

Il Fondo è stato istituito dalla legge n. 440 del 1985 (c.d. legge Bacchelli) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nel bilancio di previsione 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stanziata per il Fondo una somma pari a 850.000 euro (cap. 230).

La "legge Bacchelli" prevede che possa essere assegnato, a carico del Fondo, un **assegno straordinario vitalizio a favore dei cittadini, italiani di chiara fama**, che "abbiano illustrato la Patria con i meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, del lavoro, dello sport e nel disimpegno di pubblici uffici o di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari e che versino in stato di particolare necessità". L'assegno è riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica, previa comunicazione al Parlamento, su decisione del Consiglio dei Ministri. La concessione dell'assegno può essere revocata nel caso in cui venga meno lo stato di necessità o intervengano condanne penali irrevocabili (art. 1, commi 4 e 5 della legge n. 440 del 1985).
Il d.P.C.M. 4 febbraio 2010 reca i criteri e le modalità per la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 440 del 1985.
Il d.P.R. 31 marzo 2009 reca le disposizioni concernenti la rivalutazione degli importi dell'assegno, elevando, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli importi annui dei vitalizi concessi ad euro 24.000 (art. 2).

Articolo 80, comma 6
(Superbonus dimore storiche)

L'**articolo 80, comma 6, estende gli incentivi fiscali** introdotti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle **dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (**castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) **a condizione che siano aperte al pubblico**.

In particolare il **comma 6 modifica l'articolo 119, comma 15-*bis*, del decreto Rilancio**, stabilendo che le e detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici **non si applicano alle unità immobiliari** appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché **alla categoria catastale A/9, ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico**.
Pertanto, **le detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento** per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi (cd. **Superbonus**) **sono estese anche alle dimore storiche** accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), **a condizione che siano aperte al pubblico.**
Nella relazione tecnica che accompagna il testo in esame si segnala che sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione non determina effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli stimati in sede di relazione tecnica al decreto Rilancio, in considerazione della circostanza che, in quell'occasione, il recupero di gettito derivante dall'esclusione delle categorie catastali in esame non era stato considerato, a fini prudenziali.

Come sopra ricordato l'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 introduce una **detrazione pari al 110%** delle spese relative a specifici interventi di **efficienza energetica** (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di **misure antisismiche sugli edifici** (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).
La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** per interventi effettuati sulle **parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due)**.
A queste tipologie di **spese**, dette **trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante**: rientrano in questa categoria, per esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al superbonus **le persone fisiche** che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i **condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus,**

nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.
La detrazione **è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata** da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. L'articolo 121 del decreto Rilancio consente inoltre, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di **usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica** (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di **crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga** alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.
Successivamente alla conversione in legge del decreto Rilancio, il Ministero dello Sviluppo Economico (**MiSE**), ha pubblicato due decreti, il **Decreto Asseverazioni** e il **Decreto Requisiti Ecobonus**, che definiscono sia la **modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti**, tra cui Enea, sia gli **interventi che rientrano** nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, nonché **i costi massimi per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione**.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, inoltre, una circolare che reca **i primi chiarimenti** sulla misura nonché il provvedimento che ne **definisce le disposizioni di attuazione**:

- **Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E** recante "Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti;
- **Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847** recante "Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici".

Sulla materia, oltre ai documenti sopra citati, si consiglia la consultazione della scheda di lettura dell'articolo 119 del dossier: Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia, realizzato dai Servizi studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché la Guida: Superbonus 110% realizzata dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 81
(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

L'**articolo 81** istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un **credito d'imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie**, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle **leghe che organizzano campionati nazionali** a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero **società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel **limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro nel 2020**, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno.

In particolare, ai sensi del **comma 1** e del **comma 4**, è riconosciuto un nuovo contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, per l'anno **2020**.
Beneficiari sono le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse le **sponsorizzazioni**, aventi le seguenti caratteristiche:

- **importo complessivo non inferiore a 10.000 euro**;
- investimenti **rivolti a leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche **e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile **con ricavi**, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa) e *b)* (corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione), del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986) relativi al **periodo d'imposta 2019**, e comunque **prodotti in Italia**, **almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro**.

Il **comma 4** precisa inoltre che le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere **attività sportiva giovanile**.

Il credito d'imposta (**comma 1**) è riconosciuto nella **misura del 50% degli investimenti effettuati**, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre

2020, nel **limite massimo complessivo di spesa** stabilito ai sensi del comma 6 (90 milioni di euro), che costituisce tetto di spesa.
Il **comma 1** disciplina anche il caso in cui le **risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle richieste ammesse**. In tal caso, è prevista la ripartizione tra i beneficiari in **misura proporzionale** al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un **limite individuale per soggetto pari al 5%** del totale delle risorse annue.

Nell'ipotesi in cui un sufficiente numero di grandi investitori avesse diritto a percepire il contributo al limite massimo del 5% del totale delle risorse annue, molti piccoli investitori potrebbero risultare insoddisfatti, nel senso di essere completamente esclusi dal beneficio.
Si valuti l'opportunità di prevedere anche altri criteri per ripartire le risorse insufficienti.

Sono **escluse dalla disposizione** di cui al presente articolo le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge n. 398 del 1991.

> La legge n. 398 del 1991 offre alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro, la possibilità di optare per un **regime fiscale agevolato**. Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

La **disciplina delle società sportive professionistiche** è recata dagli articoli 10-13 della legge n. 91 del 1981.
In particolare, l'articolo 10 prevede che possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata (si tratta, dunque, di società di capitali). É comunque obbligatoria la nomina del collegio sindacale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2477 c.c. (in base al quale il collegio sindacale è obbligatorio nelle società a responsabilità limitata solo in alcuni casi).
La disciplina delle **società e associazioni sportive dilettantistiche** è recata, invece, dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, il cui comma 17 specifica che esse possono assumere una delle seguenti forme: associazione sportiva priva di personalità giuridica (articoli 36 e ss. c.c.); associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (D.P.R. n. 361 del 2000); società sportiva di capitali o cooperativa senza scopo di lucro. Le società e le associazioni in questioni sono iscritte nel **Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche** istituito dal CONI per il riconoscimento a fini sportivi delle società e associazioni sportive dilettantistiche in base all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 242 del 1999. Qui il Regolamento di funzionamento del Registro.

L'articolo 5 della legge n. 86 del 2019 reca una delega (non ancora scaduta) volta, tra l'altro, al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Con particolare riferimento all'ambito di attività di leghe e associazioni e società sportive, si valuti l'opportunità di uniformare la terminologia utilizzata, riferita alle "discipline olimpiche" per le prime e alle "discipline ammesse ai Giochi olimpici" per le seconde.

Si segnala peraltro che ciascuno sport può essere articolato in più discipline, benché sia rappresentato da un'unica Federazione sportiva internazionale. L'elenco delle discipline ammesse ai Giochi olimpici varia in base alle decisioni del Comitato internazionale olimpico (CIO).
Trattandosi di un credito di imposta riferito all'anno 2020, parrebbe che il riferimento alle "discipline olimpiche" o "ammesse ai Giochi olimpici" riguardi le discipline ammesse alle Olimpiadi di Tokio 2020, che saranno disputate dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a causa dell'emergenza sanitaria.

Il **comma 2** disciplina le modalità di concessione del contributo. In particolare:

- il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
- la previa **istanza** deve essere presentata direttamente **al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri**;
- per le **modalità e i criteri di attuazione** delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa, il comma in esame rinvia a un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
- i **pagamenti** degli investimenti pubblicitari dovranno essere necessariamente **effettuati con versamento bancario o postale** ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Si ricorda che in ambito fiscale la **compensazione**, prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, consiste nella **possibilità di fruire di una posizione fiscale creditoria per compensare una situazione debitoria**. In particolare, la compensazione dei crediti fiscali può essere di due tipi:

compensazioni **verticali** (o interne), ovvero le c.d. compensazioni imposta da imposta, ossia quelle compensazioni attuate all'interno della medesima tipologia di imposta;

compensazioni **orizzontali** (o esterne), ovvero quelle che consentono di compensare imposte di natura diversa, ad esempio, un credito IVA con un debito IRES e/o contributivo.

Si ricorda che il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. **Il modello di pagamento unificato F24** permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. A partire dall'anno 2014 il **limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000, per ciascun anno solare**. Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo. I soggetti che intendono effettuare la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per approfondimenti sull'istituto si rinvia alla relativa pagina web del sito dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 3** precisa che le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti «de minimis»**, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea **agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo**, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti «de minimis»** nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un **divieto generale di concedere aiuti di Stato** (articolo 107, par. 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali aiuti di Stato che intendano concedere, a meno che essi siano coperti da un'esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (**principio "de minimis"**)[28].

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, esenta dal monitoraggio sulle sovvenzioni statali i piccoli contributi elargiti dallo Stato per un importo massimo di 200.000 euro per ciascuna impresa, per un periodo di 3 anni

[28] Per maggiori dettagli, si rinvia alla Nota tematica del Parlamento europeo: "Politica della concorrenza", febbraio 2020.

(articolo 3, par. 2, c. 1)[29]. Tale importo è ridotto a 100.000 euro per imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi (articolo 3, par. 2, c. 2).

Nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli**, il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, stabilisce di regola un massimale di 20.000 euro per impresa nell'arco di 3 esercizi finanziari (articolo 3, par. 2), che può essere incrementato a 25.000 euro nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 3-*bis*. Da ultimo il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 maggio 2020 ha confermato per l'Italia il limite triennale di 25.000 euro per impresa. Viene inoltre fissato un importo complessivo massimo nazionale, per l'Italia pari a 840.502.950 euro su tre anni (articolo 3, par. 3, All. II).

Il massimale applicabile ai **settori della pesca e dell'acquacoltura**, ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, è invece pari a 30.000 euro, su base triennale (articolo 3, par. 2), con un limite cumulativo nazionale che per l'Italia è fissato a 96.310.000 euro, sempre su tre esercizi finanziari (articolo 3, par. 3, All. I).

Il **comma 5** chiarisce la natura della spesa di cui al comma 1 specificando che il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, **spesa di pubblicità**, volta alla **promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi** del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

Il **comma 6** reca la quantificazione degli **oneri** derivanti dal presente articolo, pari a **90 milioni di euro**, che debbono considerarsi un **tetto di spesa per l'anno 2020**. Per la **copertura** si rinvia all'**articolo 114**.

Il **comma 7** reca una **clausola di neutralità finanziaria limitata allo svolgimento delle attività amministrative** inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni interessate, che pertanto dovranno provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

> Nella relazione illustrativa, il Governo fornisce **alcuni dettagli sulla motivazione della disposizione**, precisando che essa è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.
> Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite nel contesto dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale.

[29] Per una ricostruzione dell'impatto che l'epidemia da Covid 19 ha avuto sul regime degli aiuti di Stato, si rinvia alla Nota su Atti dell'Unione europea n. 52 "Aiuti di Stato: misure approvate dalla Commissione europea nell'emergenza del coronavirus", giugno 2020.

L'introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volto ad innescare, nelle intenzioni del Governo, un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di promozione resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo *brand*, a livello locale e su scala più ampia.

Articolo 82
(Misure per i Campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021)

L'**articolo 82** reca una pluralità di disposizioni relative all'evento sportivo "**Mondiali di Sci Cortina 2021**". Il **comma 1** consente alla **Federazione italiana sport invernali** (FISI) di chiedere una **controgaranzia dello Stato** - per un **importo massimo di 14 milioni** di euro - a fronte della garanzia già prestata in favore della Fondazione Cortina 2021, responsabile dell'organizzazione dell'evento, qualora i Mondiali non dovessero aver luogo. Il **comma 2** stabilisce che la **FISI**, annualmente e a conclusione dei "Mondiali di Sci Cortina 2021", predispone una **relazione** sulle attività della "**Fondazione Cortina 2021**", da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport per la successiva trasmissione alle Camere. I **commi 3 e 4** novellano l'art. 61 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) - come modificato dal D.L. 34/2019 - sia per adeguare all'attuale assetto delle funzioni amministrative la **disciplina vigente relativa ai "Mondiali di Sci Cortina 2021"** sia per confermarne alcune previsioni relative alla valutazione d'incidenza (VINCA) e ai termini di consegna delle opere infrastrutturali. Il **comma 5** reca la copertura finanziaria.

Preliminarmente, si ricorda che a Cortina d'Ampezzo si sarebbero dovute svolgere le finali di Coppa del Mondo di sci, a marzo 2020, e si terranno i **Campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021"**, dall'8 al 21 febbraio 2021.
A causa dell'emergenza sanitaria, con decisione del 6 marzo 2020, il Consiglio di emergenza della Federazione internazionale sci (FSI) ha deciso di **annullare le finali di Coppa del mondo di sci** (si veda il comunicato stampa della FISI [30]), mentre restano ancora in piedi i Campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021".
In questo contesto, la FISI ha prestato **garanzia** in favore della "**Fondazione Cortina 2021**", responsabile dell'organizzazione dei Mondiali di Sci Cortina 2021, in relazione al **finanziamento erogato alla Fondazione medesima dall'Istituto per il Credito Sportivo**, per un importo pari a **14 milioni di euro**.

Per la promozione ed organizzazione dei Campionati mondiali di sci alpino è stata costituita la **Fondazione Cortina 2021**, quale **comitato organizzatore**. I membri fondatori sono la FISI (Federazione Italiana degli Sport Invernali), il Comune di Cortina, la Provincia di Belluno e la Regione Veneto; sono membri fondatori onorari - non partecipanti alla costituzione del patrimonio - il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI (che partecipa esclusivamente per apportare le proprie conoscenze e competenze in ambito tecnico-sportivo nell'organizzazione di manifestazioni sportive) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (che partecipa esclusivamente per apportare le

[30] Tale decisione è stata presa dopo l'emanazione del D.P.C.M. 4 marzo 2020, che allora consentiva ancora lo svolgimento di competizioni sportive a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico. Tuttavia, la proposta della FISI – con il supporto del Ministero per le politiche giovanili e Sport, del CONI, della Regione Veneto e del Comune di Cortina - di tenere l'evento a porte chiuse ha ricevuto tutti voti contrari ad eccezione di quello dell'Italia.

proprie competenze in ambito politico-amministrativo e istituzionale). Con D.D. n. 26 del 5 settembre 2016 le è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

In base all'art. 5 dello Statuto, il **patrimonio iniziale** è costituito dal **fondo di dotazione iniziale**, costituito da Comune di Cortina d'Ampezzo, Provincia di Belluno e FISI, pari a 50.000 euro, di cui 15.000 euro costituiscono il **fondo patrimoniale di garanzia**, e dall'apporto iniziale della Regione Veneto, pari a 5.000 euro.

Il **fondo di gestione**, da utilizzare per la realizzazione dello scopo della Fondazione, è costituito, in particolare, da un apporto iniziale della Regione Veneto di 95.000 euro, dalle risorse derivanti dal contratto con FIS per l'organizzazione dei Campionati mondiali di sci 2021, da rendite e proventi del patrimonio e delle attività della Fondazione.

Il fondo patrimoniale e il fondo di gestione possono essere incrementati, altresì, da contributi concessi dalla Federazione Internazionale di Sci, dalla Federazione Italiana Sport Invernali, dallo Stato, dal Comune di Cortina d'Ampezzo o da altri soggetti pubblici e privati, nonché da eventuali contributi o elargizioni dell'Unione europea o di organismi ed enti internazionali.

Misure relative alla Federazione italiana sport invernali (commi 1, 2 e 5)

Il **comma 1** dispone quindi che la FISI, in relazione alla garanzia prestata in favore della Fondazione Cortina 2021, può richiedere la concessione della **controgaranzia dello Stato**, per un **ammontare massimo** complessivo di **14 milioni** di euro, da escutersi in caso di annullamento dei Campionati mondiali di sci alpino, qualora ciò fosse dovuto a causa dell'emergenza sanitaria. La garanzia è elencata in **allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)**, come previsto dall'art. 31 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) per tutte le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Per l'elenco delle garanzie attualmente in essere, si veda l'Allegato n. 18 allo stato di previsione della spesa del MEF per il 2020 (L. 160/2019) sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato.

Con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, sono definiti **modalità, condizioni e termini** per la concessione della suddetta **garanzia**, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato in prima lettura motiva tale previsione con la volontà di tenere indenne la FISI "dal peso economico dell'obbligo restitutorio del finanziamento erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo, che il debitore principale (la Fondazione) sarebbe incapace ad adempiere a causa del mancato introito dei ricavi previsti come rivenienti dallo svolgimento dei Mondiali".

Come si legge nel comunicato stampa della FISI del 14 agosto 2020, la disposizione in commento "si aggiunge al sostegno finanziario di 10 milioni di franchi svizzeri concesso dalla Federazione Internazionale dello Sci nel corso dell'ultimo Consiglio tenutosi lo scorso 2 luglio".

La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge presentato in prima lettura specifica che a copertura del rischio di default dell'evento sportivo, "si stima

congruo **accantonare un decimo dell'importo garantito, e quindi 1,4 milioni di euro**. A tale onere si provvede, in base al **comma 5,** mediante corrispondente **riduzione delle risorse stanziate in favore della società Sport e Salute Spa**, ai sensi dell'art. 1, co. 630, della L. 145/2018.

La **L. 145/2018** (art. 1, co. 629-633) ha disposto, anzitutto, che la "CONI Servizi spa" assume la denominazione di "**Sport e salute Spa**".

Il D.L. 138/2002 (L. 178/2002: art. 8), come modificato dal D.L. 4/2006 (L. 80/2006: art. 34-*bis*), aveva infatti previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali -, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvaleva della "CONI Servizi spa", il cui capitale sociale era di 1 milione di euro e le cui azioni erano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, ha ridefinito la ***governance*** della società. In particolare, fermo restando che le azioni della stessa sono attribuite al MEF, ha stabilito che il **consiglio di amministrazione** è composto di 3 membri (più, per alcune funzioni, un consigliere aggiunto: v. dopo), di cui uno con funzioni di presidente.

La stessa legge ha, inoltre, modificato il **meccanismo di finanziamento** dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato. In particolare, ha previsto, anzitutto, che, dal 2019, le risorse destinate al CONI e alla Sport e salute spa sono complessivamente stabilite nella misura annua – comunque **non inferiore a 410 milioni di euro** – del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi a gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. L'importo può essere rimodulato annualmente in relazione alle entrate effettive.

Le risorse complessive sono così ripartite:

- **40 milioni di euro annui** al **CONI**, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana. In base al D.M. 30 dicembre 2019, di riparto in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse sono allocate sul **cap. 1896** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- una **quota non inferiore a 368 milioni di euro annui** alla **Sport e Salute spa**, di cui inizialmente **non meno di 280 milioni di euro annui** da destinare al **finanziamento** di FSN, DSA, EPS, gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, associazioni benemerite (tutti soggetti finanziati, a legislazione previgente, dal CONI). Rispetto al D.M. 30 dicembre 2019, che sul **cap. 1897** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al finanziamento di "Sport e Salute Spa", prevedeva stanziamenti per il **2020** pari complessivamente a 373,4 milioni di euro, il disegno di legge recante **l'assestamento del bilancio** per il 2020 (A.S. 1913, già approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato), prevede sul cap. 1897 della Tabella 2 un importo pari a **748,4 milioni di euro** per il 2020. Tale variazione deriva dalle entrate incassate dal bilancio dello Stato nel 2019, derivanti dal versamento delle imposte a fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi alla gestione di impianti sportivi, alle attività di club sportivi alle palestre e ad altre attività sportive;

- **2 milioni di euro annui** per la copertura degli oneri derivanti dalla riforma dei **concorsi pronostici sportivi** (art. 1, co. 634- 639).

Il **comma 2** stabilisce che la FISI predispone **ogni anno**, nonché a **conclusione delle attività organizzative** concernenti i Mondiali di Sci Cortina 2021, una **relazione** sulle attività svolte dalla "Fondazione Cortina 2021", accompagnata da una **analitica rendicontazione** dei **costi** per l'organizzazione dell'evento.
Si fa presente che secondo gli artt. 3 e 4 dello Statuto della Fondazione Cortina 2021, essa ha per scopo "la promozione e l'organizzazione, in ogni forma utile, dei **Campionati Mondiali di sci** alpino che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo nell'anno 2021, nonché delle manifestazioni delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino che potranno essere eventualmente assegnate a partire dalla stagione 2016/2017, organizzate presso la stessa località di Cortina d'Ampezzo, ivi comprese le finali di Coppa del Mondo di Sci Alpino della stagione 2019-2020, **sino alla data di svolgimento dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021"**.
Inoltre nello Statuto si precisa che la **durata della Fondazione** è "fino al raggiungimento del suo scopo, che si intende conseguito **anche** attraverso il **completamento delle attività successive allo svolgimento dei Campionati Mondiali di sci 2021**, quali a titolo esemplificativo quelle di **rendicontazione dell'evento** e di illustrazione delle attività e dei risultati dello stesso". Tenuto conto che la durata della Fondazione si esaurirà successivamente allo svolgimento dei Mondiali di sci, con il completamento delle relative attività, *si valuti dunque l'opportunità di chiarire in che termini vada inteso il riferimento temporale "annuale" della relazione che la FISI deve predisporre*, tanto più che già si prevede che tale relazione debba essere comunque elaborata a conclusione delle suddette attività organizzative.
Tale relazione viene inviata alla **Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport**, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle **Commissioni parlamentari** competenti per materia.
Si segnala che l'art. 61, co. 10, del D.L. 50/2017 già prevede che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il **commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino (su cui si veda *infra)* invia alle Camere**, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una **relazione sulle attività svolte**, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute. Si veda anche la relazione annuale trasmessa al Parlamento nel febbraio 2019.

Misure relative all'organizzazione dei Mondiali di sci, in merito ai commissari e ai termini di consegna delle opere (commi 3 e 4)

Il **comma 3** novella l'art. 61, co. 1-*ter*, 7 e 21, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017). La citata disposizione, al fine di **organizzare gli eventi sportivi di sci alpino di**

Cortina d'Ampezzo (le summenzionate finali di Coppa del Mondo di sci e i Campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021"), ha previsto la **nomina di un commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino,** con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della Regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo, con il compito di provvedere al **piano di interventi**[31].
Il commissario è stato nominato con D.P.C.M. 17 ottobre 2017 nella persona dell'ing. Luigivalerio Sant'Andrea e cesserà dalle sue funzioni il 31 dicembre 2021 (art. 61, co. 9, del D.L. 50/2017).

Con la **novella** apportata al **comma 1-*ter* dell'art. 61 -** a sua volta inserito dall'art. 1-*quater*, co. 1, lett. *b)*, del D.L. 104/2019 (L. 132/2019) - si intende allinearne il contenuto al trasferimento di funzioni amministrative - nel frattempo intervenuto, in relazione all'evento sportivo in questione - tra la Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al D.P.C.M. 25 settembre 2019, ed il Dipartimento per lo Sport.
Il D.P.C.M. 25 settembre 2019 ha confermato la precedente "Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale", rinominandola "Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali", posta alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport. Successivamente, con D.P.C.M. 24 gennaio 2020, è stata nuovamente ridenominata tale struttura in "Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale", in relazione al fatto che sono state **trasferite all'Ufficio per lo sport** le funzioni prima attribuite alla Struttura di missione in ordine agli **eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale**.
Da ultimo, con D.P.C.M. 28 maggio 2020 l'Ufficio per lo sport costituito presso la Presidenza del Consiglio con D.P.C.M. 1°ottobre 2012 ha assunto una configurazione dipartimentale (formato da un ufficio e tre servizi), in conseguenza delle numerose funzioni ad esso attribuite. Esso è diventato pertanto il **Dipartimento per lo sport.**

Pertanto, si stabilisce che il **commissario riferisce** sullo stato di avanzamento degli interventi, con cadenza almeno bimestrale, alla **Presidenza del consiglio-Dipartimento per lo sport** e non più alla citata Struttura di missione **(comma 3, lett. *a)*).**

[31] Il piano di interventi è volto:
a) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;
b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;
c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;
d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva.

Le ulteriori **novelle ai commi 7 e 21** del citato articolo 61 sono in realtà volte a **farne salvi gli effetti**, in quanto **riproducono disposizioni** che erano state introdotte dall'art. 30, co. 14-*ter*, ultimo periodo, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) ma che ora non sono più previste nella riscrittura di tale norma operata dall'art. 51, co. 1, lett.*b)*, del decreto-legge in esame con **decorrenza dal 1° gennaio 2021** (alla cui scheda di lettura si rinvia). La relazione illustrativa ritiene che tali novelle "andrebbero perse" attesa la sostituzione dell'art. 30, co. 14-*ter*, ultimo periodo, del D.L. 34/2019.

In particolare, al **comma 7 dell'art. 61** - novellato, appunto, dall'art. 30, co. 14-*ter*, ultimo periodo, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) - si prevede che per la realizzazione degli interventi contenuti nel **piano (degli interventi)** approvato dal commissario, si applicano le disposizioni in materia di **valutazione di incidenza (VINCA)** previste dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/1997 per gli interventi che interessano territori rientranti nelle aree protette della rete "Natura 2000" **(comma 3, lett. *b)*)**.

Si ricorda che l'art. 5 del D.P.R. 357/1997 stabilisce, in estrema sintesi, che ogni piano, progetto o intervento, che può avere un'incidenza significativa negativa sui siti della rete europea "Natura 2000", deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza.
Il citato comma 9 dispone che, qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente.
In base al comma 10, invece, qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

La **novella al comma 21 dell'art. 61** - anch'esso modificato dall'art. 30, co. 14-*ter*, ultimo periodo, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) - **conferma** la **proroga** dal 31 dicembre 2019 **al 31 gennaio 2021** del termine per la **consegna delle opere**, una volta sottoposte a collaudo tecnico, connesse all'adeguamento della **viabilità statale nella provincia di Belluno**, di competenza della società ANAS S.p.a, il cui presidente *pro tempore* è nominato **commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere**, sempre per assicurare la tempestiva realizzazione dei **Campionati mondiali di sci alpino (comma 3, lett.*c)*).**
Tutte le informazioni su tale piano degli interventi sono disponibili nel sito web http://www.anaspercortina2021.it/.

In conseguenza del fatto che il comma 3 dell'articolo in commento ha reintrodotto nel D.L. 50/2017 (art. 61) le disposizioni dell'art. 30, co. 14-*ter*, ultimo periodo, del D.L. 34/2019, il **comma 4** dispone la **soppressione del citato ultimo periodo**. Ciò in quanto la **sostituzione** dell'art. 30, co. 14-*ter*, ultimo periodo, del D.L. 34/2019 ad opera l'articolo 51 del decreto-legge in commento **decorre**, come accennato, **dal 1° gennaio 2021**.

Articolo 83
(Rifinanziamento Fondo servizio civile)

L'**articolo 83** incrementa di **20 milioni di euro** per l'anno 2020 gli stanziamenti in favore del Fondo nazionale per il servizio civile.

L'articolo 83 incrementa – al **comma 1** - gli stanziamenti in favore del **Fondo nazionale per il servizio civile**, istituito dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Dispone, in particolare, un incremento delle risorse pari a **20 milioni** di euro per l'anno 2020.
La finalità, evidenziata nel testo, è quella di potenziare il servizio civile universale, quale strumento di tutela dei territori e di sostegno alle comunità nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Il **Fondo nazionale per il servizio civile**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dalla legge n. 230 del 1998 (art. 19), ha come finalità lo sviluppo complessivo del servizio civile universale, nonché la continuità del contingente di operatori volontari.
Il decreto legislativo n. 40 del 2017 (modificato dal D.Lgs. n. 43 del 2018) ha disposto l'istituzione del servizio civile "universale" (nella precedente normativa il riferimento era al servizio civile "nazionale") finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.
I **settori di intervento** in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.
La Presidenza del Consiglio cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato nonché da altre fonti pubbliche e private, comprese quelle comunitarie. A tal fine elabora ogni anno - previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni - un documento di programmazione finanziaria, che dispone la ripartizione delle risorse occorrenti per la realizzazione del servizio civile.
Il Fondo è quantificato annualmente dalla legge di bilancio dello Stato. Quella per il 2020 (L. 160/2019, art. 1, comma 267) ha previsto un incremento dello stanziamento di 10 milioni per il medesimo anno.
Lo stanziamento del Fondo è stato da ultimo incrementato dal decreto-legge n. 34 del 2020.

Il **comma 2** dispone che alla relativa copertura finanziaria – pari a **20 milioni di euro** per l'anno **2020** - si provvede ai sensi dell'**articolo 114** (autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 luglio 2020).

Articolo 84
(Disposizioni in materia di autotrasporto)

L'**articolo 84** incrementa di **5 milioni di euro per il 2020** l'autorizzazione di spesa per la deduzione forfettaria di **spese non documentate da parte degli autotrasportatori** (comma 1)**.**
Si prevede poi (comma 2), il **riversamento** all'entrata del bilancio delle **somme eccedenti**, rimaste nella disponibilità dei soggetti a cui erano state assegnate, incassate a decorrere **dal 1° gennaio 2019 per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali**, per la sua riassegnazione ad iniziative dell'Albo nazionale degli autotrasportatori.

In dettaglio, in **comma 1** dispone **l'incremento di 5 milioni di euro**, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014, in modo da consentire per il 2020, come evidenziato nella relazione tecnica, di portare lo stanziamento da 70 a 75 milioni di euro e consentire la deduzione forfettaria delle spese non documentate, nella stessa misura del 2019.
La Relazione tecnica evidenzia che sulla base dei dati relativi alle ultime dichiarazioni dei redditi 2019 (anno di imposta 2018), il riconoscimento, nell'anno 2020, della medesima deduzione forfettaria riconosciuta per l'anno 2019 (pari a 48 euro per viaggio fuori comune e al 35% di 48 euro per quelli entro il comune) determina un onere complessivo per minori entrate di circa 75 milioni di euro.
Si ricorda che la deduzione forfettaria di tali spese è prevista dall'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Per la copertura finanziaria del relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il **comma 2** dispone poi il **versamento all'entrata del bilancio dello Stato**, per la riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle **somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 a titolo di riduzioni compensate dei pedaggi autostradali,** dai consorzi, anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea **iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori** (albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298), ovvero titolari di licenza comunitaria.
Si tratta delle **somme che siano eventualmente rimaste nella disponibilità** dei suddetti soggetti, **in ragione dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari** aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento, **per un periodo superiore a ventiquattro mesi**, decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento concernente il rimborso compensato dei pedaggi delle imprese beneficiarie adottato dal citato Albo.

Si ricorda che l'art. 210 del **D.L. n. 34 del 2020** contiene una norma analoga che si riferisce alle eventuali **eccedenze delle somme incassate negli anni 2017 e 2018**, Tale disposizione ha previsto infatti il recupero, per destinarle ad iniziative deliberate dall'Albo degli autotrasportatori per il sostegno del settore, **delle somme incassate** a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità di consorzi, raggruppamenti e cooperative iscritte all'Albo degli autotrasportatori, **a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018**, affidando il monitoraggio e controllo dei relativi adempimenti al Comitato Centrale.

Le **somme restituite sono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale degli autotrasportatori per il sostegno del settore** e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

Si ricorda che l'**art. 2, co. 3 della legge n. 451/1998** ha previsto un **finanziamento al Comitato centrale** di 140 miliardi di lire per il 1998, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Lo stanziamento è stato stabilizzato a decorrere dal 2000, nella misura di 130 miliardi di lire, dall'art. 45, co. 1, lett. c) della legge n. 488 del 1999 e successivamente più volte rimodulato con numerosi provvedimenti; per il **2020 lo stanziamento in legge di Bilancio** ammonta a **148,54 milioni di euro**. Lo stanziamento è imputato al **cap. 1330 del MIT**, su cui vengono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento (si veda *sub* l'approfondimento "I finanziamenti all'autotrasporto"). Nell'ambito di tali stanziamenti viene finanziata la **riduzione compensata dei pedaggi autostradali**.
Le risorse finanziarie relative alla **riduzione compensata dei pedaggi autostradali** vengono erogate alle imprese di autotrasporto aventi sede nell'Unione europea per incentivare i mezzi pesanti ad utilizzare la rete autostradale con conseguente minor congestione della rete stradale ordinaria e ricadute positive in termini di sicurezza della circolazione. Con la **Delibera MIT n. 4 del 26 giugno 2019** sono state definite le disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per **transiti effettuati nell'anno 2018** e con la direttiva del Ministro n. RD 252 del 21 giugno 2019 è stato disposto che il Comitato utilizzasse le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2019 per la copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2018 per un importo pari a euro 146.041.587. Nelle Note integrative alla Legge di Bilancio 2020 sono stimati 275.000 veicoli per il 2020 ammessi alla riduzione compensata dei pedaggi. La riduzione compensata è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (almeno Euro III) del veicolo, premiando i veicoli meno inquinanti, come risulta dalla tabella allegata alla **Delibera del MIT n. 2 del 24 aprile 2020** contenente le disposizioni per la **riduzione compensata dei pedaggi autostradali** per **transiti** effettuati **nell'anno 2019.**
Si ricorda altresì che è stato pubblicato nella GU del 27 luglio 2020, il decreto del MIT 12 maggio 2020, che definisce le modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto, Le risorse sono complessivamente pari ad

euro 122.255.624 e sono destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto per gli anni 2019 (per una quota residua di euro 18.155.624) e per le annualità 2020 (42.100.000 euro) e 2021 (per 62.000.000 euro). Le risorse sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, per il rinnovo e l'adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione nonché per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.

Articolo 85
(Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

L'**articolo 85** detta, ai commi 1-4, disposizioni in materia di imprese di trasporto di passeggeri con **autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico**. Esso istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in ragione dei minori ricavi registrati in conseguenza delle misure connesse all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. Si prevede una dotazione di **20 milioni di euro per l'anno 2020** e si demanda ad un D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, prevedendosi criteri per evitare sovra compensazioni. Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114 del decreto, in base a quanto previsto dal **comma 4**.

Nel dettaglio, il **comma 1** istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un **fondo** con una dotazione di **20 milioni di euro per l'anno 2020**; esso è destinato alle imprese esercenti i servizi di **trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico** ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 in materia di trasporti interregionali ovvero sulla base di autorizzazioni regionali per **compensare i danni** subiti da suddette imprese in ragione dei **minori ricavi** registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19.
Si fa riferimento al periodo **dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020** e si indica il parametro della **media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio**.
Il Decreto .Lgs. n. 285 del 2005 reca il Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale. Esso attua gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32 (recante Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose) e a tale fine: stabilisce le condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilità delle persone nell'àmbito dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto medesimo; individua le misure atte a garantire la sicurezza dei viaggiatori, la qualità dei servizi offerti e il rispetto della normativa posta a base della sicurezza sociale; c) tutela la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del mercato (art. 1).
Si ricorda che la legge n. 21/1992 detta la Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Essa ha previsto all'art. 4 che le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi

pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e nel quadro dei principi fissati dalla legge stessa.
Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. Nel dare attuazione alla legge n. 21/1992, le regioni hanno individuato, con proprie leggi regionali, i criteri cui devono attenersi i comuni nei regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea e hanno delegato agli enti locali le relative funzioni amministrative. Si ricorda che si sono in tale ambito sviluppate negli ultimi anni, attraverso le nuove tecnologie, nuove forme di servizi di trasporto - non connotati in termini di servizio pubblico- in taluni casi di natura non commerciale (ad esempio il car pooling), anche sulla base di piattaforme informatiche; per ulteriori approfondimenti sui servizi non di linea si veda anche il tema web a cura della Camera.

La disposizione indica la **finalità** di sostenere il settore dei servizi di trasporto di persone effettuati su strada dalle imprese indicate nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da **COVID-19**.

Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di stabilire i **criteri e le modalità** per il riconoscimento della compensazione.
Tali criteri - al fine di **evitare sovra compensazioni** - sono definiti anche tenendo conto di:

- costi cessanti
- minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.
- Sono **esclusi gli importi recuperabili** da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

La relazione tecnica indica che è stata stimata nell'anno 2020 una perdita di fatturato di circa 106 milioni di euro (62,5 nei mesi di marzo, aprile e maggio e 43,75 nei periodi da giugno a dicembre, per cui l'importo del fondo pari a 20 milioni di euro corrisponde a circa il 20% della perdita stimata di fatturato nel 2020 dell'intero settore, risultando pertanto lo stanziamento congruo a compensare i danni subiti dal settore atteso che si prevede di evitare sovra compensazioni.

In base al **comma 3**, l'efficacia della disposizione è subordinata **all'autorizzazione della Commissione europea** ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
Agli oneri relativi, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del decreto, in base a quanto previsto dal **comma 4**.

L'articolo 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea prevede che siano comunicati alla Commissione europea, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizierà senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

La Commissione europea ha emanato la Comunicazione C(2020)1863 (GU C 91I, 20.3.2020) avente ad oggetto il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 marzo 2020, modificato poi dalla Comunicazione 2020/C 112 I/01 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 aprile 2020 e dalla Comunicazione 2020/C 164/03 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 maggio 2020.

Si ricorda che la sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863) prevede che la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia da COVID-19; siano concessi entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 85, commi 5 e 6
(Disposizioni sul trasporto aereo)

L'**articolo 85** detta, ai commi 5 e 6, disposizioni relative alle imprese di **trasporto aereo**. Il **comma 5** prevede, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19 e al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del **trasporto aereo di linea di passeggeri** ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, che il Ministero dello sviluppo economico sia autorizzato ad **erogare** a titolo di **anticipazione** un importo complessivo **non superiore a 250 milioni di euro** alle **imprese** titolari di licenze aventi i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 79 del DL Cura Italia, che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta, a valere sul fondo istituito con la medesima disposizione. Ciò nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea della misura di indennizzo prevista da tale norma.
Il **comma 6** prevede, per le medesime finalità, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare a titolo di **anticipazione** un importo complessivo non superiore a **50 milioni di euro alle imprese** aventi i requisiti previsti dall'articolo 198 del D.L. rilancio, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio europeo della misura prevista per la compensazione dei danni subiti dal trasporto aereo. Tali anticipazioni, comprensive di interessi al tasso Euribor sono restituite mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai rispettivi Fondi. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione europea con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

Il **comma 5** prevede, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19, al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del **trasporto aereo di linea di passeggeri** ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, che - nelle more del perfezionamento dell' iter autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'articolo 79, comma 2, del decreto legge Cura Italia, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge c.d. Rilancio - il Ministero dello sviluppo economico, a valere sul fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79, è autorizzato ad **erogare,** a titolo di **anticipazione** un importo complessivo **non superiore a 250 milioni di euro** alle **imprese** aventi i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 79 e che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta.

L'art. 79 del D.L. Cura Italia ha recato Misure urgenti per il trasporto aereo.
Esso prevede che ai fini dell'articolo stesso l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi

dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In particolare, il co 2. ha previsto che, in considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle **imprese titolari di licenza di trasporto aereo** di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data di entrata in vigore del decreto, adempiono ad oneri di **servizio pubblico**, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Tale articolo è stato successivamente modificato dall'art. 202, comma 1, lett. a), del D.L. Rilancio, 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
Si ricorda che l'articolo 202 del D.L. rilancio è intervenuto infatti sul comma 2 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 (comma 1, lettera a), al fine di prevedere che anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dia il proprio concerto sul decreto del Ministro dello sviluppo economico che dovrà definire le modalità per attuare le misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'epidemia di COVID 19 e al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dalle compagnie aeree che adempiano ad oneri di servizio pubblico. Per approfondimenti sulle misure in materia di trasporto aereo e sistema aeroportuale, si veda anche il tema web a cura della Camera.
Si ricorda che tale articolo 202 del D.L. rilancio si concentra sulla modifica della disciplina concernente la costituzione di una nuova società di trasporto aereo, controllata direttamente dallo Stato o da società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta, già prevista dall'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020; viene istituto un nuovo Fondo di 3 miliardi di euro per finanziare gli interventi di capitalizzazione e di acquisizione di cespiti da parte della nuova società e rimodulata l'entità del Fondo previsto per il sostegno del trasporto aereo di cui al comma 2 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Tale anticipazione comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79.
Il co. 7 dell'art. 79 citato, come rimodulato dal DL rilancio, ha previsto, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 della medesima norma, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020.

In caso di perfezionamento della procedura con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo **resta acquisito definitivamente dai beneficiari**.

Il **comma 6** prevede, per le motivazioni e le finalità di cui al comma 5, che - nelle more del perfezionamento dell' iter autorizzatorio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea previsto all'articolo **198 del decreto-legge rilancio relativo alla istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal trasporto aereo**, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare , a valere sul fondo di cui al medesimo articolo 198, a titolo di **anticipazione** un importo complessivo non superiore a **50 milioni di euro alle imprese** aventi i requisiti di cui al citato articolo e che ne facciano richiesta.

Anche per tale profilo, si prevede che tale anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo. In caso di perfezionamento della procedura con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

L'articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di compensare i danni subiti dagli **operatori nazionali nel settore del trasporto aereo** in ragione dell'epidemia di COVID 19.

In particolare il comma 1 è destinato alla compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti.

Come condizione necessaria per l'accesso al fondo si prevede che gli operatori applichino alla data di presentazione della domanda di accesso ai propri dipendenti con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE). 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Le modalità di applicazione della disposizione saranno definite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze; esso dovrà anche stabilire le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato alle disposizioni in materia di condizioni economiche minime applicabili al personale.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea prevede che siano comunicati alla Commissione europea, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizierà senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

La Commissione europea ha emanato la Comunicazione C(2020)1863 (GU C 91I, 20.3.2020) avente ad oggetto il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 marzo 2020, modificato poi dalla Comunicazione 2020/C 112 I/01 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 aprile 2020 e dalla Comunicazione 2020/C 164/03 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 maggio 2020.

Articolo 86
(Misure in materia di trasporto passeggeri su strada)

L'**articolo 86** novella le disposizioni della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per l'autotrasporto ed il rinnovo del parco veicoli, prevedendo che beneficiari delle risorse siano le **imprese esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di sevizio pubblico**. Si amplia lo stanziamento a **53 milioni** di euro per l'anno 2020. Si indica il **termine del 31 dicembre 2020**, anziché del 30 settembre 2020, per l'avvio degli investimenti che possono accedere ai finanziamenti e si aggiunge una nuova previsione in base a cui una **quota pari a 30 milioni** di euro delle risorse sono destinate al **ristoro di rate o canoni di leasing** con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di **trasporto passeggeri su strada**.

La norma novella disposizioni della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).
In particolare, con la **lettera a)** si novella il comma 113 della legge di bilancio 2020, in materia di risorse per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale, prevedendo le seguenti modifiche:

- si incide sull'ambito di applicazione della norma, prevedendo che beneficiari delle risorse siano gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano ed iscritte al Registro Elettronico Nazionale con la **specificazione, introdotta dalla novella,** che si tratti di imprese **esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada** e che siano '**non soggetti ad obbligo di sevizio pubblico**', mentre la norma previgente indicava quale ambito applicativo le imprese di autotrasporto in via generale.

Sul piano della formulazione letterale, si valuti di chiarire che il riferimento sia ad imprese 'non soggette' ad obbligo di servizio pubblico.

- si amplia lo **stanziamento**, prevedendo risorse pari a **53 milioni** di euro per l'anno 2020, anziché i 3 milioni previsti dalla norma novellata.

Si ricorda che i commi 113-117 della lg. Bilancio 2020 hanno stanziato 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di contributi per il rinnovo, previa rottamazione, del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale con l'obiettivo di accrescere la sicurezza del trasporto su strada, oltreché di ridurre gli effetti climalteranti deviranti dal trasporto passeggeri su strada.
I particolare, l'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti

derivanti dal trasporto passeggeri su strada, che in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, fossero stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

La relazione illustrativa alla disposizione precisa che si tratta di risorse destinate alle imprese che esercitano servizi di trasporto passeggeri su strada mediante autobus non soggetti a contribuzione pubblica, escludendo, in tal modo, dal novero dei beneficiari le imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico locale, in quanto già destinatarie delle misure di ristoro di cui all'articolo 200 del decreto-legge "Rilancio" del 19 maggio 2020, n. 34.

Con la **lettera b**) si novella il comma 114, prevedendo tali modifiche:

- si sopprime il riferimento ai **soli veicoli adibiti al trasporto passeggeri**, cui faceva specifico riferimento la previgente norma in relazione agli investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione indicati;
  Si ricorda più nel dettaglio che il **co. 114** della legge di bilancio 2020 ha previsto che i contributi di cui al precedente comma 113 sono destinati a finanziare, nel **caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri** - in base alla previsione qui espunta con la novella -, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, **adibiti a**l **trasporto passeggeri** ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti **servizi di trasporto passeggeri** e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.

Si valuti di chiarire la formulazione della disposizione in relazione alla prevista espunzione del riferimento ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri, considerato che la norma novellata appare recare, nel medesimo comma 114, in altri punti il riferimento a veicoli adibiti a trasporto passeggeri.

- si stabilisce il nuovo **termine del 31 dicembre 2020**, anziché del 30 settembre 2020, per l'avvio degli **investimenti** che possono accedere ai finanziamenti;

- Si **aggiunge** una **nuova previsione** in base a cui per le medesime finalità di cui al comma 113 una **quota pari a 30 milioni di euro** delle risorse sono destinate al **ristoro di rate o canoni di leasing**; si tratta di importi:
  - con **scadenza** compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020
  - ed afferenti gli **acquisti effettuati** a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **veicoli nuovi** di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di **passeggeri su strada**.

  La disposizione esplicita che si tratta degli acquisti fatti dalle imprese indicate al comma 113, che - come novellato ai sensi della precedente lettera a) - fa ora riferimento alle imprese esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di sevizio pubblico.

Si ricorda che l'articolo 47 del Codice della strada che identifica le categorie di veicoli individua:

- con la categoria M2: i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- con la categoria M3: i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

A fini di inquadramento della materia, si ricorda altresì che i commi 115 e 116 della medesima legge di bilancio, non oggetto di novella, prevedono che i contributi - di entità variabile, da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.0000 euro per ciascun veicolo, e differenziati in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo - siano erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili, escludendone la cumulabilità con altre agevolazioni relative al medesimo tipo di investimento, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013.

Si segnala poi che il comma 117 della medesima legge ha demandato ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la disciplina delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle stesse, l'entità del contributo massimo riconoscibile e le relative modalità di erogazione. I

criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità al finanziamento degli investimenti per la sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

Si valuti di chiarire i termini dell'adozione della regolamentazione attuativa della normativa qui in esame, già previsti dal co. 117 della legge di bilancio 2020 (qui non oggetto di modifiche) attese le modifiche ora apportate alla normativa stessa.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 87
(Misure urgenti per il trasporto aereo)

L'**articolo 87** modifica le disposizioni relative alla costituzione di una nuova compagnia aerea a totale partecipazione pubblica prevista dall'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020. Le modifiche introdotte concernono la fase di immediata costituzione della medesima società precisando che l'esercizio dell'attività da parte della stessa sia subordinato alle valutazioni (e non all'autorizzazione) della Commissione europea. Viene inoltre previsto per legge il capitale sociale iniziale della società, fissato in 20 milioni di euro, e finalizzato alla predisposizione del piano industriale, precisando che lo stesso piano industriale sia sottoposto alle valutazioni della Commissione europea e debba essere adeguato tenendo conto della decisione della medesima Commissione. Viene infine precisato che, qualora il parere parlamentare sul piano industriale non sia reso nel termine di trenta giorni, si possa prescindere da esso.

In particolare la disposizione modifica il comma 3 e novella il comma 4-bis, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 3 **dell'articolo 79** del decreto-legge n. 18 del 2020 autorizza, al primo periodo, la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci.
La modifica **prevista dal comma 1, lettera a) della disposizione in commento** riguarda la formulazione del secondo periodo che, nel testo ora introdotto prevede che **l'esercizio dell'attività sia subordinato alle valutazioni della Commissione europea.**
La formulazione precedente vigente subordinava **l'efficacia** della norma del comma 3 "**all'autorizzazione** della Commissione europea".

Con la nuova formulazione quindi la costituzione della società non dovrebbe essere soggetta ad alcuna "autorizzazione" mentre il concreto esercizio dell'attività di trasporto aereo formerà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

La **novella all'articolo 4-*bis*** avente ad oggetto la formulazione del piano industriale della società, la procedura di formazione dello stesso e le operazioni che la medesima società è autorizzata a porre in essere **è stata introdotta dal comma 1, lettera b) dell'articolo in commento**.

Rispetto al testo precedentemente vigente si prevedono le seguenti novità:

- si prevede che la costituzione della società **sia prevista "anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale"** mentre nel testo precedentemente vigente la predisposizione del piano industriale non era indicata tra le finalità della costituzione della società ma ne costituiva la prima attività operativa successiva alla costituzione;
- viene **determinato per legge il capitale sociale iniziale pari a 20 milioni di euro**, cui si provvede a valere sul fondo di 3 miliardi di euro previsto dal comma 7;

Si segnala a questo proposito l'opportunità di adeguare conseguentemente il comma 4 dell'articolo 79 nella parte in cui dispone che sia lo statuto a definire il capitale sociale iniziale della società.

- si precisa che il piano industriale **sia redatto ed approvato dal Consiglio di amministrazione della società**, sempre entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nel testo precedentemente vigente la redazione del piano industriale veniva genericamente imputato "alla società" mentre l'approvazione non era menzionata;
- si dispone, con **riferimento al parere** che le **Commissioni parlamentari competenti** per materia possono rendere sul testo del piano industriale, **entro 30 giorni dalla data di assegnazione** dello stesso, già previsto dalla formulazione della disposizione precedentemente vigente, che, decorsi i citati trenta giorni si possa "prescindere dallo stesso";

Andrebbero pertanto precisati gli effetti del parere parlamentare nel caso in cui esso venga reso nei termini citati, anche valutando l'opportunità di prevedere un riscontro in merito al recepimento del parere medesimo e alle eventuali motivazioni del mancato recepimento, in tutto o in parte dello stesso.

- si dispone che il piano industriale sia **trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza e che la società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea**.

A questo proposito andrebbe chiarito il rapporto tra la previsione del comma 3 e quella della nuova formulazione del comma 4-bis. Non appare infatti chiaro se l'oggetto della valutazione da parte della Commissione europea ***sull'esercizio dell'attività di trasporto aereo di passeggeri e merci****, che forma oggetto del comma 3, si differenzi da quella sul piano industriale della società medesima posto che le modalità secondo le quali sarà organizzata in concreto l'attività di trasporto aereo dovrà essere delineata proprio nel piano industriale.*

Restano invariate infine le disposizioni vigenti nella formulazione del comma 4-bis riguardanti le attività alle quali è autorizzata la società in particolare si conferma che:

- il piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta include strategie strutturali di prodotto;
- il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.

Articolo 88
(Decontribuzione cabotaggio crociere)

L'**articolo 88 estende a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali** delle unità o navi **iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio**, di **rifornimento dei prodotti petroliferi** necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché **adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere** nazionali, **l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali** prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 (comma 1), rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità attuative delle sopra citate disposizioni e fissando un limite di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 2). La norma prevede anche la copertura finanziaria dell'intervento (comma 3).

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti per essere iscritto nelle matricole della gente di mare ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

Le finalità dell'intervento, indicate dal **comma 1**, sono quella di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo nonché di consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del trasporto locale ed insulare via mare.

Il **comma 2** rimette infine ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità attuative del comma 1, stabilendo inoltre **il limite di spesa**, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021, **per un totale di 35 milioni di euro.**

Il **comma 3** rinvia alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 114, alla cui scheda si rinvia per approfondimenti, la copertura finanziaria dell'intervento pari a 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto.

I registri delle navi previsti dalla normativa nazionale

Ai fini dell'ammissione alla navigazione, il Codice della navigazione, all'articolo 136, distingue le navi in navi maggiori (ossia le navi alturiere) e navi minori (ossia le

navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna) prevedendo l'applicazione delle norme relative alle navi, se non diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.

Le **navi maggiori sono iscritte nelle matricole** tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le **navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento** mentre per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli **ispettori di porto** e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.

Ai fini dell'iscrizione nei sopra citati registri, rispondono al requisito della nazionalità italiana, secondo le previsioni dell'articolo 143 del Codice della navigazione:

a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.

Le navi maggiori che risultano già iscritte in un registro straniero in regime di sospensione temporanea a seguito di locazione a scafo nudo a soggetto italiano e/o dell'unione europea queste possono essere iscritte in un registro nazionale speciale.

Oltre ai citati registri nazionali la legislazione italiana prevede anche un registro internazionale al quale sono **iscritte le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.** Tali navi non possono effettuare servizi di cabotaggio oltre i limiti previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457**.**

Il Registro Internazionale è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

Il Registro internazionale è diviso in **tre sezioni** nelle quali sono iscritte rispettivamente: le navi che presentano le caratteristiche di cui alla lettera a) dell'articolo 143 del Codice della navigazione (sopra descritte); le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 143 del Codice della navigazione (sopra descritte); le navi che appartengono a soggetti comunitari o non comunitari, in regime di sospensione da un registro comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto. Con riferimento a queste ultime si prevede la possibilità di iscrizione nel registro internazionale delle navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (articolo 3 della legge n. 172 del 2003).

Le navi **iscritte nel registro internazionale** godono di alcune deroghe in materia di nazionalità dei componenti dell'equipaggio (articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457) e di alcuni benefici di carattere fiscale (articolo 4 del decreto-legge 30

dicembre 1997 n. 457) e contributivo (articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457).

Articolo 89
(Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo)

L'**articolo 89** istituisce un Fondo, con **una dotazione di 50 milioni di euro**, volto a compensare **le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana**, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, **impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci** via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio (**comma 1**). I criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione saranno definiti con un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (**comma 2**). L'intervento è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea (**comma 3**) e se ne disciplina la copertura finanziaria (**comma 4**).

Il **comma 1** indica anche le finalità del Fondo che viene istituito in considerazione dei danni subiti dall'intero settore del trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19 ed è finalizzato a salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri e merci via mare.

Il **comma 2** prevede che i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, definiti dal citato decreto, da **adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge,** al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto:

- dei costi cessanti;
- dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

Si prevede espressamente **l'esclusione degli importi recuperabili da assicurazione**, contenzioso, arbitrato **o altra fonte per il ristoro** del medesimo danno.

Il **comma 3** prevede che tale forma di aiuto di Stato sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che siano comunicati alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i **progetti diretti a istituire o modificare aiuti**. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2 del medesimo articolo per i casi di aiuti non compatibili con il mercato interno o di aiuto attuato in modo abusivo.

La procedura prevede che la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, decide che lo Stato interessato deve sopprimere o modificare nel termine da essa fissato l'aiuto non compatibile o attuato in modo abusivo. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea.
A richiesta dello Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, **quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione**.
Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
In ogni caso lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
Si ricorda che la Commissione europea ha emanato la Comunicazione C(2020)1863 (GU C 91I, 20.3.2020) avente ad oggetto il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 marzo 2020, modificato poi dalla Comunicazione 2020/C 112 I/01, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 aprile 2020, dalla Comunicazione 2020/C 164/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 maggio 2020, e dalla Comunicazione 2020/C 218/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 2 luglio 2020.

Il **comma 4** disciplina la copertura finanziaria dell'intervento rinviando alla norma di copertura di cui all'articolo 114, alla cui scheda si rinvia per approfondimenti.

Articolo 90
(Modifiche al Buono viaggio)

L'**articolo 90 modifica il regime del buono viaggio,** introdotto dall'articolo 200-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020**, portando a 35 milioni di euro** per l'anno 2020 il Fondo, originariamente pari a 5 milioni di euro, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un **buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente** in favore di persone in situazioni di disagio. Sono **oggetto di modifica** anche le modalità di ripartizione del Fondo tra gli enti locali destinatari delle risorse e vengono precisate le modalità secondo le quali i comuni procedono all'erogazione dei buoni.

In particolare il **comma 1, lettera a) novella il comma 1 dell'articolo 200-bis** del decreto-legge n. 34 del 2020. Le modifiche concernono:

- **le risorse** destinate al Fondo, che **vengono portate da 5 milioni di euro a 35 milioni di euro**;
- la **soppressione del riferimento al termine iniziale del 15 luglio 2020** per l'accesso al buono viaggio;

Andrebbe a questo proposito valutata l'opportunità di chiarire se eventuali servizi di taxi o noleggio con conducente fruiti da cittadini nelle condizioni previste dal testo del decreto-legge n. 34 del 2020, dal 15 luglio 2020 alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possano o meno formare oggetto del buono viaggio.

- la destinazione delle risorse che, oltre che in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a **mobilità** ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, sono altresì attribuite anche a persone **appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno;**

Tali ultimi soggetti erano indicati, nella precedente formulazione del comma 4 dell'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, come destinatari preferenziali dei buoni, da parte dei comuni, qualora tuttavia rientranti tra i "soggetti fisicamente impediti, a mobilità ridotta, con patologie accertate". La nuova formulazione estende invece a questa categoria di soggetti l'accesso al buono indipendentemente dal ricorrere delle condizioni appena ricordate.
Conseguentemente **il comma 1, lettera c)** modifica il comma 4 dell'articolo 200-bis sopprimendo il riferimento a tali soggetti, tra i criteri preferenziali per l'assegnazione dei buoni viaggio. Resta fermo invece il criterio di **privilegiare, nell'assegnazione dei buoni, i nuclei familiari e i soggetti non già assegnatari di misure di sostegno pubblico.**

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 **non vengono invece modificati**:

- **l'importo del buono,** che rimane pari al 50 per cento della spesa sostenuta e che, comunque, non può superare euro 20 per ciascun viaggio e deve essere utilizzato **per** gli spostamenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 (non è più prevista la data iniziale del 15 luglio);
- la finalità dell'intervento, che rimane quella di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire **un'efficace** distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il regime giuridico dei buoni viaggio che non sono cedibili, non **costituiscono** reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**comma 1**).

Il **comma 1, lettera b), novella il comma 2 dell'articolo 200-bis** del decreto-legge n. 34 del 2020.
Si prevede innanzi tutto che il trasferimento delle risorse del Fondo a beneficio degli enti locali sarà effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge all'esame** (e non più entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, come previsto nella formulazione precedentemente vigente).
Sono **inoltre modificati i criteri di ripartizione del Fondo**.
In particolare si dispone che una **quota pari al 50 per cento del totale**, **per complessivi 17,5 milioni di euro**, sia ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato; una quota pari **al 30 per cento**, per complessivi 10,5 milioni di euro, sia ripartita **in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente** rilasciata da ciascun comune interessato; la restante **quota del 20%** sia ripartita in parti uguali tra tutti i comuni interessati.

La precedente formulazione del comma 2 prevedeva che una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, fosse ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato mentre una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 1 milione di euro, venisse ripartita in parti uguali tra tutti i comuni interessati.

Rispetto alle previsioni precedentemente vigenti **viene quindi introdotto un terzo criterio di ripartizione**, che fa riferimento al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di

noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune sulla base del quale viene assegnata una quota pari al 30% delle risorse.
Posto che contestualmente viene ridotta dall'80% al 50% la quota parte delle risorse da assegnare in proporzione alla popolazione di ciascun comune interessato se ne desume che tale nuovo criterio dovrebbe assicurare una compensazione proporzionalmente maggiore ai comuni con un numero più alto di licenze per taxi e NCC per residente.

Non forma oggetto di modifica il comma 3 dell'articolo 200-bis che prevede che le risorse spettanti ai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio (**comma 3**).

Il **comma 2** disciplina la **copertura finanziaria dell'intervento** rinviando alla norma di cui all'articolo 114, alla cui scheda si rimanda per approfondimenti.

Articolo 91
(Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative)

L'**articolo 91** istituisce un'apposita **sezione** del **Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato** per l'**internazionalizzazione** delle imprese, volta al supporto ai processi di **internazionalizzazione** degli **enti fieristici** italiani, costituiti in forma di **società di capitali**. Le iniziative possono essere realizzate mediante interventi **temporanei** di **partecipazione** nel **capitale di rischio** con quote di **minoranza**, sottoscrizione di altri **strumenti finanziari**, nonché concessione di **finanziamenti**, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del **Comitato agevolazioni**, a **condizioni di mercato** o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di **aiuti di Stato**. Si incrementano di **300 milioni** di euro per il 2020 le disponibilità del predetto fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato. Il Comitato agevolazioni determina, nei limiti sopra indicati, la quota parte del fondo rotativo da destinare alla nuova sezione del fondo stesso. Si incrementa ulteriormente di **€ 63 milioni** per il 2020 l'autorizzazione di spesa relativa al **Fondo per la promozione integrata** per la concessione (nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato) di **cofinanziamenti** a **fondo perduto** fino al 50 per cento dei finanziamenti a loro volta concessi a valere sul suddetto **Fondo di rotazione**. L'ambito di **operatività** del **Fondo rotativo per operazioni di *venture capital*** istituito presso la SIMEST (che viene incrementato di **100 milioni** di euro per il 2020) è **esteso** a tutti gli **Stati** e **territori esteri** anche **appartenenti** all'Unione europea e gli interventi del predetto Fondo possono riguardare anche iniziative promosse dalle ***start-up* innovative**. Ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante dal disposto incremento del Fondo per la promozione integrata, pari a **63 milioni** di euro per il 2020, è incrementato di **€ 100 mln** l'apposito **capitolo di bilancio** istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per assicurare la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il **comma 1** istituisce un'apposita **sezione** del **Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato** per l'**internazionalizzazione** delle imprese (articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 - L. n. 394/1981), volta al supporto ai processi di **internazionalizzazione** degli **enti fieristici** italiani, costituiti in forma di **società di capitali**.

La definizione legislativa di «enti fieristici» era recata dall'art. 2, co. 1, lett. g), della legge quadro sul settore fieristico (L. 7/2001), secondo cui tali enti sono i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici (le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche,

ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale), anche al fine di promuovere l'attività fieristica.
Tale legge è stata abrogata dall'art. 6 della L. 62/2005 (legge comunitaria 2004) in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (ora Corte di giustizia dell'Unione europea) del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99. In essa, la Corte ricordava (punti 2 e 3), che a seguito delle denunce presentate da taluni operatori del settore fieristico, la Commissione aveva esaminato diverse normative nazionali, regionali e provinciali italiane in materia di fiere, esposizioni, mostre e mercati. Al termine di tale esame, la Commissione aveva ritenuto che una prima serie di disposizioni fosse in contrasto con il principio della libera prestazione dei servizi, e che una seconda serie di disposizioni fosse in contrasto sia con il principio della libera prestazione dei servizi sia con il principio della libertà di stabilimento. La Corte rilevava inoltre (punto 21) che per quanto concerne l'attività di organizzatore di fiere, si tratta di un'attività economica che rientra nel capitolo del Trattato relativo al diritto di stabilimento quando è svolta da un cittadino di uno Stato membro in un altro Stato membro, in maniera stabile e continuativa, a partire da un centro di attività principale o secondario in quest'ultimo Stato membro, mentre rientra nel capitolo del Trattato relativo ai servizi quando è svolta da un cittadino di uno Stato membro che si sposta in un altro Stato membro per esercitarvi tale attività in via temporanea. La Corte riteneva fondate entrambe le censure della Commissione, la prima relativa ad una violazione del principio della libera prestazione dei servizi (punti 24-34), e la seconda relativa ad una violazione dei principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento (punti 35-42), relativamente ad un gruppo di norme statali e sub-statali da essa contestate. La Corte concludeva quindi che la Repubblica italiana, avendo mantenuto in vigore tali norme fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 59-61 e 63-66 del Trattato nonché in forza degli artt. 52 e 54-58 del Trattato.
In tale contesto, il problema della qualificazione giuridica degli enti fieristici è stato affrontato in varie sedi e da vari organi.
Come ricorda l'ANAC nel parere n. 61 del 19 marzo 2014, la giurisprudenza più risalente era pressoché concorde sull'esclusione degli enti fieristici dal novero degli organismi di diritto pubblico, tenuti all'osservanza delle regole concorrenziali dettate dalle direttive comunitarie in materia di appalti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 1998 n. 1267; Cass. Civ., sez. un., 4 aprile 2000 n. 97). In questo senso era stata risolta la questione dell'applicabilità delle regole di evidenza pubblica agli appalti dell'Ente Fiera di Milano: come è noto, la risposta della giurisprudenza era stata negativa, sul presupposto che l'ente fieristico difettasse di uno dei requisiti indicati dall'art. 1 – lett. b) della Direttiva 1992/50/CE, che fa riferimento ad un organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. L'Ente Fiera di Milano, sorto come comitato agli inizi del secolo scorso ed eretto a persona giuridica di diritto privato nel 1922, ha come scopo risultante dall'atto costitutivo (approvato con R.D. n. 919 del 1922) di provvedere all'attuazione di mostre campionarie e temporanee, in prosecuzione dell'iniziativa fin qui esistente denominata Fiera di Milano, senza alcuna attribuzione di potestà pubblicistiche. Secondo la giurisprudenza citata, il fine così individuato, sebbene inerente ad un bisogno collettivo degli operatori economici (in specie alle

esigenze di promozione commerciale dei vari settori della produzione di beni e servizi), non integrava il carattere "*non commerciale*" richiesto dalla norma comunitaria per la qualificazione dell'ente come organismo di diritto pubblico. Inoltre, il fatto che l'ente fieristico milanese operasse secondo criteri di rendimento, di efficacia e di redditività, senza la previsione di alcun meccanismo di copertura delle eventuali perdite finanziarie, concorreva ad escludere la sua natura pubblicistica. Va tuttavia rilevato che, nei più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, il problema della qualificazione giuridica degli enti fieristici è stato diversamente affrontato e risolto, sulla base della verifica delle finalità istituzionali e delle modalità operative concretamente perseguite. Ad esempio, è stata riconosciuta la qualificazione di organismo di diritto pubblico all'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 11 novembre 2008 n. 2558) ed alla società Fiere Internazionali di Bologna (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011 n. 6835).
In sintesi, la più recente giurisprudenza ha assegnato rilevanza non al carattere industriale o commerciale dell'attività gestionale posta in essere dall'organismo, bensì al carattere dell'interesse al cui perseguimento detta attività è teleologicamente ed istituzionalmente rivolta (in tal senso, cfr. Corte Giust. CE, 10 novembre 1998, C-360/96, *BFI Holding*). Così, è stato affermato che l'organizzazione di eventi fieristici soddisfa un interesse di carattere generale, il quale trascende quello propriamente commerciale degli imprenditori invitati, giacché la gestione di spazi pubblici realizzati con risorse erariali concorre soprattutto a realizzare un effetto promozionale del territorio ed a soddisfare il bisogno dei cittadini utenti di fruire di un'offerta qualificata di esposizioni. La rilevanza pubblicistica degli eventi organizzati nell'area fieristica, tenuto conto del vasto pubblico di visitatori e del ritorno di immagine, oltre che economico, che il territorio riceve dalla organizzazione di tali eventi, risulta ben più significativa rispetto al profilo commerciale connesso al corrispettivo che il gestore richiede agli espositori per l'ammissione alle manifestazioni fieristiche, corrispettivo volto a remunerare essenzialmente la messa a disposizione dello spazio fieristico con i connessi servizi di pulizia, vigilanza etc. Che tali bisogni "non commerciali" coesistano con lo scopo di intermediazione e diffusione, tipico dell'attività fieristica al servizio delle imprese, non costituisce ostacolo alla configurazione dell'organismo di diritto pubblico. In proposito, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che non è necessario che l'organismo sia destinato a soddisfare in via esclusiva bisogni generali privi di carattere commerciale o industriale, ma al contrario è sufficiente che una parte anche minima dell'attività presenti tale qualità, anche se quella residua riveste carattere commerciale o industriale, perché l'ente debba catalogarsi come organismo di diritto pubblico, in ossequio ad esigenze di certezza del diritto ed alla *ratio* di estendere, nei casi dubbi, le ipotesi di assoggettabilità alle regole dell'evidenza pubblica, in relazione a quelle figure organizzative che sono comunque riconducibili all'ambito pubblicistico (cfr. Corte Giust. CE, 15 gennaio 1998, C-44/96, Mannesmann). La qualità di organismo di diritto pubblico non dipende in alcun modo dall'importanza relativa che, nell'attività dell'organismo medesimo, è rivestita dal soddisfacimento di bisogni di interesse generale di carattere non industriale o commerciale, risultando piuttosto sufficiente a tal fine che il perseguimento di tale tipologia di bisogno rientri fra i compiti istituzionali dell'ente, anche senza

carattere di preminenza (Corte Giust. CE, 10 novembre 1998, C-360/96, *BFI Holding*).

Per la descrizione del funzionamento del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, si veda la *Relazione sul rendiconto generale dello Stato* 2019 (documento XIV, n. 3) della Corte dei conti, volume I, tomo II, pp. 53-56.

Le iniziative possono essere realizzate mediante interventi **temporanei** di **partecipazione** nel **capitale di rischio** con quote di **minoranza**, sottoscrizione di altri **strumenti finanziari**, nonché concessione di **finanziamenti**, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del **Comitato agevolazioni** disciplinato dall'articolo 1, comma 270, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), a **condizioni di mercato** o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di **aiuti di Stato**.

L'articolo 1, comma 270, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha previsto che il Comitato agevolazioni è l'organo competente ad amministrare **Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi** previsto dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973, nonché il **Fondo di rotazione** di cui all'articolo 2, del D.L. n. 251 del 1981. Il Comitato è composto da due rappresentanti del MAECI, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del MEF, da un rappresentante del MISE e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato.
In attuazione di tale disposizione è stato adottato il DM 24 aprile 2019, il cui articolo 3 prevede che il Comitato agevolazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di amministrazione dei Fondi e degli interventi a valere sulle relative risorse ai sensi della normativa di riferimento: approva le circolari operative che disciplinano le modalità per la concessione delle agevolazioni a valere sui Fondi, nell'ambito delle condizioni fissate dalla normativa di riferimento vigente; delibera le singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni; delibera in ordine alle modifiche, revoche, rinunzie, archiviazioni e transazioni relative alle singole operazioni approvate; delibera l'avvio di azioni giudiziarie; e. delibera le attività ispettive e di controllo in ordine alla realizzazione delle operazioni di agevolazione approvate; approva entro il 31 marzo di ciascun anno la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico dei Fondi alla data del 31 dicembre precedente, nonché il rendiconto finanziario per cassa presentato dal soggetto gestore; monitora il portafoglio degli impieghi a valere sui due Fondi, nonché dei derivati a loro copertura, e adotta, anche su proposta del soggetto gestore, eventuali misure correttive necessarie ad assicurare la sostenibilità finanziaria dei Fondi stessi; delibera, nel caso di insufficienti risorse a valere sui Fondi, previa informazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze, la sospensione dell'operatività di uno o più

interventi; esamina e esprime pareri preventivi sulle convenzioni, nonché sui loro rinnovi, tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest S.p.A, quale soggetto gestore, per i profili che comportino un impatto finanziario sulla disponibilità dei due Fondi; approva il preventivo dei compensi spettanti al soggetto gestore, che Simest spa presenta al Comitato agevolazioni entro il 30 novembre di ciascun anno sulla base di criteri di contabilità analitica ed approva i compensi spettanti al soggetto gestore, determinati ai sensi di quanto previsto dalle Convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest S.p.A, quale soggetto gestore; delibera su ogni altra questione specifica o di carattere generale relativa all'amministrazione dei Fondi.
L'art. 5 prevede in particolare che il Comitato agevolazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di amministrazione del Fondo 394/81: delibera, nel rispetto dei termini normativamente stabiliti e in tempo utile per gli adempimenti successivi delle amministrazioni competenti, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo 394/81 per l'anno successivo, destinati agli interventi a valere sul Fondo stesso previsti dalla normativa di riferimento; delibera ai sensi del decreto 7 ottobre 2015 (*Destinazione di risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al finanziamento di interventi volti alla promozione dell'inserimento delle imprese italiane nei mercati extra U.E. e al miglioramento e alla salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e medie dimensioni*) la percentuale di ogni singolo finanziamento da imputare alla quota di risorse del Fondo per la crescita sostenibile e determina la quota di agevolazione da imputare ai programmi di inserimento nei mercati extra UE e agli interventi per il miglioramento e la salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e medie dimensioni; delibera la misura e le tipologie delle garanzie ammissibili a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti agevolati; effettua il monitoraggio periodico del rispetto della quota di riserva del 70 per cento destinata alle piccole e medie imprese.
L'art. 6 prevede che per la validità delle deliberazioni del Comitato agevolazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri titolari o supplenti. Il Comitato nell'esercizio delle proprie funzioni adotta il metodo del consenso con la finalità di addivenire a decisioni consensuali. Le decisioni sono, comunque, prese a maggioranza assoluta dei membri. In caso di assenza del Presidente e del componente supplente del Presidente, le funzioni sono svolte dal componente del Comitato con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Le deliberazioni, salvo diversa determinazione del Comitato, sono immediatamente efficaci. Il Comitato agevolazioni è convocato dal Presidente e si riunisce presso il soggetto gestore che ne cura l'attività di segreteria. Di ciascuna riunione viene redatto processo verbale, soggetto ad approvazione dei membri del Comitato stesso. Il Comitato agevolazioni adotta un proprio regolamento interno per l'organizzazione dei propri lavori.

Il **comma 2** incrementa di **300 milioni** di euro per il 2020 le disponibilità del predetto fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato. Il Comitato agevolazioni determina, nei limiti sopra indicati, la quota parte del fondo rotativo da destinare alla nuova sezione del fondo stesso.

Il **comma 3** incrementa ulteriormente di **€ 63 milioni** per il 2020 l'autorizzazione di spesa relativa al **Fondo per la promozione integrata** istituito dall'articolo 72, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), per la concessione (nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato) di **cofinanziamenti** a **fondo perduto** fino al 50 per cento dei finanziamenti a loro volta concessi a valere sul **Fondo di rotazione** previsto dall'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981.
Il **comma 4** novella l'articolo 18-*quater* del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019).
L'ambito di **operatività** del **Fondo rotativo per operazioni di *venture capital*** di cui all'articolo 1, comma 932, della L. n. 296/2006 è **esteso** a tutti gli **Stati** e **territori esteri** anche **appartenenti** all'Unione europea (**lettera *a)*** che novella il comma 1). Nella formulazione previgente, l'ambito di operatività dello stesso comprendeva tutti gli Stati **non appartenenti all'Unione europea**.

> L'articolo 1, comma 932, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha unificato in un unico fondo tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST destinati ad operazioni di *venture capital* in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo (articolo 5, comma 2, lettera *c*), della L. n. 84/2001) della medesima SIMEST con finalità di capitale di rischio (*venture capital*) per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 49 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate.
> Il Fondo unico di *Venture Capital* (di seguito "FVC") ha cominciato ad operare nel 2007, al fine di garantire, in presenza di un progressivo esaurimento delle risorse finanziarie destinate a particolari aree geografiche, il sostegno alle attività di piccole e medie dimensioni e, allo stesso tempo, di razionalizzare l'operatività dei diversi Fondi, anche alla luce dell'intervento dei Fondi medesimi verso nuovi Paesi ed aree geografiche.
> Attualmente, l'intervento del FVC si sostanzia nell'acquisizione di una partecipazione temporanea e di minoranza - aggiuntiva alla partecipazione diretta di SIMEST e/o FINEST - nel capitale sociale di società costituite da imprese nazionali all'estero, in Paesi non appartenenti all'Unione europea.
> Per la descrizione del Fondo unico di *Venture Capital*, si veda la *Relazione sul rendiconto generale dello Stato* 2019 (documento XIV, n. 3) della Corte dei conti, volume I, tomo II, pp. 58-59.

Gli interventi del predetto Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* possono riguardare anche iniziative promosse dalle ***start-up* innovative** (**lettera *b)*** che novella il comma 2).
È espunta la disposizione che demandava a un regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale la definizione delle modalità e dei termini del rimborso anticipato dell'investimento e delle sanzioni applicabili nei casi di **decadenza dai benefici e dalle agevolazioni concesse** (**lettera *c)*** che novella il comma 5).
Il **comma 5** novellato ha previsto che **le imprese** che investono all'estero **decadono dai benefici e dalle agevolazioni concesse con obbligo di rimborso anticipato** dell'investimento, nei casi in cui:

- **violino l'obbligo di mantenere sul territorio nazionale** le attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una **parte sostanziale delle attività produttive**, di cui all'articolo 1, comma 12, del D.L. n. 35/2005.

Tale norma dispone che i benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge n. 100/1990 sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero, del d.lgs. n. 143/1998 sul sostegno al commercio con l'estero, e della legge n. 273/2002 per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive.

- e comunque, nel caso in cui le **operazioni di *venture capital*** a valere sul Fondo unico, siano **causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali** sul territorio nazionale.

Il **comma 5** incrementa quindi la dotazione del suddetto FVC di **100 milioni** di euro per il 2020.

Il **comma 6**, ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante dal comma 3, pari a **63 milioni** di euro per il 2020, e della relativa compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, incrementa di **€ 100 mln** l'apposito **capitolo di bilancio** istituito (dall'articolo 22-*ter*, comma 1, del D.L n. 18/2020 - L. n. 27/2020) nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione per il 2020 pari a 2.573,2 milioni di euro per assicurare la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il **comma 7** rinvia all'articolo 114 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro per il 2020.

Articolo 92
(Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali)

Il **comma 1 dell'articolo 92** incrementa di 11 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo missioni internazionali, il comma 2 dispone la proroga di alcune norme riguardanti la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Dubai, mentre l'ultimo comma reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di tali disposizioni.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo 92 incrementa di 11 milioni di euro per l'anno 2020 il **Fondo missioni internazionali**, istituito dalla legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016, articolo 4, comma 1), e destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Per quanto concerne il **profilo finanziario** connesso alla partecipazione del personale civile e militare alle missioni internazionali, l'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito **Fondo**, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle **missioni internazionali**, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appostiti provvedimenti legislativi (comma 1).

Relativamente **all'anno 2020** si segnala che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016 (programma 5.8 cap. 3006/1), sono appostati per il 2020 fondi pari a 1.308.747 milioni di euro per l'anno 2020.

La relazione illustrativa afferma che il rifinanziamento è necessario in relazione agli impegni imposti dal Parlamento al Governo in sede di autorizzazione delle missioni internazionali per l'anno 2020[32]. La relazione tecnica non dettaglia la quantificazione degli oneri derivanti da tali impegni.

Si ricorda che il 16 luglio 2020 l'Aula della Camera ha approvato, con distinte votazioni la risoluzione Iovino, Pagani ed altri n. 6-00116 (versione corretta), riferita alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020 concernente, sia la partecipazione dell'Italia a cinque nuove ulteriori missioni internazionali [periodo 1°gennaio - 31 dicembre 2020] ((Doc. XXV, n. 3) e alla relazione analitica sulle missioni internazionali svolte nel 2019, anche ai fini della loro proroga nell'anno 2020 (Doc. XXVI, n. 3).

A sua volta l'Assemblea di Palazzo Madama, martedì 9 luglio, ha approvato il documento XXIV, n. 9, "Risoluzione approvata dalle Commissioni riunite Esteri e Difesa, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione

[32] Per approfondimenti si rinvia al relativo dossier (https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-13650/autorizzazione-e-proroga-missioni-internazionali-2020-doc-xxv-n-3-e-doc-xxvi-n-3.html).

dell'esame dell'affare assegnato sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019".

Il **comma 2** novella le disposizioni finanziarie, contenute all'art. 1, comma 587 della legge dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio per il 2019) per consentire l'operatività, **fino al 31 dicembre 2022**, del Commissariato generale di sessione per l'Expo 2020 Dubai, conseguente al rinvio dell'Esposizione universale disposto dal Governo degli Emirati Arabi Uniti, su richiesta di diversi paesi partecipanti, a seguito delle difficoltà provocate dalla pandemia da Covid-19 in atto.

In particolare la lettera *a)* per rispondere alle esigenze legate alla posticipazione dell'evento ed alle maggiori esigenze volte a garantire la funzionalità del Commissariato, stabilisce una dotazione pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2022.

La lettera *b)* proroga al **31 dicembre 2022** la durata in carica del Commissariato generale di sessione, al fine di consentire lo smantellamento del padiglione italiano al termine della manifestazione.

La lettera *c)* al fine di garantire per un ulteriore anno l'operatività del Commissariato, stabilisce che **i contratti di lavoro flessibile di cui al presente comma potranno essere prorogat**i, anche in deroga dei limiti previsti dalle norme vigenti.

> L'Esposizione Universale di Dubai, originariamente prevista dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, in concomitanza con il Giubileo d'oro degli Emirati Arabi Uniti, si svolgerà dal **1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022**. La nuova data, proposta all'unanimità dal Comitato esecutivo del *Bureau International des Expositions* (Bie), è stata successivamente ratificata dall'Assemblea generale. L'esposizione dal titolo "*Unire le menti, creare il futuro*" si articolerà in tre sotto temi: **sostenibilità**, ovvero progresso e prosperità senza compromettere i bisogni delle generazioni future; **mobilità di persone, beni, idee**; **opportunità**, come condizione imprescindibile dello sviluppo individuale e collettivo.

Il **comma 3** stabilisce che alla copertura degli oneri, pari a 11 milioni di euro per il 2020, a 3,5 milioni di euro per il per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 ,allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 93
(Disposizioni in materia di porti)

L'**articolo 93** novella l'articolo 199 del decreto-legge rilancio in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi, **aumentando da 30 a 50 milioni le dotazioni del fondo** ivi previsto e intervenendo sulla **destinazione delle risorse**, prevedendo la **ulteriore finalità di finanziare il riconoscimento da parte delle Autorità marittime**, relativamente ai **porti non sede di Autorità di sistema portuale**, dei **benefici** previsti per il soggetto fornitore di **lavoro portuale**.
Il **comma 2** novella l'articolo 46 del codice della navigazione in materia di **subingresso nella concessione** prevedendo che, fermi i divieti ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 7, della legge in materia portuale, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.
I **commi 3 e 4 ampliano l'ambito dei lavoratori che confluiscono nelle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale**, previste in via temporanea - dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 - nei porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche.
In base al **comma 5**, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a **20 milioni** di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del decreto-legge.

Il comma 1 novella l'articolo 199 del decreto legge n. 34 del 2020 in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi, **aumentando da 30 a 50 milioni le dotazioni del fondo** ivi previsto al comma 7.

Il **comma 7** dell'art. 199 del Cura Italia ha stabilito, per le finalità di cui ai commi 1 e 6 della norma medesima del Cura Italia - rispettivamente recanti norme in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID19, nonché per le società cooperative di cui alla legge in materia portuale e relativi indennizzi per le ridotte prestazioni di ormeggio - l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un **fondo**, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato: a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini; b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al comma 6. Si ricorda che il comma 6 del citato articolo 199 ha riconosciuto alle società cooperative di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge in materia portuale, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020. Si ricorda poi che il comma 8 di tale articolo 199 ha demandato a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, la assegnazione delle risorse di cui al comma 7. Per approfondimenti sui contenuti dell'art. 199 del D.L. rilancio, si veda il relativo dossier.

Inoltre, con la disposizione qui in esame:

- viene innalzata da 6 a 26 milioni la quota di risorse destinata a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 dell'articolo 199 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;
- viene inoltre prevista - per tale quota di risorse - **anche la destinazione ulteriore di finanziare il riconoscimento da parte delle Autorità marittime**, relativamente ai **porti non sede di Autorità di sistema portuale**, dei **benefici** previsti dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 199 del D.L. 34/2020: tale lettera ha previsto la possibilità per le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, pari a 90 euro per ogni dipendente in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese del 2019 (riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19).

Il **comma 2** novella l'articolo 46 del codice della navigazione in materia di **subingresso nella concessione**. Viene previsto, con la riscrittura del primo periodo della disposizione in parola, che - fermi i divieti ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 7, della legge in materia portuale - quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.
La legge n. 84 del 1994 recante il Riordino della legislazione in materia portuale, regola all'articolo 18 la **concessione di aree e banchine**. In particolare il comma 7 stabilisce che in ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto (a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale) e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Sempre in base alla disposizione qui citata, su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

Si ricorda che l'art. 46 del Codice della navigazione, recante Subingresso nella concessione, stabilisce che quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.
Si prevede poi che in caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali

non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.
Si ricorda poi che, in base al regolamento sulla navigazione marittima, all'art. 30 in materia di subingresso si prevede che il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.
L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'art. 46 del codice, è data dall'autorità che ha approvato la concessione e il relativo atto è rilasciato dal capo del compartimento. Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.

La relazione illustrativa afferma che il comma 2 integra le previsioni di cui all'articolo 46 del codice della navigazione in materia di subingresso nella concessione, precisando, in funzione pro-concorrenziale, che anche in caso di subingresso rimangono fermi i divieti ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 7, della legge 84 del 1994.

I **commi 3 e 4** del presente **articolo 93** ampliano l'ambito dei lavoratori che confluiscono nelle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, previste[33] in via temporanea - dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 - nei porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche[34]. La disciplina fino ad ora vigente faceva riferimento ai lavoratori in esubero delle sole imprese operanti come titolari di concessione di aree demaniali e banchine, autorizzate alla movimentazione dei container e fruitrici, alla data del 27 luglio 2016, di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali. La novella di cui al presente **comma 3** estende l'ambito ai lavoratori di tutte le imprese che svolgano operazioni portuali[35], anche al di fuori delle suddette concessioni, e sopprime le altre condizioni summenzionate. Il successivo **comma 4** specifica che l'estensione si applica a decorrere dall'entrata in vigore della novella (15 agosto 2020) e fino al 31 dicembre 2020.

[33] Riguardo alla disciplina delle suddette agenzie e dei lavoratori iscritti negli elenchi di queste ultime, cfr. l'articolo 4 del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, e successive modificazioni.

[34] La norma istitutiva delle agenzie (di cui al citato articolo 4 del D.L. n. 243) fa riferimento ai porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenisse o fosse avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment* e nei quali persistessero da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche.

[35] Come definite dall'articolo 16 della L. 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del **presente decreto**[36] specifica che, nell'anno 2020, le agenzie operano esclusivamente nei porti di Taranto e di Gioia Tauro e che l'estensione di cui ai **commi 3 e 4** in esame riguarda 56 lavoratori operanti nel porto di Gioia Tauro.
Si ricorda che le agenzie possono operare la somministrazione dei lavoratori, iscritti nei propri elenchi, nei confronti di qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza dell'agenzia[37]. Ai medesimi lavoratori iscritti è riconosciuta - nel rispetto di un determinato limite di spesa (pari, per il 2020, a 11.200.000 euro) - un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro (indennità di importo giornaliero pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria e comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare); l'indennità è attribuita per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.
Si ricorda altresì che le agenzie in oggetto svolgono, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi, anche attraverso la formazione professionale degli stessi soggetti in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza dell'Autorità di Sistema portuale. Le regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al termine del periodo di operatività delle agenzie, qualora sussistano nei relativi elenchi lavoratori non reimpiegati, le medesime possono essere trasformate in agenzie di lavoro portuale temporaneo[38].

In base al **comma 5**, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a **20 milioni** di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del decreto-legge.

---

36 Cfr. l'A.S. n. 1925.

37 La somministrazione deve essere operata secondo le modalità di cui al comma 4 del citato articolo 4 del D.L. n. 243.

38 La procedura di eventuale trasformazione è disciplinata dal comma 8 del citato articolo 4 del D.L. n. 243, comma che inoltre richiama la disciplina sulle agenzie di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della citata L. n. 84 del 1994, e successive modificazioni.

Articolo 94
(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali)

L'**articolo 94** dispone una proroga di due mesi (dal 30 settembre al 30 novembre 2020) del termine (previsto dall'art. 13-*bis*, comma 4, del D.L. 148/2017) per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.

Si ricorda che il termine previgente è stato fissato dal comma 4-*quinquies* dell'art. 92 del D.L. 18/2020, che ha prorogato di tre mesi il termine del 30 giugno 2020 precedentemente fissato dal comma 719 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), che a sua volta ha differito di sette mesi il termine del 30 novembre 2018 precedentemente previsto (a sua volta derivante da una proroga del termine del 30 settembre 2018 inizialmente previsto, v. *infra*).
Per una ricostruzione delle vicende relative alla concessione dell'autostrada A22 si rinvia al commento del comma 719, contenuto nel dossier sulla legge di bilancio 2020.
Occorre in ogni caso ricordare, come sottolineato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione AS 1652, che "l'iter procedurale per la sottoscrizione della nuova convenzione di concessione dell'autostrada A22 avrebbe inizialmente dovuto concludersi entro il 30 settembre 2018; in caso contrario, si sarebbe proceduto alla pubblicazione del bando per il riaffidamento entro il 31 dicembre 2018. Detto termine è stato poi prorogato al 30 novembre 2018 dall'art. 4, comma 3-*quater*, lett. b), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91 (convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. l08). Con la modifica oggetto della legge di bilancio 2020 è stato nuovamente differito il termine per la sottoscrizione della convenzione per la concessione della tratta autostradale A22 e, quindi, anche la possibilità, in caso di mancata sottoscrizione, di avviare le procedure di gara per l'individuazione di una nuova concessionaria".
Nella stessa segnalazione viene sottolineato che, da quanto emerge nella Relazione della Corte dei conti concernente "Le concessioni autostradali" (deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G), non risulta ancora perfezionata la liquidazione dei soci privati dell'attuale compagine della società Autostrada del Brennero S.p.A., la cui presenza, per l'eventuale affidamento della concessione in modalità *in house*, è in contrasto con l'art. 13-*bis* del D.L. 148/2017 e con il parere rilasciato dalla Commissione europea il 20 novembre 2018 e, pertanto, non consente la sottoscrizione dell'accordo.
Ciò considerato, l'AGCM, nella segnalazione citata, auspica una celere conclusione dell'iter procedurale di sottoscrizione della convenzione di concessione dell'A22 e, in caso di mancato rispetto della tempistica fissata dalla norma, "l'effettivo espletamento di una procedura di gara per l'individuazione della nuova concessionaria, entro e non oltre il 30 giugno 2020. In altri termini, l'Autorità auspica che l'assenza dei requisiti per un legittimo affidamento *in house* (per il mancato completamento del processo di uscita dei soci privati[39]) non costituisca la ragione per ulteriori proroghe e ritardi nel ricorso a procedure competitive".

[39] V. pag. 8 del documento consegnato dall'AGCM nel corso dell'audizione del 23 giugno 2020 presso l'8ª Commissione del Senato.

Articolo 95
(Misure per la salvaguardia della zona lagunare di Venezia e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia)

L'**articolo 95 istituisce l'Autorità per la laguna di Venezia** con sede in Venezia, attribuendo all'Autorità la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale; l'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si individuano le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, nonché gli organi dell'Autorità stessa, le relative funzioni e attribuzioni, le modalità di nomina. Si dettano le **funzioni** dell'Autorità, tra cui l'approvazione del programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, del programma unico integrato e del programma di gestione e manutenzione dell'opera **MOSE**, nonché lo svolgimento di attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare ed il coordinamento e alta sorveglianza sugli interventi di **salvaguardia dell'ambito lagunare**. L'Autorità promuove lo **studio e la ricerca** volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il **Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici (co. 3).** Si disciplinano **gli organi dell'Autorità (co. 4-9).**

Il **comma 10** stabilisce l'assegnazione all'Autorità di un **contingente di personale di 100 unità**.

Il **comma 11** prevede che i **dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche** per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della legge di **conversione del presente decreto**, svolgono i compiti indicati, sono **trasferiti nel ruolo organico dell'Autorità** con **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione.

Il **comma 12** attribuisce all'Autorità la facoltà di **avvalersi**, per motivate esigenze, nell'ambito della **dotazione organica**, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di **comando, distacco, fuori ruolo** ovvero in **aspettativa**, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Il **comma 13** disciplina **le assunzioni di personale** dell'Autorità da effettuarsi - **al termine delle procedure di trasferimento** di cui al **comma 11 - tramite procedure concorsuali**. Il **comma 14** concerne **l'inquadramento normativo e contrattuale del personale** dell'Autorità. Nelle more della piena operatività dell'Autorità, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati (**co. 15**).

L'Autorità è dotata di un proprio patrimonio; si demanda ad un **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,** di **concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, l'individuazione dei beni che costituiscono il patrimonio iniziale. Si indicano gli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, **ivi compresi** quelli relative alla costituzione ed al primo avviamento della **società** per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del **MOSE**, quantificati in euro **1,5 milioni per l'anno 2020** e in euro **5 milioni a decorrere dall'anno 2021**, cui si provvede ai sensi dell'articolo 114 del decreto (co. 16). Il comma 17 autorizza, per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE, la spesa di **40 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 al 2034**, cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.
In base al comma 18, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio **decreto** nomina il **Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l**., determinando altresì il compenso spettante al Commissario liquidatore; tale nomina comporta la **decadenza di tutti gli organi**, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi (co. 19). Si indicano le funzioni del **Commissario liquidatore** (**comma 20**) che assume **tutti i poteri ordinari e straordinari** per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l. (co. 21).
Il **comma 22** reca una nuova disciplina del **Comitato** cui è affidato l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla della legge n. 798/1984. Il Comitato è tenuto a trasmettere **al Parlamento**, entro il 30 settembre di ogni anno, una **relazione** sullo stato di attuazione degli interventi. Il **comma 23** dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, proceda alla **verifica di eventuali somme utilizzabili** iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perenti, **per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE**; all'esito della verifica e comunque **non oltre il 31 marzo 2021**, con deliberazione del **Comitato interministeriale per la programmazione economica**, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provveda alla definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse individuate come disponibili.
Il **comma 24** reca **divieti** relativi **agli impianti di stoccaggio di GPL** nella laguna, finalizzati a preservare l'ambiente, il patrimonio culturale e paesaggistico nei siti **UNESCO**: si vieta le autorizzazioni per attività aventi ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL (lett. a); si **vieta l'avvio dell'esercizio stesso** per gli impianti di stoccaggio **già autorizzati** alla data di entrata in vigore della disposizione**,** ma non ancora in esercizio (lett. *b*).
Il comma 25 prevede **l'adozione di un decreto** del **Ministero dello sviluppo economico**, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero per i beni e le attività culturali, per individuare le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso già esistenti destinati a perdere efficacia a causa dei divieti introdotti dal comma 24; tale decreto indicherà criteri e modalità per il riconoscimento di eventuali **indennizzi**.
In base al comma 26, le risorse necessarie al fine della corresponsione dei suddetti indennizzi saranno attinte da un nuovo apposito **fondo,** istituito nello stato di previsione del MISE, con dotazione totale nel triennio 2020-2022 pari a 29 milioni, quale **limite di spesa**.
Il **comma 27** interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 1991 relativo alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, cui viene apportata una serie di modifiche miranti a garantire adeguati livelli di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Si introduce la possibilità di installare sulle imbarcazioni dedicate al trasporto pubblico motori elettrici o motori che combinano sistemi endotermici ed elettrici; si introduce una nuova disposizione volta a prevedere l'eventuale impiego di combustibile non allo stato liquido, bensì allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione, da parte delle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea nelle acque protette della laguna di Venezia.

Il **comma 1** istituisce **l'Autorità per la laguna di Venezia**, con sede in Venezia. L'Autorità è **ente pubblico non economico di rilevanza nazionale** a ordinamento speciale ed è dotato di **autonomi**a amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L'Autorità è sottoposta ai **poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**.
In base al **comma 2**, all'Autorità sono attribuite **tutte le funzioni** e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del **regime idraulico lagunare**, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché le **funzioni già attribuite al Magistrato alle Acque** e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

La relazione illustrativa evidenzia che si provvede ad abrogare il quinto e il sesto periodo del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che prevedevano, a seguito della soppressione del Magistrato alle Acque, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, recante l'individuazione delle funzioni già esercitate dal citato

Magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque, nonché delle occorrenti risorse umane, finanziarie e strumentali.
L'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 dispone, infatti, la **soppressione del magistrato delle acque** per le province venete e di Mantova (istituito dalla legge n. 257 del 1907), con contestuale trasferimento delle funzioni da esso esercitate al **provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio**.
Sempre il comma 3 prevede anche la soppressione del Comitato tecnico di magistratura, di cui all'art. 4 della menzionata legge n. 257.
In tale contesto si inseriscono i sopra illustrati periodi quinto e sesto, oggetto di abrogazione da parte del comma 1 dell'articolo in esame.

Si prevedono nel dettaglio le seguenti **funzioni**:

- approvazione del programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, del programma unico integrato e del programma di gestione e manutenzione dell'opera denominata "Modulo Sperimentale Elettromeccanico", nota come "**MOSE**" (lett. *a)*);
- svolgimento di attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare sia in amministrazione diretta sia ricorrendo ad affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016) (lett. *b)*);
- coordinamento e alta sorveglianza sugli interventi di **salvaguardia dell'ambito lagunare** nonché svolgimento di attività tecnica per la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, appartenenti al demanio statale, destinati alle attività di competenza ovvero di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico, rientranti nell'ambito lagunare (lett. *c)*);
- svolgimento di attività di **gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE**.
  In particolare, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, si prevede la costituzione di una **società interamente partecipata dall'Autorità** (ex art. 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d. lgs. n. 175/2016), i rapporti con la quale sono disciplinati mediante **convenzion**i finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE.
  La società è tenuta ad operare sulla base di un piano che attesti la 'sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione' (lett. *d)*);

Il MOSE

Il MOSE (acronimo di Modulo Sperimentale Elettromeccanico) è l'opera destinata a proteggere Venezia e la laguna da maree alte fino a 3 metri e da un innalzamento del livello del mare fino a 60 centimetri.

Consiste in 4 barriere costituite da 78 paratoie mobili tra loro indipendenti in grado di separare temporaneamente la laguna dal mare.

La conclusione dei lavori di costruzione, iniziati nel 2003, è oggi prevista per il 2021 (come noto, la prima prova di azionamento è stata effettuata nel luglio scorso alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri).

I lavori di costruzione sono stati affidati al Consorzio Venezia Nuova (CVN), costituito da imprese, consorzi e cooperative, nazionali e locali (per maggiori dettagli cfr. anche il *box* ricostruttivo inserito nella illustrazione del comma 18).

Il CVN ha operato - attraverso la stipula di convenzioni con l'Amministrazione concedente - quale concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto) per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna veneta di competenza dello Stato, in attuazione della legge n. 798/84.

Nel 1991 è stata redatta la Convenzione 7191, convenzione a carattere generale, che ha costituito il quadro di riferimento per la disciplina del rapporto tra il Ministero e il CVN.

La Convenzione reca, inoltre, gli elementi fondanti della programmazione delle attività da realizzare per conseguire gli obiettivi della legge n. 798.

In essa è stato definito un Piano generale degli interventi, teso a coniugare la difesa di Venezia e dell'ecosistema lagunare dalle acque alte con i problemi di carattere ambientale.

I successivi atti attuativi e atti aggiuntivi alla Convenzione generale hanno definito, di volta in volta, l'avanzamento dei lavori e i relativi finanziamenti.

Per approfondimenti sulle attività di salvaguardia di Venezia e della laguna, si rinvia al sito https://www.mosevenezia.eu/

La questione della salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna è da tempo all'attenzione del Parlamento. La prima "legge speciale" per Venezia, n. 171/1973, intitolata "Interventi per la salvaguardia di Venezia", definì tre obiettivi ritenuti prioritari: salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica. Per il perseguimento di tali obiettivi, la legge previde successivi provvedimenti affidati alla competenza di diversi soggetti: lo Stato, la Regione e gli enti locali. Più tardi è stata approvata la legge n. 798/1984, che ha cercato di ampliare la portata dell'intervento normativo, anche attraverso nuove linee di finanziamento, nonché di risolvere le criticità della precedente "legge speciale". I finanziamenti autorizzati dalla L. 798/1984 sono destinati, in particolare, ad interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia e Chioggia; si veda al riguardo l'ultima relazione sullo stato di attuazione della legge recante interventi per la salvaguardia di Venezia (Doc. CXLVII, n. 1) presentata al Parlamento nel dicembre 2013.

Con riferimento alla presente Legislatura XVIII, presso Camera e Senato

sono stati presentati disegni di legge che in tutto o in parte hanno riguardato Venezia e la sua laguna, e sono state svolte numerose attività non legislative. Tra gli interventi legislativi, si ricorda la conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, in legge 14 giugno 2019, n. 55, con modificazioni tra cui l'aggiunta all'articolo 4 del suddetto decreto-legge di due commi, 6-bis e 6-ter, finalizzati alla prosecuzione dei lavori del MOSE e alla più celere realizzazione dei lavori per la salvaguardia della laguna. Tra le attività parlamentari non legislative, si segnalano:

- i sopralluoghi ai cantieri del MOSE effettuati nel mese di marzo 2019, separatamente, da delegazioni della Commissione Lavori 8a e VIII Camera
- il dibattito in Assemblea alla Camera durante la seduta n. 258 di mercoledì 13 novembre 2019 nonché l'approvazione della mozione n. 1-00295 (Nuova formulazione), nel testo riformulato, nel corso della seduta n. 262 di martedì 19 novembre 2019 concernenti iniziative a favore di Venezia alla luce degli eventi alluvionali dello stesso mese di novembre 2019
- l'approvazione in Senato, durante la seduta n. 168 del 21 novembre 2019, delle mozioni 1-00191 (testo 2) e 1-00192, entrambe volte alla difesa di Venezia e della laguna dalle alte maree, da eventi climatici avversi e da altri fattori di rischio per l'ambiente della zona, nonché a fare fronte ai danni causati dalle condizioni atmosferiche il 12 novembre e nei giorni immediatamente successivi
- le audizioni del Presidente della Regione Veneto, del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e dell'Ance sullo stato di avanzamento delle opere e delle attività relative alla realizzazione del MOSE, presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione Lavori Pubblici Senato, in data 27 novembre 2019
- l'indagine conoscitiva deliberata il 15 gennaio 2020 dalla Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici Camera nell'ambito dell'esame della proposta di legge A.C. 1428 recante "Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna", e le relative audizioni (tra cui quella della Commissaria Straordinaria per il MOSE, Elisabetta Spitz, in data 11 febbraio 2020). Per approfondimenti, si veda il dossier sull'A.C. 1428.

- svolgimento di attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza (lett. *e)*);
- gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali (lett. *f)*);
- svolgimento di funzioni di polizia lagunare, da esercitare anche tramite ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna (lett. *g)*);

- supporto di segreteria al Comitato per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, previsti dalla legge n. 798/1984 (lett. *h)*);
- **riscossione delle sanzioni amministrative** derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare (lett. *i)*);
- rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché gestione dell'attività amministrativa, contabile e di **riscossione dei canoni dovuti** per gli scarichi reflui in laguna (lett. *l)*);
- **gestione di aree, acque e canali di competenza statale** e riscossione delle relative tasse (lett. *m)*);
- gestione e funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici (lett. *n)*);
- attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova (lett. *o)*);
- **regolazione della navigazione della laguna di Venezia**, nonché esecuzione delle opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, **con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale** (lett. *p)*);
- rilascio delle **autorizzazioni e concessioni** per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango e altre materie (lett. *q)*);
- rilascio delle concessioni o autorizzazioni per **lo scarico di rifiuti e gestione dei relativi canoni**; svolgimento di attività di **monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale**, ivi comprese le relative attività di analisi chimiche (lett. *r)*);
- valutazione ed espressione dei **pareri** sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna (lett. *s)*);
- verifica della conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati (lett. *t)*).

Il **comma 3** stabilisce che l'Autorità promuove lo **studio e la ricerca** volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il **Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici** di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali

compiti l'Autorità si può avvalere **della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati**.
L'art. 1, commi 119 e 120, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) recano, rispettivamente, l'istituzione e la disciplina del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella città di Venezia.
L'istituzione del Centro è funzionale ad assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e a favorire lo sviluppo sostenibile.
Al Centro sono affidate le funzioni di valorizzare il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché di contribuire alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e, più in generale, nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia.

In base al **comma 4**, sono organi dell'Autorità:
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Comitato consultivo;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

Il **comma 5** disciplina il Presidente, che è il rappresentante legale dell'Autorità. Il Presidente è il responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla presente disposizione o dallo statuto agli altri organi. Il Presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorità.
In ordine alla nomina, si prevede sia **nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti la Regione Veneto e il Comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L'incarico di Presidente ha la **durata** massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di **fuori ruolo o equiparata** nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. Al Presidente è corrisposto un **compenso** stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorità e comunque nel limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Il richiamato comma 1 dell'art. 23-ter del citato D.L., convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. prevede che, con Dpcm, sia definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con

pubbliche amministrazioni statali, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Dispone altresì che in tale definizione debbano essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
In attuazione di tale disposizione è stato adottato il Dpcm del 23 marzo 2012 ("Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali"), pubblicato nella GU n. 89 del 16 aprile 2012.

Il **comma 6** disciplina il **Comitato di gestione**, composto dal Presidente dell'Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto.
In sede di **prima applicazione**, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, adottato **entro trenta giorni** dalla data di adozione del decreto di nomina del Presidente stesso di cui al comma 5.
In relazione alle **funzioni del Comitato di gestione**, questo delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla valutazione del Comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell'Autorità.
Ai componenti del Comitato di gestione **non spetta alcun emolumento**, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
Le deliberazioni del Comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'approvazione **può essere negata per ragioni di legittimità o di merito**.
Si stabilisce un meccanismo di **silenzio assenso**, prevedendo che le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti.

In base al **comma 7**, per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un **Comitato consultivo** composto da cinque componenti, nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze e esperienza in materia **idraulica e di morfodinamica lagunare** e di gestione e **conservazione dell'ambiente**. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Il **comma 8** disciplina il **Collegio dei revisori dei conti**, composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che possono essere confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile. I compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Autorità.

L'art. 2403 del codice civile, relativo ai doveri del collegio sindacale, prevede che esso vigili sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Al collegio sindacale è affidato inoltre il controllo contabile qualora così previsto dallo statuto di società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato (art. 2409-bis).

Il **comma 9** stabilisce le regole per l'approvazione dello **statuto** dell'Autorità, che è **approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture** e dei trasporti adottato, su **proposta del Presidente dell'Autorità**. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Autorità, reca i principi generali in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorità, istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'articolazione degli uffici è poi stabilita con distinte **disposizioni interne** adottate secondo le modalità previste dallo statuto.

Il **comma 10** stabilisce, in ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'assegnazione all'Autorità di un **contingente di personale di 100 unità**, di cui

- due unità di livello dirigenziale generale
- sei unità di livello dirigenziale non generale
- e novantadue unità di livello non dirigenziale.

L'Autorità adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il regolamento di amministrazione:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Autorità nel limite massimo di 100 unità.

Il **comma 11** prevede che i **dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche** per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni dall'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono **trasferiti nel ruolo organico dell'Autorità** con **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; si procede alla contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie.

> Il D.Lgs. n. 112 del 1998 reca il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'art. 54, in materia di funzioni mantenute allo Stato, sono mantenute allo Stato le funzioni relative alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963, n. 366 (lett. d).

Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso l'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Il **comma 12** attribuisce all'Autorità la facoltà di **avvalersi**, per motivate esigenze, nell'ambito della **dotazione organica**, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di **comando, distacco, fuori ruolo** o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in **aspettativa** ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, **ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche**.

Il **comma 13** consente che, nel limite della dotazione organica di cui al **comma 10** e al termine delle procedure di trasferimento del personale di cui al **comma**

11, l'Autorità provveda all'assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale dirigenziale di livello non generale, a decorrere dall'anno 2020, e delle rimanenti unità di personale, a copertura delle posizioni vacanti disponibili, a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle posizioni economiche iniziali dei relativi profili professionali, individuati nel regolamento di amministrazione di cui al **comma 10**; *a quest'ultimo riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire il termine "aree iniziali", adoperato nel presente* ***comma 13***.
Riguardo alle procedure concorsuali (per le assunzioni previste dal **comma 13**), viene richiamata la possibilità di svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, secondo le norme di cui agli articoli 247 e 249 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 – norme oggetto di novelle da parte dell'**articolo 25** del **presente decreto** -. Si prevede inoltre che i bandi concorsuali valorizzino, in particolare, l'esperienza maturata in materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree.
Riguardo alla disciplina del personale dell'Autorità in esame, il **comma 14** opera un rinvio generale alla normativa sui dipendenti pubblici di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Per le tabelle retributive, il medesimo **comma 14** dispone l'applicazione di quelle relative al personale degli enti pubblici non economici, previste nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali[40].

In base al **comma 15**, nelle more della piena operatività dell'Autorità - la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorità entro sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al comma 10 - le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

Il **comma 16** stabilisce che l'Autorità è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Si demanda ad un **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,** di **concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, l'individuazione dei beni che costituiscono il patrimonio iniziale.
Si indicano gli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, **ivi compresi** quelli relative alla costituzione ed al primo avviamento della **società** di cui alla lettera d) del comma 2 - per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del **MOSE**, per la quale la norma in esame, alla lettera d) citata, prevede la costituzione di una società interamente partecipata, i cui rapporti con l'Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE stesso.

[40] Cfr. il contratto di tale comparto relativo al periodo 2016-2018.

Gli oneri sono quantificati in euro **1,5 milioni per l'anno 2020** e in euro **5 milioni a decorrere dall'anno 2021**, e vi si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Si rammenta più nel dettaglio che la lettera d) del co. 2 della disposizione prevede che l'autorità svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - recante disciplina delle società *in house* -, una **società** da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l'Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un piano che 'comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione'.

Il **comma 17** autorizza, per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE, la spesa di **40 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 al 2034**, onere cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

In base al **comma 18**, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio **decreto**, da adottare **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nomina il **Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l**.. Con il decreto di nomina viene altresì determinato il compenso spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a **carico delle società** di cui al primo periodo, di cui si prevede la liquidazione.

L'art. 8 del decreto legislativo n. 14/2010 disciplina i compensi degli amministratori giudiziari, prevedendo che con DPR siano stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi medesimi, sulla base di "norme di principio" definite nel medesimo art. 8.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR n. 177/2015 ("Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14").

Il **Consorzio Venezia Nuova (CVN)** è stato costituito nel 1982, originariamente tra quattro imprese (Italstrade, Grandi Lavori Fincosit, Società italiana per Condotte d'Acqua e Mazzi Impresa Generale di Costruzioni), «per la realizzazione, in regime di concessione o di appalto, degli interventi promossi dalle Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici centrali e locali per la salvaguardia di Venezia, in particolare e non limitativamente a quelli previsti della legge 26 aprile 1973, n. 171, degli interventi per opere di regolazione dei livelli marini in laguna, di marginamenti lagunari, di opere portuali in Venezia e nelle zone prossime, di opere marittime e di difesa del litorale, di bonifica di consolidamento e sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali, di sistemazione di corsi d'acqua naturali ed artificiali» (art. 3 dello Statuto allegato all'Atto costitutivo del 27 ottobre 1982).

Ad esso si sono successivamente aggregate altre grandi aziende pubbliche e private (tra le quali Italmpresit e Italstrade), consorzi e cooperative.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 798/1984, il CVN è stato individuato come il soggetto idoneo cui affidare la realizzazione degli interventi più significativi di competenza dello Stato, di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), c), d) e l), mediante «una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzioni, anche cooperative e loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico» (art. 3, comma 3).

Con la stipula della convenzione n. 7191/1991, il CVN è divenuto affidatario della concessione in forma unitaria, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1137 del 1929, della realizzazione di tutti gli interventi indicati nel Piano Generale degli Interventi.

Su proposta del Presidente dell'Anac, con decreto n. 280717 del 1° dicembre 2014, il Prefetto della Provincia di Roma ha disposto l'applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 90/2014, con riferimento alla completa esecuzione della concessione di cui alla convenzione generale n. 7191/1991 e ai successivi atti aggiuntivi e attuativi.

Il collegio straordinario (costituito da due amministratori straordinari contestualmente nominati e da un terzo nominato con successivo decreto) ha ricevuto il mandato di sostituire i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura.

Costruzioni Mose Arsenale - COMAR s.c.a.r.l. è stata costituita nel 2009 da tre delle imprese consorziate al CVN, per la gestione degli appalti connessi alla realizzazione dell'infrastruttura MOSE (in particolare gli appalti per la realizzazione delle opere meccaniche ed elettromeccaniche di chiusura mobile delle bocche di porto).

Su proposta del Presidente dell'Anac, il Prefetto di Roma ha adottato, anche per COMAR, la misura della straordinaria e temporanea gestione ex art. 32, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 90/2014, in quanto - come si legge nella proposta dell'Anac (2016) - la società era divenuta "una sorta di struttura operativa del CVN".

L'amministrazione straordinaria di COMAR è stata affidata allo stesso collegio costituito per la gestione straordinaria di CVN, in ragione dello stretto legame funzionale intercorrente tra il completamento dell'infrastruttura a difesa di Venezia e della sua laguna e la gestione degli appalti affidati a COMAR.

La nomina del Commissario liquidatore comporta, ai sensi del **comma 19**, la **decadenza di tutti gli organi**, **anche straordinari**, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi.

A tale riguardo, si segnala che la disposizione sembra profilare la decadenza di tutti gli organi della società e dell'ente consortile indicati, che continuano tuttavia

ed esistere quali compagini societarie (anche alla luce del disposto del successivo comma 20, lettera b).
Gli **organi anche straordinari delle società** in parola trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché al Commissario liquidatore, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore; restano fermi gli altri obblighi a carico degli organi stessi previsti dalla vigente normativa.

Il **Commissario liquidatore** ha il compito, secondo quanto indicato dal **comma 20**:
a) di **gestire il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale** – ComarS.c.ar.l. al fine di **ultimare le attività di competenza relative al MOSE** ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonché di procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorità;
b) di **sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale** – ComarS.c.ar.l., provvedendo alla relativa liquidazione, **successivamente alla consegna del MOSE all'Autorità medesima**.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede, altresì, alla **verifica ed all'accertamento** delle attività svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., nonché all'adozione dei 'necessari atti anche di natura negoziale'.

Il **comma 21** dispone che il Commissario liquidatore assume **tutti i poteri ordinari e straordinari** per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e operativi del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, anche ai fini della **celere esecuzione dei lavori** relativi per il completamento dell'opera.
Le attività del Commissario liquidatore sono concluse entro il **termine** massimo di **diciotto mesi** dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorità.
A tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire, a valere sulle disponibilità del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.a.r.l., un **deposito a garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte** al termine della liquidazione mediante versamento sul conto corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda che l'art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto la nomina

di un **Commissario straordinario** incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del MOSE.
Si prevede che il Commissario possa assumere le funzioni di stazione appaltante e che operi in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia.
Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno.
Può avvalersi, per l'esercizio delle proprie funzioni, di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con DPCM del 27 novembre 2019 è stata nominata l'Architetto dott.ssa Elisabetta Spitz a **Commissario straordinario** con il compito di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE.

Si ricorda che l'art. 9 del decreto-legge n. 76 del 2020 ("Decreto semplificazioni") reca disposizioni finalizzate alla revisione, all'ampliamento e alla proroga della disciplina dei commissari previsti dal decreto "sblocca cantieri" nonché all'attribuzione dei poteri dei medesimi commissari a tutti i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate. Si osserva, preliminarmente, che tale norma **non** modifica l'art. 4, comma 6-*bis*, del decreto sblocca cantieri (decreto-legge n. 32 del 2019), dedicato al Commissario per la realizzazione del sistema MOSE. Tale comma, come sopra accennato, reca una disciplina specifica sui poteri del Commissario.
Si segnala che l'art. 9 del DL 76/2020, tra l'altro, provvede a ridisciplinare i **poteri attribuiti ai commissari**, al fine di limitare i poteri di deroga in materia di contratti pubblici. Viene infatti precisato che la possibilità, per i commissari, di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (già contemplata dal testo previgente), non può pregiudicare il rispetto dei seguenti principi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni fissati dall'art. 30 del Codice; i criteri di sostenibilità energetica e ambientale contemplati dall'art. 34 del Codice; le disposizioni sui conflitti di interesse recate dall'art. 42 del Codice. Viene inoltre confermato, quale limite da non oltrepassare nell'operare in deroga alla normativa sui contratti pubblici, quanto già previsto in relazione alle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Ulteriori disposizioni riguardano l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai commissari, su cui confluiscono le risorse per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante, nonché la disciplina del controllo dei provvedimenti e dell'attività dei commissari.
Inoltre, come sopra accennato, l'art. 9 del DL n. 76/2020, al comma 3, reca una disposizione volta a garantire l'uniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione. A tal fine viene disposta l'applicazione dei

poteri commissariali previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto "sblocca cantieri" (D.L. 32/2019) a tutti i commissari nominati per la predetta finalità sulla base di specifiche norme di legge. Sono esclusi dall'applicazione dell'art. 4 del D.L. 32/2019: i commissari nominati con ordinanze di protezione civile; i commissari straordinari del Governo; il Commissario per la ricostruzione del "ponte Morandi" (art. 1 del art. 1 del D.L. 109/2018); i commissari per l'edilizia scolastica di cui all'art. 7-ter del D.L. 22/2020; i commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi.
Quanto ai commissari straordinari del Governo, l'art. 9 del DL 76/2020 richiama l'art. 11 della L. 400/1988 il quale prevede che, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il **comma 22** reca una nuova disciplina del **Comitato** cui è affidato l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla della legge n. 798/1984 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), in sostituzione di quella recata dall'art. 4 della medesima legge n. 798.
In particolare, il Comitato assume la denominazione di "**Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna**" e risulta composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia, dal Sindaco di Venezia (ove diverso da quello della Città metropolitana) e dal Sindaco di Chioggia o loro delegati, nonché da due rappresentanti dei comuni di Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.
Si prevede che svolga la funzione di segretario del Comitato il Presidente dell'Autorità per le acque lagunari.
Al Comitato restano demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 798.
Ad esso spetta, in particolare, l'approvazione del **Piano degli interventi** nell'ambito della laguna di Venezia e la decisione sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione.
Il Comitato è tenuto a trasmettere **al Parlamento**, entro il 30 settembre di ogni anno, una **relazione** sullo stato di attuazione degli interventi (nel testo previgente la relazione era trasmessa al Parlamento alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato).

Rispetto al testo previgente si introduce una disposizione volta ad assicurare che il Comitato si doti di un regolamento interno, recante disciplina degli aspetti organizzativi e definizione delle modalità e della frequenza di riunione nonché delle modalità di votazione dei suoi componenti.

Il **comma 23** dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, proceda alla **verifica di eventuali somme utilizzabili** iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perenti, **per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE**.
Si prevede che - all'esito della verifica e comunque **non oltre il 31 marzo 2021** - con deliberazione del **Comitato interministeriale per la programmazione economica**, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provveda alla definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse individuate come disponibili.
Con la suddetta deliberazione e a seguito della ricognizione, tali somme, anche iscritte in conto residui, sono assegnate per il completamento e la messa in esercizio del MOSE.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Il **comma 24** reca **divieti** relativi **agli impianti di stoccaggio di GPL** nella laguna. Tali misure sono finalizzate a preservare l'ambiente, il patrimonio culturale e paesaggistico nonché la pubblica sicurezza dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'**UNESCO**, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77.

Si ricorda che la L. 77/2006 - in base alle modifiche apportate dalla L. 44/2017 - ha introdotto misure di sostegno per i cosiddetti "**siti ed elementi italiani UNESCO**", ossia i **siti e gli elementi del patrimonio culturale immateriale** italiani inseriti nella Lista del patrimonio mondiale sulla base delle tipologie individuate dalla la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, e ratificata dall'Italia con la L. 184/1977, e dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con L. 167/2007.

Per essere inseriti nella Lista i siti devono essere di eccezionale valore universale e rispondere ad almeno uno dei dieci criteri previsti nelle Linee guida operative. In base alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, per "patrimonio culturale immateriale" si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

La L. 77/2006, nel testo in vigore, dispone che i progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti e degli

elementi italiani UNESCO acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti. Inoltre, dispone che, per assicurare la conservazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione, sono approvati appositi **piani di gestione**, che definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste a livello legislativo, oltre che le opportune **forme di collegamento** con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i **sistemi turistici locali** e i **piani relativi alle aree protette**.

Gli interventi di sostegno attengono: allo studio delle problematiche relative ai siti e agli elementi; alla riqualificazione, promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi, nonché alla diffusione della loro conoscenza: in ambito scolastico, la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno a viaggi di istruzione e ad attività culturali; alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità; alla realizzazione di aree di sosta e sistemi di mobilità funzionali ai siti, anche in zone contigue agli stessi; alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale.

Per maggiori dettagli, anche con riferimento alle modalità di finanziamento, si veda l'apposito tema web sul sito della Camera dei deputati.

La **lettera *a*)** del comma 24 vieta le autorizzazioni e qualsivoglia altro atto di assenso - ivi compresi autorizzazioni paesaggistiche, valutazioni di impatto ambientale e concessioni demaniali -per attività aventi ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL.

La **lettera *b*)**, che riguarda invece gli impianti di stoccaggio i quali alla data di entrata in vigore del provvedimento risultano essere stati **già autorizzati,** ma non ancora in esercizio, **vieta l'avvio dell'esercizio stesso**.

La relazione tecnica afferma che la determinazione della misura massima dell'eventuale indennizzo è stata effettuata con valutazioni prudenziali avendo riguardo alle previsioni di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241 del 1990 e ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza amministrativa relativamente alle ipotesi di indennizzo conseguenti all'adozione di provvedimenti di revoca per sopravvenienza di diritto, e in punto di fatto in relazione alla tipologia ed entità dei costi normalmente sostenuti in casi analoghi (si cita: Consiglio di Stato, sezione quinta, 10 aprile 2020, numero 2358).

La stessa RT afferma che in base alle informazioni fornite dal mese esisterebbe un'unica fattispecie astrattamente riconducibile a quella disciplinata dalla lettera b) del comma 24, inerente l'autorizzazione a realizzare nel Comune di Chioggia nell'area portuale di Val Da Rio, un deposito costiero di carburante.

Al riguardo, va osservato come sebbene la RT affermi che vi sia un unico caso menzionato interessato dalla disposizione, il successivo co. 25 prevede una ricognizione delle fattispecie interessate dalla medesima lettera b), e l'adozione di un conseguente D.M. (si veda, di seguito, il co. 25).

Si valuti la disposizione di cui alla lettera b) del comma 24, in relazione ai possibili effetti di contenzioso in relazione ai siti già oggetto di autorizzazione,

considerato peraltro che il successivo comma 25 della norma non prevede un termine per l'emanazione del D.M. del MISE inerente anche la materia degli indennizzi.

Le prescrizioni di cui al comma 24 dell'articolo 95 sono integrate dal successivo **comma 25.** Esso prevede **l'adozione di un decreto** del **Ministero dello sviluppo economico**, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dl Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero per i beni e le attività culturali, per mezzo del quale saranno individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso già esistenti che sono destinati a perdere efficacia a causa dei divieti introdotti dal comma 24. Inoltre, il **decreto di cui al comma 25 indicherà criteri e modalità per il riconoscimento di eventuali indennizzi** a favore dei beneficiari delle autorizzazioni e di altri atti di assenso dichiarati inefficaci ai sensi del comma 24.

Si segnala che la norma, non fissa limiti temporali per l'adozione del decreto suddetto.

In base al comma 26, le risorse necessarie al fine della corresponsione dei suddetti indennizzi saranno attinte da un nuovo apposito **fondo,** istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del fondo sarà di

- 1 milione di euro per l'anno 2020
- di 15 milioni di euro per l'anno 2021
- e di 13 milioni di euro per l'anno 2022.

Il totale nell'intero triennio 2020-2022 è dunque pari a 29 milioni, cifra che costituisce un limite di spesa oltre il quale le risorse per gli indennizzi saranno considerate esaurite.

Secondo la *Relazione Tecnica* che accompagna il decreto-legge in esame, la differenza tra la cifra per l'anno 2020 e quelle per i due anni seguenti dipende dal fatto che il decreto ministeriale sarà adottato non prima dell'ultimo bimestre dell'anno 2020, sicché gli oneri economici che ne deriveranno saranno erogati in misura prevalente nell'anno 2021 e nell'anno 2022. Stando alla *Relazione tecnica*, l'ammontare delle risorse del fondo per gli indennizzi è stato definito in via prudenziale; infatti, come sopra accennato, sulla scorta delle informazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico, sembra che al momento (agosto 2020) sussista un unico caso riconducibile alle fattispecie disciplinate dalla lettera *b*) del comma 24, vale a dire l'autorizzazione a realizzare nel Comune di Chioggia, nell'area portuale di Val da Rio, un deposito costiero di carburanti, non ancora ultimato né entrato in funzione (anche a causa di provvedimenti di sequestro adottati dall'Autorità giudiziaria).

Il **comma 26** dell'articolo precisa che per la copertura finanziaria degli oneri in questione è in base all'articolo 114 del decreto.

Il riferimento trova riscontro nel comma 5 dell'articolo 114, laddove l'articolo 95 e i relativi oneri sono inclusi in un elenco di disposizioni a copertura finanziaria (si rinvia alla relativa scheda).

Il comma 27 interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, cui viene apportata una serie di modifiche miranti a garantire adeguati livelli di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
La **lettera *a*) del comma** novella il suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 al suo articolo 1, comma 1, numero 21. Si introduce così la possibilità di installare sulle **imbarcazioni dedicate al trasporto pubblico motori elettrici o motori che combinano sistemi endotermici ed elettrici**.
La lettera *b*) novella la rubrica e il testo dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991. Quanto alla rubrica, la nuova versione sopprime il riferimento al combustibile 'liquido', divenendo perciò riferita al '*Punto di infiammabilità' del combustibile'*. La modifica della rubrica è necessaria in considerazione del fatto che ai sensi della lettera *b*) del decreto-legge si aggiunge all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991.
Il **nuovo comma** 3-bis prevede l'eventuale impiego di combustibile non allo stato liquido, bensì allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione, da parte delle **navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea** nelle acque protette della laguna di Venezia. Il nuovo comma 3-bis prescrive che l'eventuale impego di tale combustibile gassoso a temperatura ambiente in pressione sia effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni che saranno emanate da un **futuro decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**
La disposizione non risulta indicare un termine per l'emanazione del decreto in questione.
La relazione illustrativa evidenzia come l'insieme delle disposizioni recate dal comma 27 è volto ad abbattere le emissioni nocive e migliorare la qualità dell’aria nella città di Venezia.

Si ricorda che nell'ambito dell'iter di conversione del D.L. rilancio, n. 34 del 2020, è stato introdotto l’articolo 212-bis, che interviene sulla legge 29 novembre 1984, n. 798 relativa a Venezia, attribuendo al comune di Venezia, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua, 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la **prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria** nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua. Inoltre, nel medesimo D.L., come convertito, l'articolo 229 ai commi da 4-bis a 4-quinqiues, introdotti durante l'iter di conversione, autorizzano la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia, che abbiano compiuto 18 anni di età, per la sostituzione di **motori** entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici. Il contributo può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate e fino a esaurimento delle stesse; esso è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 e non può superare l'importo massimo di euro 500; il contributo può essere richiesto una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, recandosi la copertura a valere del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.
La *Relazione Tecnica* prevede che le nuove disposizioni introdotte dal comma 27 non determineranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 96, comma 1
(Credito d'imposta per investimenti pubblicitari)

L'**articolo 96** dispone il rifinanziamento di alcune misure emergenziali già previste dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020. In particolare il **comma 1** innalza da 60 a 85 milioni di euro il tetto di spesa previsto per il **credito d'imposta** per le imprese che effettuano **investimenti pubblicitari**.

A tal fine, il **comma 1** novella in più punti il comma 1-*ter* dell'art. 57-*bis* del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), introdotto dall'art. 98, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

Si ricorda che l'**art. 98** del **D.L. 18/2020** (cd. Cura Italia) – nell'introdurre il comma 1-*ter* nell'art. 57-*bis* del D.L. 50/2017 – ha operato un primo rafforzamento del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari previsto a regime dallo stesso art. 57-*bis* (sul quale si rinvia al tema *web* sulle misure per l'editoria adottate a seguito dell'emergenza sanitaria curato dal Servizio Studi della Camera) stabilendo, **per il 2020**, un **regime straordinario**, in base al quale l'importo del credito di imposta è commisurato al **valore totale degli investimenti effettuati**, anziché ai soli investimenti incrementali.
In particolare, per l'**anno 2020**, tale norma ha stabilito che il **credito d'imposta** era concesso nella misura unica del **30% del valore degli investimenti effettuati** (e non già entro il 75% dei soli investimenti incrementali) nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del co. 3 del medesimo art. 57-*bis* - ossia nel limite stabilito con il DPCM che annualmente suddivide le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico - e in ogni caso nei limiti del regime europeo degli aiuti di Stato.
In considerazione della novità introdotta, ha, altresì, disposto che la **comunicazione per l'accesso al beneficio** è presentata **tra il 1° ed il 30 settembre 2020**. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Al riguardo, Il 23 marzo 2020 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha precisato, che chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare appieno le più favorevoli condizioni stabilite per il 2020 potrà "**sostituire" la prenotazione già inviata a marzo** con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020. Il sistema, il modello telematico, e le relative istruzioni saranno opportunamente adeguati alla nuova normativa prima dell'apertura della nuova finestra temporale, dal 1° al 30 settembre 2020, per l'invio delle comunicazioni telematiche per l'accesso al credito di imposta per l'anno 2020.
Infine, ha disposto che, ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al DPCM 16 maggio 2018, n. 90, emanato in sede di prima attuazione dell'art. 57-*bis* del D.L. 50/2017.

Successivamente, l'**articolo 186 del decreto Rilancio** (D.L. 34 del 2020) ha elevato l'**importo massimo** dell'**investimento** ammesso al credito d'imposta (dal 30) **al 50%** fissando in **€ 60 mln** il **tetto di spesa**. Nell'ambito di tale tetto di spesa, il beneficio è concesso nel limite di € **40** mln per gli investimenti pubblicitari effettuati sui **giornali quotidiani e periodici, anche *online***, e nel limite di € **20 mln** per gli investimenti

pubblicitari effettuati sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali**, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Con le modifiche in esame il **tetto di spesa è ulteriormente elevato a 85 mln di euro**, di cui **50 mln** per gli investimenti pubblicitari effettuati sui **giornali quotidiani e periodici**, anche online, e **35 mln** per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali**, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato (**lettere a) e b) del comma 1**).

Con un'ulteriore modifica (**lettere c) e d) del comma 1**) la copertura dei relativi oneri viene conseguentemente rideterminata: la riduzione delle risorse del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** è imputata per € 50 (anziché 40) mln alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per € 35 (anziché 20) mln alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. A tal fine, il Fondo è incrementato nella misura di € 57,5 (rispetto ai precedenti 32,5) mln per il 2020.

Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, alla cui scheda di lettura si rinvia (**comma 7**).

Articolo 96, commi 2 e 7
(Credito d'imposta per acquisto di carta per la stampa)

L'**articolo 96**, **comma 2**, **incrementa** dall'8 al 10 per cento il **credito d'imposta** riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per **l'acquisto della carta utilizzata per la stampa**.

A tal fine, il **comma 2** novella il comma 1 dell'art. 188 del D.L. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio).

Si ricorda che l'**articolo 188 del decreto Rilancio** (D.L. 34 del 2020) ha previsto, in via straordinaria, per l'anno **2020**, un **credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto**, nel 2019, della **carta** utilizzata per la stampa di **quotidiani e periodici**, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
In particolare, in base al **comma 1,** il credito di imposta è riconosciuto, per l'anno 2020, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC) ed è **pari all'8%** della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'**acquisto** della **carta** utilizzata per la stampa delle testate edite. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il **limite di € 24** mln per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni introdotte per il credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004, ossia l'art. 4, co. 182, 183, 184, 185 e 186 della L. 350/2003, e il DPCM 318/2004, la cui disciplina è stata successivamente estesa alle spese sostenute nel 2005 dall'art. 1, co. 484, della L. 311/2004.
Il credito d'imposta **non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici**, di cui all'art. 2, co. 1 e 2, della L. 198/2016, e al d.lgs. 70/2017, conseguentemente emanato.
Per maggiori dettagli, si rinvia al tema web sulle misure per l'editoria adottate a seguito dell'emergenza sanitaria curato dal Servizio Studi della Camera.

Con una prima modifica **la quota di spesa ammessa al credito d'imposta** è **aumentata** dall'8 **al 10 per cento**, mentre il **tetto di spesa** è aumentato da 24 a **30 milioni** (**lettere a)** del comma 2).

Con una seconda modifica (**lettera b)** del comma 2) la copertura dei relativi oneri, a valere sul **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** viene conseguentemente rideterminata: il predetto Fondo è incrementato nella misura di € 30 (rispetto ai precedenti 24) mln per il 2020.
Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 6 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 114, alla cui scheda di lettura si rinvia (**comma 7**).

Articolo 96, commi 3-6
(Interventi relativi ai contributi diretti ad imprese editrici di quotidiani e periodici)

L'**articolo 96, commi 3-6,** reca vari interventi relativi ai contributi diretti erogabili ad imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui uno avente carattere derogatorio a regime.
Nello specifico, il **comma 4** introduce una ulteriore agevolazione relativamente al contributo dovuto per l'**annualità 2019**, consentendo di pagare i fornitori successivamente al ricevimento del saldo del contributo.
I **commi 3 e 5** riguardano, invece, l'**anno di contribuzione 2020**. In particolare, il comma 3 consente di accedere al contributo anche in presenza di percentuali di vendita della testata inferiori a quelle previste a regime. Il comma 5 è teso a garantire la misura del contributo corrisposto per l'annualità 2019, salvo riparto proporzionale in caso di insufficienza delle risorse.
Il **comma 6** introduce, a regime, deroghe ai requisiti di accesso ai contributi diretti per le cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 2 della **L. 198/2016,** conferendo una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, ha stabilito, quale condizione necessaria per il finanziamento, l'esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un'**attività informativa autonoma e indipendente**, **di carattere generale** e la costituzione come:

- **cooperative giornalistiche**;
- **enti senza fini di lucro** o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;
- limitatamente a **cinque anni** dalla data della sua entrata in vigore, imprese editrici di quotidiani e periodici la **maggioranza** del cui **capitale** è **detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro**[41] [42].

Con riferimento ai **requisiti per accedere ai contributi**, ha previsto, fra l'altro, la riduzione a 2 anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata, il

[41] Inoltre, ha previsto il **mantenimento dei contributi**, con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per: imprese editrici di **quotidiani e** di **periodici espressione delle minoranze linguistiche**; imprese ed enti che editano **periodici per non vedenti e ipovedenti**; **associazioni dei consumatori**; imprese editrici di **quotidiani** e di **periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'ester**o.

[42] La L. 198/2016 ha, invece, escluso esplicitamente dai contributi: organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali. Al riguardo, Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che sono comprese nell'esclusione, oltre alle imprese editrici, anche le imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (art. 4, L. 250/1990); periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico. Al riguardo, il d.lgs. 70/2017 ha specificato che si tratta di quelli che hanno diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento; imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro, l'edizione della testata in formato digitale (eventualmente anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo), l'obbligo di dare evidenza, nell'edizione, di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti e di adottare misure idonee a contrastare ogni forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna, l'impiego di un numero minimo di dipendenti.

Con riferimento ai **criteri di calcolo del contributo**, ha previsto, fra l'altro, per quanto qui più interessa, un **tetto massimo** al contributo liquidabile a ciascuna impresa (in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50% di tali ricavi), la **graduazione** del contributo **in funzione del numero di copie annue vendute** (comunque non inferiore al 30% delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20% per le testate nazionali), la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale, criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni e per azioni di formazione, nonché per l'attivazione di percorsi (ora, a seguito della L. 145/2018: art. 1, co. 784-787) per le competenze trasversali e l'orientamento, criteri di calcolo specifici per le testate on line che producono contenuti informativi originali, la riduzione del contributo per le imprese che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di € 240.000 annui.

In attuazione è intervenuto il **d.lgs. 70/2017** che, per gli aspetti che qui più interessano, ha stabilito, anzitutto, all'**art. 5, co. 1, lett. *a*), *d*)** ed ***e*)**, quali requisiti necessari per la concessione del contributo per l'edizione cartacea dovuto a cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto e imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro:

- un'**anzianità** di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo di **almeno due anni** maturati prima dell'annualità per la quale la domanda di contributo è presentata (lett. *a*);
- l'**impiego**, nell'intero anno di riferimento del contributo, di almeno **5 dipendenti** con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di **quotidiani**, e di almeno **3 dipendenti** con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di **periodici** (lett. *d*);
- la vendita della testata nella misura di almeno il **30%** delle copie annue distribuite, per le **testate locali**, e di almeno il **20%** delle copie annue distribuite, per le **testate nazionali**. Ai fini di tale requisito, si intende testata nazionale quella distribuita in almeno 5 regioni con una percentuale di vendita in ciascuna regione non inferiore all'1% della distribuzione locale (lett. *e*).

Ha, altresì, previsto, allo stesso **art. 5, co. 2, lett. *d***) – di cui si dà conto in relazione a quanto si osserverà *infra* - , quale ulteriore requisito, la **proprietà della testata** per la quale si richiede il contributo.

Con riferimento ai **criteri di calcolo del contributo** dovuto ai medesimi soggetti, l'**art. 8** del d.lgs. 70/2017 ha confermato, anzitutto, il principio – stabilito dal D.L. 63/2012 (L. 103/2012) – in base al quale il contributo concesso deriva dalla **somma** di una **quota di rimborso dei costi sostenuti** e di una **quota rapportata alle copie – cartacee o digitali – vendute**.

In particolare, con riferimento ai **costi** ammessi al rimborso[43], ha disposto che gli stessi **devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa** e sono rimborsabili ove i relativi pagamenti siano effettuati attraverso strumenti che ne consentano la **tracciabilità** (quali, ad esempio, bonifico bancario o postale), **anche se** gli stessi pagamenti siano **effettuati nell'esercizio successivo a quello di competenza del contributo**. In tal caso deve essere evidenziata, nella **certificazione del prospetto dei costi**, la corrispondenza contabile con i pertinenti costi ammissibili dell'esercizio di riferimento del contributo. Le spese ammissibili per le quali risultano pagamenti parziali sono riconoscibili nella misura degli importi pagati, ove effettuati con modalità tracciabili.

Lo stesso art. 8 ha disposto che, ai fini del rimborso dei costi, nonché della quota di contributo per le copie vendute, sono previsti **tre scaglioni**, individuati sulla base del numero di copie annue vendute. Gli scaglioni rilevano anche ai fini della definizione del limite massimo del rimborso che, per l'edizione cartacea, è crescente in relazione all'aumento del numero di copie annue vendute e che va da un minimo di € 500.000 a un massimo di € 2.500.000 per i quotidiani e da un minimo di € 300.000 a un massimo di € 2.500.000 per i periodici. Per l'edizione in formato digitale, il limite massimo del rimborso è unico, ed è pari a € 1.000.000. I costi dell'edizione in formato digitale (evidentemente, parallela) concorrono con i costi dell'edizione cartacea al raggiungimento di un (nuovo) limite massimo del rimborso complessivo fissato (per tutti gli scaglioni) in € 2.500.000.

Gli scaglioni incidono anche sull'entità del contributo per quota cartacea venduta. Tale quota va da un minimo di € 0,20 a un massimo di € 0,35 per i quotidiani e da un minimo di € 0,25 a un massimo di € 0,35 per i periodici. Il **limite massimo complessivo** del **contributo per le copie vendute** è pari, sia per i quotidiani, sia per i periodici, a **€ 3.500.000.**

Per la quota di contributo per ogni copia venduta dell'**edizione digitale**, invece, non si fa riferimento agli scaglioni. L'importo, unico, è comunque superiore a quello previsto per le copie cartacee ed è pari a € 0,40. La quota complessiva di contributo per le copie digitali vendute non può essere superiore a € 300.000 e concorre con la quota per le copie cartacee al raggiungimento del limite massimo complessivo di € 3.500.000.

A ciò, si aggiungono eventuali, ulteriori, **quote "premiali"** collegate all'assunzione di soggetti di età inferiore a 35 anni, all'attivazione di percorsi per le competenze

[43] Sono ammessi al rimborso i seguenti costi connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiede il contributo nell'anno di riferimento del contributo medesimo: **costo per il personale dipendente** fino ad un importo massimo di € 120.000 e di € 50.000 annui al lordo azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e per ogni poligrafico, web master e altra figura tecnica assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; **costo per l'acquisto della carta** necessaria alla stampa delle copie prodotte nell'anno di riferimento; **costo per la stampa** comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie; **costo per la distribuzione**, comprensivo delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in abbonamento; **costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa**, comprensivo delle spese per l'acquisto di servizi informativi, fotografici e multimediali forniti dalle agenzie di stampa, con esclusione dei servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine della testata; **costo per l'acquisto e l'installazione di hardware, software** di base e dell'applicativo per l'edizione digitale; **costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web** e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva; **costo per la gestione e l'alimentazione delle pagine web**; **costo per l'installazione di sistemi di pubblicazione** che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che permettano l'integrazione con sistemi di pagamento digitali.

trasversali e l'orientamento, ai costi per azioni di formazione e aggiornamento del personale ed eventuali **riduzioni** del contributo collegate all'eccedenza del limite massimo retributivo.
A sua volta, l'**art. 11** dello stesso d.lgs. 70/2017 ha disposto, con riferimento agli stessi soggetti – ribadendo il principio introdotto dall'art. 2, co. 62, della L. 191/2009, e poi ripreso anche da altre disposizioni successivamente intervenute –, che i contributi spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM che ripartisce la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, **in caso di insufficienza delle risorse**, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante **riparto proporzionale**.
Ha, altresì, disposto che il contributo è erogato in **due rate annuali**. La prima rata, consistente nell'**anticipo** di una somma pari al **50%** del **contributo erogato nell'anno precedente**, è versata **entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda** (v. *infra*)[44].
La rata di anticipo è erogata previo accertamento del possesso dei requisiti sulla base dei documenti istruttori (indicati nel DPCM 28 luglio 2017: v. *infra*), e previa verifica della regolarità contributiva previdenziale, nonché previa verifica di non inadempimento fiscale di cui all'art. 48-*bis* del DPR 602/1973.
Qualora l'impresa editrice non produca la documentazione richiesta, ovvero in caso di documentazione incompleta, la stessa non può beneficiare della rata di anticipo e il contributo è liquidato in un'unica soluzione entro il termine di conclusione del procedimento ove l'istruttoria abbia dato esito positivo.
La **seconda rata** è versata, **a saldo**, subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria e agli stessi accertamenti previsti per il pagamento della rata di anticipo, entro il **termine di conclusione del procedimento**, fissato dall'art. 12 dello stesso d.lgs. 70/2017 nel **28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda**.
In base all'**art. 12**, a tale data il provvedimento è comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi disposti annualmente ai sensi dell'art. 6, co. 2, del DPR 223/2010.
Infine, l'**art. 14** ha previsto che le disposizioni sin qui riassunte si applicano anche alle imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.

In attuazione dell'art. 10 del d.lgs. 70/2017, è intervenuto il DPCM 28 luglio 2017, il cui art. 2 ha previsto che la domanda per accedere al contributo deve essere presentata **dall'1 al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo**, corredata di una serie di documenti**. Entro** il successivo **30 settembre,** le imprese editrici richiedenti il contributo producono, a pena di decadenza, gli ulteriori documenti richiesti, fra i quali il **bilancio di esercizio** e il **prospetto analitico, certificato** da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, dei **costi connessi alla produzione della testata** in formato cartaceo e in formato digitale con l'indicazione, per ciascun costo, degli elementi identificativi degli **strumenti utilizzati per il pagamento**.

Al riguardo, da ultimo, l'art. 191 del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020), al fine di garantire il pagamento, entro i termini previsti, della **rata di anticipo** dei contributi dovuti per

[44] La prima rata non è corrisposta se inferiore a € 2.500. Le imprese editrici che presentano per la prima volta domanda di contributo possono beneficiare del pagamento della rata di anticipo a decorrere dall'annualità successiva a quella in cui percepiscono il primo contributo

l'**annualità 2019** a tutti i soggetti finora indicati, ha disposto che la **verifica di regolarità previdenziale e fiscale** è effettuata **solo al momento del pagamento del saldo**[45].

Disposizioni relative al contributo dovuto per il 2019

Nel quadro descritto, il **comma 4** introduce una ulteriore agevolazione relativa al **contributo** dovuto per le quattro categorie di soggetti *ante* indicate per l'**annualità 2019**.
In particolare, dispone che, limitatamente a tale contributo, i **costi** "regolarmente rendicontati" nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere **pagati** dalle imprese beneficiarie **entro 60 giorni dall'incasso del saldo** del contributo.
L'**avvenuto pagamento** nel termine indicato è attestato dal revisore contabile in **apposita certificazione**, che evidenzia anche gli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati e che deve essere trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro 10 giorni dall'ultimo pagamento.

La **relazione illustrativa** fa presente che i costi pagati posticipatamente devono essere compresi nella certificazione dei costi che ogni anno è richiesta alle imprese, e che l'effettivo pagamento dei costi deve essere attestato con un'apposita (ulteriore) certificazione.

Si valuti l'opportunità di un intervento sul testo, che utilizza l'espressione "regolarmente rendicontati" con riferimento a costi che non sono ancora stati pagati. Ciò, anche tenendo conto che, in base al DPCM 28 luglio 2017, il prospetto analitico certificato deve indicare gli strumenti di pagamento (già) utilizzati.

Nel caso in cui l'impresa non paghi i costi esposti per l'ammissione al contributo o nel caso in cui la certificazione di avvenuto pagamento non sia trasmessa nel termine indicato, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto (evidentemente, relativo all'annualità successiva), fermo restando l'obbligo di rimborsare le somme indebitamente riscosse.
Si valuti l'opportunità di esplicitare nel testo che si tratta dell'acconto relativo all'annualità successiva.

Disposizioni relative al contributo dovuto per il 2020

[45] Il 3 giugno 2020 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha reso noto che era in pagamento la rata di anticipo del contributo per l'annualità 2019 in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici risultate aventi titolo, di cui all'elenco.
In particolare, il comunicato stampa ha evidenziato che "L'anticipo è stato liquidato utilizzando le risorse già accantonate a tal fine con il decreto del 29 ottobre 2019 di ripartizione interna del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per l'anno 2019. L'accantonamento, a suo tempo effettuato sulla scorta della stima dell'ammontare dei contributi spettanti per l'anno 2018, ha consentito oggi di erogare il 46,92% del contributo effettivamente liquidato nell'anno precedente".

I **commi 3 e 5** introducono, per i medesimi soggetti, previsioni agevolative relative all'**anno di contribuzione 2020**.

In particolare, il **comma 3** modifica, limitatamente a tale anno, il requisito relativo alla percentuale minima di vendita della testata, disponendo che la stessa è determinata nel **25%** delle copie distribuite per le **testate locali** (anziché nel 30%) e nel **15%** delle copie distribuite per le **testate nazionali** (anziché nel 20%).
La **relazione illustrativa** sottolinea, al riguardo, che l'intervento è orientato a garantire alle imprese l'ammissione al beneficio anche a fronte della significativa diminuzione di vendite subita nel corso del 2020 per effetto dell'emergenza sanitaria.

Il **comma 5** dispone, sempre limitatamente all'anno di contribuzione 2020, che, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo del contributo di cui all'art. 8 del d.lgs. 70/2017 derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla stessa impresa editoriale per l'annualità 2019, l'**importo** è **parificato a quello corrisposto per il 2019**. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale.

Novità a regime relative ai requisiti per l'accesso al contributo

Il **comma 6** introduce una deroga, a regime, relativa ai requisiti per l'accesso al contributo previsti per gli stessi soggetti di cui si è detto nei precedenti paragrafi.
A tal fine, novella l'art. 5, co. 3, del d.lgs. 70/2017, aggiungendo un secondo periodo.
In particolare, dispone che il requisito relativo all'**anzianità minima** di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si richiede il contributo – di cui all'art. 5, co. 1, lett. *a*), del d.lgs. 70/2017, citato nel testo - nonché quello relativo all'impiego del **numero minimo di dipendenti** nell'anno di riferimento del contributo – di cui allo stesso art. 5, co. 1, lett. *d*), citato nel testo - **non si applicano** alle **cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare**[46]**.**

Al riguardo si segnala, tuttavia, che la **relazione illustrativa** fa presente che la seconda deroga riguarda il vincolo della **proprietà della testata** per la quale si richiede il contributo.
Si tratta, come si è visto, del requisito di cui all'art. 5, **co. 2**, lett. *d*), del d.lgs. 70/2017.
Si valuti l'opportunità di un chiarimento.

[46] Si veda qui e qui.

Per completezza, si ricorda che l'art. 195-*ter* del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) ha disposto l'**applicazione** della **normativa sull'acquisto di una testata giornalistica cessata** da parte di una **cooperativa giornalistica** o di un **consorzio tra giornalisti e lavoratori** dell'editoria **anche in caso di fallimento dell'editore** e ha previsto che in tale circostanza i medesimi consorzi o cooperative possono essere autorizzati dal giudice delegato a stipulare un contratto di affitto dell'azienda per un periodo non superiore a sei mesi.

Articolo 97
(Rateizzazione versamenti sospesi)

L'**articolo 97 prevede** la possibilità di beneficiare di **un'ulteriore rateizzazione** del pagamento di **una serie di versamenti già sospesi da precedenti decreti legge** recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La norma introduce la possibilità che gli importi sospesi possano essere versati **per il 50%** in un'unica soluzione entro **il 16 settembre o mediante rateizzazione**, fino ad un massimo di **quattro rate** di pari importo a partire dal **16 settembre 2020**. Il versamento del **restante 50%** può essere effettuato, **senza applicazione di sanzioni e interessi**, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di **ventiquattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il **16 gennaio 2021.**

Preliminarmente si ricorda che gli articoli **126 e 127** del decreto Rilancio spostano al **16 settembre 2020 i termini** di ripresa del **pagamento di una serie di versamenti già sospesi** dai precedenti decreti legge n. 23 del 2020 (articolo 18, commi da 1 a 6; articolo 19, comma 1), n. 9 del 2020 (articolo 5) e n. 18 del 2020 (articolo 61, commi 4 e 5; articolo 62, comma 5). I versamenti sospesi sono effettuati **in un'unica soluzione**, ovvero in **quattro rate** a partire dalla medesima data**,** senza applicazione di sanzioni e interessi.

In particolare, **l'articolo 126** prevede la sospensione a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dei seguenti adempimenti fiscali:

- **versamenti, sospesi per i mesi di aprile e di maggio, dell'Iva nonché delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e delle trattenute in materia di addizionali regionale e comunale** operate in qualità di sostituti d'imposta, dovuti dagli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi **non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente e con **un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta (2019). **La sospensione si applica anche agli operatori con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, ma in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** e ai soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, **in data successiva al 31 marzo 2019**. Per **gli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione si applica **per le sole ritenute d'imposta e le trattenute relative alle addizionali**;
- **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti nei mesi di aprile e maggio** dovuti dagli stessi soggetti sopra richiamati;

- **versamento dell'Iva nei mesi di aprile e maggio, sospeso per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza,** a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ma con un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 e di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta;
- **versamento delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, che i sostituti d'imposta non hanno effettuato tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020** nei confronti di operatori con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel precedente periodo d'imposta, sempreché gli stessi, il mese prima, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
- **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, nei comuni ricadenti nella zona rossa** (allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020).

L'articolo 127 prevede, altresì, la sospensione dei seguenti adempimenti fiscali:
- **versamenti delle ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilato operate dal 2 marzo al 30 aprile, **dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** in scadenza nello stesso periodo e dei versamenti **relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo, sospesi in favore delle attività maggiormente danneggiate dall'emergenza sanitaria** (elencate al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legge n. 18 del 2020). Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sospensione, già prevista fino al 31 maggio, è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno;
- **versamenti**, in scadenza tra l'8 e il 31 marzo 2020, **delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, delle trattenute in materia di addizionali regionale e comunale, dell'Iva nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatori**a, sospesi in favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni nel periodo d'imposta precedente**. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica, **a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti** esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di **Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.**

Il **comma 1** dell'articolo in commento prevede che i **versamenti** sospesi dai richiamati articoli 126 e 127 possono essere anche effettuati, **senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento** delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020**, o, mediante **rateizzazione,** fino ad un massimo di **quattro rate mensili di pari importo,** con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Il versamento del **restante 50 per cento** delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante **rateizzazione,**

fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della **prima rata entro il 16 gennaio 2021.**
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il **comma 2** stabilisce che agli **oneri** derivanti dal presente articolo valutati **in 3.748 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 114**, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Articolo 98
(Proroga secondo acconto ISA e forfettari)

L'**articolo 98 proroga al 30 aprile 2021** il termine di **versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP**, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli **Indici di affidabilità fiscale (ISA),** per i contribuenti che applicano i **regimi forfetari o di vantaggio**, per coloro che partecipano a **società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata,** nonché a quelle che consentono di optare per il **regime di cd. trasparenza fiscale**.
La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento** nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**.**

Il **comma 1** della disposizione in esame prevede che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, **è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP** (in scadenza il 30 novembre 2020), dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Si ricorda che al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, **l'articolo 9-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,** ha previsto **l'istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale** per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la **sintesi di indicatori elementari** tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una **scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale** riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso a uno specifico regime premiale.
Gli indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2018** (comma 931 della legge n. 205 del 2017). Contestualmente all'adozione degli indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore (articolo 7-*bis* del decreto legge n. 193 del 2016).
Inoltre, si prevede che l'Agenzia delle entrate rende disponibili, ai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, i dati in suo possesso utili per l'applicazione degli ISA nell'area riservata del suo sito *internet* istituzionale.
Nel **provvedimento del 31/01/2020 dell'Agenzia delle entrate** sono individuati i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo

di imposta 2020, i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, nonché le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020.
L'articolo 148 del decreto legge 34 del 2020 (decreto Rilancio) introduce alcune modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 volte a valorizzazione l'utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria per evitare l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente. La disposizione sposta inoltre i termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile**.**

La norma **estende la platea dei beneficiari** dell'agevolazione anche **agli operatori che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa**, compresi i contribuenti che adottano **il regime di vantaggio previsto per incentivare l'imprenditoria giovanile** (articolo 27, comma 1, del decreto legge n. 98/2011), **i forfetari** (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e **i componenti delle società, associazioni e imprese** appartenenti alle ipotesi previste dagli articoli 5 (redditi prodotti **in forma associata**), 115 (opzione per la **trasparenza fiscale**) e 116 (opzione per la **trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria**) del Tuir.

Si ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020 ha già fatto **slittare al 20 luglio 2020** i versamenti fiscali per gli stessi contribuenti che erano in scadenza al 30 giugno. Rinviando di conseguenza, al 20 agosto anche il termine dei pagamenti con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, fissato, ordinariamente, al 30 luglio.

Il **comma 2** chiarisce che le disposizioni in esame si applicano **ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre** dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il **comma 3** prevede la **copertura finanziaria** della disposizione, stabilendo che agli oneri derivanti dall'articolo valutati in **2.200 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo 114 alla cui scheda di lettura si rinvia.

Articolo 99
(Proroga riscossione coattiva)

L'articolo 99 proroga dal 31 agosto **al 15 ottobre 2020** i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da **cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi**, accertamenti esecutivi **doganali**, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e **accertamenti esecutivi degli enti locali**.
Viene **estesa ai provvedimenti di accoglimento** emessi con riferimento alle **richieste presentate fino al 31 agosto 2020** la cosiddetta "decadenza lunga" del debitore: con riferimento a tali richieste, la **decadenza del beneficio della rateazione** accordata dall'agente della riscossione e **gli altri effetti di legge** legati alla decadenza si verificano in caso di **mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive**.
Infine, la norma **proroga al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti** presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di **stipendio, pensione e trattamenti assimilati**.

Più in dettaglio, la disposizione in esame interviene sull'articolo 68, commi 1 e 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia)e sull'articolo 152, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio).

Si ricorda che il richiamato articolo 68 del decreto-legge Cura Italia, al comma 1, aveva **sospeso i termini,** scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il **versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi**, da accertamenti esecutivi **doganali**, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da **accertamenti esecutivi degli enti locali**, prevedendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Successivamente l'articolo 154 del decreto Rilancio ha modificato il comma 1 dell'articolo 68, differendo dal 31 maggio al 31 agosto 2020 i predetti termini di sospensione.
L'articolo 154 del decreto Rilancio ha introdotto altresì il comma 2-*ter* all'articolo 68 per chiarire che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge si determinano in caso di mancato pagamento di dieci - anziché cinque - rate, anche non consecutive.

Con le **modifiche in esame**, che intervengono in primo luogo sui richiamati commi 1 e 2-*ter* dell'articolo 68 del decreto Cura Italia, sono **sospesi fino al 15 ottobre 2020** i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, che devono

essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Inoltre, viene **estesa ai provvedimenti di accoglimento** emessi con riferimento alle **richieste presentate fino al 31 agosto 2020** la cosiddetta "decadenza lunga" del debitore: anche con riferimento a tali richieste, la **decadenza del beneficio della rateazione** accordata dall'agente della riscossione e **gli altri effetti di legge** legati alla decadenza si verificano in caso di **mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.**

L'articolo in esame modifica anche **l'articolo 152 del decreto Rilancio,** che nella sua formulazione originaria ha sospeso fino al 31 agosto 2020 **la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi** da parte dell'agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
In particolare, la norma prevede la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del termine di sospensione dall'agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendi, pensioni e trattamenti assimilati. Le somme da accantonare nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto rilancio (19 maggio 2020) sia intervenuta un'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.
In tal modo il terzo pignorato, come il datore di lavoro o l'ente pensionistico, deve rendere fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate.

Con le modifiche in esame si **proroga al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti** presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di **stipendio, pensione e trattamenti assimilati**.

Ai sensi del comma 2, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 114, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Articolo 100
(Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

L'**articolo 100** stabilisce, al comma 1, che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge di bilancio 2019 relative alla durata quindicennale delle concessioni demaniali si applicano anche alle c**oncessioni lacuali e fluviali**, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999, nonché alle **concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto**, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di **strutture turistico ricreative** in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.
Il **comma 2** sostituisce, a decorrere dal 2021, il **criterio di quantificazione dei canoni** relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le **pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi**, applicando il criterio tabellare già applicato per le opere di difficile rimozione.
Il **comma 3** stabilisce che alle concessioni relative alla **realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto** si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2007, le **misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari di cui al comma 2**, previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative.
Viene precisato al **comma 4** che dal 1° gennaio 2021 l'**importo annuo del canone** dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità **non** può, in ogni caso, essere **inferiore a 2.500 euro**.
Il **comma 5** stabilisce che nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi sono **sospesi fino al 15 dicembre 2020** i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto e **sono inefficaci** i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone; si tratta dei provvedimenti concernenti le **concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative**, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni per le concessioni indicate, e le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla **nautica da diporto**.
In base al **comma 6**, le disposizioni su sospensione e inefficacia **non si applicano** quando siano in corso **procedimenti penali** inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano **sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure** del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Il **comma 7** stabilisce norme per la **definizione del contenzioso** relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, prevedendo che **i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti** alla data di entrata in vigore del decreto **possono essere definiti**, **previa domanda** all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento in **un'unica soluzione** di un importo pari al **30 per cento** delle somme richieste (dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo), ovvero **rateizzato** fino a un massimo di sei annualità, di un **importo pari al 60 per cento** delle somme richieste.
Il **comma 8** stabilisce le norme relative procedurali.
La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi costituisce a ogni effetto **rideterminazione dei canoni** dovuti per le annualità considerate (**comma 9**) e la presentazione della domanda nel termine indicato **sospende i relativi procedimenti giudiziari o amministrativi**, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La **definizione** dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato, mentre il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio (co. 10).
Agli oneri, pari a **144.000 euro per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del decreto, in base al comma 11.

Il **comma** 1 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relative alla durata quindicennale delle **concessioni demaniali** indicate, si applicano **anche:**

- **alle concessioni lacuali e fluviali**, ivi comprese quelle gestite dalle **società sportive** iscritte al **registro Coni** di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242
  Il **Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche** è stato istituito dal CONI per il riconoscimento a fini sportivi delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche in base all'art. 5, co. 2, lett. *c)*, del d.lgs. 242/1999. Qui il Regolamento di funzionamento del Registro. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono i soggetti giuridici costituiti in conformità all'art. 90 della L. 289/2002.
- nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio
- nonché ai **rapporti** aventi ad oggetto la gestione di **strutture turistico ricreative** in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.
  Si valuti di chiarire la formulazione in relazione alla fattispecie inerente le strutture turistico ricreative, atteso che la norma fa

riferimento a 'rapporti' aventi la gestione delle stesse, anziché a concessioni in senso proprio.

In sintesi, i commi 682, 683 nonché 684 dell'art. 1, della legge di bilancio per il 2019, con riferimento alle concessioni demaniali attualmente in essere ne stabiliscono la durata *ex-lege* in quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima (1° gennaio 2019).
Tale proroga si applica alle seguenti fattispecie:

- le concessioni a carattere turistico ricreativo disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto n. 400/1993.

Tale norma ha integrato la disciplina del codice della navigazione, individuando, nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, alcune tipologie di concessioni, definite "a scopo turistico ricreativo" per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

- le concessioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge n. 194/2009, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 40;
- le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. Il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 7, commi 9-septiesdecies – 9-duodevicies) ha demandato alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori (in tal senso le Regioni Lazio, Veneto).

Per ulteriori approfondimenti si veda il dossier sulla legge di bilancio 2019.

In particolare, il citato **comma 682** prevede che le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.. In base al co. **683**, al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura

amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio o il rinnovo è avvenuto nel rispetto delle disposizioni indicate, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici.

Si rammenta che disposizioni in materia di concessioni demaniali sono state recate dal c.d. **D.L. rilancio**, n. 34 del 2020, all'art. 182, co. 2, riscritto durante l'esame di conversione del decreto, prevedendo, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire a carico dei concessionari, che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o l'assegnazione, con pubblica evidenza, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi in parola è confermato a fronte del pagamento del canone previsto dalla concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni. Per approfondimenti si veda il dossier sull'A.S. 1874.
Va segnalato, per completezza di informazione, che, sul tema delle concessioni demaniali marittime, la V Commissione della Camera aveva inserito alcune disposizioni (nuovi commi da 2-*bis* a 2-*undecies*), successivamente **espunte** a seguito del rinvio da parte dell'Assemblea alla sede referente del disegno di legge di conversione del citato D.L. e dunque non entrate in vigore nel testo del D.L. rilancio. Nel dettaglio, in base al comma 2-*bis*, le disposizioni sulla durata di quindici anni delle concessioni, di cui all'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 145 del 2018, si sarebbero dovute applicare **anche alle concessioni lacuali e fluviali,** ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio. Con i commi da 2-*ter* a 2-*sexies*, mediante si modificava il criterio di determinazione del canone di concessione per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi in ambito demaniale marittimo, prevedendo l'applicazione di tale nuovo criterio anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Si stabiliva inoltre un valore minimo di euro 2.500 per l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità dal 1° gennaio 2021 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari. Si prevedeva inoltre che i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione fossero sospesi fino al 31 dicembre 2020 e inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, concernenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Infine, i commi da 2-*septies* a 2-*undecies* recavano disposizioni per la definizione di procedimenti giudiziari ed amministrativi, pendenti alla data di entrata in vigore del

disegno di legge di conversione del decreto-legge, relativi ai canoni dovuti per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, mediante il pagamento delle somme richieste in forma ridotta, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario. Per approfondimenti su tali disposizioni, poi espunte dal testo del disegno di legge di conversione del D.L. rilancio, si veda più nel dettaglio il dossier, vol. 2, sull'A.C. 2500-A.

Il **comma 2 modifica**, con effetto dal 1° gennaio 2021, il **criterio di calcolo del canone** relativo alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le **pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi**. Nel dettaglio, viene sostituito, l'articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993, il comma 1, lettera *b)*, punto 2.1) con il seguente: "2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)". In base alla **legislazione previgente**, il canone veniva calcolato con riferimento alla superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. La nuova formulazione del punto 2.1 applica il **criterio tabellare già applicato per le opere di difficile rimozione**.
Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Il **comma 3 applica** le misure dei canoni disposte dal **comma 2** alle **concessioni** dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla **nautica da diporto**, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Le **somme** per canoni relative a concessioni demaniali marittime **versate in eccedenza** rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono **compensate** – a decorrere dal 2021 – con **quelle da versare allo stesso titolo**, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Viene affidato agli **enti gestori** il compito di **ricalcolare le somme** dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019 ed effettuare i relativi **conguagli**, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo.

Il **comma 4** stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2021, che l'**importo annuo del canone** dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità **non può essere inferiore a euro 2.500**.

Il **comma 5** stabilisce disposizioni nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, **lettera e)** della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inerente la revisione e l'aggiornamento dei canoni demaniali a carico dei concessionari che tenga

conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica; si prevede che:

- sono **sospesi fino al 15 dicembre 2020** i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione
- e **sono inefficaci** i relativi **provvedimenti già adottati** oggetto di contenzioso, inerenti al **pagamento dei canoni**, compresi i procedimenti e i provvedimenti di **riscossione coattiva**, nonché di **sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone**.

  In relazione all'ambito applicativo di tale prevista sospensione, la norma indica che si tratta dei provvedimenti concernenti:

a) le **concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative**, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle **pertinenze demaniali**, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei **criteri per il calcolo dei canoni** per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime, di cui al citato articolo 03, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993.

   La norma specifica che sono ivi compresi i **procedimenti** di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di **strutture** dedicate alla **nautica da diporto**.

Si ricorda che il citato art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 ha stabilito che i canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei criteri ivi indicati.

La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto al **comma 484** che fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, come convertito e come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano sospesi. La disposizione non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In base al **comma 6**, le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 **non si applicano** quando siano in corso **procedimenti penali** inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano **sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure** del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il **comma 7** stabilisce norme speciali per la **definizione del contenzioso** relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto nell'indicata finalità di **ridurre il contenzioso** derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, **lettera b),** del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Si prevede a tal fine che **i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti** alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il **pagamento dei relativi canoni**, **possono essere definiti**, **previa domanda** all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:
a) in **un'unica soluzione**, di un importo, pari al **30 per cento** delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
b) **rateizzato** fino a un massimo di sei annualità, di un **importo pari al 60 per cento** delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

Il **comma 8** stabilisce sul piano procedurale che

- la **domanda** per accedere alla definizione in questione è presentata **entro il 15 dicembre 2020**
- il **versamento** è fatto entro il 30 settembre 2021 per l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o per la prima rata, se rateizzato.

In base al **comma 9**, la liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effetto **rideterminazione dei canoni** dovuti per le annualità considerate.

Inoltre, il **comma 10** prevede che la presentazione della domanda nel termine indicato **sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi** di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La **definizione** dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.

Agli oneri, pari a **144.000 euro per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del decreto, in base al comma 11.

In materia di concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, si ricorda che il comma 675 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) dispone l'emanazione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (attualmente in corso di predisposizione), che fissi i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime. La finalità indicata nella norma è quella di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee.

Il D.P.C.M. dovrà essere adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro degli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il comma 676 definisce più in dettaglio i contenuti del DPCM, che dovrà stabilire le condizioni e le modalità per procedere:

a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;

d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;

e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

Il comma **677** prevede inoltre che il DPCM contenga i criteri per strutturare:

a) un nuovo modello di gestione degli delle imprese turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b) un sistema di *rating* di tali imprese e della qualità balneare;

c) la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo contenute nel Codice della navigazione o in leggi speciali in materia;

d) il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'art.37, primo comma, del Codice della

Navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell'idonea conduzione del bene demaniale e della durata della concessione.

e) la revisione e l'aggiornamento dei canoni demaniali a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.

Si ricorda che l'articolo 34 del D.L. n. 162/2019 ("proroga termini", conv. dalla legge n. 8 del 2020) sospende dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto. La relazione illustrativa di quel provvedimento indicava l'intento di ridurre il contenzioso in materia, registrato a seguito dell'aumento di canoni per le citate fattispecie concessorie.

Si ricorda qui inoltre che la **Corte di Giustizia dell'Unione europea** si è pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15), stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di una procedura di selezione dei potenziali candidati. La Corte ha dichiarato che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che **osta a una misura nazionale**, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.

Su tali questioni è intervenuto il **Consiglio di Stato** - sentenza della Sesta Sezione, n. 7874 del 18 novembre 2019 - ribadendo l'illegittimità delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime. La **Corte Costituzionale** è intervenuta in più occasioni, dichiarando costituzionalmente illegittime alcune disposizioni regionali per mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 117, primo comma, della Costituzione) e, in alcuni casi, anche per violazione degli articoli 3 e 117, secondo comma, lett. a) ed e), della Costituzione. Le norme censurate prevedevano **proroghe delle concessioni demaniali marittime** in favore dei concessionari in essere. Per approfondimenti sulle pregresse procedure di infrazione in sede UE e sulla giurisprudenza costituzionale si veda il dossier (vol. II) sulla legge di bilancio 2019.

Articolo 101
(Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale)

L'**articolo 101** dispone la **proroga dei termini del pagamento della seconda restante rata**, *una tantum*, dell'**offerta economica** a carico della società aggiudicatrice della **gara** per la concessione della gestione dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale**. La data per la **stipula della nuova convenzione** viene fissata al **1° dicembre 2021**. Si stabilisce, altresì, che con **determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** saranno successivamente stabilite le **modalità di corresponsione della seconda rata** suddetta, in modo da garantire il pagamento dell'intero importo entro il **15 dicembre 2020**.

In particolare, il **comma 1 proroga i termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici** previsti dall'aggiudicazione della **gara** indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) per la **concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale**.

Come spiegato sul sito internet di "Sistema Gioco Italia", la federazione di filiera dell'industria del gioco e dell'intrattenimento aderente a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, i **giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN)** sono giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all'atto della giocata, ovvero sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente. Una quota delle poste di gioco, predeterminata dal regolamento dei singoli giochi, è conferita ad un unico montepremi nazionale che viene ripartito, sempre secondo quanto stabilito dal regolamento, in quote di pari valore in funzione del numero di giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi. I giochi numerici a totalizzatore nazionale sono: SuperEnalotto e il suo gioco opzionale e complementare SuperStar, SiVinceTutto, Eurojackpot, Win For Life e Play Six. SuperEnalotto è il più popolare.
L'articolo 1, comma 576, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), in vista della scadenza della concessione vigente, ha previsto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) bandisse una **gara per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale** e ha fissato le condizioni essenziali della procedura stessa, al fine di garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco e nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale ed europeo.
Con determinazione direttoriale dell'ADM del 17 settembre 2019 è stata aggiudicata alla società Sisal S.p.A. la concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale.
A partire dal 2 dicembre 2019 è iniziato a decorrere il termine di sei mesi, indicato nel Capitolato tecnico di gara, per l'espletamento di tutte le iniziative propedeutiche al completo adempimento delle attività tecnico-organizzative

necessarie per il subentro del concessionario nella gestione del sistema oggetto di devoluzione.
In seguito alla dichiarazione, da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, di emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale derivante dall'epidemia da COVID-19 (30 gennaio 2020) e la dichiarazione per sei mesi, da parte del Consiglio dei Ministri, dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario (31 gennaio 2020), successivamente prorogato fino al 15 ottobre 2020, l'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 ha tra l'altro previsto che "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020" - termine prorogato al 15 maggio 2020 dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 del 2020.
Con determinazione direttoriale dell'ADM del 25 maggio 2020, in applicazione della suddetta sospensione dei termini procedimentali, è stata fissata al 24 agosto 2020 la stipula e la decorrenza della convenzione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale.
La documentazione relativa alla procedura di gara può essere consultata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con il comma in esame, la **data per la stipula e la decorrenza della convenzione** è fissata al **1° dicembre 2021**.
La disposizione è motivata con la straordinarietà e imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che la **proroga si riferisce in particolare ai termini del pagamento della seconda restante rata**, *una tantum*, dell'offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara.

Il **comma 2** attribuisce a una **determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** il compito di stabilire le modalità di corresponsione della seconda rata *una tantum* dell'offerta economica, in modo tale da garantire il **pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020**.

Il 17 agosto 2020, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stabilito, con determinazione direttoriale, che il **termine** per il **versamento della restante seconda rata *una tantum* di 111 milioni di euro**, pari al 50% del prezzo indicato nell'offerta economica, è fissato al **30 settembre 2020** e sarà effettuato dalla società aggiudicataria sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria dello Stato – Sezione di tesoreria di Roma.

Articolo 102
(Siti oscuramento)

L'**articolo 102** attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il **potere di ordinare ai fornitori** di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la **rimozione delle iniziative** di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo **modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti** nei citati settori. L'ordine di rimozione può riguardare anche la messa a disposizione di *software* relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima. Tali disposizioni estendono la normativa vigente recata dai **commi da 50 a 50-*quater* dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, che vengono pertanto abrogati.**

In particolare, il **comma 1** stabilisce che l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM)**, nell'esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, **ordini** ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la **rimozione** delle iniziative di chiunque **offra o pubblicizzi prodotti o servizi**, secondo **modalità non conformi a quelle definite dalle norme** vigenti nei citati settori.
L'ordine di rimozione può riguardare anche la messa a disposizione di ***software*** relativi a procedure tecniche atte ad **eludere i provvedimenti** disposti dall'Agenzia medesima.

Il **comma 2** disciplina gli obblighi dei destinatari degli ordini, le modalità degli adempimenti, le sanzioni previste e altri aspetti attuativi. In particolare:

- i destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'**obbligo di inibire l'utilizzazione dei siti** nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi;
- l'ADM stabilisce con apposite **determinazioni del direttore generale** le **modalità degli adempimenti** previsti dal presente articolo;
- sono previste **sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro**, irrogate dall'ADM, per ciascuna violazione accertata in caso di inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste;
- la **pubblicazione** sul sito istituzionale degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di **notifica**;
- decorsi **quindici giorni dall'ordine** di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento, l'ADM adotta ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.

Il **comma 3** dispone l'**abrogazione**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei **commi da 50 a 50-*quater* dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007** (legge n. 296 del 2006). Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma abrogata sui procedimenti sanzionatori già avviati e non ancora conclusi.

Nella relazione illustrativa, il Governo offre la seguente ricostruzione normativa della disposizione.
Con la **finalità** di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale e l'offerta illegale di prodotti da fumo e similari, combattere l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco e del tabacco, assicurare l'ordine pubblico, la salute e la tutela del consumatore, salvaguardando il divieto dell'attività di offerta non autorizzata attraverso rete telematica o di telecomunicazione di tali prodotti o servizi, la **legge finanziaria per il 2007** (articolo 1, comma 50, della legge n. 296 del 2006, successivamente integrato con l'introduzione dei commi 50-*bis*, 50-*ter* e 50-*quater*), ha attribuito all'ADM il potere di emanare, nel rispetto degli obblighi comunitari, uno o più provvedimenti recanti le regole sulla possibilità di **rimozione dei casi di offerta**, attraverso le reti telematiche e di telecomunicazione:
di **giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro**, in **difetto di titolo autorizzatorio o abilitativo**, o comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento;
di **tabacchi lavorati** di cui all'art. 39-*bis* del decreto legislativo n. 504 del 1995, in **violazione dei relativi sistemi di distribuzione e vendita** attualmente previsti dalla legge n. 1293 del 1957 e dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 6 del 2016;
di **prodotti da inalazione senza combustione** costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in **difetto di autorizzazione**, per la vendita a distanza, per la violazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 12, del citato decreto legislativo n. 6 del 2016.
Per ampliare e rendere più efficace l'attività di contrasto l'articolo 1, comma 50-*bis*, alla lettera *b)* ha esteso i poteri dell'Agenzia anche nei confronti di siti che, pur non offrendo direttamente gioco o vendita di prodotti da fumo o inalazione, sono volti a pubblicizzare l'offerta di gioco con vincita in denaro o la vendita *on line* di prodotti da fumo o inalazione non autorizzati o a mettere a disposizione degli utenti appositi *software* riguardanti procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti disposta da questa Agenzia. La norma attribuisce all'Agenzia anche il potere di sanzionare i fornitori di servizi nel caso in cui non ottemperino all'ordine di inibizione. Le sanzioni amministrative pecuniarie vanno da euro 30.000 ad euro 180.000 per ciascuna violazione accertata.
A tale disposizione normativa, è stata data attuazione con appositi decreti direttoriali, con cui si è provveduto a disciplinare gli aspetti e le modalità riguardanti la procedura di inibizione dei siti di gioco non autorizzato da parte dei fornitori dei servizi di rete, nonché i profili di collaborazione della Guardia di Finanza e della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni nella conseguente attività di monitoraggio volta ad accertare l'esatto adempimento delle disposizioni impartite in materia di inibizione da parte dei fornitori stessi ed, infine, gli aspetti procedurali relativi all'eventuale conseguente irrogazione di sanzioni. Tali

modalità attuative sono poi state estese anche al settore dei tabacchi lavorati e dei liquidi da inalazione senza combustione contenenti nicotina.
La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), all'articolo 1, comma 660, ha aggiunto al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, l'articolo 62-*quinquies*, con il quale è stata introdotta l'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo ossia le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette; al comma 6 è previsto altresì il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, di tali prodotti ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. **Tale norma a fronte del divieto citato non dispone il rinvio ai predetti commi 50, 50-*bis*, 50-*ter* e 50-*quater***, con la conseguenza di non prevedere adeguata inibizione cautelare e conseguente sanzione per i casi di violazione accertata.
La norma, pertanto, al fine di conferire efficacia ed incisività alle disposizioni introdotte, prevede per tale tipologia di prodotti le medesime modalità procedurali già previste e sperimentate in materia di inibizione di offerta di gioco *on line* non autorizzato e prodotti da fumo e inalazione, integrando tale dettato legislativo con la previsione, in caso di inosservanza da parte dei fornitori dei servizi di rete dei provvedimenti adottati in attuazione di tale disposizione, delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie da euro 30.000 ad euro 180.000 per ciascuna violazione accertata, in analogia con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge finanziaria 2007.
La norma, quindi, **mantiene le prerogative già esistenti e le integra, estendendo su ulteriori prodotti e attività, su cui già si esplica l'azione di controllo e presidio all'illegalità da parte dell'Agenzia**, le medesime modalità procedurali già previste e sperimentate in materia di inibizione di offerta non autorizzata di gioco *on line* e dei prodotti da fumo o inalazione, completando tale dettato legislativo con la previsione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie da euro 30.000 ad euro 180.000 per ciascuna violazione accertata, in caso di inosservanza da parte dei fornitori dei servizi di rete dei provvedimenti adottati in attuazione di tale disposizione.

Articolo 103
(Servizi dell'Agenzia delle dogane)

L'**articolo 103 autorizza la costituzione,** con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una apposita **società *in house*** - avente come **socio unico l'Agenzia delle dogane** e dei monopoli - per lo svolgimento di alcuni **servizi con criteri imprenditoriali**, in particolare la **certificazione di qualità dei prodotti e l'uso del certificato del bollino di qualità**.

Più in dettaglio, il **comma 1** autorizza la costituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una **apposita società**, di cui è socio unico l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, regolata ai sensi del Testo Unico sulle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni (di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: per maggiori informazioni si veda la documentazione parlamentare).
Lo svolgimento dell'attività della società è assicurato **esclusivamente dal personale dell'Agenzia** ed è disciplinato nell'ambito della **convenzione triennale che disciplina i rapporti tra il MEF e le Agenzie fiscali,** prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300**.**

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 59, comma 2 sopra richiamato, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo sulle politiche fiscali, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione. La convenzione prevede, inoltre le modalità di verifica dei risultati di gestione e le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse, nonché le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
In particolare, ai sensi del comma 5 dell'articolo 59, il Ministero e le Agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite.
A tal fine, l'articolo 59 consente di ampliare l'oggetto sociale della SOSE, società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia e costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n.146 (oltre alle attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli Studi di settore, oggi sostituiti dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA – e quelle di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa), fermo restando che il Ministero e le Agenzie fiscali ne detengono la maggioranza delle azioni ordinarie.

Scopo della società è **consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi** di cui al comma 3, ovvero:

a) **certificazione di qualità dei prodotti** realizzata attraverso l'analisi tecnico – scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati presso i laboratori dell'Agenzia;
b) uso del **certificato del bollino di qualità**, qualora il prodotto analizzato soddisfi gli *standard* di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo **riconoscimento** all'Agenzia di una ***royalty*** **per l'utilizzo del bollino di qualità,** e sino a quando i controlli previsti da ADM nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standard qualitativi.

Ai sensi del **comma 2**, ove tale società sia costituita, il relativo statuto prevede che **l'organo amministrativo** è composto da un **amministratore unico** e che la società medesima opera sulla base di un **piano industriale** che comprovi la sussistenza di **concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione**.

Come già visto, il comma 3 descrive i servizi che possono essere affidati a tale società.

Il **comma 4 contiene una disposizione di coordinamento normativo**, secondo cui ogniqualvolta siano evocati - in disposizioni ancora in vigore - denominazioni non più attuali, si intenda fare riferimento **all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** per indicare un complesso di uffici e organi che sono stati nel tempo ricondotti all'Agenzia.

Articolo 104
(Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro)

L'**articolo 104** apporta una serie di modificazioni all'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) aventi l'obiettivo di **rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente** come apparecchi con vincita in denaro. L'articolo **regolamenta**, in particolare, alcune tipologie di **apparecchi attualmente prive di regole** tecniche di produzione.

L'**unico comma** dell'articolo in esame apporta una serie di modificazioni all'**articolo 110 del TULPS** (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773):

a) viene modificato il comma 7-*bis* in modo da **estendere il divieto di riproduzione**, da parte degli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui al comma 7, oltre che al gioco del **poker** o alle sue regole fondamentali, anche **a tutti i giochi** che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6 (apparecchi idonei per il gioco lecito), possano indurre una **medesima aspettativa di vincita**;
b) viene sostituito il comma 7-*ter* in modo tale da rinviare a un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** la determinazione della **base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti** di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, del D.P.R. n. 640 del 1972, lasciando a un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo, la definizione delle regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 (apparecchi e congegni per il gioco lecito) nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente.

Nella **versione previgente del comma 7-*ter***, sia la **definizione delle regole tecniche** per la produzione degli apparecchi e la regolamentazione amministrativa, sia la **determinazione della base imponibile** forfetaria erano **demandate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, da emanare sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Nella relazione illustrativa, il Governo sostiene che tale modifica intende semplificare un percorso regolamentare complesso e non in linea con il profilo eminentemente tecnico delle regole di produzione, spostando, pertanto, limitatamente a tali profili tecnici, la competenza all'Agenzia deputata alla regolamentazione e al controllo del gioco.

Si valuti l'opportunità di integrare il nuovo comma 7-ter con la previsione di un esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti, analogamente a quanto previsto dalla normativa previgente.

L'articolo 14-*bis* del D.P.R. n. 640 del 1972 disciplina l'**imposizione fiscale relativa agli apparecchi e congegni per il gioco lecito** di cui all'articolo 110 del TULPS e successive modificazioni. Il comma 5, in particolare, rinvia a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per la possibilità di stabilire variazioni degli imponibili medi forfetari, nonché stabilire forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.

c) Viene modificato il comma 7-*quater* in modo da **precisare che i premi ammissibili** per gli apparecchi di cui al comma 7 (apparecchi e congegni per gioco lecito) possono essere soltanto oggetti di **modico valore** anche nel caso in cui vengano acquisiti per il tramite di **tagliandi**, anche in forma cumulata.

La versione previgente del comma 7-*quater* **non specificava** che i premi acquisibili tramite tagliandi dovessero essere di **modico valore**.

d) il comma 7-*quinquies* è **abrogato**.

Di seguito il testo del comma 7-*quinquies* abrogato:
"Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'*articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni."

Nella relazione illustrativa, il Governo, oltre offre la seguente **ricostruzione normativa** dell'articolo, precisandone anche le motivazioni.
L'articolo 1, comma 475, della legge n. 228 del 2012, nel modificare il comma 7 dell'articolo 110 del TULPS, in materia di apparecchi da divertimento senza vincita in denaro ha previsto l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, sentite le Commissioni parlamentari competenti per la redazione delle regole tecniche per la produzione di detti apparecchi.
Lo schema di decreto è stato notificato nel 2016 alla Commissione Europea per la procedura di informazione prevista dalla direttiva UE 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Su tale decreto sono state formulate osservazioni sia di tipo normativo ma soprattutto di tipo tecnico dal mondo della produzione dei giochi e, più in generale dagli *stakeholders* in quanto non più aderente agli standard tecnologici richiesti, nonché non più rispondente alle esigenze di sicurezza richieste per far fronte alle numerose frodi informatiche e al progressivo diffondersi dei c.d. "totem", finti apparecchi senza vincita in denaro o che simulano altri servizi tecnologici (ad esempio ricariche telefoniche) ma che in realtà sono apparecchi con vincita in denaro completamente illegali.
Le modifiche proposte hanno l'obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro e di regolamentare, in particolare, le tipologie di apparecchi previsto dall'articolo 110, comma 7, lettera *c-bis)* e *c-ter)*, attualmente prive di regole tecniche di produzione.
Il comma 7-*quinquies* dell'articolo 110 TULPS viene abrogato in quanto ormai obsoleto e non più attuabile.

Articolo 105
(Lotteria degli scontrini cashless*)*

L'**articolo 105** stabilisce che le risorse già previste per l'istituzione di premi speciali associati alla lotteria degli scontrini siano interamente destinate alle **spese amministrative e di comunicazione** connesse alla medesima lotteria. La gestione di tali spese è affidata, a decorrere dall'anno 2020, al dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale è autorizzato, per tali attività, ad assumere fino a **sei unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato**.

L'**articolo 105** in esame introduce due nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 141 del decreto-legge n. 34 del 2020 ("Decreto rilancio"). Il comma 1 di tale articolo 141 dispone la **proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021** del termine di decorrenza della **lotteria degli scontrini** (o dei corrispettivi) di cui all'articolo 1, comma 540, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).
La proroga si è resa necessaria, come chiariva la relazione illustrativa annessa al decreto-legge n. 34, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha determinato la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali e il contenimento degli spostamenti non essenziali. Tale situazione può rendere difficoltosa la distribuzione e l'attivazione dei registratori telematici, specialmente da parte dei piccoli esercizi, e ingenerare dubbi nei consumatori, che potrebbero non comprendere l'impossibilità di partecipare alla lotteria per cause indipendenti dalla volontà degli esercenti.

A seguito della proroga, le somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'istituzione dei **premi speciali** previsti dall'articolo 1, comma 542, della legge di bilancio 2017 sono, come accennato, interamente destinate alle **spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria** (nuovo comma 1-*bis* dell'art. 141, DL n. 34).

Si ricorda che i commi da 540 a 544 della **legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)** hanno previsto l'istituzione – inizialmente dal 2018, termine successivamente prorogato al 1° luglio 2020 – di una **lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi**. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.
Il comma 542 citato prevede **premi speciali aggiuntivi per i consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici**. Sono inoltre previsti **premi aggiuntivi per gli esercenti** che, ai fini della certificazione delle operazioni di vendita o di cessione, utilizzano gli **strumenti telematici per la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri** (disciplinati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015). Il tetto di spesa per i nuovi premi è determinato in 45 milioni di euro annui.

Al fine di garantire le risorse per l'istituzione dei premi aggiuntivi e per le connesse spese di gestione amministrativa, il medesimo comma 542 stabilisce un incremento, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere del 2020, del Fondo per la gestione della lotteria, istituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018. Tale stanziamento è destinato anche alla copertura delle spese di gestione amministrativa della lotteria.
Al riguardo, si segnala che tale autorizzazione di spesa è stata ridotta di 20 milioni di euro dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ("Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19") a copertura degli oneri ivi previsti.

Il nuovo comma 1-*ter* dell'art. 141 del Dl n. 34 prevede che le somme qui destinate alla lotteria siano gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal **dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.** La medesima disposizione autorizza, per tali finalità, ad assumere, con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, **fino a sei unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato** della durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. A tal fine si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie qui disciplinate, nel limite massimo complessivo di 240.000 euro.
Si segnala che, ai sensi dell'art. 1, comma 542, della legge di bilancio 2017, le risorse per le spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria erano attribuite alle amministrazioni che ne sostenessero i costi.

Articolo 106
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

L'**articolo 106 sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 136-*bis* del decreto n. 34 del 2020**, il quale subordinava l'efficacia delle misure ivi contenute per la rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di **anticipare l'effettività** di tali disposizioni, il **nuovo comma 3 dispone che le stesse si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal** "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" della Commissione europea e, pertanto, non necessitano di specifica autorizzazione.

L'**articolo 106** del decreto in esame **sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 136-*bis* del decreto n. 34 del 2020**.
Tale disposizione **consente alle cooperative agricole a mutualità prevalente e ai loro consorzi di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018**, nel rispetto di **specifiche condizioni**, fino alla **concorrenza delle perdite dei periodi precedenti**, **senza versare imposte sostitutive**.

Il citato **comma 3** stabiliva che l'efficacia delle misure in esame fosse subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Secondo la relazione illustrativa del Governo, la conclusione di tale procedimento richiede generalmente un periodo di 7 o 8 mesi. Pertanto, al fine di **anticipare l'effettività** delle disposizioni contenute nell'articolo 136-*bis* del decreto n. 34 del 2020, il **nuovo comma 3 dispone che le stesse si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla** Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 che ha definito un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni.

Con riferimento agli **aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali**, al settore dell'agricoltura si applicano le seguenti condizioni specifiche (punto 23 della Comunicazione):

a. l'aiuto **non supera i 100 000 euro** per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
c. se un'impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali

la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile (in particolare, l'aiuto non deve superare i 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e gli 800.000 per le altre imprese);

d. si applicano inoltre tutte le **altre condizioni stabilite dal punto 22 della Comunicazione per le imprese non operanti nei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura**: l'aiuto è concesso sulla base di un regime con *budget* previsionale; l'aiuto può essere concesso a **imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019**; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che **hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia da COVID-19**; l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020; gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

L'**articolo 136-*bis*** estende alle cooperative agricole la disciplina prevista dall'articolo 1, **comma 696**, della legge n. 160 del 2019 (**legge di bilancio 2020**) il quale prevede per le **società** di capitali, per le **cooperative**, per i ***trust*** e per gli altri **enti pubblici e privati** i quali esercitano **attività commerciali**, residenti nel territorio dello Stato, che **non adottano i princìpi contabili internazionali** nella redazione del bilancio, la **possibilità di rivalutare**, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, **i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate** costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Dagli attivi soggetti alla rivalutazione sono **esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa**,

Il **comma 697** stabilisce che la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o **rendiconto dell'esercizio successivo a quello incorso al 31 dicembre 2018**, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020. Viene inoltre disposto che la rivalutazione debba riguardare **tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea** e debba essere **annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa**. I successivi **commi 698 e 699** stabiliscono le **imposte sostitutive applicabili al regime disposto dalla legge di bilancio 2020**.

Per effetto della norma in esame, le **cooperative agricole a mutualità prevalente e il loro consorzi** possono rivalutare i beni indicati nel comma 696, articolo 1, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), ovvero **i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate** costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, **nel rispetto delle condizioni indicate dal suddetto comma 697**. La rivalutazione può essere effettuata **fino alla concorrenza**

delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del D.P.R. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), **senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699** dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, **nei limiti del 70 per cento del loro ammontare**. Le perdite utilizzate ai sensi del precedente periodo non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del TUIR, che consente di computare la perdita di un periodo d'imposta in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Con riferimento all'ambito di applicazione della norma in esame, si fa presente che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001 stabilisce che **si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento connesse alla coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico**.
L'articolo 2514 del Codice Civile definisce i **requisiti delle cooperative a mutualità prevalente**. In particolare, Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 107
(Tassa automobilistica per veicoli in locazione a lungo termine senza conducente)

L'articolo 107 proroga dal 31 luglio **al 31 ottobre 2020** il termine per il versamento della **tassa automobilistica**, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i **veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente**. Chiarisce inoltre che tale **termine riguarda i periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del 2020**, in luogo del primo semestre 2020.
Si posticipa dal 30 aprile **al 30 settembre 2020** il termine per **l'emanazione del decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze che disciplina le modalità di l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sui predetti veicoli.

In via preliminare si ricorda che il c.d. decreto fiscale 2019 (decreto legge n. 124 del 2019) ha introdotto alcune novità in materia di tassa automobilistica in caso di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente. In particolare l'articolo 53, comma 5-*ter* (modificando l'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di riscossione della tassa automobilistica) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo.
In sostanza, dal 1° gennaio 2020 la tassa automobilistica dei veicoli noleggiati con contratti di durata superiore a 12 mesi deve essere pagata dai locatari e non più dalle società di noleggio a lungo termine. Il versamento della tassa andrà alle regioni in cui hanno sede le aziende o in cui risiedono i privati che hanno sottoscritto il contratto di noleggio, invece che nelle regioni in cui sono immatricolati i veicoli.
Il pagamento della tassa automobilistica da parte degli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine, di durata pari o superiore a dodici mesi, senza conducente, è possibile solo a seguito di trasmissione in formato elettronico al ruolo regionale della tassa automobilistica dei dati relativi ai contratti annotati nell'archivio nazionale dei veicoli da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

La disciplina predetta è stata modificata, da ultimo, **dall'articolo 1, comma 8-*bis* del decreto-legge proroga termini (decreto-legge n. 162 del 2019).** In particolare, le norme hanno prorogato il termine per il versamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica in scadenza nel primo semestre 2020 e introdotto nuove modalità di individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica.
Con riferimento alla riscossione della tassa automobilistica, si è previsto che gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente possono adempiere all'obbligo del pagamento della tassa automobilistica non più sulla base della comunicazione all'anagrafe nazionale veicoli ma sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo Pubblico Registro Automobilistico, secondo le modalità introdotte ai

commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 7, anch'essi introdotti dal medesimo decreto-legge n. 162 del 2019.
Il **comma 3-*bis*** dell'articolo 7, con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020, nella sua formulazione attuale fissa al 31 luglio 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, il termine per il versamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
Il **comma 3-*ter*** stabilisce che per i periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020 i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al successivo comma 3-*quater*, al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica.
Il **comma 3-*quater*** prevede che con **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentito il gestore del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-*ter*, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine. Tale decreto **non** risulta ancora **emanato**.

Per effetto delle norme in esame, con una modifica al citato comma 3-*bis*, si proroga dal 31 luglio **al 31 ottobre 2020** il **termine per il versamento** della tassa automobilistica, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente. Si chiarisce inoltre che tale termine riguarda i **periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del 2020,** in luogo del primo semestre 2020.
Viene poi **posticipato** dal 30 aprile al **30 settembre 2020** il termine per l'emanazione del **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze che disciplina le modalità di acquisizione dei dati (di cui al comma 3-*ter*) necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sui predetti veicoli, ai sensi della nuova disciplina.

Articolo 108
(Maggiorazione ex-Tasi)

L'**articolo 108** chiarisce che la **maggiorazione dell'IMU** sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, **non può eccedere lo 0,08 per cento**.

In particolare, il **comma 1** – con una modifica alla legge di bilancio per il 2020 - precisa **la misura aggiuntiva massima** della maggiorazione dell'aliquota IMU **dello 0,08 per cento**.

Si ricorda che i **commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020** hanno **riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale**, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, **IMU** e il Tributo per i servizi indivisibili, **TASI**) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. **L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento** e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. In particolare, con deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono aumentarla **sino all'1,06 per cento** o diminuirla fino all'azzeramento. Ulteriori aliquote sono definite nell'ambito di una griglia individuata con **decreto** del MEF. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche.
In tale ambito viene concesso ai **comuni che hanno già esercitato tale facoltà** (ai sensi del comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento **sino all'1,14 per cento**, a decorrere dall'anno **2020**, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata nel tempo. Detti enti possono negli anni successivi ridurre l'aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento (**comma 755**).
Si ricorda che il comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) ha previsto per i comuni, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità di adottare una **maggiorazione dell'aliquota TASI fino allo 0,08 per cento** a specifiche condizioni, ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU.
Tale norma è stata prorogata nel tempo e, da ultimo, la **legge di bilancio 2019** (legge n. 145 del 2018) ha consentito ai comuni di confermare, anche per l'anno 2019 e 2020, la **maggiorazione della TASI** già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera consiliare (articolo 1, comma 1133, lettera b)).

Con la modifica in esame si precisa quindi, che la maggiorazione dell'aliquota non può eccedere **l'aliquota massima aggiuntiva dello 0,08 per cento**.
La modifica ha lo scopo di definire puntualmente la quota aggiuntiva della maggiorazione, che deve corrispondere allo 0,08 per cento oltre l'aliquota di base fissata dal comune.
La norma attuale, invece, definisce la maggiorazione come aliquota massima complessiva dell'1,14 (cioè 10,6 più 0,08 per cento), potendo quindi ingenerare

confusione rispetto alla facoltà attribuita ai comuni di manovrare tale maggiorazione, qualora non sia stata definita l'aliquota massima del 10,6 ma si intenda comunque applicare la predetta maggiorazione.

Articolo 109
(Proroga esonero Tosap e Cosap)

L'**articolo 109** reca la proroga di due mesi (dal 31 ottobre al **31 dicembre 2020**) di termini previsti da talune disposizioni inerenti all'esonero del pagamento della Tosap e della Cosap, alle concessioni di suolo pubblico e alla posa di strutture amovibili. La disposizione mira a favorire la **ripresa delle attività turistiche.**
In particolare la norma esonera **- dal 1° maggio al 31 dicembre 2020** - gli **esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande** dal pagamento **della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap)**.
Si prevedono inoltre **procedure semplificate**, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove **concessioni** per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse nel medesimo periodo (quindi **dal 1° maggio al 31 dicembre 2020**).
Inoltre, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento, si prevede che la posa di **strutture amovibili** in spazi aperti (da parte dei medesimi soggetti individuati destinatari dei benefici in materia di Tosap e Cosap) non sia soggetta, a determinate condizioni, a talune **autorizzazioni** e al rispetto di **termini temporali** previsti dalla legislazione vigente. La presente disposizione si applica non oltre il medesimo termine del **31 dicembre 2020**.
Viene infine incrementato il fondo per **ristoro dei comuni** a fronte delle minori entrate derivanti dalle norme in esame.

A tal fine il **comma 1** novella i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 181 del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito dalla L. n. 77 del 2020).

Ai sensi del presente **articolo 109**, alcuni esercizi di **ristorazione** e di **somministrazione di cibi e bevande** (v. *infra*) sono esonerati, **dal 1° maggio al 31 dicembre 2020,** dal pagamento**:**

- della **tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap)** di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- dal **canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap)** di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

A tal fine, l'articolo in esame modifica l'art. 181, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, il quale si applica alle **diverse tipologie di esercizi** elencate dall'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991. Si tratta di:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (**ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari**);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (**bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari**);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata **congiuntamente ad attività di trattenimento e svago**, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è **esclusa la somministrazione di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione.

Il novellato art. 181, comma 1, del decreto-legge n. 34 specifica che si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 162 del 2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020) il quale mantiene in vigore, per il 2020, la disciplina relativa alla Tosap e al Cosap.

L'art. 1, comma 847, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160 del 2019) ha abrogato l'intero Capo II del d.lgs. n. 507 del 1993 (concernente la **Tosap)** e l'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (in materia di **Cosap**) a decorrere dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, **l'art. 4, comma 3-*quater*, D.L. n. 162 del 2019** (c.d. decreto fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020) prevede che tali abrogazioni non abbiano effetto, **limitatamente all'anno 2020**.
Si rammenta che tali abrogazioni si iscrivono in una riforma complessiva prevista dai commi da 837 a 847, i quali istituiscono il **canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati**, che dal 2021 sostituisce la Tosap, il Cosap e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, la Tari.
Per approfondimenti, si veda la scheda relativa all'art. 1, commi 816-847, nel vol. III del dossier sulla legge di bilancio 2020.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 181 del D.L. n. 34, a far data dal **1° maggio 2020** e fino al **31 dicembre 2020** (**secondo la novella di cui al comma 2 dell'art. 109** in esame), le domande di **nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse** sono presentate **in via telematica**, **con allegata la sola planimetria**. Ciò è posto in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al d.P.R. n. 160 del 2010, il quale reca puntuali prescrizioni in merito alla presentazione in via telematica delle domande indirizzate al SUAP medesimo[47].
Si prevede inoltre l'**esenzione dall'imposta di bollo** (di cui al d.P.R. n. 642 del 1972).

Il comma 3 dell'art. 181 stabilisce che, non oltre il **31 dicembre 2020** (secondo **la novella** in parola) i medesimi soggetti di cui al comma 1 (v. *supra*) possono effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di

[47] In particolare, l'art. 5 dell'Allegato del citato d.P.R. n. 160 reca la specificazione dell'insieme dei file che costituiscono ogni domanda telematica al SUAP.

interesse culturale o paesaggistico di ***dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni**, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul **distanziamento**. Tali elementi dovranno comunque essere funzionali alle attività (ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e simili) previste dall'art. 5 della legge n. 287 del 1991.
La posa di tali opere amovibili **non è subordinata alle autorizzazioni** di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio").

L'art. 21 del Codice disciplina le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di interventi su beni culturali ivi elencati. Tenuto conto della disposizione in esame, sembra pertinente la disposizione di cui al comma 4 secondo la quale "l'esecuzione di opere e lavori **di qualunque genere** su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente" in relazione alla collocazione di opere amovibili in spazi di interesse culturale.
L'art. 146 del Codice riguarda l'**autorizzazione paesaggistica** e prevede un regime ordinario e un regime semplificato per interventi di lieve entità. Tale autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio (art. 146, comma 4).

Il **comma 2** dell'articolo in esame incrementa di **42,5 milioni di euro** il fondo destinato a provvedere al **ristoro dei comuni,** in vista delle minori entrate a seguito dell'esonero dal pagamento di Tosap e Cosap. Tale fondo è stato istituito dal comma 5 dell'art. 181 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Alla **ripartizione** di tale incremento si provvede con **decreto** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
All'onere derivante dall'incremento del fondo si provvede ai sensi dell'**articolo 114** del presente decreto-legge.
Si rammenta che il comma 5 dell'art 181 del D.L. n. 34 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020,** destinato a provvedere al **ristoro dei comuni,** in vista delle minori entrate a seguito dell'esonero dal pagamento di Tosap e Cosap disposti dal comma 1 del medesimo articolo 181, demandando la ripartizione ad un decreto ministeriale.

Si osserva, infine, che la rubrica l'articolo 109 in esame, rubricato "Proroga esonero TOSAP e COSAP", reca disposizioni concernenti non solo tale proroga ma anche la posa di strutture amovibili e la presentazione di domande per la concessione di suolo pubblico.
Si valuti quindi l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo.

Articolo 110
(Rivalutazione beni d'impresa)

L'articolo 110 prevede, a favore **delle società di capitali e agli enti commerciali** che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.**
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento**; il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni può essere riconosciuto mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

In particolare, il **comma 1** consente alle imprese assoggettata a IRES e, più in particolare, alle **società di capitali e agli enti commerciali** (indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) **che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio** di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni** risultanti dal **bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019,** anche in deroga alle disposizioni del codice civile e alle norme speciali, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (cd. immobili merce), mediante il pagamento di una imposta sostitutiva.
La norma si applica ai **soggetti** indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)* del TUIR: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
La rivalutazione avviene **anche in deroga ai vincoli giuridici disposti dall'articolo 2426 del codice civile e da altre disposizioni normative**.
Tali vincoli sono posti al fine di evitare che gli amministratori perseguano comportamenti opportunistici, volti ad accrescere o ridurre il patrimonio aziendale rispetto al valore che risulterebbe dall'applicazione di princìpi di valutazione convenzionalmente accettati, utilizzati per conferire omogeneità alle determinazioni quantitative d'azienda. In generale, i **beni destinate a partecipare per più esercizi all'attività produttiva** (immobilizzazioni) devono essere iscritti in base al costo di acquisto o di produzione, e sistematicamente ammortizzati, per cui una quota del loro valore deve essere sottratta in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Con riferimento alle partecipazioni in **società nei confronti delle quali viene esercitata un'influenza dominate o notevole** (rispettivamente controllate e

collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), in alternativa al criterio del costo, il codice consente di iscrivere le attività per un importo pari alla **corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime**, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai princìpi di redazione del bilancio consolidato e dagli articoli 2423 e 2423-*bis* del codice civile. L'avviamento (se acquisito a titolo oneroso), i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il **consenso**, ove esistente, del **collegio sindacale**. I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte all'equo valore di mercato (*fair value*). Le altre attività che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte in base al costo di acquisto o, in alternativa, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.
Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 1070 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha introdotto nel decreto legislativo n. 38 del 2005 un nuovo articolo 2-*bis*, in base al quale i soggetti che in precedenza erano obbligatoriamente tenuti ad applicare, nella redazione dei propri bilanci, i principi contabili internazionali possono applicare tali principi in via facoltativa se non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Ai sensi del successivo comma 1071, questa facoltà decorre dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della nuova norma (vale a dire, l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018). Per i soggetti che avessero adottato tale opzione facoltativa, tra i quali anche banche e altri intermediari vigilati, la possibilità di rivalutare i propri attivi sarebbe effettuata **in deroga**, oltre che all'articolo 2426 del codice civile, anche **alla legislazione speciale** in materia di redazione del bilancio.

Il **comma 2** chiarisce che **la rivalutazione deve essere eseguita** nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (di cui al comma 1), può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

La norma (**comma 3**) prevede che il **saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato**, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento**, da versare con le modalità indicate al successivo comma 6.
Ai sensi del **comma 4**, il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni **può essere riconosciuto**, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il **versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP** nella misura del **3 per cento** per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Il **comma 5** disciplina il caso in cui i beni oggetto della rivalutazione siano oggetto di specifiche operazioni prima del riconoscimento giuridico degli effetti fiscali. La norma specifica che nel caso di **cessione a titolo oneroso, di assegnazione** al socio di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore **dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita,** ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze **si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione**.

Il **comma 6 consente di versare** le imposte sostitutive disciplinate dai commi 3 e 4 **in un massimo di tre rate**.
La prima rata ha scadenza entro il **termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi** relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e **le altre** con scadenza **entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi**.
Gli importi da versare **possono essere compensati** ai sensi delle disposizioni sul versamento unitario e compensazione recate dal decreto legislativo n. 241 del 1997 (articoli dal 17 al 23).

Il **comma 7** stabilisce **l'applicabilità, in quanto compatibili, di norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione**: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342 del 2000 e dei relativi decreti attuativi (decreti del Ministro delle finanze n. 162 del 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86 del 2001), nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
In particolare, il richiamo all'articolo 15 della legge n. 342 prevede **l'applicabilità delle norme sulla rivalutazione**, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle **imprese individuali**, **alle società in nome collettivo**, **in accomandita semplice ed equiparate**, agli enti pubblici e privati che **non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale**, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle società e gli enti di ogni tipo **non residenti nel territorio dello Stato**.
Gli articoli da 10 a 16 **della legge n. 342 del 2000** hanno consentito alle imprese la facoltà di effettuare la rivalutazione dei beni iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002 attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto. Risultavano esclusi, invece, i beni alla cui produzione o scambio era diretta l'attività dell'impresa. Con riferimento al profilo soggettivo, le disposizioni richiamate interessavano le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali, le imprese individuali, le società di persone, con la sola esclusione delle società semplici, nonché le società, gli enti e le persone fisiche non residenti che esercitavano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione (articoli 10 e 15). La rivalutazione, secondo quanto disposto dall'articolo 11, poteva essere eseguita nell'esercizio successivo a quello indicato all'articolo 10, per il quale il termine di approvazione del bilancio scadesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, al fine di evitare sopravvalutazioni, venivano disposti criteri per la determinazione del nuovo valore attribuito al bene oggetto di rivalutazione. L'articolo 12 prevedeva che sui maggiori valori emersi fosse applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura, rispettivamente, del 19 per cento per i beni ammortizzabili e del 15 per cento per quelli non ammortizzabili. L'imposta

sostitutiva poteva essere versata in tre rate annuali di pari importo, anche mediante compensazione. Il maggior valore attribuito ai beni con la rivalutazione, in base all'articolo 12, comma 3, era riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio in cui la rivalutazione era stata effettuata. Ai sensi dell'articolo 13, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione doveva essere destinato ad incremento di capitale sociale oppure iscritto in un'apposita riserva in sospensione d'imposta, la cui denominazione doveva contenere il riferimento alle disposizioni relative alla rivalutazione eseguita. La finalità della norma consiste nell'escludere la possibilità che le somme relative alla rivalutazione, incrementative del patrimonio netto dell'impresa, vengano utilizzate senza essere adeguatamente assoggettate all'imposizione fiscale: il medesimo articolo 13 dispone infatti che, nel caso in cui tali riserve siano distribuite ai soci, le somme versate, incrementate dell'imposta sostitutiva pagata, concorrono a formare sia il reddito imponibile della società sia quello dei soci; a tal fine è riconosciuto un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta sostitutiva pagata. Se, invece, la riserva è utilizzata per la copertura di perdite, non è possibile dar luogo a distribuzione di utili prima di aver reintegrato la riserva medesima. **L'articolo 14 consentiva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 e della relativa imposta sostitutiva, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio o rendiconto**, anche singolarmente considerati, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo (c.d. **riallineamento**). In entrambi i casi (rivalutazione o riallineamento), ai sensi dell'articolo 14, l'importo corrispondente ai maggiori valori era imputato ad una riserva in sospensione di imposta. L'articolo 16, infine, rimetteva a un decreto ministeriale la determinazione delle **modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 15**. A ciò si è provveduto con i decreti del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e 19 aprile 2002, n. 86.

I commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 disciplinano il versamento di una imposta sostitutiva sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta e sui saldi attivi di rivalutazione. Il comma 475 in particolare prevede che le riserve e i fondi, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta. Ai sensi del comma 477 l'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (comma 478).

Il **comma 8** prevede che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'articolo 14, comma 1 della legge n. 342 del 2000 (cd. **riallineamento**), venga **applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali** di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del TUIR.

L'**importo corrispondente** ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al già menzionato comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere **affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione**.

Ai sensi del **comma 9**, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni di euro per l'anno 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Si ricorda in questa sede che **l'articolo 12-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23** ha **prorogato** il termine per la effettuare la **rivalutazione** dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2018**, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili. In particolare, la disposizione consentiva di effettuare tale rivalutazione nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; precisava, per i beni immobili, il termine da cui decorre – a fini fiscali e contabili - il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio. Si rinvia al dossier di documentazione sul decreto-legge n. 23 del 2020 per ulteriori informazioni.
L'**articolo 6-*bis* del medesimo decreto-legge** consente alle **imprese e agli enti operanti nei settori alberghiero e termale** che non adottano i principi contabili internazionali di effettuare la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.**
La norma stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio **non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta** e che il **saldo attivo** della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento**.
L'**articolo 136-*bis*** del **decreto Rilancio** (decreto-legge n. 34 del 2020) consente alle **cooperative agricole a mutualità prevalente** e ai loro consorzi di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2018**, nel rispetto di **specifiche condizioni**, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza versare imposte sostitutive.

Articolo 111
(Riscossione diretta società in house)

L'**articolo 111** modifica la disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, ai sensi della quale tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente.
Con le modifiche in esame si dispone che sono **equiparati ai versamenti effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario** quelli **effettuati alle cd. società pubbliche che esercitano *in house* l'attività di riscossione.**
Sono dunque esclusi dalla disciplina dei versamenti diretti quelli effettuati alle società miste pubblico-private, affidatarie delle attività di accertamento e riscossione delle entrate dell'ente locale.

In via preliminare si ricorda che la **legge di bilancio 2020** (articolo 1, commi 786-815 della legge n. 160 del 2019) ha complessivamente riformato la **riscossione degli enti locali,** con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.
In sintesi, il provvedimento, dal 1° gennaio 2020, ha:

- modificato la disciplina del **versamento diretto delle entrate** degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla **tesoreria** dell'ente;
- disciplinato in modo sistematico **l'accesso ai dati** da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- introdotto anche per gli **enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo**, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. **ruolo**), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l'accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
- novellato la procedura di **nomina dei funzionari responsabili della riscossione**;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinato puntualmente la **dilazione del pagamento** delle somme dovute;
- istituito una **sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione**, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione **delle entrate locali**;
- previsto la **gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche** richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

Per ulteriori informazioni di dettaglio si rinvia al dossier di documentazione sulla legge di bilancio 2020.

Le norme in esame **modificano** in particolare la richiamata disciplina sul **versamento diretto**, novellando il comma 786 della legge di bilancio 2020.

Il **comma 786** ha modificato nel dettaglio l'articolo 2-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 193 del 2016. Tale norma chiarisce che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente

di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari (F24, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
Si prevede che **tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse** appartenenti agli **enti locali** affluiscano **direttamente alla tesoreria dell'ente**. Inoltre, tra gli strumenti a disposizione del soggetto passivo per il versamento delle somme dovute si aggiunge anche la **piattaforma PagoPA,** di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).
Nella sua formulazione previgente, la norma disponeva che i versamenti effettuati alle società miste pubblico-private, affidatarie delle attività di accertamento e riscossione delle entrate dell'ente locale (di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) punto 4) del D.Lgs. n. 446 del 1997) fossero equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario.

Il richiamato articolo 52, comma 5, lettera b), al **punto 4** fa riferimento alle **società miste pubblico-private** (articolo 113 TUEL) iscritte nell'albo dei soggetti affidatari della gestione delle entrate locali, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti iscritti all'albo ovvero tra operatori comunitari (in presenza delle condizioni di legge), a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

Con le modifiche in esame si dispone che sono **equiparati ai versamenti effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario** quelli **effettuati alle cd. società interamente pubbliche che esercitano *in house* l'attività di riscossione delle entrate locali** (di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*, **punto 3** del D.Lgs. n. 446 del 1997).
Si tratta della **società a capitale interamente pubblico** affidatarie del servizio di riscossione mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.
Per effetto delle norme in esame sono conseguentemente **esclusi da tale equiparazione, e dunque dalla disciplina del versamento diretto, i versamenti effettuati alle società miste pubblico-private,** affidatarie delle attività di accertamento e riscossione delle entrate dell'ente locale (di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) punto 4).

Viene conseguentemente corretto un riferimento contenuto nel comma 788 della legge di bilancio 2020. Il comma 788 chiarisce che il versamento diretto delle entrate degli enti locali non può essere effettuato a favore degli affidatari del servizio di riscossione delle entrate locali (soggetti individuati dall'art. 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 446 del 1997).

Con le modifiche in esame, la limitazione viene applicata a tutte le società miste pubblico-private iscritte nell'albo dei soggetti affidatari della gestione delle entrate locali di cui al richiamato articolo 52, comma 5, lettera b), ai punti 1-2-4; sono quindi **escluse dalla limitazione le società pubbliche affidatarie di tali servizi (di cui al punto 3),** affinché possano continuare a incassare direttamente le entrate di loro competenza.

Articolo 112
(Elevamento per il 2020 del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore)

L'**articolo 112** prevede **il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore**; tale limite viene quindi elevato, per il suddetto periodo di imposta, **da 258,23 euro a 516,46 euro**[48]. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile.

La norma di elevamento transitorio in esame - così come alcuni passaggi della relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del **presente decreto**[49] - fa letteralmente riferimento alle aziende e ai lavoratori dipendenti. *Si valuti l'opportunità di chiarire se l'elevamento riguardi anche i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle aziende e se esso concerna anche i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente*, per i quali ultimi opera la norma di rinvio generale di cui all'articolo 52, comma 1, alinea, del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Si ricorda che rientrano nella nozione di reddito di lavoro anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'articolo 12 del suddetto testo unico, e successive modificazioni, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Dall'ambito in esame sono in ogni caso esclusi i beni e i servizi che, ai sensi dei commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 51 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, non rientrano nella nozione di reddito di lavoro[50].
Riguardo alla determinazione del valore dei beni e dei servizi, ai fini sia del calcolo del limite summenzionato sia dell'eventuale determinazione della base imponibile (per i casi di superamento del medesimo limite):

- trovano applicazione - fatte salve le disposizioni successivamente menzionate - le norme generali sul valore normale dei beni e dei servizi poste dall'articolo 9 del suddetto testo unico, e successive modificazioni;
- il comma 3 del citato articolo 51 del testo unico specifica che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai lavoratori è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;
- per le fattispecie concernenti uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi

[48] Limite di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
[49] Cfr. l'A.S. n. 1925.
[50] Per alcune fattispecie di ampliamento delle esenzioni, cfr. l'articolo 1, comma 184-*bis*, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.

gratuiti di trasporto ferroviario, si applicano le norme specifiche di cui al comma 4 del citato articolo 51 del testo unico, e successive modificazioni.

Si ricorda inoltre (con riferimento ai lavoratori dipendenti privati) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, le esenzioni di cui ai citati commi 3 e 4 dell'art. 51 del testo unico si applicano, nei medesimi limiti ivi previsti, anche qualora i beni e i servizi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione (parziale o totale) degli emolumenti retributivi di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, o in sostituzione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Gli oneri derivanti dal **presente articolo 112** sono valutati pari a 12,2 milioni di euro per il 2020 ed a 1,1 milioni per il 2021. Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede ai sensi delle disposizioni di cui al successivo **articolo 114**.

Articolo 113
(Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020)

L'**articolo 113** modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2020, chiarendo che **l'istanza di apertura di procedura amichevole di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato**.

L'articolo in esame reca un **intervento correttivo al decreto legislativo n. 49 del 2020**, mediante il quale è stata data attuazione alla direttiva UE 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. In particolare, al comma 3 dell'articolo 3 del decreto, **le parole "di merito da parte della commissione tributaria competente" sono sostituite dalle seguenti: "passata in giudicato"**.
La citata Direttiva è volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle **convenzioni fiscali bilaterali** e della **convenzione sull'arbitrato dell'Unione**, con particolare riferimento alle **doppie imposizioni**.
Nel merito, la direttiva ripropone la struttura generale della vigente convenzione n. 90/436/CEE: presentazione dell'istanza da parte del contribuente; valutazione delle Autorità competenti sull'ammissibilità dell'istanza (per l'Italia l'Autorità designata è l'Agenzia delle entrate); raggiungimento entro due anni dell'accordo amichevole volto ad eliminare la doppia imposizione; in mancanza di accordo, previsione di un arbitrato obbligatorio attraverso l'istituzione di una Commissione consultiva con il compito di emanare un parere sulle modalità di risoluzione del caso.

L'articolo 3, oggetto della modifica in esame, disciplina la **fase di presentazione dell'istanza di apertura della procedura amichevole da parte del soggetto interessato**.
L'istanza di procedura amichevole relativa a una questione controversa va presentata all'Agenzia delle entrate e all'Autorità competente degli altri Stati membri entro il termine di tre anni dalla data in cui si è ricevuta la prima notifica dell'atto o di altro documento equivalente, ovvero dalla data in cui si verifica la misura che ha comportato o potrebbe comportare la questione controversa (comma 1). Il comma 2 chiarisce che la presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non è preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitività dell'imposta e non richiede la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali. La possibilità di ottenere l'eliminazione della doppia imposizione viene dunque estesa anche alle ipotesi in cui la controversia fiscale sia già stata oggetto di definizione in via amministrativa.

Il **comma 3, come modificato dall'articolo in esame, esclude che possa essere presentata l'istanza qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza "passata in giudicato"** (e non una sentenza di merito da parte della Commissione tributaria competente) **o una decisione del giudice a seguito di conciliazione**.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del Governo, la modifica **elimina un "errore materiale** relativo alla mancata modifica della formulazione di detto comma 3 in corrispondenza alle modifiche sulla stessa questione apportate (...) **in sede di approvazione definitiva del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri**."
Tali modifiche, che hanno **recepito una osservazione formulata dalle Commissioni parlamentari**, in coerenza con il dettato della direttiva, hanno chiarito che l'istanza di apertura di procedura amichevole non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta, appunto, una sentenza passata in giudicato.

Articolo 114
(Norma di copertura)

L'**articolo 114** provvede, in primo luogo, a precisare che gli **effetti finanziari** del decreto sono **coerenti con l'autorizzazione** al ricorso al maggiore indebitamento approvata il 29 luglio 2020 dalle Camere. Oltre a disporre l'**utilizzo di una quota del margine disponibile** risultante dall'attuazione del decreto-legge n. 34 del 2020, si **incrementa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario** e si sostituisce, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020, in cui tali livelli sono riportati, con l'allegato al presente decreto-legge (**comma 1**).
L'articolo dispone, inoltre, l'**innalzamento da 148.330 a 215.000 milioni di euro** dell'importo massimo di **emissione di titoli pubblici**, in Italia e all'estero, per l'anno 2020, (**comma 2**) e la **rideterminazione degli interessi passivi** sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del maggiore ricorso all'indebitamento (**comma 3**).
Viene **incrementata** la dotazione del **Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione** (comma 4).
Il **comma 5** indica la **copertura finanziaria** degli oneri del provvedimento.
Il **comma 6** reca la disciplina delle procedure di **monitoraggio** delle risorse destinate alle misure previste nel decreto e di **compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari** rispetto alle previsioni di spesa.
Il **comma 7** dispone il trasferimento tempestivo, dal bilancio dello Stato all'INPS, delle risorse relative alle misure la cui attuazione compete all'INPS.
Viene inoltre modificato il **meccanismo di contabilizzazione delle risorse** erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla Covid-19 in relazione alla **natura di prestito o contributo a fondo perduto** delle risorse medesime (**comma 8**).
Per garantire l'immediata attuazione delle disposizioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, infine, ad apportare le occorrenti **variazioni di bilancio** e, ove necessario, a ricorrere ad **anticipazioni** di tesoreria (**comma 9**).

Commi 1-3: Effetti finanziari del provvedimento

Nel dettaglio, il **comma 1** precisa innanzitutto che gli **effetti finanziari** del presente decreto sono **coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento** approvata il 29 luglio 2020 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

> Si rammenta che la **Relazione al Parlamento** del 22 luglio 2020 reca la richiesta di un aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) ulteriore rispetto a quelli approvati dalle Camere a marzo e aprile scorso.

In particolare, gli importi autorizzati da ultimo dalle Camere in termini di maggiore indebitamento sono pari, includendovi i maggiori interessi passivi, a quanto riportato nella seguente tabella:

Maggiore indebitamento netto autorizzato

(miliardi di euro)

2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**dal 2026**
25	6,1	1	6,2	5	3,3	1,7

Considerata la natura degli interventi programmati, l'effetto sul fabbisogno delle amministrazioni pubbliche è di 32 miliardi di euro nel 2020 e pari a quello sull'indebitamento netto in ciascuno degli anni successivi.
In termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato (SNF), in termini di competenza e in termini di cassa, sono stati autorizzati i seguenti importi:

Incremento del saldo netto da finanziare autorizzato

(miliardi di euro)

2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**dal 2026**
32	7,0	2,5	5,3	4,8	3,3	1,7

Considerata la richiesta di autorizzazione all'indebitamento formulata con questa Relazione, il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è fissato all'11,9% del PIL nel 2020.
Il nuovo livello del debito pubblico si attesta al 157,6% del PIL nel 2020.
Per ulteriori dettagli sul contenuto della Relazione al Parlamento dello scorso luglio, si rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 16 curata dai Servizi di documentazione della Camera e del Senato. Per una illustrazione delle due precedenti Relazioni (marzo e aprile), si rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 15 curata dai Servizi di documentazione della Camera e del Senato.

Con la **legge rinforzata n. 243 del 2012** è stata data attuazione al nuovo articolo 81 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

L'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede, in linea generale, che scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico siano consentiti in caso di eventi eccezionali (comma 1).

La disposizione considera eventi eccezionali "periodi di grave recessione economica" ed "eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese" (comma 2).

In tali casi sono consentiti scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro rispetto all'obiettivo di medio termine (comma 3).

Il comma 5, in particolare, prevede che il piano di rientro rispetto all'obiettivo di medio termine possa essere aggiornato (con le modalità di cui al comma 3) "al

verificarsi di ulteriori eventi eccezionali" ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.

Le medesime procedure di cui al comma 3 si applicano altresì (comma 6) qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2.

Il **comma 1** evidenzia inoltre che il presente decreto **utilizza una quota**, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2028 in termini di fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di euro per l'anno 2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, del **margine disponibile risultante** a seguito dell'attuazione del **decreto-legge n. 34 del 2020** (c.d. "Rilancio") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato con le Risoluzioni di approvazione delle Relazioni al Parlamento presentate ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

> Per un dettagliato riepilogo delle risorse autorizzate con le risoluzioni delle Camere sulle precedenti due relazioni al Parlamento (marzo e aprile 2020) e degli impieghi recati dai decreti legge n. 18 (c.d. "Cura Italia") e n. 34 (c.d. "Rilancio") del 2020, si rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 15 curata dai Servizi di documentazione della Camera e del Senato.

Il **comma 1**, infine, **sostituisce l'allegato 1** all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), che riporta il **livello massimo del saldo netto da finanziare** e del **ricorso al mercato finanziario**, con l'Allegato 1 annesso al presente decreto, riportato di seguito.

Nuovo allegato 1 alla legge di bilancio per il 2020 (legge n.160 del 2019)

(milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	*2020*	*2021*	*2022*
Livello massimo del **saldo netto da finanziare**, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-336.000	-89.950	-74.900
Livello massimo del **ricorso al mercato finanziario**, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	594.840	344.816	338.750
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	*2020*	*2021*	*2022*
Livello massimo del **saldo netto da finanziare**, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-384.000	-142.950	-124.900
Livello massimo del **ricorso al mercato finanziario**, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	642.840	397.816	388.750
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Si ricorda che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera *a)* della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), l'articolo 1 della **legge di bilancio 2020** determina, mediante rinvio all'**allegato 1 annesso alla legge di bilancio** medesima, i **livelli massimi del saldo netto da finanziare**, in termini di competenza e di cassa, e del **ricorso al mercato finanziario** in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento.

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Il **saldo netto da finanziare (SNF)** è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il **ricorso al mercato finanziario**, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l'accensione dei prestiti.

L'allegato 1 all'articolo 1, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) era già stato sostituito dall'articolo 126, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 e, successivamente, dall'articolo 265, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come illustrato nella tabella seguente (in neretto le cifre modificate da ciascun provvedimento).

Livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato stabiliti dalla legge di bilancio 2020, dal decreto-legge n. 18 del 2020 e dal decreto-legge n. 34 del 2020

(milioni di euro)

		2020	2021	2022
Legge di bilancio 2020				
Livello massimo del **saldo netto da finanziare**	Competenza	-79.500	-56.500	-37.500
	Cassa	-129.000	-109.500	-87.500
Livello massimo del **ricorso al mercato finanziario**	Competenza	314.340	311.366	301.350
	Cassa	363.840	364.366	351.350
D.L. n. 18/2020				
Livello massimo del **saldo netto da finanziare**	Competenza	**-104.500**	-56.500	-37.500
	Cassa	**-154.000**	-109.500	-87.500
Livello massimo del **ricorso al mercato finanziario**	Competenza	**339.340**	311.366	301.350
	Cassa	**388.840**	364.366	351.350
D.L. n. 34/2020				
Livello massimo del **saldo netto da finanziare**	Competenza	**-259.830**	**-82.950**	**-72.400**
	Cassa	**-309.330**	**-135.950**	**-122.400**
Livello massimo del **ricorso al mercato finanziario**	Competenza	**494.670**	**337.816**	**336.250**
	Cassa	**544.170**	**390.816**	**386.250**

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i **livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario** sono determinati dall'articolo 1 della legge di bilancio **coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche**.

Il **comma 2 aumenta di 66.670 milioni** di euro (da **148.330 a 215.000 milioni**) l'importo massimo di **emissione di titoli pubblici per l'anno 2020,** rispetto al livello stabilito dalla legge di bilancio per il 2020 nello Stato di previsione del MEF, come da ultimo modificato dall'articolo 265, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 e, precedentemente, dall'articolo 126, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Si ricorda che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 21, comma 11-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la **legge di bilancio per il 2020** ha stabilito il livello massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, in un importo pari a **58.000 milioni** di euro per l'anno 2020 (articolo 3, comma 2). Tale livello è stato innalzato prima dal decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 126, comma 2), per l'anno 2020, fino a **83.000 milioni** di euro e, successivamente, dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 265, comma 2) fino a **148.330 milioni** di euro.

Il **comma 3** ridetermina gli **interessi passivi** sui **titoli del debito pubblico derivanti** dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, primo periodo:

- in termini di **saldo netto da finanziare (SNF) e fabbisogno**, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 360 milioni nel 2021, 470 milioni nel 2022, 505 milioni nel 2023, 559 milioni nel 2024, 611 milioni nel 2025, 646 milioni nel 2026, 702 milioni nel 2027, 782 milioni nel 2028, 821 milioni nel 2029 e 870 milioni annui a decorrere dal 2030;
- in termini di **indebitamento netto**, nel limite massimo di 84 milioni di euro per l'anno 2020, 445 milioni nel 2021, 518 milioni nel 2022, 569 milioni nel 2023, 629 milioni nel 2024, 678 milioni nel 2025, 733 milioni nel 2026, 790 milioni nel 2027, 860 milioni nel 2028, 890 milioni nel 2029 e 948 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.

Comma 4: Rifinanziamento di fondi

Il **comma 4 incrementa il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione** di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il fondo, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), è iscritto sul capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella legge di bilancio per il 2020 il Fondo presenta una dotazione pari a circa 20,2 milioni di euro nel 2020, 66,2 milioni nel 2021, 121,9 milioni nel 2022. La dotazione del Fondo è stata successivamente incrementata dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 265, comma 5) di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Comma 5: Copertura degli oneri finanziari del provvedimento

Il **comma 5** dispone la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 112 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, come segue:

a) quanto a 4.500,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.491,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 196,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 66,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a 291,5 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.041,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.291,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a 791,5 milioni di euro per l'anno 2034, a 66,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 17,251 milioni di euro per l'anno 2041 e a 16,5 annui a decorrere dall'anno 2042, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.826,528 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.494,183 milioni di euro per l'anno 2022, a 198,109 milioni di euro

per l'anno 2023, a 68,109 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a 293,109 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.043,109 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.293,109 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a 793,109 milioni di euro per l'anno 2034, a 68,109 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 18,86 milioni di euro per l'anno 2041 e a 18,109 annui a decorrere dall'anno 2042, mediante corrispondente **utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese** derivanti dagli articoli 6, 7, 24, 27, 29, 32, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 57, 92, 95, 97, 98, 100, 110 e 112;

b) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione** di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (si veda sopra per il rifinanziamento del Fondo);

c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2041, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali**, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008;

d) mediante il ricorso all'**indebitamento** di cui al comma 1.

Comma 6: Procedura di monitoraggio e compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari

Il **comma 6** stabilisce che alle misure previste dal presente decreto si applicano le disposizioni per il **monitoraggio** e per la **compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari** di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

I **commi 8 e 9 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020** recano disposizioni **per il monitoraggio** delle risorse destinate alle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, prevedendo, in base agli esiti del monitoraggio, una **procedura**, in deroga alla legge di contabilità, che consente la **compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari** derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure.
In particolare, il **comma 8** prevede che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020 siano soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Sulla base degli esiti del monitoraggio, il comma 8 introduce una procedura (in deroga a quella prevista dall'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge n. 196 del 2009 - legge di contabilità e finanza pubblica) per la **compensazione** finanziaria degli eventuali **maggiori effetti finanziari** derivanti dalle **previsioni di spesa** relative alle predette misure, ivi **incluse** quelle sottostanti ad **autorizzazioni legislative** quantificate sulla base di **parametri** stabiliti dalla legge, che consente al **Ministro dell'economia** e delle finanze **di provvedere**, con **proprio decreto,**

sentiti i Ministri competenti, alla **riduzione degli stanziamenti** iscritti negli stati di previsione del **bilancio dello Stato**, allo scopo utilizzando le **risorse delle predette misure** che, all'esito del monitoraggio, risultino **non utilizzate**.
Nel caso di **risorse non utilizzate** che risultino **trasferite su conti di tesoreria** ai fini della gestione, il comma 8 ne prevede, ai fini del loro utilizzo ai fini della compensazione, il versamento all'entrata per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.
Gli schemi di decreti **sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari**, da rendere **entro sette giorni** dalla data di trasmissione, corredati di apposita **relazione** che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette misure.
Tale procedura di compensazione finanziaria derogatoria della legge di contabilità e finanza pubblica è autorizzata **per il solo esercizio finanziario 2020**, in ragione dell'emergenza epidemiologica di COVID-19, fermo restando il **divieto** di utilizzo delle risorse relative a **oneri inderogabili**[51], nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge di contabilità e finanza pubblica (come peraltro previsto dal predetto comma 12-*bis* della legge di contabilità medesima).
Per gli anni successivi, pertanto, per la compensazione finanziaria degli oneri derivanti dalle misure predette, si dovrà fare riferimento alla apposita procedura disciplinata dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, per i casi in cui siano in procinto di verificarsi **scostamenti degli oneri derivanti dalle leggi di spesa** rispetto alle previsioni. Tale procedura prevede che con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, **previa deliberazione del Consiglio dei ministri**, si provveda alla riduzione degli stanziamenti previsti negli stati di previsione (con esclusione delle spese per oneri inderogabili)[52].

---

[51] Ossia le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa).

[52] In particolare, la legge di contabilità (articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009) assegna al **Ministro dell'economia** e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai **Ministeri competenti**, il **monitoraggio** degli oneri derivanti dalle leggi di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi tali scostamenti, il **comma 12-*bis***, richiamato dalla disposizione in esame, definisce una **specifica procedura** per la **copertura finanziaria del maggior onere** risultante dall'attività di monitoraggio, che consente:

- con decreto del **Ministro dell'economia** e delle finanze, sentito il Ministro competente, di **provvedere**, per l'esercizio in corso, alla **riduzione degli stanziamenti** iscritti **nello stato di previsione del Ministero competente** (con esclusione delle spese per oneri inderogabili);
- con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, **previa deliberazione del Consiglio dei ministri**, di **provvedere** - laddove la riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente non risulti sufficiente - alla **riduzione di stanziamenti** previsti negli **stati di previsione** del bilancio dello Stato (con esclusione delle spese per oneri inderogabili).

Il comma 8, infine, nell'introdurre tale facoltà di compensazione con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze delle risorse autorizzate dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, specifica che resta comunque fermo quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n.34 del 2020[53].
Il **comma 9** prevede che, **all'esito del monitoraggio** di cui al comma precedente, eventuali risorse relative alle misure di cui al decreti-legge n. 18, 23 e 34 del 2020 **non utilizzate al 15 dicembre 2020** sono versate dai soggetti responsabili entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere **riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato**.
Per ulteriori dettagli su tali procedure di monitoraggio e compensazione dei maggiori effetti finanziari, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 265 nel Dossier sul decreto-legge n. 34 del 2020.

Commi 7-9: Ulteriori disposizioni contabili

Il **comma 7** dispone che le risorse destinate all'attuazione da parte dell'**INPS** delle misure di cui al presente decreto sono **tempestivamente trasferite** dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Il **comma 8** novella il comma 11 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che le **risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni** per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico **sono accreditate**:

a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma di presiti;
b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE» quanto alle risorse versate a titolo di contributo.

In entrambi i casi, gli schemi dei decreti sono **trasmessi alle Camere per l'espressione del parere** da parte delle commissioni competenti per i profili finanziari, le quali devono esprimersi entro **7 giorni**.

Gli schemi dei decreti sono altresì corredati di apposita **relazione** che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi.

[53] L'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto-legge n. 18 del 2020 - da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze - possono essere destinati ad alimentare il Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020) per far fronte agli oneri derivanti dal regime di sostegno pubblico all'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni, con un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020. I citati articoli 55, 56 e 57 del decreto-legge n. 18 del 2020 recano varie misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica.

Il comma 11 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 previgente stabiliva che il versamento delle risorse suddette avvenisse sul **conto corrente di Tesoreria** n. 23211 intestato a «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE».
Come chiarito dal Governo nella relazione tecnica, la modifica prevede l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale dello Stato nel quale far affluire le risorse erogate dall'Unione europea o dalle sue Istituzioni in favore dell'Italia, per affrontare la crisi determinata dall'emergenza sanitaria, economica e sociale in atto, nel caso in cui si tratti di risorse che hanno la natura di prestito, in modo da poter identificare immediatamente le risorse che, a differenza di quelle incassate come contributo a fondo perduto, verranno destinate a copertura del fabbisogno del Settore statale.
Le risorse che hanno, invece, natura di contributo a fondo perduto sono accreditate sul conto di Tesoreria n. 23211 già aperto presso la tesoreria centrale dello Stato. La norma si limita quindi a prevedere una **diversa allocazione delle risorse a seconda della loro natura** separando quelle che hanno natura di prestiti da quelle che hanno natura di contributi a fondo perduto.

Il **comma 9 autorizza** il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, ad **apportare**, con propri decreti, le **occorrenti variazioni di bilancio**, anche nel conto dei residui, nonché a disporre, ove necessario, il **ricorso ad anticipazioni di tesoreria**, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

Articolo 115
(Entrata in vigore)

L'**articolo 115** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal **15 agosto 2020**.